

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

12

Emerging Diplomatic Studies

II

Atti del convegno internazionale
Bari, 30-31 ottobre 2024

a cura di

S. Allegria - P. Buffo - G. Capriolo - C. Drago Tedeschini - M.L. Mangini -
M. Modesti - V. Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2026

Notariorum Itinera

Varia

12

Collana diretta da Valentina Ruzzin

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Emerging Diplomatic Studies

II

Atti del convegno internazionale

Bari, 30-31 ottobre 2024

a cura di

S. Allegria - P. Buffo - G. Capriolo - C. Drago Tedeschini -

M.L. Mangini - M. Modesti - V. Ruzzin



GENOVA 2026

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Dipartimento di
Ricerca e
Innovazione Umanistica

Volume stampato con i fondi del **Progetto di ricerca di interesse nazionale 2020**, dal titolo:
Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere, codice
progetto: 202032CZ3B_002 - CUP: B97G21000080005-Responsabile scientifico: Prof.
Francesco Violante.

I N D I C E

<i>Introduzione</i>	pag. 7
Xavier Costa-Badia, « Christo regnante, rege expectante »: <i>ambigüedad y compromiso político en la datación diplomática de los condados catalanes de época altomedieval (siglos IX-XI)</i>	» 13
Umberto Maria Delmastro, <i>Il Liber habitatorum del comune di Moncalieri. Prassi di concessione della cittadinanza e documentazione nel XIV secolo</i>	» 43
Alejo Albares Villalba, <i>Prosopografía e nuovi contributi documentari sulla Cancelleria di Enrico (IV), principe delle Asturie (1440-1454)</i>	» 63
Davide Passerini, <i>I formulari del regno di Napoli nei secoli XIV-XVI: una proposta di definizione tipologica</i>	» 93
Maria Rosaria Vassallo, <i>Caratteri formali delle ricevute nel Mezzogiorno aragonese</i>	» 119
Gianluca Bocchetti, <i>Per una tipologia della documentazione connessa alla distribuzione del sale nel regno aragonese di Napoli</i>	» 149
Roberta Svanoni, <i>Appunti per una diplomatica delle scritture inventariali: il caso di Bergamo nel XIII secolo</i>	» 171
Cristina Solidoro, <i>Libri di condanne a Ferrara, Modena e Rovigo tra il XIV e il XV secolo: riflessioni preliminari su forme e prassi delle scritture giudiziarie</i>	» 189
Sofie Auer, <i>Caratteristiche intrinseche in periodi di cambiamento. La papstgeschichtliche Wende nei documenti pontifici attraverso gli esempi della formula di perpetuità e della salutatio</i>	» 239
Nicolò Galluzzi, <i>Nel segno del grifone. Scriniarii degli arcivescovi ed élite notarile a Bari, secoli XI-XII</i>	» 261
Jaime Ruano Benito, <i>Copiar 'bulas de primacía' para la catedral de Toledo en el siglo XII: oficinas, actores y documentos</i>	» 291

Introduzione

La seconda edizione del Convegno Internazionale *Emerging Diplomatics Studies* (EDIS) si è tenuta il 30 e 31 ottobre 2024 presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a distanza di poco più di due anni dal debutto dell'iniziativa presso l'Università degli Studi di Milano, il 30 giugno e 1° luglio 2022¹. Sempre promossa dal *Centro Studi Interateneo Notariorum Itinera*, l'edizione barese si è avvalsa dei contributi del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale *Per (ri)scrivere la storia del mezzogiorno medioevale. Forme testuali del potere (XIV-XV sec.)*, coordinato da Francesco Senatore (Università degli Studi di Napoli Federico II)², e dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, nonché dei patrocini della Commission International de Diplomatique e del Museo Diocesano Bari-Bitonto.

EDIS 2 è stato organizzato tenendo conto degli obiettivi del citato PRIN napoletano, incentrato sull'inventariazione della documentazione tardo-medievale conservata in alcune serie archivistiche dell'Archivio di Stato di Napoli e sullo studio delle tipologie documentarie (atti sciolti e registri) prodotte dagli ufficiali delle amministrazioni 'pubbliche' attive nel regno di Napoli tra XIV e XV secolo. Tale attività, resa particolarmente significativa dalla presenza di scritture provenienti anche da cancellerie locali – confluite nell'Archivio partenopeo a seguito di confische, processi e versamenti archivistici – si configurava come preliminare all'analisi dei poteri nel Mezzogiorno bassomedievale, segnato dalla forte influenza della monarchia e degli ufficiali regi.

In questa prospettiva è stato individuato un filo conduttore incentrato sulle forme e sulle prassi della documentazione prodotta dalle amministrazioni pubbliche, laiche ed ecclesiastiche, senza limiti temporali o spaziali, così da ampliare il confronto oltre il contesto strettamente napoletano. Tale scelta si è intrecciata con le finalità che presiedono il biennale Convegno Internazionale *Emerging Diplomatics Studies*: offrire uno spazio di divulgazione e confronto per le ricerche in corso di giovani studiosi della disciplina, provenienti dall'Italia e dall'estero e attivi in contesti diversi, compreso quello digitale, favorendo l'interazione tra differenti tradizioni scientifiche.

¹ V. *Emerging Diplomatics Studies* 2024.

² A riguardo: SENATORE 2023; *Procedure e scritture* 2026; *Censimento e guida* 2026.

Il convegno ha dunque affrontato, in una prospettiva di lunga durata (IX-XV secolo) e in un'ottica comparativa europea, il tema delle forme testuali del potere, analizzando la produzione documentaria come spazio privilegiato di costruzione, esercizio e rappresentazione dell'autorità.

Una prima serie di interventi ha riguardato il potere laico, con particolare attenzione alle pratiche di cancelleria, alle formule di datazione, agli estimi cittadini, ai registri e ai libri di cittadinanza. Gli interventi hanno messo in luce le modalità di formalizzazione scritta dell'azione politica nei contesti comunali e monarchici, dalle contee catalane alla Corona di Castiglia, fino all'Italia comunale e signorile, evidenziando la progressiva strutturazione delle cancellerie e l'evoluzione delle tecniche di registrazione.

Un secondo nucleo tematico si è concentrato sul Mezzogiorno medievale, con l'obiettivo di contribuire a una riscrittura della sua storia istituzionale attraverso l'analisi delle tipologie documentarie. Formulari, ricevute, scritture relative alla fiscalità (come la distribuzione del sale) e strumenti digitali per la descrizione archivistica sono stati indagati sia sotto il profilo diplomatico sia sotto quello metodologico, sottolineando il nesso tra prassi documentaria, organizzazione amministrativa e costruzione dei poteri nel regno di Napoli tra XIV e XV secolo.

Una terza direttrice ha riguardato il potere giudiziario, esplorato attraverso inquisizioni, scritture inventariali e libri di condanne. In questo ambito è emersa l'intersezione tra modelli documentari diversi (regi, papali, comunali), nonché il ruolo della scrittura nella formalizzazione delle procedure, nella conservazione della memoria giudiziaria e nella definizione delle competenze istituzionali.

Infine, il convegno ha dedicato ampio spazio al potere ecclesiastico, analizzando documenti pontifici e curiali, pratiche notarili e processi di copiatura e trasmissione delle bolle. Gli interventi hanno evidenziato come le trasformazioni istituzionali e le svolte storiografiche si riflettano nelle caratteristiche interne dei documenti, nei circuiti di circolazione delle *litterae* e nelle dinamiche tra uffici, attori e scritture.

Nel complesso, le relazioni hanno messo in evidenza la centralità dell'analisi diplomatica per comprendere le forme della produzione documentaria, il loro plasmarsi e adattarsi alle diverse funzioni e ai diversi contesti istituzionali, il loro farsi di volta in volta strumenti operativi e simbolici del potere, favorendo un dialogo tra ambiti geografici diversi e tra tradizioni scientifiche differenti.

Nel presente volume si pubblicano, pertanto, i frutti tangibili delle due giornate baresi, offrendo al lettore un percorso che ruota intorno alle forme testuali del potere nel Regno di Napoli, indagate dai giovani assegnisti del gruppo di lavoro di Senatore

– cui è stata riservata un’intera sessione del Convegno – e ne verifica le analogie in ambito laico, giudiziario ed ecclesiastico tra IX e XV secolo, in diversi territori della Spagna (Asturie, Castiglia, Catalogna) e dell’Italia (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Puglia), includendo anche la cancelleria pontificia.

Più in dettaglio, il percorso si apre a indagini mirate allo studio delle *forme testuali del potere laico*. Costa Badia riflette sulla diffusione dell’espressione «anno currentem, regem expectante» presente nelle datazioni della documentazione delle contee catalane durante gli interregni dei secoli IX-XI proponendo una classificazione tipologica della formula, basata sulle sue caratteristiche e sul grado di imprecisione cronologica, e considerazioni sulla sua valenza politica (dal momento che rifletteva la posizione dell’autore dell’azione giuridica riguardo alla legittimità del potere reale). La prassi di concessione della cittadinanza, affidata ai notai comunali di Moncalieri, è oggetto, invece, dello studio di Delmastro che, partendo dall’analisi diplomatica dell’esito di tale pratica, il *Liber habitatorum* degli anni 1374-1391, lo soppesa rispetto alla normativa vigente e ad altro tipo di documentazione di conferimento di cittadinanza in uso nella cittadina piemontese, acclarando la sua funzione di strumento di controllo dei nuovi abitanti messo progressivamente a punto nel XIV secolo dai dirigenti moncalieresesi. Albares Villalba, infine, presenta un approfondimento di tipo prosopografico e diplomatico dell’organizzazione della cancelleria del Principato delle Asturie a metà XV secolo – in particolare sotto Enrico, futuro Enrico IV di Castiglia –, confermando la dipendenza dell’ufficio principesco dalla cancelleria reale castigliana e la funzione strategica svolta, al contempo amministrativa, di gestione territoriale e di legittimazione politica dell’erede al trono.

A questo primo nucleo dedicato alle esperienze laiche fa seguito l’esame delle forme documentarie del potere dei sovrani di Sicilia al di qua del Faro, affrontato nei contributi di Davide Passerini, Mariarosaria Vassallo e Gianluca Bocchetti. Da un canto Passerini passa in rassegna esemplari di formulari in uso tra XIV e XVI secolo nelle cancellerie della corte napoletana e presso alcuni feudatari del Regno, fornendo una definizione tipologica di tale strumento di corredo, fondamentale per la stesura dei documenti, frutto della comparazione di dati codicologici, contenutistici e archivistici dei manufatti esaminati. Dall’altro Vassallo indaga genesi, caratteristiche intrinseche ed estrinseche e metodi di archiviazione delle *apoche* meridionali di età aragonese, giovandosi, in particolare, di quelle allegate ai registri che gli ufficiali regi dislocati nel Regno per la riscossione delle imposte consegnavano alla Camera della Sommaria per la revisione dei conti. Bocchetti, invece, suggerisce una prima classificazione della varia documentazione regnicola connessa alla distribuzione del sale, sottoposta al controllo della Corona e una delle sue principali fonti di reddito,

mettendo in luce pratiche di scrittura e iter amministrativi che appaiono razionalizzarsi e standardizzarsi soprattutto sotto re Ferrante.

Un ulteriore cambio di prospettiva conduce ai comuni dell'Italia settentrionale, le cui forme documentarie del potere giudiziario sono analizzate nei saggi di Roberta Svanoni e Cristina Solidoro. In particolare, della consistente serie di inventari di terre risalenti al XIII secolo realizzata dal monastero vallombrosano del Santo Sepolcro di Astino di Bergamo si occupa Svanoni, che ragionando sulla loro genesi riesce a far affiorare, rapportandola alle operazioni comunali d'inquisizione eseguite per arrivare alla definizione dell'organizzazione territoriale del distretto, diversi aspetti archivistici e giudiziari legati alla loro compilazione e a quella delle scritture inventariali partorite da altri centri, laici ed ecclesiastici, presenti in città. Il saggio di Solidoro contribuisce, invece, alla ricostruzione della prassi di amministrazione della giustizia nei territori estensi tra XIV e XV secolo mediante la descrizione diplomatica di frammenti di libri di condanne provenienti da Ferrara, Modena e Rovigo, che, raffrontata con analoghi registri modenese del XIV secolo pervenuti integri, apporta nuove informazioni sul metodo di costruzione dei libri, mostrando la predisposizione di accorgimenti compositivi funzionali al loro utilizzo.

Completa il quadro l'analisi di tre casi relativi alle forme testuali del potere sviluppate in contesto ecclesiastico. Sofie Auer si sofferma sui caratteri intrinseci dei documenti pontifici di XI e XII secolo, specificamente sulle formule di perpetuità e di saluto, studiandone lo sviluppo fin dalle prime attestazioni per evidenziare come esse si siano normalizzate nella produzione documentaria delle cancellerie dei papi riformatori, riflettendo la politica di cambiamento che avrebbe sancito la struttura teocratica della chiesa cattolica. Il notariato barese dei secoli XI-XII è, invece, al centro della ricerca di Nicolò Galluzzi che riconosce nel ricorso ripetuto dei rogatori della città ad adottare *signa* raffiguranti grifoni non un vezzo professionale puramente identitario, che attingeva a una tradizione diffusasi in città tra gli scrittori di documenti in piena età bizantina, ma simbolo di autorappresentazione di un gruppo che, ormai definitivamente laicizzato, reclamava una piena centralità politica e sociale all'indomani dell'arrivo a Bari dei Normanni. Con Jaime Ruano Benito, infine, ci si sposta nuovamente in Castiglia, a Toledo, dove nel XII secolo gli arcivescovi promossero un programma di ricopiatura delle lettere papali che confermavano il primato di quella chiesa sulle altre chiese di Spagna; l'analisi evidenzia una varietà di copie realizzate (semplici, autentiche, imitative) di cui l'autore prova a enucleare i motivi pratici e/o giuridici che furono alla base della loro produzione.

I percorsi di ricerca che emergono da questo volume si muovono consapevolmente tra tradizione e rinnovamento della diplomazia. Da un lato, essi tornano ai

temi classici dell'analisi documentaria – la struttura formulare e gli elementi estrinseci del documento, i processi di registrazione e trasmissione –, dall'altro ampliano il campo d'indagine a tipologie spesso considerate 'minori' o funzionali, come libri contabili e giudiziari, ricevute, scritture di inventariazione e documentazione fiscale, mostrando come proprio in tali ambiti si colgano con particolare evidenza le dinamiche concrete di costruzione, esercizio e rappresentazione del potere.

Nel loro insieme, i contributi qui raccolti hanno affrontato, in una prospettiva di lunga durata e in un'ottica comparativa europea, le forme testuali del potere come strumenti operativi e al tempo stesso simbolici, capaci di riflettere assetti istituzionali, gerarchie, conflitti di legittimità e processi di razionalizzazione amministrativa. L'attenzione al Mezzogiorno tardomedievale – sollecitata dal PRIN napoletano dedicato alla documentazione aragonese conservata all'Archivio di Stato di Napoli – si è così intrecciata con esperienze provenienti da altri contesti geografici, favorendo un dialogo tra tradizioni scientifiche diverse e tra differenti pratiche di ricerca, comprese quelle di ambito digitale.

A consuntivo della seconda edizione di *Emerging Diplomatics Studies*, svoltasi presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, appare evidente come l'obiettivo originario del ciclo biennale – offrire uno spazio di confronto e di visibilità alle ricerche in corso di giovani studiosi italiani e stranieri – sia stato nuovamente raggiunto. Le indagini presentate hanno non solo approfondito nodi tematici consolidati della disciplina, ma anche suggerito nuove piste di lavoro, confermando la vitalità di un settore capace di rinnovarsi a partire dall'analisi minuta delle scritture.

In questa prospettiva, il volume non rappresenta un punto di arrivo, bensì una tappa di un percorso condiviso. Il terzo appuntamento di EDIS, che si terrà presso l'Università degli Studi di Genova nel prossimo ottobre e sarà dedicato alle forme e alle pratiche documentarie di ambito patrimoniale attestata entro il XVI secolo, si inserisce in questa continuità: l'auspicio è che le ricerche future possano ulteriormente ampliare il quadro delineato, consolidando una comunità scientifica internazionale attenta tanto ai fondamenti metodologici della Diplomatica quanto alle sue più recenti aperture tematiche e tecnologiche.

Simone Allegrìa, Paolo Buffo, Giuliana Capriolo, Corinna Drago Tedeschini, Marta Luigina Mangini, Maddalena Modesti, Valentina Ruzzin.

BIBLIOGRAFIA

- Censimento e guida* 2026 = *Censimento e guida degli inventari antichi dell'Archivio di Stato di Napoli*, a cura di G. FALCUCCI, F. SALEMME, Napoli 2026 (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale, 15).
- Emerging Diplomatic Studies* 2024 = *Emerging Diplomatic Studies. I. Atti del convegno internazionale, Milano, 30 giugno - 1° luglio 2022*, a cura di P. BUFFO, G. CAPRIOLO, C. DRAGO TEDESCHINI, M.L. MANGINI, M. MODESTI, V. RUZZIN, Genova 2024 (Notariorum Itinera. Varia, 10).
- Procedure e scritture* 2026 = *Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.)*, a cura di G. BOCCHETTI, D. PASSERINI, F. SENATORE, Napoli 2026 (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale, 14)
<<http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/book/731>>
- SENATORE 2023 = F. SENATORE, *Come (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale? Su un progetto di ricerca dedicato alle 'forme testuali del potere'*, in «Studi di Storia Medievale e di Diplomatica», n.s., VII (2023), pp. 477-505.

«Christo regnante, rege expectante»: *ambigüedad y compromiso político en la datación diplomática de los condados catalanes de época altomedieval (siglos IX-XI)*

Xavier Costa-Badia
xaviercosta@ub.edu

1. *Introducción*

La preservación de las fuentes históricas de un territorio está sujeta a múltiples condicionantes, tales como la conciencia cultural de sus habitantes, la continuidad de sus instituciones y, en no pocos casos, la simple casualidad. No obstante, existen regiones privilegiadas que, por la confluencia de varios de estos factores, han legado un volumen excepcional de documentación, incluso para periodos tan reculados como la Alta Edad Media. Este es el caso de los llamados condados catalanes, situados en el extremo suroccidental del Imperio Carolingio, donde se ha conservado un total de 5.108 diplomas relativos a los siglos IX y X, de los cuales más de 2.150 son originales.

Este imponente conjunto documental, recopilado y editado en los distintos volúmenes de la colección *Catalunya Carolíngia*¹, ha constituido – y sigue constituyendo – una base fundamental para la reconstrucción de la historia política, social, económica y religiosa de esos territorios. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de analizar en detalle sus prácticas escriturarias y diplomáticas. En este trabajo, precisamente, nos serviremos de estos diplomas para profundizar en determinadas fórmulas de datación que encontramos en ellos, unas expresiones que, como tendremos ocasión de ver, resultan de gran interés no solo por su función primigenia – delimitar cronológicamente los actos jurídicos contenidos en las fuentes –, sino también por la gran cantidad de información contextual que proporcionan acerca de las autoridades políticas reconocidas y la posición del emisor respecto a ellas.

* El autor de este trabajo es Profesor Lector Serra Hünter en la Universitat de Barcelona. Asimismo, este estudio se ha desarrollado dentro del Grupo de Investigación Consolidado en Arte, Historia, Paleografía y Arqueología (MAHPA), financiado por la Generalitat de Catalunya (2021SGR351).

¹ *Catalunya Carolíngia* II-IX.

La inmensa mayoría de los documentos escritos en los condados catalanes altomedievales expresan su fecha cronológica a través de los años de reinado de los reyes francos². Se trata de un sistema en apariencia bastante sencillo, pero que plantea múltiples dificultades, ya que, como han señalado Anscari M. Mundó y Gaspar Feliu al intentar clarificar su funcionamiento, no siempre se puede determinar en qué año, mes o día cada condado – e incluso cada escritorio o escribano – comenzaba a contar el reinado de un monarca³. De hecho, como concluyen ambos autores, podía coexistir más de un cómputo a la vez, ya que esta forma de datación no solo respondía a una necesidad técnica, sino que implicaba también una declaración política de reconocimiento hacia el monarca mencionado que no siempre era inmediata ni unánime⁴. Esta circunstancia, unida a los frecuentes periodos de inestabilidad y vacío de poder que caracterizaron el Imperio Carolingio a lo largo de toda su historia, favoreció que, en ciertos momentos, algunos escribanos incluyeran en el escatocolo de sus documentos fórmulas de datación deliberadamente imprecisas o ambiguas, incluso cuando esto suponía no indicar con claridad la fecha del diploma en cuestión.

En este estudio, nos centraremos en las expresiones «Christo regnante» y «rege expectante», dos de las más utilizadas en estas fórmulas de datación imprecisas para mostrar dudas sobre quien ostentaba la potestad real en ese momento o, directamente, manifestar un rechazo a su legitimidad⁵. Se trata de unas formula-

² BAUCELLS 1998, p. 16. Este sistema de datación está presente en prácticamente todos los documentos conservados, incluso en aquellos más solemnes, como las actas de consagración – dotafías –, que pueden incluir otros sistemas complementarios, generalmente el de la Encarnación: ORDEIG 2004, p. 88. Esta práctica, fruto de la conquista y articulación de los condados catalanes por parte de las autoridades carolingias entre finales del siglo VIII e inicios del IX, se mantuvo hasta el año 1180, una fecha sorprendentemente tardía teniendo en cuenta que, en aquel momento, la autoridad del poder franco sobre esa región era ya meramente teórica: MUNDÓ 1994.

³ MUNDÓ 1967; FELIU 1969. Me remito a estos mismos autores, junto con BAUCELLS (1998, pp. 16-22), para una revisión historiográfica de esta problemática, que ya fue planteada y analizada por algunos autores del siglo XVIII como Antonio Campillo, Enrique Flórez o Jaime Villanueva.

⁴ Esta hipótesis, posteriormente, ha sido desarrollada por: ZIMMERMANN 1981.

⁵ La presencia, independiente o combinada, de las locuciones «Christo regnante» y «rege expectante», con todas sus posibles variantes – como, por ejemplo, «Deo regnante», «Domino regnante», «domino expectante» o «rege absente» –, se ha tomado como el elemento determinante para definir el corpus de fórmulas analizado, ya que su inclusión evoca de manera inequívoca una situación de vacío o suspensión del poder monárquico. Este criterio de selección, aplicado de forma rigurosa, ha llevado a excluir de nuestro análisis aquellos documentos fechados a partir de la muerte de un monarca pero que no incorporan dichas expresiones. Estos testimonios presentan evidentes conexiones con los aquí estudiados y, en algunos

ciones que, en regiones como la Ribagorza, donde son especialmente frecuentes, no han pasado desapercibidas a la historiografía precedente⁶. Igualmente, tampoco son desconocidas para los condados más orientales, donde han sido habitualmente referidas como reflejo de tensiones políticas entre las autoridades locales y el poder franco⁷. Sin embargo, hasta el momento, nunca han sido objeto de una investigación sistemática que cubra el conjunto de los condados catalanes, evalúe su frecuencia en cada uno de ellos y determine en qué momentos y contextos fueron empleadas de forma más habitual.

Dar respuesta a estas carencias es el objetivo fundamental de este trabajo. En él, ofreceremos una primera catalogación exhaustiva de todos los testimonios procedentes de los condados catalanes de los siglos IX y X que contienen este tipo de expresiones, así como un primer sondeo de los disponibles para la centuria siguiente. No en vano, su inclusión permite observar la persistencia y transformación de esta práctica diplomática en un contexto político de creciente desvinculación de la autoridad carolingia. Al mismo tiempo, presentaremos una primera clasificación tipológica de las fórmulas de datación en qué aparecen las locuciones estudiadas y analizaremos su distribución tanto desde un punto de vista geográfico como cronológico. Finalmente, en base a todos estos datos, formularemos unas primeras conclusiones que, sin ánimo de dar por cerrada la cuestión, permitan abrir nuevas vías de investigación en torno a una problemática de naturaleza diplomática, pero también con importantes implicaciones históricas.

2. Metodología

Acorde con los objetivos definidos anteriormente, hemos diseñado una metodología que nos permita localizar, compilar y analizar todos los datos disponibles para nuestra investigación de forma eficaz, rigurosa y sistemática.

puntos, serán incorporados en nuestra exposición de forma complementaria. Sin embargo, aunque recurran a referencias temporales poco habituales y puedan reflejar cierto rechazo o desconocimiento del poder imperante, no expresan de forma tan explícita la ambigüedad – o, según se mire, el posicionamiento político – que caracteriza las fórmulas objeto de este estudio.

⁶ *Catalunya Carolíngia* III, pp. 271-273; *Colección Diplomática Obarra*, pp. XIX-XXV; UBIETO 1991, p. 147; BOIX 2005, III, pp. 18-21; *Colección Diplomática Ramiro I*, pp. 206-211.

⁷ Por poner solo algunos ejemplos de los principales investigadores que han estudiado la evolución política de los condados catalanes bajo dominio carolingio, ver: ABADAL 1958, pp. 158 y 297-298; SALRACH 1978, p. 209, nota 87; ZIMMERMANN 1981, pp. 349-370; JARRETT 2010, p. 10; CHANDLER 2019, pp. 166 y 240-241.

En este sentido, el primer paso ha consistido en realizar un vaciado exhaustivo de toda la documentación disponible de los condados catalanes altomedievales con el objetivo de identificar todos los diplomas que contienen alguna fórmula de datación con las locuciones que nos interesan. En este punto, nos hemos servido fundamentalmente de la ya citada colección *Catalunya Carolíngia*, que recoge todos los documentos anteriores al año mil conocidos en nuestro territorio de estudio⁸. Sin embargo, como hemos avanzado anteriormente, sabiendo que estas expresiones también se usaron durante el siglo XI y que algunos testimonios son de difícil adscripción cronológica, hemos decidido ampliar el marco temporal inicial para incluirlos también. En caso contrario, podríamos ofrecer una imagen incompleta o distorsionada de la evolución y persistencia de las fórmulas diplomáticas que pretendemos estudiar.

Esta ampliación cronológica, no obstante, plantea algunas limitaciones desde un punto de vista metodológico. No en vano, para el siglo XI, no disponemos de un recopilatorio equiparable a la *Catalunya Carolíngia* que reúna toda la documentación de esa centuria, la cual se halla dispersa en distintos archivos y, en muchos casos, permanece aún inédita. Ello inevitablemente implica que, pese a la revisión realizada de las principales colecciones diplomáticas relativas a ese período⁹, no se pueda descartar la omisión de algún documento que contenga fórmulas cronológicas de interés. Por consiguiente, mientras que el vaciado correspondiente a los siglos IX y X puede considerarse exhaustivo y sistemático, el relativo al siglo XI debe entenderse como un sondeo preliminar, orientado a valorar la posible continuidad del fenómeno y a sentar las bases para futuras investigaciones de mayor alcance.

⁸ V. nota 1.

⁹ Para el siglo XI, con el objetivo de localizar el mayor número posible de documentos de interés, se han vaciado de forma exhaustiva los siguientes repertorios diplomáticos: *Pergamins Arxiu Comtal*; *Col·lecció Diplomàtica Seu Girona*; *Diplomatari Arxiu Capitular Barcelona*; *Diplomatari Catedral Vic*; *Documents 981-1010 Arxiu Capitular Seu d'Urgell*; *Documents 1010-1035 Arxiu Capitular Seu d'Urgell*; *Col·lecció Diplomàtica Arxiu Capitular Lleida*; *Cartoral Lavaix*; *Cartulario Alaón*; *Colección Diplomática Obarra*. Asimismo, con el fin de minimizar posibles omisiones, se ha realizado una búsqueda de comprobación en la base de datos del *Corpus Documentale Latinum Cataloniae* (CODOLCAT 2024), que incluye 14.300 documentos anteriores al año 1250, procedentes de 66 colecciones diplomáticas distintas. Para hacerlo, se han utilizado como palabras clave los términos más frecuentes en las locuciones estudiadas: *expecta** y *Christ**, con *regnant(e|em)* como filtro. Este ejercicio ha permitido comprobar la minuciosidad del vaciado realizado y añadir un testimonio de fecha muy tardía que nos había pasado inadvertido: *Diplomatari Cartoixa Montalegre*, n. 34.

Una vez delimitado el conjunto documental objeto de revisión, conviene detallar cómo se han gestionado los diplomas que contienen las fórmulas sobre las cuales se basa nuestra investigación. Estos, a medida que se han ido localizando, han sido registrados en una base de datos diseñada específicamente para este estudio¹⁰. En ella, en primer lugar, se incluye toda la información destinada a identificar el documento en cuestión y a establecer su calidad probatoria, con campos específicos para consignar su regesto, su tabla de tradición manuscrita y editorial, así como eventuales problemas de transmisión o autenticidad que pudiera presentar. En segundo lugar, hay una sección reservada específicamente al análisis de las fórmulas de datación, en la cual, aparte de copiarse su contenido íntegramente, se indica en qué parte del diploma se ubican – protocolo, cuerpo o escatocolo –, si contienen una o dos de las locuciones estudiadas, si presentan otros sistemas de datación complementarios y si ofrecen alguna referencia adicional como, por ejemplo, el nombre del rey anterior o del no-reconocido. Por último, la base de datos incluye también un espacio para notas, así como diversos campos destinados a recoger información cronológica, geográfica y de autoría fundamental para contextualizar cada diploma y dar una dimensión más profunda a nuestro análisis. Entre estos campos figuran el condado de origen, el centro donde se produjo, el rogatario que lo escribió y su fecha de redacción, ya sea relativa o absoluta.

En todo este proceso de registro, sin lugar a dudas, el paso más complejo ha sido establecer la fecha de cada documento, ya que las locuciones estudiadas, por su naturaleza, configuran mayoritariamente fórmulas de datación poco precisas. Además, no se trata únicamente de identificar al período de incertidumbre política al que aluden – lo cual, en muchos casos, ya representa una dificultad considerable –, sino también de traducir esa referencia imprecisa a valores numéricos concretos que faciliten su ordenación y estudio. Para afrontar esta dificultad, se ha revisado la datación propuesta para cada documento bajo unos mismos criterios, intentando dar siempre una fecha absoluta o un intervalo lo más corto posible. Asimismo, para evaluar la fiabilidad de cada datación, se han establecido cuatro grados de seguridad que reflejan el nivel de precisión y confianza con que se puede situar el documento en un determinado marco cronológico. De este modo, se ha procurado incluir todos los testimonios localizados en nuestro análisis, manteniendo el equilibrio entre inclusión y rigor crítico.

¹⁰ La base de datos en cuestión se ha diseñado *ad hoc* para esta investigación en particular. Sin embargo, su diseño se ha previsto para que pueda utilizarse para un estudio más amplio de las fórmulas de datación altomedievales, proyecto que nos gustaría emprender en un futuro próximo.

A continuación, se presentan en detalle los criterios que definen cada uno de estos grados de seguridad, los cuales permiten justificar la asignación de los documentos a un nivel específico de fiabilidad cronológica:

- Alta fiabilidad: La datación del documento puede considerarse segura, bien porque su fórmula cronológica es suficientemente explícita – a veces puede incluir varios sistemas de datación –, porque aparecen en él personajes o hechos históricos cuya cronología está bien definida, o porque se ha podido identificar al rogatario y, mediante el análisis de sus particularidades paleográficas y diplomáticas, vincularlo a otros diplomas fechados con exactitud.
- Moderada fiabilidad: La datación del diploma puede considerarse muy probable, dado que su escritura parece coincidir con el rogatario de otros documentos fechados con precisión. No obstante, se asigna este grado de fiabilidad y no el primero porque la ausencia de originales impide confirmar dicha identificación mediante un correcto análisis paleográfico.
- Baja fiabilidad: La datación asignada al documento debe considerarse con reservas, pues, aunque la fecha propuesta es a nuestro criterio la más probable – se justifican los motivos en el campo destinado a anotaciones –, existe al menos una alternativa posible.
- Nula fiabilidad: La datación del documento resulta imposible de determinar debido a la ambigüedad extrema de su fórmula de datación, a la falta de datos contextuales suficientes y a la imposibilidad de relacionar su rogatario con ningún otro documento. Estos son los únicos casos en que los diplomas se incluyen en la base de datos sin fecha.

Finalmente, tras haber registrado todos los testimonios localizados, toda la información recogida en la base de datos ha sido procesada y representada gráficamente mediante diversas herramientas de análisis, con el objetivo de identificar patrones y correlaciones en el uso de las expresiones objeto de estudio.

3. Análisis y discusión de los resultados

Expuesta la metodología en la que se sustenta nuestro trabajo, estamos ya en condiciones de abordar el análisis de los resultados. En este sentido, el vaciado documental realizado nos ha permitido identificar un total de 187 diplomas que contienen en su escatocolo las expresiones «Christo regnante» y/o «rege expectante». A continuación, procederemos a valorar las características internas de las fórmulas de datación en las que se insertan, así como su distribución temporal y espacial.

3.1. *Las fórmulas de datación: formulación y variabilidad interna*

Las fórmulas cronológicas que incluyen las locuciones objeto de análisis presentan importantes similitudes formales. Sin embargo, pese a esta aparente homogeneidad, se observan también diferencias significativas, especialmente en el grado de imprecisión que demuestran. No en vano, mientras algunas formulaciones sacrifican por completo su función como elemento de datación, otras adoptan estrategias para mitigar la inevitable vaguedad que conlleva el uso de dichas expresiones. De hecho, a partir de este criterio, es posible establecer una primera clasificación interna:

- Fórmulas Tipo A: Este grupo incluye las formulaciones más netamente imprecisas y deliberadamente inconcretas; es decir, aquellas que sitúan los hechos contenidos en el documento en un período de vacío de poder sin aportar ninguna otra referencia complementaria, de modo que la fórmula cronológica en cuestión carece por completo de su función primigenia como elemento de datación. Un ejemplo, del cual se conserva el pergamino original, sería la ejecución testamentaria que los albaceas del presbítero Ansilano hicieron a la catedral de Elna a «XV kalendas aprilis, Christo regnante, regem expectante»¹¹.
- Fórmulas Tipo B: En esta categoría se agrupan fórmulas muy parecidas a las anteriores, también sin ningún indicador que permita conocer con exactitud a qué período de vacío de poder se refieren. Estas, sin embargo, incluyen un numeral que, probablemente, remitiría al inicio del interregno en cuestión. Por lo tanto, si se logra identificar ese momento de incertidumbre, es posible fechar el documento con una mínima precisión. Un ejemplo, también original, sería la carta de empeño que los señores de Caboet, en el condado de Urgel, ordenaron escribir a «V kalendas iulii, anno VI regnantem, regem expectantem»¹².
- Fórmulas Tipo C: Este grupo reúne fórmulas que, aunque expresan de forma clara un vacío de poder a través de las locuciones que venimos estudiando, limitan deliberadamente su imprecisión al incluir una referencia explícita al último rey

¹¹ *Catalunya Carolíngia* VI, n. 221. Podemos situar este documento con alta fiabilidad en el período de inestabilidad que siguió a la muerte de Carlos el Simple, ya que fue el único momento de confusión política que vivió el obispo Guadall de Elna (920-947), citado como beneficiario del diploma.

¹² *Catalunya Carolíngia* VIII, n. 803. Los dos matrimonios que protagonizan el documento aparecen en muchas otras fuentes de finales del siglo X (*ibidem*, nn. 672, 790?, 792, 799, 803, 810, 841 y 848). En consecuencia, con una alta fiabilidad, podemos situar la redacción de este diploma en el interregno que siguió a la muerte del rey Luis el Indolente, probablemente en el día 27 de junio del 992.

reconocido, continuando con el cómputo de sus años de reinado o indicando el tiempo transcurrido desde su muerte. De esta forma, muestran la incertidumbre política del momento, pero siguen constituyendo un elemento válido y relativamente preciso para la datación del documento. Un caso paradigmático sería la venta de unas casas en el condado de Osona que los esposos Argelano y Bella hicieron a « XI kalendas marci, anno II quod obuit Karulo rex, post obitum Oddoni, Christo regnante, rege spectante »¹³.

- Fórmulas Tipo D: Se trata de una variante del grupo anterior que también procura limitar la vaguedad inherente en este tipo de dataciones mediante la inclusión de datos complementarios. En este caso, sin embargo, no se menciona el último rey reconocido, sino al monarca que ocupa el trono de forma efectiva en ese mismo momento, señalando explícitamente – eso sí – que su autoridad no es reconocida como legítima. De esta forma, se consigue combinar una referencia cronológica concreta con un posicionamiento político inequívoco. Un ejemplo muy claro lo constituye la ejecución testamentaria que los albaceas de Quintillón hicieron a favor de la iglesia ampurdanesa de Serra de Daró a « VI idus iunii, anno I regnante Rodeberto rege, alio rege expectante »¹⁴.
- Fórmulas Tipo E: En esta categoría reunimos todas las fórmulas cronológicas que, pese a omitir con expresiones vagas el nombre de quien ostentaba la potestad real en ese momento, minimizan su imprecisión mediante el uso de otros sistemas de datación complementarios, generalmente el de la Encarnación, aunque también encontramos referencias a la edad de la Luna y a soberanos andalusíes¹⁵. Un ejemplo paradigmático de este modelo lo representa la donación que la condesa Toda de Ribagorza hizo al monasterio de Obarra « in mense iulio, anno millesimo IIII, Christo regnantem, regem expectantem »¹⁶.

¹³ *Catalunya Carolíngia* IV, n. 374. La fórmula de datación no deja lugar a dudas de que se refiere al período de incertidumbre que siguió a la muerte de Carlos el Simple – sucesor de Odón –. En consecuencia, el documento se puede fechar con precisión el 19 de febrero del año 931.

¹⁴ *Catalunya Carolíngia* V, n. 592. La especificidad de la información contenida en la fórmula de datación permite fechar el documento con precisión el 8 de junio del año 997.

¹⁵ *Cartoral Lavaix*, n. 26; *Catalunya Carolíngia* III, n. 322.

¹⁶ *Colección Diplomática Obarra*, n. 5. Teniendo en cuenta que en la época la era cristiana acostumbraba a darse mediante el estilo de la Encarnación según el cómputo florentino, podemos asumir con ciertas garantías que este documento correspondería al mes de julio del año 1004.

- Fórmulas Tipo F: Este último grupo congrega distintas fórmulas que, por su singularidad, resultan especialmente difíciles de interpretar y podrían derivar incluso de errores de transmisión o lectura. Por un lado, encontramos tres documentos, todos procedentes del Cartulario de Santa María de Alaón, que combinan la expresión «Christo regnante» con la mención a un rey sin cuestionar explícitamente su legitimidad, como ilustra el siguiente ejemplo: «Facta ista carta in mense novembrio, anno Christo regnante Karulo rege»¹⁷. Se trata de una formulación ciertamente insólita, en particular por la posición de la palabra «Christo», que invita a considerar la posibilidad de que pudiera tratarse de una mala lectura del copista, que, al compilar el cartulario, podría haber confundido un numeral con la abreviatura «xp̄o»¹⁸. Por otro lado, en esta categoría, también se incluye un documento procedente del monasterio de Obarra que está fechado mediante la fórmula: «Facta carta [in mense] madio, ano regnantem Dominum nostrum expectatem Sancī Ranemire rege»¹⁹. En este caso, el problema reside en la ambigüedad extrema de su formulación, que impide determinar con certeza si el escribano pretendía señalar que el documento fue redactado en un período de vacío de poder – concretamente, durante el interregno entre la muerte de Ramiro I de Aragón y la coronación de su hijo Sancho Ramírez –, o si, por el contrario, recurrió a una expresión erudita para indicar que Sancho Ramírez reinaba en la tierra mientras se esperaba la definitiva entronización de Cristo como rey celestial²⁰. Por último, hemos añadido a este grupo F varios documentos procedentes de los Rollos de Benasque y Ballabriga – dos cartularios del siglo XI

¹⁷ *Catalunya Carolíngia* III, n. 290. Los otros dos ejemplos, con una estructura casi idéntica, son: «Facta ista carta elemosinaria in mense decembrio, anno Christo regnante Radiperto rege» (*Cartulario Alaón*, n. 244); «Facta ista carta vindicionis in mense decembrio, anno Christum regnante Aianrigo regem, Christum expectate» (*ibidem*, n. 249).

¹⁸ En este punto, cabe señalar que la locución «Christo regnante» aparece en muchos otros documentos del Cartulario de Alaón, lo cual pudo propiciar una confusión como la planteada. Otra posibilidad sería que el copista hubiera olvidado por error la preposición «in», con lo cual habría indicado que el monarca en cuestión reinaba en Cristo, una formulación diplomática que también encontramos en otros diplomas del Cartulario de Alaón, como muestra el siguiente ejemplo: «Facta ista carta helemosinaria in mense ianuario, anno in Christo regnante Uco rege, LVX^{mo}» (*Catalunya Carolíngia* III, n. 277).

¹⁹ *Colección Diplomática Obarra*, n. 143.

²⁰ La interpretación de la fórmula de una u otra manera depende únicamente de la puntuación que le dé su editor. La segunda opción, sin embargo, podría tener un paralelo en uno de los testimonios recogidos en el Cartulario de Santa María de Alaón que acabamos de citar, donde se lee la expresión «regnante Aianrigo regem, Christum expectante» (*Cartulario Alaón*, n. 249).

que analizaremos más adelante –, los cuales, a pesar de los múltiples problemas de transmisión que presentan, parecen invocar el nombre del rey esperado en lugar de mencionar al monarca denostado. No en vano, se atestiguan formulaciones como: «Christo regnante, rege Ranimiro expectante» o «anno regnante, regem Ranimiro expectante»²¹.




Fig. 1 - Distribución de las 187 fórmulas de datación analizadas según la clasificación formal propuesta.

A la luz de esta clasificación formal, podemos concluir que existe una significativa variabilidad interna entre las 187 fórmulas de datación recogidas. La distribución por tipologías, sin embargo, muestra una clara preponderancia de los tipos A y C, que representan respectivamente un 48'66 y un 28'34% del total (v. Fig. 1). Los cuatro grupos restantes, por su parte, presentan una presencia cuantitativa mucho

²¹ *Colección Diplomática Obarra*, nn. 118, 119 y 121-131. Dentro de esta serie, dos documentos presentan la variante «anno regnantem Ranimiro regem expectante» (*Ibidem*, nn. 130 y 131). Se trata de una alteración mínima en el orden de las palabras, pero que permite interpretar la fórmula en un sentido totalmente opuesto y, en consecuencia, clasificarla dentro del grupo D, donde encontramos ejemplos realmente parecidos (*Col·lecció Diplomàtica Arxiu Capitular Lleida*, n. 25; *Cartulario Alaón*, n. 256). No obstante, teniendo en cuenta la unidad interna del conjunto – que comparte los mismos actores –, hemos optado por mantener estos dos casos dentro de la categoría F.

más reducida, con porcentajes que oscilan entre el 2'67 y el 9'09%, sin que la suma conjunta de estos supere el 25% del total. En los apartados siguientes, por lo tanto, deberemos tener en cuenta estas diferencias cuantitativas y la distinta frecuencia de uso de cada grupo al analizar de forma pormenorizada su distribución temporal y espacial.

3.2. Las expresiones « Christo regnante » y « rege expectante » en los siglos IX y X: distribución geográfica y evolución cronológica

Una vez establecida la clasificación formal de las fórmulas de datación que contienen las locuciones analizadas en este trabajo, es momento de examinar su distribución geográfica y cronológica (v. Fig. 2). Con ello, buscamos identificar posibles patrones de uso diferenciado a lo largo de la Alta Edad Media, así como detectar espacios y momentos en que dichas fórmulas pudieron aparecer, concentrarse o decaer.




Fig. 2 - Distribución cronológica de las fórmulas de datación de los siglos IX y X que incluyen las expresiones « Christo regnante » y/o « rege expectante », clasificadas según su origen geográfico²².

A partir de los datos recogidos en nuestra investigación, constatamos que, en los condados catalanes, las expresiones « Christo regnante » y « rege expectante » comienzan a documentarse como parte de fórmulas cronológicas en el último

²² En este gráfico, al igual que en los siguientes, se han excluido todas aquellas fórmulas cronológicas cuya datación ofrece nulas garantías de fiabilidad.

cuarto del siglo IX, concretamente tras la muerte del rey Luis el Tartamudo, ocurrida en abril del año 879. Este fallecimiento, según parece, generó cierta incertidumbre en la parte más oriental de Cataluña, especialmente en los principales monasterios del Rosellón y en la sede episcopal de Gerona, donde se conservan varios diplomas de junio del 879 y mayo del 881 que, en lugar de reconocer el correinado de Luis el Joven y Carlomán, emplean como datación los años transcurridos desde la muerte de su padre²³. Fue en este contexto cuando, en el monasterio de Santa María de Arles, se utilizaron por primera vez las locuciones estudiadas en un diploma fechado en las «nonas iunii, anno 2 ab obitu Ludovici regis, Christo regnante et regem expectante»²⁴. Todo indica, por lo tanto, que estas expresiones surgieron como un recurso destinado a complementar las fórmulas de datación que aludían a un monarca ya fallecido – una práctica documentada en los condados catalanes desde el período de inestabilidad política que se abrió tras la muerte del emperador Luis el Piadoso²⁵ –, con el fin de subrayar la ausencia de un poder regio reconocible y acentuar las implicaciones políticas de dichas fórmulas.

Carlomán terminó por ser reconocido como rey en el conjunto del territorio catalán. De hecho, aunque no constituye el objeto central de nuestro estudio, parece que la situación podría haberse normalizado a finales de agosto del año 881, momento en que dos de los centros que más resistencia habían mostrado a datar sus documentos por los años de su reinado – la sede de Gerona y el monasterio de Arles – recibieron de él sendos privilegios de inmunidad que bien podrían interpretarse como actos de reconocimiento mutuo²⁶. No obstante, a la muerte de Carlomán, ocurrida en diciembre del 884, se observa nuevamente cierta vacilación en torno a su sucesión, al menos en el escritorio de Santa María de Arles, donde se recuperó la misma fórmula de datación adoptada en el interregno anterior, como demuestra una venta fechada a «XI kalendas

²³ *Catalunya Carolíngia* V, nn. 52 y 53; *Catalunya Carolíngia* VI, n. 125. Para los condados más occidentales, los datos relativos a este período son muy escasos. Sin embargo, no parece que se diera una situación similar, ya que, en Urgel, se conserva una evacuación judicial fechada a «VIX kalendas octobris, anno primo regnante Karlamagno rege» (*Catalunya Carolíngia* VIII, n. 72).

²⁴ *Catalunya Carolíngia* VI, n. 130. Este documento nos ha llegado únicamente a través de un extracto del siglo XVIII, cosa que explica el guarismo del numeral.

²⁵ *Catalunya Carolíngia* V, nn. 18-21.

²⁶ *Catalunya Carolíngia* II, pp. 37-39 y 135-137; *Catalunya Carolíngia* V, n. 56. En relación con el papel que desempeñaba la concesión de preceptos reales como mecanismo para reforzar la autoridad regia y, al mismo tiempo, exteriorizar de forma pública el reconocimiento mutuo entre las partes implicadas, ver: KOZIOL 2012.

iulias, anno II quod obiit Karlamanus rex, Christum regnantem, regem expectantem»²⁷. Ello sugiere que la inclusión de las expresiones estudiadas se había consolidado ya como una práctica habitual en dicho escritorio monástico para reflejar sus reservas sobre quién era el legítimo titular de la autoridad regia.

Estos dos primeros testimonios del fenómeno estudiado nos parecen sumamente interesantes, sobre todo porque la historiografía precedente, pese a señalar la gran inestabilidad política del momento por la revuelta de Bosón de Provenza y los ataques normandos sobre París, nunca ha dado demasiada importancia ni ha intentado explicar el motivo de esa aparente falta de reconocimiento por parte de determinados poderes locales a la figura de Carlomán primero y Carlos el Gordo después²⁸. De hecho, Michel Zimmermann, en su minucioso análisis de la influencia política en las fórmulas de datación de los condados catalanes, ni siquiera la menciona²⁹. En cualquier caso, lo cierto es que cuando las expresiones estudiadas empezaron a ganar más relevancia fue en el año 888, tras la muerte de Carlos el Gordo y la entronización del conde Odón de París, el primer rey franco que no pertenecía al linaje de Carlomagno.

A diferencia de en los dos casos anteriores, la resistencia inicial – o, al menos, la falta de una motivación clara – por parte de los condes catalanes a reconocer la legitimidad de Odón como rey no ha pasado desapercibida a la crítica histórica y existe un amplio debate sobre las problemáticas locales que terminaron por acelerar su aceptación³⁰. No en vano, hasta el año 891, las fórmulas de datación reflejan de manera inequívoca esta falta de reconocimiento³¹. Algunas de las empleadas para hacerlo son las que anteriormente hemos clasificado como tipos C y E; es decir, aquellas que, además de computar los años a partir del fallecimiento de su antecesor o recurrir a sistemas de datación alternativos para evitar mencionar al rey en ejercicio, incorporan las locuciones «Christo regnante» y «rege expectante» con el fin de subrayar la situación de vacío de poder en la que se consideraban inmersos.

A partir del 888, por lo tanto, las expresiones estudiadas dejaron de ser exclusivas del escritorio de Santa María de Arles y comenzaron a adquirir una mayor

²⁷ *Catalunya Carolíngia* VI, n. 139.

²⁸ ABADAL 1958, pp. 151-153; SALRACH 1978, pp. 109-111; CHANDLER 2019, pp. 160-162.

²⁹ ZIMMERMANN 1981, p. 351.

³⁰ ABADAL 1958, pp. 153-168; SALRACH 1978, pp. 111-120; CHANDLER 2019, pp. 163-169.

³¹ ZIMMERMANN 1981, p. 351-352.

difusión territorial (v. Fig. 2). Lo prueba, por ejemplo, una confirmación de bienes otorgada por el obispo Servusdei de Gerona al abad Sunifredo de Bañolas, fechada en las «kalendas marcias, anno II^o quo mortuus est Karolus imperator, regnante Domino nostro Iesu Christo, nobis autem expectante rege ab ipso largitori»³². También una venta realizada en el condado de Urgel a «III kalendas decembrii, anno II quod ovit Karillos inperator, Christo regnante, rege expectante»³³. Ahora bien, todo parece indicar que el uso de estas locuciones continuó teniendo una mayor tradición y arraigo en el espacio norpirenaico, ya que, además de en un testimonio procedente de Elna³⁴, las encontramos en distintos diplomas en que, junto a poderes locales, intervinieron instituciones aún más septentrionales como el monasterio de la Grasa o el obispo de Béziers³⁵. Esto parece reforzar la hipótesis de que estas fórmulas diplomáticas se introdujeron en los condados catalanes a través del Rosellón, a lo mejor procedentes del sur de la Galia, una posibilidad que dejamos para explorar en futuras investigaciones.

Con independencia de su origen, a partir del siglo X, constatamos que el uso de estas expresiones se hallaba ya plenamente consolidado ante cualquier período de incertidumbre política. Es más, fue tras la conflictiva sucesión del rey Carlos el Simple – derrocado y encarcelado por Rodolfo de Brogoña en junio del 923 – cuando alcanzó uno de sus máximos históricos. Como ya señalaron Ramon d'Abadal y Michel Zimmermann, este monarca de la familia robertina no fue reconocido en los condados catalanes hasta la muerte de su antecesor, ocurrida en octubre del 929. Hasta entonces, todos los documentos escritos en ese territorio siguieron fechándose por los años de reinado de Carlos el Simple, sin ninguna mención al usurpador que lo tenía preso³⁶. A partir de su muerte y durante algo más de seis años, algunos potentados locales aceptaron – al menos de forma tácita – la autoridad de Rodolfo. Otros, sin embargo, se mantuvieron fieles a la expectativa de un nuevo monarca carolingio. Se generó así un contexto especialmente propicio para que un número creciente de escribanos adoptara las fórmulas «Christo regnante» y «rege expectante». Ello explica que este sea uno de los períodos en que se concentra un mayor número de testimonios de estas locuciones, con ejemplos

³² *Catalunya Carolíngia* V, n. 68.

³³ *Catalunya Carolíngia* VIII, n. 90.

³⁴ *Catalunya Carolíngia* VI, n. 146.

³⁵ *Catalunya Carolíngia* V, n. 67; *Catalunya Carolíngia* VI, n. 144.

³⁶ ABADAL 1958, pp. 264-267; ZIMMERMANN 1981, pp. 354-356.

documentados en prácticamente todos los condados catalanes, con la única excepción de Gerona y el Pallars (v. Fig. 2) ³⁷.

La gran cantidad de escribanos que adoptaron estas expresiones, sumada a la prolongada duración de este período sin un rey reconocido, dio lugar a ciertas modificaciones en su uso. Así pues, si analizamos detalladamente el corpus documental disponible, observamos que siguió predominando la costumbre de emplearlas para enfatizar el contenido político de las fórmulas con dataciones póstumas, modelo que hemos llamado de tipo C (v. Fig. 3). Sin embargo, a partir del año 930, estas locuciones comienzan a aparecer también de forma aislada en formulaciones que, con numeral o sin él, omiten cualquier referencia explícita a un rey, ya sea vigente o pasado. Se trata de las fórmulas que hemos denominado de tipo A y B. El primer ejemplo conocido se halla en una compraventa realizada en el condado de Osona el día de las «kalendas marci, anno XXXII, Deo regnante, rege spectante» ³⁸. Nació así una nueva tipología de fórmulas deliberadamente imprecisas que, como señaló Michel Zimmerman, podrían haber derivado en la creación de un sistema de datación autóctono, de no ser porque, al no integrarse en ninguna serie cronológica reconocida, resultaban sumamente incómodas – o incluso del todo inservibles – para cumplir con su función primordial: establecer con precisión la fecha de los documentos en cuestión ³⁹.

El cuestionado reinado de Rodolfo llegó a su fin con su muerte, el 15 de enero del año 936, momento en que recuperó el trono un monarca de ascendencia carolingia: Luis de Ultramar. Ante este cambio, la mayoría de los escritorios de los condados catalanes reconocieron inmediatamente su legitimidad y volvieron a fechar los documentos de manera ordinaria ⁴⁰. Sin embargo, cuatro documentos del condado de Rosellón – dos procedentes del archivo de la catedral de Elna y dos del monasterio de Santa María de Arles – están fechados por el primer y segundo año «quod obiit Radulfus rex, Christo regnante, regem expectante» ⁴¹. Se trata de un

³⁷ El claro predominio de los condados de Osona y Manresa, con 26 testimonios, sorprende, pero no resulta significativo, ya que estos dos territorios son con mucha diferencia los que nos han legado un mayor número de documentos relativos a este período cronológico.

³⁸ *Catalunya Carolíngia* IV, n. 358.

³⁹ ZIMMERMANN 1981, p. 355.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 356. Algunos escribanos incluso añadieron algunas expresiones reivindicativas, como vemos en una ejecución testamentaria fechada a «III nonas ianuarii, anno I regnante Leudevico rege, filio Charloni, qui debuerat esse rex et non fuit» (*Catalunya Carolíngia* VIII, n. 284).

⁴¹ *Catalunya Carolíngia* VI, nn. 242-244 y 248. A estos testimonios se podría añadir otro del 1 de junio del 936, también procedente del condado de Rosellón, fechado el primer año después de la muerte de Radulfo, aunque no incluye las dos locuciones estudiadas en el presente trabajo (*ibidem*, n. 240).

hecho sorprendente, no señalado por la historiografía previa, que sugiere que algunos de los potentados locales que terminaron reconociendo a Rodolfo como rey podrían haber establecido con él y su entorno unos lazos más estrechos de lo que se pensaba. En cualquier caso, todo indicio de resistencia frente a la autoridad de Luis de Ultramar fue efímero, ya que todas las instituciones implicadas acabaron reconociéndolo al poco tiempo.




Fig. 3 - Distribución cronológica de las fórmulas de datación de los siglos IX y X que incluyen las expresiones « Christo regnante » y/o « rege expectante », clasificadas según su tipología.

En este punto, resulta pertinente detenerse brevemente a tratar la figura de uno de los escribanos que utilizó la curiosa datación póstuma del rey Radulfo, ya que podemos reconstruir bastante bien su trayectoria y usos diplomáticos. Se trata de *Malangecus*, un presbítero que parece trabajar en el entorno de la catedral de Elna. Este escribano, lo documentamos desde el 9 de abril del 922, cuando fechaba sus diplomas según los años de reinado de Carlos el Simple⁴². Esta práctica la mantuvo durante todo el cautiverio de ese monarca y, después de su muerte, pasó a fechar sus documentos desde ese punto de referencia, incluyendo la expresión « Christo regnante, rege expectante »⁴³. Sin embargo, a partir del 932, igual que otros escribanos de la catedral de Elna, empezó a referir los años de reinado de Rodolfo en las fórmulas de datación, con la salvedad que no tomaba como punto de partida

⁴² *Ibidem*, n. 197

⁴³ *Ibidem*, nn. 208, 210, 211, 213 y 220.

su coronación como rey, sino la muerte de su antecesor en el año 929⁴⁴. El reconocimiento de ese monarca debió de tener unas implicaciones más profundas que las meramente técnicas vinculadas a la datación documental, ya que, como hemos señalado, tras su muerte en el 936, retomó las dataciones póstumas y, de nuevo, recurrió a las expresiones estudiadas en este trabajo para dotarlas de un indiscutible contenido político⁴⁵. Con todo, fue una resistencia breve y, a partir de septiembre del 937, ya lo encontramos – igual que el resto de escribanos de Elna – fechando la documentación según los años de reinado de Luis de Ultramar⁴⁶. Antes de su muerte, que parece que se produjo poco antes del 962⁴⁷, aún tuvo tiempo de fechar algunos diplomas por los años de reinado de Lotario, hijo de Luis⁴⁸. Por lo tanto, se trata de un escribano con una amplísima trayectoria que resume a la perfección la evolución de las fórmulas de datación – y, con ellas, la de las dos expresiones estudiadas en este trabajo – a lo largo de buena parte del siglo X.

Como hemos podido observar gracias al ejemplo anterior, la sucesión entre Luis de Ultramar y su hijo Lotario fue excepcionalmente tranquila, sin que se registren fórmulas diplomáticas que reflejen tensiones o vacilaciones en el reconocimiento del nuevo soberano. De manera análoga, la transición entre Lotario y su hijo Luis el Indolente, ocurrida en el año 986, transcurrió también sin aparentes problemas. No obstante, tan solo quince meses después de su coronación, Luis falleció de forma repentina en un accidente de caza, circunstancia que fue aprovechada para entronizar a un nuevo monarca de la familia robertina, Hugo Capeto, quien no dudó en desplazar – y posteriormente encarcelar – al único pretendiente carolingio que podía reclamar el trono: Carlos de Lorena, hijo de Luis de Ultramar, hermano de Lotario y tío de Luis el Indolente⁴⁹. En los condados catalanes, esta situación de inestabilidad política motivó de nuevo una gran heterogeneidad en las fórmulas de datación empleadas, con muchos escritorios

⁴⁴ *Ibidem*, nn. 229, 232 y 236-238.

⁴⁵ *Ibidem*, nn. 242 y 243.

⁴⁶ *Ibidem*, nn. 247, 251, 252, 259, 263, 265, 266, 268, 275-277, 288, 291, 293, 294, 319 y 328.

⁴⁷ *Ibidem*, n. 424. Este documento corresponde a la ejecución testamentaria de un presbítero llamado *Malangecus* en beneficio de la catedral de Elna. No podemos asegurar que se tratara del mismo escribano que redactó el resto de documentos referidos, pero nos parece muy probable, ya que a partir de esa fecha no lo volvemos a encontrar firmando ningún otro diploma.

⁴⁸ *Ibidem*, nn. 393, 395 y 410.

⁴⁹ HALLAM 1980, pp. 20-24 y 67-69.

mostrando resistencia a reconocer al nuevo rey de los francos. Por lo tanto, después de cincuenta años, nos encontramos ante un nuevo período especialmente proclive para la difusión de las expresiones «Christo regnante» y «rege expectante».

En este contexto, para la década que separa los años 987 y 996, conservamos un total de 30 testimonios de estas locuciones (v. Fig. 3). Ahora bien, como ya advirtió Michel Zimmermann, su empleo disminuyó significativamente respecto a la anterior usurpación robertina, dado que se prefirieron otras formas – igualmente cargadas de contenido político – para expresar rechazo o duda frente a la legitimidad y el poder efectivo del nuevo monarca⁵⁰. Asimismo, se observan diferencias substanciales en la utilización de estas expresiones, ya que se consolida la tendencia a emplearlas de forma aislada, fuera de las fórmulas de datación póstuma – contexto en el cual se habían originado –, para constituir, sin apoyo de ningún otro elemento cronológico, auténticas fórmulas de datación imprecisa. No en vano, las formulaciones que hemos tipificado como de tipo C – hasta este momento mayoritarias en todos los periodos anteriores – se reducen a tan solo 2 ejemplos, mientras que las de tipo A y B experimentan un incremento notable, hasta alcanzar los 25 testimonios. Finalmente, cabe señalar que, en tiempos de Hugo Capeto, se documenta por primera vez una fórmula del tipo D; es decir, una datación que, aun tomando como base los años de su reinado y presentando una redacción poco clara, sugiere la expectativa de otro soberano distinto⁵¹.

Además del incremento en la heterogeneidad formal de las fórmulas de datación en que se insertan las locuciones estudiadas, con los primeros capetos se constata también una alteración sustancial en su distribución geográfica. Durante la anterior usurpación robertina, el uso de estas expresiones ya se había extendido por el conjunto de los condados catalanes, si bien seguía siendo mayoritario en el norte y centro del territorio, especialmente en el Rosellón y Osona. A partir de este momento, en cambio, aunque seguimos encontrando testimonios en casi todos los condados (v. Fig. 2), el foco principal de uso se desplazó de forma evidente hacia los más occidentales, y muy especialmente hacia la Ribagorza, donde estas fórmulas se

⁵⁰ ZIMMERMANN 1981, pp. 359-364. Una muestra de rechazo especialmente clara la encontramos en un juicio de los condes de Pallars, fechado a «III kalendas marccii, anno VIII regnante Ugo Mano rege et Karlo expectantem, qui est in vinculo» (*Catalunya Carolíngia* III, n. 297). Lo más habitual, no obstante, fue fechar los diplomas por los años de reinado del nuevo monarca, pero incluyendo pequeños detalles que limitaban simbólicamente el alcance de su autoridad, como muestra un testamento fechado el «anno VIII regnante Ugone rege, qui dux fuit pridem» (*Catalunya Carolíngia* VII, n. 1272).

⁵¹ *Ibidem*, n. 1236.

emplearon con una frecuencia y una persistencia particularmente notables. Este hecho resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que la documentación conservada para este condado es comparativa bastante más escasa que la de otras regiones vecinas.

No es el objetivo de este trabajo profundizar en las razones históricas que subyacen detrás de este fenómeno. Sin embargo, todo parece indicar que debe vincularse con las particularidades políticas de la Ribagorza en el último cuarto del siglo X, especialmente en lo relativo a su relación con la autoridad regia. No en vano, sus principales centros de producción documental fueron especialmente reticentes a adoptar los años de reinado de Hugo Capeto como sistema de datación. De hecho, observamos escritorios monásticos que no lo reconocieron hasta su último año de reinado, como ocurre en Obarra⁵², e incluso otros que mantuvieron dicha resistencia más allá de la coronación de su hijo Roberto, como sucede en Lavaix⁵³. Este uso tan sostenido en el tiempo puede explicar, sin duda, la notable preponderancia de las locuciones estudiadas en este territorio. Lo que deberá analizarse en el futuro es por qué los potentados y las instituciones ribagorzanas fueron tan recelosos a la hora de reconocer a un monarca que, pese a carecer de poder efectivo, fue finalmente aceptado de forma tácita por el resto de los condados catalanes. Es posible que ello guarde relación con el viraje, cada vez más marcado, que ese territorio parecía estar experimentando hacia los condados y reinos del noroeste peninsular, como lo demuestra el matrimonio de Ava de Ribagorza, hija del conde Ramon III, con el conde García Fernández de Castilla⁵⁴.

3.3. *Cambios y persistencias en el siglo XI: una primera aproximación*

El caso de la Ribagorza que acabamos de comentar nos lleva directamente al siglo XI, un período de importantes cambios a todos los niveles para el cual solo marcaremos las líneas de evolución general, dejando su análisis detallado para futuros trabajos.

En esta centuria, si analizamos el conjunto de los condados catalanes – dejando aparte la situación en su extremo más occidental –, vemos que el uso de las expresiones estudiadas tendió a reducirse de forma significativa, aunque no desapareció. En cada sucesión, encontramos algún diploma que recurre a ellas,

⁵² *Catalunya Carolíngia* III, n. 304.

⁵³ *Cartoral Lavaix*, n. 1.

⁵⁴ *Catalunya Carolíngia* III, p. 158.

además con una amplia dispersión geográfica (v. Fig. 4). Con ello, a la muerte de Hugo Capeto, no hay duda de que se seguía buscando demostrar cierto rechazo a la transmisión de la corona fuera de la familia carolingia, ya que, como señaló Michel Zimmermann, hay otras evidencias diplomáticas que apuntan en la misma dirección⁵⁵. Además, dos de las fórmulas en que encontramos insertas dichas locuciones – las catalogadas como de tipo D – lo dejan meridianamente claro, pues, pese a utilizar los años de reinado del rey Roberto para dar la fecha, explicitan que lo hacen a la espera de « alio rege »⁵⁶.




Fig. 4 - Distribución cronológica de las fórmulas de datación del siglo XI que incluyen las expresiones « Christo regnante » y/o « rege expectante », clasificadas según su origen geográfico⁵⁷.

⁵⁵ ZIMMERMANN 1981, pp. 365-366. Entre las evidencias aludidas, de nuevo, encontramos la práctica de fechar los documentos con una cronología póstuma del rey anterior o el recurso de utilizar otros sistemas de datación, como el de la Encarnación, para evitar mencionar el nombre de ningún monarca.

⁵⁶ *Catalunya Carolíngia* V, n. 592; *Colección Diplomática Obarra*, n. 8.

⁵⁷ En este gráfico y en el siguiente, además de las fórmulas cronológicas cuya datación no puede fijarse con un grado mínimo de precisión, se han excluido también las fórmulas tipo F referidas a los reinados de Roberto el Piadoso y Enrique I (v. nota 17), dado que, como se ha señalado, probablemente responden a errores de transmisión y no reflejan una intencionalidad política real. Por otro lado, las fórmulas procedentes de los rollos de Benasque y Ballabriga, que presentan notables dificultades de datación, se han atribuido en su conjunto al período de confusión anterior a la llegada de Sancho el Mayor a la Ribagorza, con la excepción de aquellas que mencionan expresamente al rey Ramiro I, las cuales se han asignado al momento inmediatamente anterior a su reconocimiento como conde de Ribagorza.

A medida que avanza el siglo XI, sin embargo, esta intencionalidad política subyacente es cada vez más difícil de identificar en las fórmulas cronológicas. Como reconoce el citado Michel Zimmermann, a partir del lustro 1015-1020, la datación mediante los años de reinado de los monarcas francos tendió a convertirse en un procedimiento cada vez más técnico, desprovisto ya de contenido político⁵⁸. De hecho, a partir del reinado de Roberto el Piadoso, lo habitual fue que los años de cada monarca ni siquiera se computaran desde la fecha efectiva de su coronación, sino a partir de un día prestablecido: la festividad de San Juan⁵⁹. Esta evolución, sumada al hecho de que únicamente conservamos un testimonio aislado y con una formulación escasamente combativa, sugiere que el presbítero Geriberto, quien fechó una venta en el condado de Barcelona a «III kalendas marcii, anno XXXVI Rotberti defuncti regi et alium regem expectantem»⁶⁰, podría realmente haber desconocido el nombre del sucesor de Roberto, a pesar de que había transcurrido más de medio año desde su defunción. Una hipótesis similar cabe aplicar al caso del presbítero Martín, quien, en el interregno entre Enrique I y Felipe I, fechó una donación del conde Artau I de Pallars al monasterio de Laviac «in mense aprilis, luna XXI, Christum regnantem»⁶¹. Ahora bien, en el contexto de la undécima centuria, el extremo occidental de los condados catalanes constituye un caso del todo singular que debemos tratar aparte.

La Ribagorza, después del cambio de milenio, siguió con el viraje hacia el mundo aragonés y castellano que ya hemos apuntado para los últimos años del siglo X. Es más, a partir del 1010, en un contexto de profunda crisis política por las razias musulmanas y los problemas sucesorios que afectaban a la familia gobernante, la titularidad de este territorio recayó en manos de dos condes formados en la corte castellana: Guillermo Isárnez y Mayor de Castilla⁶². Además, a partir de 1015-1017, el rey Sancho el Mayor de Pamplona y Aragón, reivindicando los derechos sucesorios de su mujer sobre dicho condado, empezó también a intervenir en la zona, hasta conquistar prácticamente toda su extensión, que se incorporaría así al reino de Aragón⁶³. Se generó, por lo tanto, una coyuntura política muy particular e

⁵⁸ ZIMMERMANN 1981, pp. 367-370.

⁵⁹ MUNDÓ 1967; BAUCCELLS 1998, pp. 19-22.

⁶⁰ *Diplomatari Cartoixa Montalegre*, n. 34.

⁶¹ *Cartoral Lavaix*, n. 26.

⁶² GALTIER 1981, pp. 84-95; IGLESIAS 2001, pp. 79-83; TOMÁS 2016, p. 99.

⁶³ ABADAL 1952, pp. 51-59; GALTIER 1981, pp. 205-238; IGLESIAS 2001, pp. 127-131; TOMÁS 2016, pp. 164-170.

inestable que provocó un evidente distanciamiento de la Ribagorza respecto al mundo franco e, incluso, al resto de los condados catalanes, situación que afectó profundamente sus prácticas diplomáticas.

La situación descrita propició que muchos escritorios ribagorzanos – sobre todo aquellos más alejados de la influencia pallaresa – nunca llegaron a asumir completamente la datación por los años de reinado de los monarcas capetos, práctica ante la cual ya se habían mostrado muy reticentes antes del año mil. Por el contrario, desarrollaron formas muy diversas y heterogéneas para fechar sus documentos. En este sentido, a partir del siglo XI, se conservan varios documentos que emplean el cómputo de la Encarnación, en ocasiones acompañado de la mención al rey vigente, aunque sin especificar el tiempo transcurrido desde su coronación. Es el caso, por ejemplo, de una compra realizada por el monasterio de Obarra «in mense aprile, anno m[i]llesimo quarto, rendante Rodpertu rege»⁶⁴. Otros escribanos optaron, en cambio, por utilizar como referencia los años de gobierno de los condes locales, como demuestra una donación del conde Guillermo Isárnez al monasterio de Obarra «sub die VIII^o iduum agustarum, anno II^o regnante Guilgelmo comite in Ripacorza»⁶⁵. Del mismo modo, a partir de 1018, comienzan a aparecer también dataciones que hacen referencia a los reyes aragoneses, a veces en combinación con el sistema de la Encarnación e, incluso, con el de los reyes francos⁶⁶. Finalmente, como era previsible en un contexto de tanta pluralidad y falta de normalización, muchos escribanos prolongaron durante todo este período – y aún bien entrado el siglo XI – el uso de fórmulas de datación imprecisa que incorporaban las dos expresiones objeto de este estudio.

Esta constituye, sin duda, la principal explicación que cabe aducir ante la exagerada cantidad de diplomas ribagorzanos que, antes de la definitiva consolidación de Sancho el Mayor como soberano de dicho territorio, emplearon en sus fórmulas de datación las locuciones «Christo regnante» y «rege expectante» (v. Fig. 4), muchas veces sin ningún otro dato cronológico complementario. En efecto, si bien existen algunos ejemplos en los que estas expresiones acompañan el año de la

⁶⁴ Colección Diplomática Obarra, n. 4.

⁶⁵ *Ibidem*, n. 19. Esta práctica, documentada también en otros archivos ribagorzanos y en referencia a otros miembros de la familia condal (*Cartoral Lavaix*, nn. 6 y 8), probablemente debe ponerse en relación con la influencia de la tradición diplomática castellana, que, en tiempos de Guillermo Isárnez y Mayor de Castilla, habría comenzado a penetrar en la Ribagorza. Se trata, en cualquier caso, de una hipótesis que deberá ser comprobada mediante futuras investigaciones.

⁶⁶ Colección Diplomática Obarra, nn. 29 y 32.

Encarnación⁶⁷, e incluso contamos con dos testimonios en los que parecen haber sido utilizadas para cuestionar la legitimidad de los reyes aragoneses sobre la Ribagorza⁶⁸, lo cierto es que, a comienzos del siglo XI, predominan en este condado las formulaciones que hemos definido como de tipo A y B; es decir, aquellas que presentan una mayor imprecisión cronológica (v. Fig. 5). Con todo, debe reconocerse que la desproporción detectada no alcanzaría tal magnitud sin la existencia de dos cartularios excepcionales – los Rollos de Benasque y Ballabriga –, que concentran en sus páginas 73 documentos fechados mediante este tipo de fórmulas de datación tan complejas.




Fig. 5 - Distribución cronológica de las fórmulas de datación del siglo XI que incluyen las expresiones « Christo regnante » y/o « rege expectante », clasificadas según su tipología.

El análisis detallado de estos dos cartularios excede con mucho los objetivos y posibilidad de este trabajo. Sin embargo, como ya han señalado todos los autores que se han ocupado de su estudio y edición, conviene subrayar su notable

⁶⁷ *Pergamins Arxiu Comtal*, n. 52; *Colección Diplomática Obarra*, nn. 1 y 5.

⁶⁸ *Col·lecció Diplomàtica Arxiu Capitular Lleida*, n. 25; *Cartulario Alaón*, n. 256.

complejidad⁶⁹. No en vano, a pesar de que los documentos que contienen – vinculados en su totalidad a una misma familia de la aristocracia local – abarcan un período de tiempo relativamente corto, que va desde finales del siglo X hasta mediados del XI, la profusión de fórmulas cronológicas imprecisas que contienen dificulta sobremanera su adecuada datación y ordenación interna. A ello se suma el carácter claramente defectuoso de muchas de las copias conservadas, en las que la expresión «Christo regnante, rege expectante» aparece con frecuencia deformada en variantes como, por ejemplo, «anno regnante, rege expectante» o «anno Christum regnantem, ipsium expectantem»⁷⁰.

La proliferación de fórmulas de datación imprecisa en estos dos compendios podría, sin duda, vincularse con la compleja coyuntura política en la que se hallaba inmersa la Ribagorza a comienzos del siglo XI. No obstante, su concentración es tan significativa que invita a considerar otras hipótesis complementarias. Además, entre las fórmulas de datación aparecen algunas realmente sorprendentes, como el grupo fechado con la construcción «Christo regnante, rege Rannimiro expectante»⁷¹, que sugiere una posible interpolación posterior realizada por los compiladores de dichos rollos. Esta observación permite aventurar una hipótesis alternativa – en absoluto demostrada – que convendría explorar en el futuro: ¿es posible que los documentos originales en que se basan estos cartularios, escritos a comienzos del siglo XI, emplearan en origen otro sistema de datación – posiblemente los años de reinado de Hugo Capeto o Roberto el Piadoso – y que, en el momento de la copia, ya bajo dominio aragonés, dichas fórmulas fueran substituidas por las dataciones imprecisas aquí analizadas? Esta posibilidad no solo explicaría que el escribano conociera el nombre del rey ‘esperado’, sino que también permitiría reinterpretar un pequeño grupo de documentos del Rollo de Benasque que están fechados con la fórmula igualmente sugerente «anno regnante rege Francorum»⁷².

Con esta idea – insistimos, una mera hipótesis de trabajo que en modo alguno debe darse por demostrada –, cerramos nuestro recorrido por la evolución de las expresiones en que hemos centrado nuestra investigación, un trayecto que nos ha llevado desde el nacimiento de los primeros linajes condales al sur de los Pirineos hasta la consolidación de las principales unidades políticas del mundo feudal.

⁶⁹ *Colección Diplomática Obarra*, pp. XV-XXV; UBIETO 1991, p. 147; BOIX 2005, III, pp. 18-21; *Colección Diplomática Ramiro I*, pp. 205-211.

⁷⁰ *Colección Diplomática Obarra*, nn. 47 y 98.

⁷¹ *Ibidem*, nn. 118, 119 y 121-131.

⁷² *Ibidem*, nn. 15, 25, 28, 37, 38 y 40.

4. Conclusiones

Llegados a este punto, podemos concluir que el presente estudio nos ha permitido profundizar significativamente en el conocimiento de las locuciones «Christo regnante» y «rege expectante», hasta ahora carentes de un análisis sistemático y de conjunto. Por primera vez, disponemos de un compendio exhaustivo de todos sus testimonios conocidos, al menos para los siglos IX y X. Esta recopilación no solo ha hecho posible trazar con precisión sus distintas fases de evolución cronológica y su dispersión territorial, sino también establecer una tipología clara de las fórmulas de datación en las que se insertaron. Ello, a su vez, nos ha permitido comprender mejor sus usos diplomáticos, constatando transformaciones significativas a lo largo del tiempo.

A modo de resumen de las principales observaciones realizadas, hemos constatado que las expresiones analizadas se documentan por primera vez en el extremo nororiental de los condados catalanes, concretamente en el monasterio de Santa María de Arles, a finales del siglo IX. En este centro, tras las muertes sucesivas del rey Luis el Tartamudo y su hijo Carlomán, ocurridas en los años 879 y 884 respectivamente, comenzaron a añadirse dichas locuciones a fórmulas de datación que aludían al monarca anterior, ya fallecido, con la clara intención de subrayar la ausencia de un poder regio reconocible y remarcar así su carácter político. La localización y el estudio de estos primeros testimonios, además, nos ha permitido identificar – creemos que con fundamento sólido – dos momentos de tensión en el reconocimiento de la autoridad regia por parte de determinadas instituciones de la zona de Gerona y el Rosellón. Se trata de una realidad que hasta ahora había pasado inadvertida y que, en el futuro, deberá ser objeto de análisis para establecer sus causas y su verdadero alcance.

Con posterioridad a estos primeros ejemplos, el uso de las locuciones analizadas se expandió por la práctica totalidad de los condados catalanes, convirtiéndose en un recurso recurrente siempre que se producía una crisis sucesoria y los poderes locales deseaban manifestar su rechazo hacia quien consideraban un usurpador. Durante los siglos IX y X, este fenómeno se observa claramente cada vez que la corona pasó a manos de un monarca ajeno al linaje directo de Carlomagno. No en vano, el uso de dichas expresiones fue constante durante los reinados de los distintos soberanos de la familia robertina: Odón, Rodolfo y, más tarde, Hugo Capeto. En un primer momento, durante estos períodos de confusión, continuaron empleándose principalmente como complemento de fórmulas de datación que tomaban como referencia la muerte del último rey reconocido – su función original –.

Sin embargo, a partir del siglo X, comienzan a aparecer también de forma aislada, conformando fórmulas de datación carentes de cualquier anclaje cronológico, cosa que las hacía inservibles para cumplir con su función primordial de datar con precisión los documentos. Estas formulaciones, tan problemáticas desde un punto de vista cronológico, se fueron haciendo cada vez más frecuentes, hasta alcanzar su máxima difusión en la centuria siguiente.

El siglo XI marcó tanto el apogeo como el inicio del declive en el uso de las locuciones estudiadas, pues, aunque no desaparecieron por completo, a partir de mediados de esa centuria, su empleo se volvió claramente marginal. Esta regresión debe vincularse con el hecho de que la datación mediante los años de reinado de los reyes francos fue convirtiéndose progresivamente en un procedimiento cada vez más técnico, sin la carga política que había tenido anteriormente. Además, transcurrido más de un siglo desde la muerte del último rey carolingio, carecía de sentido seguir cuestionando la legitimidad de sus sucesores en cada documento. Lo predecible, dado el alejamiento efectivo de los poderes locales respecto de la monarquía, era que, cuando interesara poner en entredicho su autoridad teórica sobre los condados catalanes, se recurriera a otros sistemas de datación alternativos, como ocurrió en 1180, cuando el conjunto del territorio adoptó definitivamente el sistema de la Encarnación.

En lo que respecta a la evolución territorial del fenómeno, se observa un claro desplazamiento del foco de uso de las expresiones estudiadas desde los condados catalanes más orientales hacia los más occidentales. Como ya se ha señalado, estas locuciones se documentan por primera vez en el entorno del monasterio de Arles, en el Vallespir. Posteriormente, a lo largo del siglo X, se encuentran ejemplos en prácticamente todos los condados catalanes, con la única excepción de la Cerdeña y el Pallars, una ausencia que probablemente se debe atribuir a la escasez de documentación conservada en estas dos regiones. Tras la coronación de Hugo Capeto, sin embargo, se detecta una creciente concentración de su uso en el condado más occidental de todos, el de Ribagorza, que a comienzos del siglo XI ofrece una cantidad extraordinaria de testimonios. Este patrón se ve parcialmente condicionado por la existencia de dos cartularios – los Rollos de Benasque y de Ballabriga – que, por sí solos, contienen más de 70 documentos con dichas expresiones en sus fórmulas de datación. No obstante, más allá del sesgo documental que este hecho introduce, no cabe duda de que, en el siglo XI, la Ribagorza se convirtió en el principal foco de uso de estas expresiones. Ello se explica, en buena medida, por su coyuntura política especialmente inestable, marcada por una profunda crisis sucesoria, importantes injerencias externas y la conquista de buena parte de su territorio por el rey Sancho el Mayor de Pamplona.

En definitiva, las expresiones «Christo regnante» y «rege expectante» se han revelado como un objeto de estudio especialmente sugerente e interesante, no solo por su valor como recurso diplomático, sino también por su profunda carga política e histórica. Su incorporación a las fórmulas de datación por parte de los escribanos de los condados catalanes altomedievales ofrece una ventana privilegiada para analizar hasta qué punto los usos documentales pudieron verse profundamente condicionados por las motivaciones ideológicas y políticas de sus autores. Futuras investigaciones podrán – y deberán – ampliar esta línea de trabajo, profundizando en los numerosos temas que aquí han quedado abiertos y, sobre todo, comparando nuestros hallazgos con las realidades documentales de otros territorios del ámbito carolingio, así como también de los demás reinos peninsulares. Solo así será posible valorar en su justa medida el alcance de estas locuciones como expresión del imaginario político altomedieval.

BIBLIOGRAFÍA

- ABADAL 1952 = R. D'ABADAL I DE VINYALS, *Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana de Roda*, in «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», 5 (1952), pp. 7-82.
- ABADAL 1958 = R. D'ABADAL I DE VINYALS, *Els primers comtes catalans*, Barcelona 1958.
- BAUCELLS 1998 = J. BAUCELLS REIG, *La cronologia a Catalunya en general i a Barcelona en particular, in Calligraphia et tipographia, arithmetica et numerica, chronologia*, Barcelona 1998 (Universitat de Barcelona. Departament de Paleografia i Diplomàtica, Rúbrica, 7), pp. 7-99.
- BOIX 2005 = J.C. BOIX POCIELLO, *Ribagorça a l'Alta Edat Mitjana*, Tesis doctoral en Historia Medieval, Universitat de Barcelona, director P. Bertran, Barcelona 2005.
- Cartoral Lavaix* = I.M. PUIG FERRETÉ, *El Cartoral de Santa Maria de Lavaix. El monestir durant els segles XI-XIII*, La Seu d'Urgell 1984.
- Cartulario Alaón* = J.L. CORRAL LAFUENTE, *Cartulario de Alaón (Huesca)*, Zaragoza 1984.
- Catalunya Carolíngia II* = R. D'ABADAL I DE VINYALS, *Catalunya Carolíngia, II. Els diplomes carolingis a Catalunya*, Barcelona 1926-1952.
- Catalunya Carolíngia III* = R. D'ABADAL I DE VINYALS, *Catalunya Carolíngia, III. Els comtats de Pallars i Ribagorça*, Barcelona 1955.
- Catalunya Carolíngia IV* = R. ORDEIG MATA, *Catalunya Carolíngia, IV. Els comtats d'Osona i Manresa*, Barcelona 1999.
- Catalunya Carolíngia V* = S. SOBREQUÉS VIDAL, S. RIERA VIADER, M. ROVIRA SOLÀ, *Catalunya Carolíngia, V. Els comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada*, Barcelona 2003.

- Catalunya Carolíngia VI* = P. PONSICH, *Catalunya Carolíngia, VI. Els comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet*, Barcelona 2006.
- Catalunya Carolíngia VII* = I.J. BAIGES JARDÍ, P. PUIG USTRELL, *Catalunya Carolíngia, VII. El comtat de Barcelona*, Barcelona 2019.
- Catalunya Carolíngia VIII* = R. ORDEIG MATA, *Catalunya Carolíngia, VIII. Els comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga*, Barcelona 2020.
- Catalunya Carolíngia IX* = I.J. BAIGES JARDÍ, X. COSTA-BADIA, X. ESPLUGA CORBALÁN, R. ORDEIG MATA, J.M. PALAU BADUELL, P. PUIG USTRELL, A. RUBIÓ SERRAT, *Catalunya Carolíngia, IX. Suplement*, Barcelona en premsa.
- CHANDLER 2019 = C.J. CHANDLER, *Carolingian Catalonia. Politics, Culture, and Identity in an Imperial Province, 778–987*, Cambridge 2019.
- CODOLCAT 2024 = GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE, *Corpus Documentale Latinum Cataloniae*, 13 (2024) (<https://gmlc.imf.csic.es/glossarium/codolcat>).
- Col·lecció Diplomàtica Arxiu Capítular Lleida* = J. BOLÒS MASCLANS, *Col·lecció diplomàtica de l'Arxiu Capítular de Lleida. Primera part. Documents de les seus episcopals de Roda i de Lleida (586-1143)*, Barcelona 2021.
- Col·lecció Diplomàtica Seu Girona* = R. MARTÍ CASTELLÓ, *Col·lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1110)*, Barcelona 1997.
- Colección Diplomática Obarra* = Á.J. MARTÍN DUQUE, *Colección diplomática de Obarra (siglos XI-XIII)*, Zaragoza 1965.
- Colección Diplomática Ramiro I* = R. VIRUETE ERDOZÁIN, *La colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064)*, Zaragoza 2013.
- Diplomatari Arxiu Capítular Barcelona* = J. BAUCCELLS REIG, À. FÀBREGA GRAU, M. RIU RIU, J. HERNANDO DELGADO, C. BATLLE GALLART, *Diplomatari de l'Arxiu Capítular de la catedral de Barcelona. Segle XI*, Barcelona 2006.
- Diplomatari Cartoixa Montalegre* = X. PÉREZ GÓMEZ, *Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (segles X-XIII)*, Barcelona 1998.
- Diplomatari Catedral Vic* = R. ORDEIG MATA, *Diplomatari de la catedral de Vic. Segle XI, I-VI, Vic 2000-2010*.
- Documents 981-1010 Arxiu Capítular Seu d'Urgell* = C. BARAUT OBIOLS, *Els documents, dels anys 981-1010, de l'Arxiu Capítular de la Seu d'Urgell*, in «Urgellia», 3 (1980), pp. 7-166.
- Documents 1010-1035 Arxiu Capítular Seu d'Urgell* = C. BARAUT OBIOLS, *Els documents, dels anys 1010-1035, de l'Arxiu Capítular de la Seu d'Urgell*, in «Urgellia», 4 (1981), pp. 7-186.
- FELIU 1969 = G. FELIU MONFORT, *La cronología según los reyes francos en el condado de Barcelona (siglo X)*, in «Anuario de Estudios Medievales», 6 (1969), pp. 441-463.
- GALTIER 1981 = F. GALTIER MARTÍ, *Ribagorza, condado independiente. Desde los orígenes hasta 1025*, Zaragoza 1981.
- HALLAM 1980 = E. M. HALLAM, *Capetian France, 987-1328*, London-New York 1980.
- IGLESIAS 2001 = M. IGLESIAS COSTA, *Historia del condado de Ribagorza*, Huesca 2001.

- JARRETT 2010 = J. JARRETT, *Rulers and Ruled in Frontier Catalonia, 880-1010*, Woodbridge 2010.
- KOZIOL 2012 = G. KOZIOL, *The Politics of Memory and Identity in Carolingian Royal Diplomas. The West Frankish Kingdom (840-987)*, Turnhout 2012.
- MUNDÓ 1967 = A.M. MUNDÓ MARCET, *La datació de documents pel rei Robert (996-1031) a Catalunya*, in «Anuario de Estudios Medievales», 4 (1967), pp. 13-34.
- MUNDÓ 1994 = A.M. MUNDÓ MARCET, *El Concili de Tarragona de 1180. Dels anys dels reis francs als anys de l'Encarnació*, in «Analecta Sacra Tarraconensia», 67/1 (1994), pp. 23-43.
- ORDEIG 2004 = R. ORDEIG MATA, *Les dotalies de les esglésies de Catalunya (Segles IX-XII)*, IV. Estudi, Vic 2004 (Estudis Històrics. Diplomataris, 7).
- Pergamins Arxiu Comtal* = G. FELIU MONFORT, J.M. SALRACH MARÈS, *Els pergamins de l'Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I*, Barcelona 1999.
- SALRACH 1978 = J.M. SALRACH MARÈS, *El procés de formació nacional de Catalunya (segles VIII-IX)*, II. *L'establiment de la dinastia nacional*, Barcelona 1978.
- TOMÁS 2016 = G. TOMÁS FACI, *Montañas, comunidades y cambio social en el Pirineo Medieval. Ribagorza en los siglos X-XIV*, Toulouse-Zaragoza 2016.
- UBIETO 1991 = A. UBIETO ARTETA, *Los orígenes de los reinos de Castilla y Aragón*, Zaragoza 1991.
- ZIMMERMANN 1981 = M. ZIMMERMANN, *La datation des documents catalans du IXe au XIIe siècle. Un itinéraire politique*, in «Annales du Midi», 93/154 (1981), pp. 345-371.

Resumen y palabras clave - Abstract and keywords

Este trabajo examina el uso de las expresiones «Christo regnante» y «rege expectante» en las fórmulas de datación de los documentos escritos en los condados catalanes durante la Alta Edad Media. A partir de un vaciado exhaustivo de la documentación conservada de los siglos IX y X, complementado con un sondeo preliminar de las fuentes del siglo XI, se han identificado 187 diplomas que incorporan dichas locuciones en su escatocolo. Sobre la base de este amplio corpus documental, el estudio propone una clasificación tipológica de las fórmulas de datación según sus características formales y su grado de imprecisión. Asimismo, mediante el uso de diversos recursos visuales, se analiza su evolución cronológica y su desigual distribución geográfica. De este modo, los resultados permiten observar con precisión su proceso de aparición, expansión y declive, así como su concentración en determinados contextos de inestabilidad política y de conflicto en la sucesión monárquica. Por último, considerando la fuerte carga política que comportaban estas expresiones – reflejaban el posicionamiento del emisor frente a la legitimidad del poder regio –, el estudio profundiza también en el valor de la producción diplomática altomedieval como vehículo de expresión ideológica.

Palabras clave: Diplomática; Cronología; Fórmulas de Datación; Imperio Carolingio; Cataluña; Alta Edad Media.

This paper examines the use of the expressions «Christo regnante» and «rege expectante» in the dating formulae of documents produced in the Catalan counties during the Early Middle Ages. It is grounded in a comprehensive survey of extant documentation from the 9th and 10th centuries, complemented by a preliminary review of 11th-century sources, through which 187 charters incorporating these formulae in their eschatocol have been identified. Based on this extensive corpus, the study proposes a typological classification of the dating formulae in which the expressions appear, according to their formal characteristics and degree of chronological imprecision. Furthermore, through the use of various visual tools, it analyses their chronological development and uneven geographical distribution. The results provide a detailed understanding of their emergence, diffusion, and eventual decline, as well as their particular concentration in contexts marked by political instability and contested royal succession. Finally, given the strong political connotation of these expressions – reflecting the issuer's position regarding the legitimacy of royal authority – the study also explores the ideological dimension of early medieval diplomatic practices.

Keywords: Diplomats; Chronology; Dating Formulae; Carolingian Empire; Catalonia; Early Middle Ages.

Il Liber habitatorum del comune di Moncalieri. Prassi di concessione della cittadinanza e documentazione nel XIV secolo

Umberto Maria Delmastro
umberto.delmastro@sns.it

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CCC^oLXX^{imo}sexto, indicione XIII^a, factus fuit iste liber in quo debent poni habitatores recepti per consilium generale Montis Calerii et inceptus fuit anno quo supra tempore regiminis nobilium virorum dominorum Petri de Solario castellani et Bastiani de Monte Iochio iudicis Montis Calerii¹

Con questo *incipit* si apre un registro cartaceo, di dimensioni medio-piccole (circa 26 centimetri di altezza per 22 di lunghezza), composto di 16 carte protette da una coperta pergameneacea, sulla quale si trova verosimilmente il nome con il quale il registro era indicato dagli ufficiali comunali, *Liber habitatorum*². Il *Liber* contiene un'ottantina di note attestanti la concessione dello *status* di *habitor* risalenti al periodo 1374-1391³ e, a oggi, sembra essere l'unico registro con simili caratteristiche conservato nel ricchissimo e ancora in buona parte inesplorato Archivio Storico del Comune di Moncalieri, in Piemonte⁴.

A prima vista, dunque, si potrebbe pensare a un semplice registro di abitanti. Tuttavia, l'analisi del *Liber* solleva non poche questioni: a livello giuridico, che cosa si intende alla fine del Trecento, nel comune di Moncalieri, con il termine 'abitante'? Si può dire fin da subito che gli *habitatores* sono persone alle quali le istituzioni comunali concedono parziali diritti di cittadinanza, secondo particolari accordi⁵, ma

¹ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 802, c. 1r.

² *Ibidem*.

³ Nonostante nell'*incipit* si trovi la data 1376, vi si trova anche un atto risalente al 1374.

⁴ Nell'area si trovano altri – rari – registri di questo tipo, basti l'esempio del *Liber instrumentorum pactorum habitatorum civitatis Taurini* risalente alla fine del Duecento-inizio del Trecento, edito da Diana Bizzarri (BIZZARRI 1916, pp. 90-120). Credo non si debba confondere questa operazione con le più famose concessioni di cittadinanza (le quali possono essere contenute anche nei *libri iurium* o in altre sedi documentarie ancora). Per i cittadinanzaici, vedi, per esempio: PIA 2006; FRATI 2010.

⁵ BIZZARRI 1916, pp. 31-35; ALFANI 2013, pp. 488-491; GRAVELA 2023b, pp. 546-554.

chi assegna questo *status*, come lo fa e che cosa esso implica? Perché, poi, il comune decide di produrre un registro per elencare gli *habitatores* e come porta a termine questa operazione? E ancora, come si inserisce il *Liber* nel più ampio sistema documentario sviluppato dal comune di Moncalieri?

Nel presente articolo cercherò di rispondere ad alcune di queste domande e di sollecitare una più ampia riflessione sulle prassi di concessione della cittadinanza nel comune di Moncalieri e sulla documentazione prodotta nel contesto di queste pratiche.

Per comprendere l'operazione sviluppata dal comune nel *Liber* non è sufficiente concentrare l'attenzione sui dati contenuti nel registro. È fondamentale, infatti, considerare il *Liber* come un punto d'arrivo – momentaneo – di un percorso che parte dalle prime norme riguardanti la concessione della cittadinanza alla fine del Duecento e arriva ai tentativi di sistematizzazione legislativa della metà del Trecento, per poi trasformarsi ulteriormente in seguito. Si tratta di un più ampio quadro di procedure amministrative sperimentate dal comune in materia di concessione della cittadinanza, senza il quale il *Liber* è difficilmente interpretabile. Per questo motivo bisogna riflettere su norme e prassi e analizzare un più ampio spettro di fonti: dal contesto normativo codificato e più volte rielaborato negli statuti comunali, giuntici in una versione quattrocentesca⁶; alle delibere concernenti concessioni di cittadinanza contenute negli Ordinati – i resoconti del consiglio comunale, conservati in una serie pressoché completa dagli anni Venti del Trecento (in questa sede prenderò in considerazione 11 volumi, riguardanti gli anni 1328-1366 e 1377-1390)⁷; fino, ancora, agli atti di concessione dello *status* di *habitor* presenti nel protocollo notarile di Martino Panissera, riguardante gli anni 1391-1393⁸. Cercherò di far emergere le connessioni tra documenti così diversi tra di loro, ma tutti dedicati a regolare il rapporto tra i nuovi arrivati, il corpo comunitario e le istituzioni di Moncalieri, così da comprendere meglio perché il comune giunga nella seconda metà del Trecento a produrre un apposito *Liber* e quale ruolo esso abbia all'interno del panorama documentario locale.

Ho cercato di sviluppare l'analisi sul *dossier* documentario moncalierese in stretto dialogo con un fondamentale filone di ricerca, di recente profondamente

⁶ Nonostante la cronologia tarda di questa redazione, si riescono a individuare con sufficiente precisione le diverse stratificazioni normative. Per l'edizione degli statuti si veda *Statuta civitatis Montiscalerii*.

⁷ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, nn. 1-8, 12-14. Per un quadro generale sugli Ordinati piemontesi: GRAVELA 2023a.

⁸ Torino, Archivio di Stato, *Sezioni Riunite, Notai della Tappa di Moncalieri*, n. 309.

rinnovato: la storia della cittadinanza nelle istituzioni europee basso-medievali e nei comuni italiani in particolare⁹. Rispetto ai casi meglio approfonditi dagli storici – come i comuni dell'Italia centro-settentrionale e in particolare grandi città quali Firenze, Milano, Bologna, Genova e Venezia – Moncalieri presenta un caso in buona parte eccentrico, a fronte di un diverso assetto istituzionale, giuridico, politico e documentario. Per questo motivo il presente articolo intende fornire una prima messa a punto del tema, con un approccio maggiormente analitico, da arricchire con ulteriori ricerche e con più puntuali comparazioni con i comuni dell'area e con il più ampio spazio 'italiano', 'sabaudo' e 'francese' e le esperienze istituzionali e documentarie in esso sviluppate.

Ho strutturato il presente articolo in tre sezioni: presenterò in primo luogo alcune sintetiche informazioni riguardo a Moncalieri, il contesto essenziale nel quale collocare i processi descritti; in seguito, entrerò più puntualmente in materia di cittadinanza descrivendo il quadro normativo locale e le prassi di concessione dello *status* di *habitor* tra la fine del XIII e la metà del XIV secolo, fino alle riforme degli anni Quaranta-Cinquanta del Trecento, che non rispondono solo alla necessità di attirare nuovi abitanti dopo la Peste del 1348-1349¹⁰; infine, focalizzerò l'attenzione sul *Liber habitatorum*, punto di partenza e di arrivo del presente studio.

1. *Moncalieri tra XIII e XIV secolo*

Moncalieri si trova a sud di Torino, tra la collina torinese, il Po e la pianura. Rispetto ai più antichi centri piemontesi, è una villanova di recente fondazione. Nel 1230 le comunità di vari villaggi della zona – tra i quali in particolare Testona, precedente sede del comune – convergono spontaneamente su di un preesistente insediamento alle pendici della collina torinese, nei pressi del ponte sul Po, snodo commerciale di primaria importanza. In questo modo è costituita Moncalieri, da subito organizzata in comune e proiettata nello scacchiere politico regionale nel contesto delle guerre federiciane¹¹.

⁹ Vedi in particolare: *Cittadinanze medievali* 2017; GRAVELA 2019; *Migrazioni, forme di in-te(g)razione, cittadinanze* 2024 e la fondamentale sintesi VALLERANI 2024 (e la ricca bibliografia in essi indicata). Vedi anche i seminali lavori di Pietro Costa: COSTA 1999 (in particolare per il periodo medievale pp. 3-50); COSTA 2005.

¹⁰ Per le politiche dei comuni volte ad attirare i flussi migratori basti: PINTO 1984. Per un caso specifico analizzato in profondità: MUELLER 2010.

¹¹ GABOTTO 1895; LA ROCCA 1986; *Rifugio del vescovo* 1997.

La ricerca ha dedicato scarsa attenzione al comune nel XIII secolo, ma sappiamo che Moncalieri procede a costruire un proprio distretto di dimensioni contenute, tra Torino, Chieri, Carignano e il fiume Sangone¹². Nonostante questo scarso sviluppo territoriale, sembra che – in sintonia con la congiuntura italiana ed europea – l'economia locale sia in espansione. Se il settore principale appare quello agrario e la terra la fondamentale ricchezza, vi sono varie tracce della dinamicità di altre attività: negli Ordinati degli anni Venti-Trenta del Trecento alcune famiglie di *beccai* – a metà strada tra possesso fondiario, allevamento e mercato – diventano protagoniste della vita politica a seguito, evidentemente, di percorsi di ascesa sociale e, dunque, di un loro importante arricchimento; allo stesso modo, sono anche attestati moncalieresesi al di là delle Alpi, impegnati in attività commerciali e creditizie¹³.

In stretta sintonia con questa positiva congiuntura economica, la popolazione aumenta vigorosamente: la villanova del 1230 arriva a comprendere 5-6.000 abitanti prima della peste del 1348-1349, rendendo Moncalieri uno dei centri più popolosi dell'area¹⁴. Bisogna soprattutto sottolineare che tra XIII e primo XIV secolo – ma ancora in seguito – buona parte di questa crescita demografica sembra essere garantita da flussi migratori provenienti dalle campagne e dai centri circostanti e, in misura minore, da città più lontane quali Pavia e Vercelli e da territori transalpini quali la Savoia¹⁵.

¹² CASTORINA BATTAGLIA 1976; RAO 2008, pp. 131-134; DELMASTRO 2024, pp. 159-170. Non sembra che Moncalieri abbia composto un proprio *liber iurium* o abbia codificato in maniera apertamente pubblicistica i propri diritti sul territorio e la propria giurisdizione; per simili realtà, vedi: VIDAL 2024.

¹³ Per l'economia del Piemonte occidentale basso-medievale: ROTELLI 1973; COMBA 1988. Per il carattere agrario dell'economia moncalierese: DAVISO DI CHARVENSOD 1956. Per quanto riguarda i *beccai* e i fenomeni di mobilità sociale, il caso dei Recagnosio è rappresentativo di un più ampio movimento economico e sociale. Nel 1337, due nuclei della famiglia sono iscritti nell'estimo: uno per l'importante cifra di più di 150 lire, l'altro per poco più di 10. Si tratta di una fortuna molto probabilmente recente, perché nel 1334 tre Recagnosio sono indicati come *beccai* e devono occuparsi ancora in prima persona delle proprie attività. Un'ulteriore traccia della recente ascesa dei Recagnosio è il fatto che non appaiono quasi mai nella vita politica locale in questi primi anni. Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie A*, n. 17, cc. 29r, 30r (per l'estimo del 1337); *Serie B*, n. 1, c. 297r (per il loro ruolo di *beccai*). Per quanto riguarda le attività commerciali e creditizie: nel 1262, per esempio, è attestata la costituzione – con un capitale di ben 231 lire astesi – di una non meglio specificata società commerciale tra le famiglie moncalieresesi dei Vascone e degli Episcopo. Nel 1316, invece, Guglielmo di Montanaro fa testamento e dispone « quod de suo, pro male ablatiis et incertis, dispensentur, dentur et distribuantur pro anima sua Ultramontes in quolibet infrascriptorum locorum », dunque, doveva avere prestato denaro a interesse in area alpina. GABOTTO 1900, p. 42; Torino, Archivio di Stato, *Sezioni Riunite, Notai della Tappa di Moncalieri*, n. 310, c. 31v.

¹⁴ PANERO 1994; DELMASTRO 2022, p. 203.

¹⁵ PANERO 1994; GRAVELA 2023b (per un confronto con Torino).

Prima di focalizzare l'attenzione sulle pratiche di concessione della cittadinanza sviluppate dal comune, soffermiamoci su un ultimo elemento, il quadro politico-istituzionale di Moncalieri¹⁶. Come abbiamo visto, dopo la costituzione, la villanova si trova coinvolta nelle dinamiche politiche regionali. In seguito alla morte dell'imperatore Federico II, nei decenni centrali del Duecento i Savoia, il comune di Asti, gli Angiò e i marchesi di Monferrato e di Saluzzo si contendono il Piemonte occidentale¹⁷. Gli anni Ottanta rappresentano un primo momento di stabilizzazione dei poteri nel Torinese, con l'affermazione sabauda. Nel 1294-1295, per codificare i rapporti di forza all'interno della dinastia, il conte di Savoia Amedeo V concede in appannaggio a suo nipote Filippo le terre piemontesi sotto controllo sabauda al di fuori della val di Susa (incentrate attorno ai tre comuni di Moncalieri, Pinerolo e Torino). Si viene così a comporre quello che dal 1301, a seguito del matrimonio tra Filippo di Savoia e Isabelle de Villehardouin, è conosciuto come principato di Savoia-Acaia, la signoria all'interno della quale si trova Moncalieri fino al 1418, anno della reintegrazione del principato nel ducato di Savoia¹⁸.

La signoria dei Savoia-Acaia non porta a una radicale trasformazione del comune di Moncalieri: quest'ultimo mantiene le proprie istituzioni (al cui vertice si trovano, però, il castellano e il giudice sabaudi) e continua a gestire la comunità, le finanze e il distretto. Fino agli anni Trenta – decennio nel quale entra in crisi e vede la sua posizione contestata da un movimento popolare sempre più intraprendente e influente nelle istituzioni – la stessa classe dirigente del primo comune sembra mantenere la propria egemonia politica e sociale. Pare, insomma, che tra *dominus* e *universitas* si venga a instaurare un rapporto di negoziazione e di riconoscimento reciproco, non senza importanti ricadute, però, sul piano giuridico e sulle rispettive prerogative.

2. Una prassi flessibile: le concessioni dello status di habitator del periodo 1295-1358

Arriviamo, dunque, alla concessione dello status di *habitator*. Abbiamo visto che i flussi migratori in entrata paiono giocare un ruolo decisivo per la dinamica demografica moncalierese. Lungo tutto il periodo, l'istituto giuridico codificato negli statuti per regolare l'integrazione di un nuovo arrivato all'interno della comunità è la concessione dello status di *habitator*. Anche se si può dubitare che tutti gli im-

¹⁶ Sarò molto sintetico in questa occasione, per maggiori informazioni: BUFFO 2014; DELMASTRO 2022.

¹⁷ BUFFO 2023; NEGRO 2023.

¹⁸ Sul principato di Savoia-Acaia: DATTA 1832; BUFFO 2017.

migrati formalizzino la propria situazione in questo modo¹⁹, a Moncalieri si prevede che i nuovi arrivati possano richiedere a particolari autorità questo status, ottenendo una prima gradazione della ‘piena’ cittadinanza. In questo modo, il nuovo *habitor* sigla una sorta di patto a tempo con il comune, nel quale sono stabiliti i suoi diritti e doveri: ottiene facoltà di risiedere a Moncalieri, di essere protetto dalle istituzioni locali e, spesso, particolari esenzioni fiscali; si impegna, d’altro canto, a uniformarsi alla vita comunitaria, a pagare le imposte nei limiti stabiliti dalle esenzioni concesse gli e, sovente, ad acquistare una casa. Ho fatto riferimento a ‘particolari autorità’ perché, trovandosi Moncalieri nel principato di Savoia-Acaia, il potere di concedere questo status non è solo detenuto dall’*universitas*, ma anche rivendicato dal *dominus*²⁰.

Vediamo questa situazione fin dalle prime norme statutarie riguardanti gli *habitatores*, risalenti al 1295. In un primo capitolo si dichiara che il castellano sabaudo debba ricevere tutti gli abitanti che vorranno venire a Moncalieri²¹. Questa enunciazione sembra dare al castellano, in quanto rappresentante del *dominus* e a capo del comune, il potere di assegnare lo status di *habitor*. Non si precisa, però, se in questo modo si intende riconoscere piena facoltà al castellano – e attraverso di lui al principe – di controllare le prassi di concessione della cittadinanza, oppure se gli si riconosca un ruolo per lo più confermativo, prevedendo che proprio l’assenso dell’ufficiale serva a fornire piena legittimità ad accordi preliminari tra richiedente, comune e castellano (o principe).

In ogni caso, nello stesso 1295, in un secondo capitolo statutario, il comune ritorna in primo piano, tutelando i propri interessi e prerogative. Si impone, infatti, ai nuovi abitanti l’obbligo di denunciare i propri beni nell’estimo comunale e di pagare le tasse su di essi, secondo i *pacta* e i *conventa*²². Quest’ultimo accenno resta

¹⁹ Vedi GRAVELA 2023b, pp. 546-547.

²⁰ Per i privilegi di cittadinanza concessi dai signori vedi, per esempio: DEL BO 2015.

²¹ «De habitatoribus recipiendis. Item castellanus recipere teneatur omnes habitatores qui se in Monte Calerio voluerint evenire, quicumque sint et undecumque sint. Et si aliquod capitulum contraveniret, absolvatur et omnia instrumenta que possint contra ostendi, nihil valeant»: *Statuta civitatis Montiscalerii*, coll. 1378-1379.

²² «Pro habitatoribus qui registrare debent. Item staturerunt quod omnes habitatores Montis Calerii debeant registare et regestum facere teneantur, tam de immobilibus quam de mobilibus; et hoc intelligatur de iis qui regestum non habent in Monte Calerio. Et quod unusquisque teneatur suum regestum facere termino sibi dato prout in ordinamentis veteribus continetur; et qui contrafecerit sit astrictus penis contentis in ordinamentis regesti veteris; et elligantur duo requisitiore per officiales credencie. Hoc addito quod predictis habitatoribus attendantur pacta et conventa que in eorum instrumento continentur eo salvo quod si aliquis de habitatoribus stetisset in Monte Calerio per unum annum intelligatur habitator

ambiguo: si può ipotizzare che si tratti di preliminari accordi stabiliti tra *habitor* e istituzione nei quali si codificano i diritti e i doveri del nuovo arrivato e la durata della concessione. È interessante notare che i *pacta* si trovano «in eorum instrumento». Mi pare che in questo modo si faccia riferimento a un atto notarile in carta sciolta conservato dagli abitanti, oltre che, probabilmente, in minuta all'interno di protocolli notarili (ai quali, però, non si fa riferimento). In questo primo periodo, gli abitanti stessi conservano le prove del proprio status, mentre non si accenna a particolare documentazione pubblica.

Se questo è il quadro normativo di riferimento, negli anni Venti-Trenta del XIV secolo, gli Ordinati ci permettono di osservare più da vicino le pratiche di concessione della cittadinanza. Le delibere riguardanti gli *habitatores* in questi anni fanno emergere due tendenze. In primo luogo, sembra che un privato possa accordarsi con il consiglio riguardo gli oneri fiscali e la durata delle esenzioni e, dunque, presentare una richiesta. In seguito, i consiglieri si riuniscono per deliberare se accogliere o meno il richiedente. In questo caso, il signore e i suoi ufficiali non sembrano coinvolti attivamente: la pratica è gestita direttamente dal consiglio e dal richiedente²³.

Una seconda tendenza vede, invece, un ruolo promotore del signore. Il principe può inviare delle lettere ai suoi ufficiali e al consiglio del comune per presentare un *habitor*, talvolta anche proponendo un accordo preliminare riguardo agli oneri fiscali e alla durata della concessione, e chiedere che il consiglio gli garantisca tale status. Non bisogna, però, immaginare che il comune debba accettare necessariamente quanto accordato tra principe e *habitor*. Il 26 agosto 1328, per esempio, il principe Filippo scrive al castellano e al consiglio una lettera, nella quale afferma che ha ricevuto come abitante Giordanino Vagnone e i suoi parenti, signori di Trofarello. Chiede, dunque, che il consiglio faccia lo stesso, concedendo loro lo status di *habitatores* e fissando il loro imponibile a 50 lire viennesi per i successivi 20 anni²⁴.

ex forma capituli Montis Calerii et instrumentum sibi factum non valeat nisi prout de iure valere debuerit»: *Statuta civitatis Montiscalerii*, col. 1422.

²³ Per esempio, il 19 dicembre 1328, si richiede al consiglio comunale «si vobis placet recipere Maronum de Querio in abitatorem». I consiglieri rispondono «quod Maronus Candelarius de Querio recipiatur et omnes eius filii recipiantur in habitatores Montis Calerii et quod solvant taleam de libras X». Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, n. 1, cc. 59r-59v.

²⁴ «Iordaninum Vagnonum, Bertolomeum eius filium, Iorgium et Henrietum filios condam Manfredi Vagnoni de Trofarello ... recipimus in nostros homines et abitatores apud Montem Calerium. Et ea propter, considerata utilitate tam nostra quam comunis Montis Calerii, rogamus ... quod comuni vostro similiter facere vos velitis sub pactis et condicionibus infrascriptis: videlicet quod idem Iordaninus, filius et nepotis predicti non teneantur ad taleas et honera ipsius comunis Montis Calerii ... usque ad XX

In questo caso, il signore tenta di controllare la pratica di concessione della cittadinanza, limitando il ruolo delle istituzioni rappresentative comunali alla ratifica della sua decisione. Tuttavia, il consiglio non sembra acconsentire alla richiesta; invia, invece, dei sapienti al principe per trattare. Solo a fronte di una nuova lettera di Filippo di Savoia-Acaia, i consiglieri acconsentono, pur senza garantire l'esenzione fiscale stabilita, dichiarando che i Vagnone paghino « taleas prout faciunt alii de Monte Calerio »²⁵. La *potestas* del principe non è messa in questione, ma le sue decisioni sono oggetto di contrattazione: a fronte di alcuni punti che probabilmente non possono essere elusi, a rischio di crescenti tensioni – che sono, talvolta, attestate – si individuano vari dettagli che possono essere rinegoziati.

È molto complicato comprendere quali ricadute documentarie tali procedure comportino, oltre alle trascrizioni delle delibere negli Ordinati. Pare possibile che i notai producano atti singoli per i privati, i quali li conservano presso di sé. Tuttavia, non è attestata la produzione da parte delle istituzioni e degli ufficiali comunali di strumenti dedicati (per esempio, l'utilizzo delle liste è molto meno pervasivo che altrove)²⁶.

Questo assetto cambia velocemente negli anni Quaranta e Cinquanta del Trecento. In questi decenni si instaura un governo a guida popolare, il quale impone un controllo più intenso in materia fiscale e, di conseguenza, anche sulle concessioni agli *habitatores*, con conseguenze non solo giuridico-istituzionali, ma anche documentarie²⁷. A distanza di pochi anni sono prodotte varie norme volte a sorvegliare più precisamente gli *habitatores*. In un primo momento, nel 1342, si stabiliscono pene per gli abitanti che acquistano immobili e, in seguito, si allontanano da Moncalieri, disponendo che non si potranno accogliere gli abitanti a meno che non risiedano nel borgo²⁸.

annos pro rebus et bonis mobilibus, quos et que habent seu habebunt ibidem, nisi solummodo de libris quinquaginta viannensis, que quantitas ... non poxit ... infradictum tempus aliquialiter minui nec aumentari ». Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, n. 1, c. 56r.

²⁵ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, n. 1, cc. 22v-23r, carta sciolta tra cc. 44v e 45r, 56v, 65v. I Vagnone sono una famiglia di signori rurali di Trofarello (tra i distretti di Chieri e di Moncalieri), con stretti rapporti finanziari con il comune di Moncalieri e i principi di Savoia-Acaia (lo stesso principe Filippo concede a vari membri della casata esenzioni fiscali). Anche per questo motivo i consiglieri devono essere piuttosto ostili alla concessione di troppo larghe agevolazioni. BUFFO 2014, p. 246.

²⁶ Sul 'governo delle liste' e sul loro impatto documentario, amministrativo e politico, vedi MILANI 1996 e VALLERANI 2013. In relazione alla cittadinanza, il tema è anche molto valorizzato in VALLERANI 2024.

²⁷ Sul governo popolare di Moncalieri e sulle sue politiche in materia fiscale: DELMASTRO 2024.

²⁸ Si tratta delle due rubriche « De pena habitatoribus Montis Calerii qui emerit res vel possessiones et demum recesserit » e « Quod nullus recipiatur in habitatorem Montis Calerii nisi habitet infra

Nel 1355, quindi, si sancisce che solo il consiglio comunale possa concedere lo status di *habitor* e che nessuno possa abitare a Moncalieri a meno che non sia accolto dal consiglio²⁹. Sembra che il comune stia cercando di limitare le ingerenze del principe nelle pratiche di concessione della cittadinanza, relegandolo a un ruolo sanzionatorio o, almeno, obbligandolo a trattare con il comune. Dopo avere intrecciato lo status giuridico di *habitor* con la residenza in loco e con il rispetto degli oneri fiscali, la classe dirigente comunale si conferisce il pieno potere di scegliere gli abitanti ammissibili, sciogliendo le ambiguità del periodo precedente.

Infine, un ultimo intervento risale al 1358: si tratta di una lettera del principe di Savoia-Acaia, con la quale il *dominus* approva un ordinamento comunale. Il consiglio ordina che tutti i lavoratori, manovali e *mistrali*, ricevuti come *habitatores* entro un anno o che saranno accolti da allora, siano esentati dagli oneri imposti dal comune per cinque anni, tranne che nel caso in cui i nuovi *habitatores* acquistino immobili, per i quali devono pagare le tasse, verosimilmente anche dichiarandoli nell'estimo. In conclusione, si ordina che il comune da allora in avanti produca un libro nel quale elencare gli *habitatores* e l'anno e il giorno nei quali sono venuti ad abitare a Moncalieri³⁰.

cerchas ». Un passaggio di quest'ultima norma è molto significativo: « Item statuerunt et providerunt quod nulla persona undecumque sit – et cuiuscumque condicionis existat – de cetero recipiatur in habitatorem Montis Calerii, et qui contrafecerit non habeatur, nec teneatur pro habitatore dicti loci, nec gaudeat beneficiis, privilegiis et statutis comunis Montis Calerii, et hoc intelligatur non solum de habitatoribus recipiendis in futurum, sed etiam de habitatoribus receptis in preteritum, non facientibus continuam residenciam in Monte Calerio ut supra »: *Statuta civitatis Montiscalerii*, coll. 1469-1470.

²⁹ « Quod nullus possit in Monte Calerio habitator recipi nisi in pleno et generali consilio dicti loci. Quod nulli possint de cetero recipi habitatores Montis Calerii, nisi dumtaxat in pleno et generali consilio Montis Calerii, in quo adsint ad minus due partes consiliariorum dicti loci. Et faciendo partitum ad tabulas albas et nigras, ut consuetum, extitit due partes sint concordis in receptione cuiuslibet. Et quicumque recipietur veniat ad habitandum apud Montem Calerium cum foco et catena. Et si secus fieret receptio alicuius illa talis receptio non valeat et receptus aliter quam superius dictum sit dici non possit vel haberi habitator Montis Calerii nec gaudeat vel gaudere possit aliquibus beneficiis, libertatibus vel franchisiis Montis Calerii ... Et quod nullus possit habitare in Monte Calerio, vel posse, nisi recipiatur habitator »: *Statuta civitatis Montiscalerii*, col. 1496.

³⁰ « Quanto tempore et a quibus oneribus habitatores in Monte Calerio recepti sint exempti. Nos Iacobus de Sabaudia princeps Achaye notum facimus universis et singulis nostras presentes literas inspecturis quod cum nostri fideles de Monte Calerio fecerint de novo quedam ordinamenta tenoris infra-scripti qui est talis: primo videlicet statuerunt et ordinarunt quod omnes laboratores, manuales et mistras qui venerint habitare in Monte Calerio ab uno anno citra et qui venient in futurum sint exempti et quitati ab omnibus exercitiis et cavalcatis in futurum fiendis per dominum principem et comune Montis Calerii. Et etiam vaitis, scaravaytis, taleis, prestis et aliis impositionibus que fierent per dictum comune per spacium quinque annorum. Eo salvo quod de possessionibus quas aquisierint teneantur ta-

È bene soffermarsi su quest'ultimo passaggio, che affiancandosi ai precedenti stabilisce e standardizza il quadro normativo e l'insieme delle prassi seguite dal comune per tutta la seconda metà del Trecento. Dopo la prima ondata di peste del 1348-1349 – che a Moncalieri provoca una mortalità importante, di circa il 15-20%³¹ – il comune si mobilita per stimolare l'immigrazione, garantendo esenzioni. Tuttavia, in sintonia con le innovative sperimentazioni politico-istituzionali popolari, si fa molta attenzione a sorvegliare i nuovi *habitatores* e si giunge a prevedere uno strumento documentario dedicato al loro controllo, nel quale trovare tutti gli elementi legati al loro *status*³². Si tratta di un'innovazione decisiva, approvata se non proprio promossa dal principe, rispetto alla situazione documentaria precedente: il *Liber* avrebbe permesso di identificare immediatamente gli *habitatores*, invece di doverli rintracciare negli Ordinati, dove, peraltro, le concessioni di cittadinanza non sono sempre riportate in modo uniforme e completo o di doversi affidare agli atti sciolti degli *habitatores* o alle minute nei protocolli notarili, documenti al di fuori del controllo comunale e, forse, esposti al rischio di manipolazioni.

3. *Il Liber habitatorum (1374-1391)*

Non ci è pervenuto il *Liber* citato nella lettera del principe del 1358, se è stato prodotto. Tuttavia, il registro degli anni Settanta-Novanta dal quale siamo partiti presenta caratteristiche coerenti con quelle descritte nella lettera e credo che si possa lavorare su di esso per comprendere come gli ufficiali comunali abbiano costruito un simile strumento di controllo.

Il *Liber* è un registro di dimensioni medio-piccole, composto di 16 carte, nel quale si trovano 81 note, delle quali una appare due volte³³. Presenta una struttura estremamente eterogenea: sembra che in alcuni casi i notai occupati nella sua composizione cerchino di fornire al registro un'impaginazione e una struttura composi-

leas et alias impositiones solvere sicut alii de Monte Calerio solvere tenentur. Item quod fiat unus liber in quo scribantur omnes habitatores supradicti et annus et dies quibus venient habitare et quod racionatores societatis teneantur curare et facere cum effectu curare quod dictum ordinamentum inviolabiliter observetur»: *Statuta civitatis Montiscalerii*, coll. 1351-1352 (lo stesso atto si trova in una pergamena sciolta conservata presso l'Archivio: Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 611).

³¹ DELMASTRO 2022, pp. 211, 218.

³² Per esempio, trovandovi la data nella quale un individuo ha ricevuto lo status di *habitor*, gli ufficiali comunali avrebbero potuto sapere anche se avesse potuto ancora godere delle esenzioni correlate o meno.

³³ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 802, cc. 11v, 15r.

tiva più ‘stabile’, ma tali tentativi sono subito abbandonati o sostituiti da nuove sperimentazioni di *mise en page* e di selezione dei materiali.

Peraltro, accanto al *Liber*, negli Ordinati di questi anni continuano a essere presenti le concessioni di cittadinanza: spesso si riescono a rintracciare gli *habitatores* indicati nel *Liber* – anche se i nomi di questi ultimi possono apparire in forme diverse³⁴ – ma nelle delibere le concessioni sono più numerose. Si può ipotizzare che in origine il comune abbia previsto più *Libri* o, più probabilmente, che il *Liber* sia un tentativo di raccogliere le concessioni di cittadinanza, ma che non si sia riusciti a rendere tale ricognizione sistematica. D'altronde, tutto fa pensare che i notai abbiano ampia libertà di impostare il proprio lavoro e di comporre il *Liber* come meglio reputano opportuno.

Analizziamo alcuni esempi, così da meglio comprendere la struttura del *Liber* e le modalità di composizione. *Bigletus de Ruore* di Vinovo e suo fratello Giovanni sono ricevuti come abitanti e, dunque, inseriti nel *Liber*:

Die XII mensis iunii. Bigletus de Ruore et Iohannes eius frater, de Vigo Novo recepti fuerunt habitatores Montis Chalerii per quinque annos proximos unde est carta recepta per Iacobum de Caburetto noctarium curie. Millesimo CCC°LXXVIII, indicione prima, die suprascripta. Presentibus Iohanne de Ballengero, Iohannino Ricossia et Girodo de Iachinodo, omnibus de Montis Chalerii et decanis dicte curie.

Appena al di sotto della nota riguardante *Bigletus*, si trova un'altra concessione, rivolta a Filippo *Afaytator* di Castagnole. Tuttavia, in questo caso il formulario adottato e lo stesso contenuto è differente e questa eterogeneità è una caratteristica dell'intero *Liber*:

³⁴ Per esempio, il 19 maggio 1377, il consiglio di Moncalieri accoglie alcuni abitanti. Negli Ordinati si richiede al consiglio « si vobis placet recipere in habitatores loci Montis Chalerii prout recipiunt alii habitantes: Iohannes Gay de Pizotam Sartori [*sic*] de Villa Nova, Anthonium de Pinarolio, Guillelmum Testonam de Summa Ripa de Perno, Iohannes de Az de Plozascho, Anthonium Parixium de Foxano » e i consiglieri rispondono « quod predicti recipiantur habitatores loci predicti Montis Chalerii prout faciunt alii habitatores et quod possent gaudere privilegiis statutorum et consuetudinis Montis Chalerii ». Nel *Liber*, invece, si trova un'annotazione molto più sintetica, nella quale – per non meglio specificati motivi – non è elencato Guglielmo Testona e i nomi non sono riportati esattamente nello stesso modo: « Iohannes Gay de Villa Nova, Anthonius de Pinayrolio, Anthonius Parixius de Foxano, Iohannes Daç de Ploçascho recepti sunt in habitatores Montis Calerii sub anno M°CCCLXXVII, die XIX° madii unde est carta recepta per Anthonium Philippum [Duchum] ». Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, n. 12, cc. 18r-18v; *Serie Generale*, n. 802, c. 10r.

Anno Domini M^oCCCLXXXVIII, die XXIII, mensis decembris. Philipus Afaytator de Castagnolis receptus fuit in habitator Montis Chalerii per quinque annos proximos venturos; modo et forma quod sit absentus ab exercitibus, cabalcibus et ab omnibus honeribus seu avariis comunis, exceptis de custodia. Presentibus Iohannino Ricosa, Domenico Carnali et Iohanne Aycacia³⁵.

E sono attestate forme ancora differenti. Pietro Fererio *de Borgogna* è ricevuto come abitante e la notazione inserita nel *Liber* è estremamente sintetica:

Carta habitario [*sic*] Petri Fererium [*sic*] de Borgogna, recepta per me Antonium Philippum Duchum, notarium curie, sub anno Domini millesimo CCCLXXXV, indicione VIII^a, die XX, mensis ianuaris. Presentibus Michaelae Ponçiglione, Branchassio Marcoaudo notario dicte curie et Iohanne de Balengero nuncio comunis et curie dicti loci. Testibus ad hoc specialiter vocatis et rogatis. Factum est instrumentum³⁶.

Se in questo caso la notizia è estremamente essenziale, in altri può diventare piuttosto estesa, integrando una parziale trascrizione della delibera consiliare, come nel caso di Giovanni di Gorzano:

Anno Domini M^oCCCLXXXVIII, indicione XI, die XXVII, mensis septembris. In pleno et generali consilio Montis Calerii, dominus Bartolomeus de Garaglis iudex et Dominicus Gavaius vicecastellanus Montis Calerii, voluntate et consensu consiliariorum in dicto consilio existentium et ipsi consiliari cum autoritate et consensu dictorum dominorum iudicis et vicecastellani receperunt in hominem et habitatorem illustris domini nostri principis et comunis Montis Calerii ac locii eiusdam [*sic*] Iohannem de Gorzano de Clarasco, prout et sicut continet forma capitulorum Montis Calerii et consueti sunt recipi alii habitatores qui recipiuntur in dicto loco. Qui Iohannes predictus, constitutus in presencia predictorum dominorum iudicis et vicecastellani ac tociius consilii, tunc ibidem congregato, iuravit et iuramentum debitum fidelitatis consuetum fieri in talibus fecit in manibus predicti domini iudicis et hoc presentibus Iohanne de Balengero et Dominicum Carnalem [*sic*] nunciis comunis Montis Calerii, testibus ad hoc vocatis et rogatis. De quibus preceptum est michi Francisco de Montanario notario curie fieri publicum instrumentum. Levatum est instrumentum³⁷.

Proviamo a focalizzare l'attenzione su alcuni punti. All'interno delle note riguardanti le concessioni dello status di *habitor* si possono individuare alcuni elementi principali: la datazione cronica; l'indicazione del lavoro dei notai; i testimoni e la disposizione con il nome dell'*habitor* e le caratteristiche della concessione. Non sempre tutti questi elementi sono espressi allo stesso modo, né li si trova tutti insieme, gli unici sistematicamente attestati sono il nome dell'abitante, la data della conces-

³⁵ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 802, c. 3r.

³⁶ *Ibidem*, c. 15r.

³⁷ *Ibidem*, c. 16r.

sione – come stabilito nel 1358 – e i testimoni. La nota può essere espressa in vari modi: dalla più stringata ed essenziale attestazione della concessione dello status di *habitor* fino alla trascrizione quasi integrale della delibera del consiglio comunale.

Vi sono alcune informazioni relative alla documentazione interessata dalle pratiche di composizione del *Liber*. Locuzioni come «carta habitario recepta per notarium» sembrano suggerire che i notai abbiano ricevuto dagli abitanti – i quali li conservano presso di sé³⁸ – degli atti sciolti, nei quali sono resi in pubblica forma i loro diritti e doveri in quanto *habitatores*. Al riguardo, l'ultimo esempio è esplicito: riportando parte della delibera consiliare, si annota in conclusione «de quibus preceptum est michi Francisco de Montanario notario curie fieri publicum instrumentum». In definitiva, mi sembra possibile ipotizzare che, in questo secondo momento, le ricadute documentarie delle procedure di concessione della cittadinanza prevedano tre passaggi: quando il consiglio accoglie un *habitor*, si trascrive la delibera negli Ordinati e si dispone che un notaio del comune produca un atto sciolto da consegnare al nuovo abitante (e, forse, conservare in minuta all'interno dei propri protocolli). In seguito, per comporre il *Liber*, gli ufficiali comunali possono consultare gli Ordinati e ricevere gli atti sciolti presentati dagli abitanti; è difficile, invece, comprendere se possano consultare anche i protocolli notarili. Peraltro, il *Liber* non resta un inerte collettore di informazioni, ma produce nuovi documenti: non sono rare aggiunte quali «factum est instrumentum» a fianco delle note relative alle concessioni; gli *habitatores* possono, per esempio, avere richiesto un estratto dal *Liber* per dimostrare i propri diritti in giudizio o per vantare privilegi fiscali³⁹.

Come si vede, i notai appaiono nella doppia veste di produttori delle scritte al servizio delle istituzioni e di estensori di documenti al servizio di privati. È utile, quindi, tentare un confronto con i protocolli notarili. Il caso di Moncalieri è relativamente fortunato, dal momento che tra i pochi protocolli conservati per il Piemonte sabaudotardomedievale si trova quello del notaio moncalierese Martino Panissera, relativo agli anni 1391-1393, quasi coevo al *Liber*⁴⁰. Anche se non si è potuto rintracciare alcun documento relativo agli *habitatores* presenti nel *Liber habitatorum*, l'atto di concessione

³⁸ Considerando tutte le necessarie differenze, vi sono alcune somiglianze con le prassi documentarie veneziane: MUELLER 2010, pp. 17-59.

³⁹ Per esempio, vedi Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 802, c. 15r. Sarebbe interessante analizzare la documentazione giudiziaria alla ricerca di cause nelle quali simili documenti possono essere stati mobilitati.

⁴⁰ Sulla conservazione dei protocolli notarili negli stati sabaudi tra basso medioevo e prima età moderna: MINEO 2014; MONGIANO 2014.

dello status di abitante a Lorenzo *de Paglareto* presenta numerosi elementi di interesse e punti di contatto con gli esempi presentati precedentemente:

Anno Domini millo CCCLXXXX primo, indicione XIII, die XV, mensis ianuaris. Actum super palacio comunis Montis Calerii, ubi ius redictur et consilia celebrantur. Presentibus Anthonio Philippo Ducho, Francisco de Montanario tunc notaris curie dicti loci et Iohanne de Balengerio decano dicte curie; testibus ad hoc vocatis et rogatis. Thenore huius publici instrumenti, cuntis evidenter apareat, quod in pleno et generali consilio comunis loci predicti Montis Calerii tunc ibidem more solito congregato, pro certis negociis ipsius comunis ordinandis – in quo consilio erant ultra quam due partes consiliariorum ipsius consilii unaa cum dominis Galeacino de Bellonis de Valencia iudice et Matheo Beiamo vicecastellano Montis Calerii – ipsi quidem domini iudex et vicecastellanus, cum consensu et voluntate dictorum consiliariorum et ipsi consilarii cum autor [sic] et voluntatis dictorum dominorum iudicis et vicecastellani receperunt in hominem et habitatorem loci antedicti Montis Calerii – secundum formam et tenorem capitulorum ipsius loci et secundum quod consueti sunt recipi alii habitatores, qui in dicto loco atenus atenus [sic] recepti sunt – Laurencium de Paglareto de Pinarolio marcerium. Dantes et concedentes, ex nunc, predicti domini iudex et vicecastellanus et consilarii, cum consensu et auctoritate quibus supra, predicto Laurencio presenti et recipienti ut de cetero in perpetuum ipse et sui possint et valeant uti et gaudere capitulis, statutis, franchisiis, libertatibus, immunitatibus et bonis consuetudinibus ipsius loci Montis Calerii; prout et sicut gaudent alii homines et habitatores dicti loci. Facientem eciam ipsum Laurencium, pro quinque annis proximi venturis, francum, quitum, liberum et exemptum ac immunem ab omnibus exercitiis et cavalcatis, vaytis, excaravaytis diurnis et noturnis, pressiiis et fortariiciis et omnibus taleis et imponicionibus [sic] quibuscumque qui et que fieri contingent in dicto loco, tempore dictorum quinque annorum. Salvo et excepto de rebus, si quas habet vel adquisierit, in dicto loco Montis Calerii et districtu eiusdem de quibus, tam habitis quam aquirendis, solvere teneatur taleas et imponiciones ipsius comunis sicut alii homines et habitatores ipsius loci faciunt. Exceptis exercitiis et cavalcatis, vaytis et excaravaytis, pressiiis et fortariiciis quibuscumque de quibus in supra ipsum Laurencinum franchum, liberum et immunem fecerunt pro predictis quinque annis. Et predicta omnia et singula suprascripta fecerunt et concesserunt eidem Laurencino predicti domini iudex et vicecastellanus et consilarii pro eo quia predictus Laurencinus promixit predicto domino iudici et michi notario infrascripto ut publice persone stipulantibus vice et nomine illustris domini nostri domini Amedei de Sabaudia, principis Achaye, domini predicti loci Montis Calerii, suorum heredum et comunitatis ipsius loci et iuravit ad Sancta Dei evangelia corporaliter manu tactis scripturis in manibus predicti domini iudicis ex nunc et in perpetuum esse fidelem hominem et legalem ipsius domini principis suorumque heredum et comunis dicti loci predicti Montis Calerii. Et ipsum dominum principem suosque heredes, comune Montis Calerii res, iura et honores ipsorum et cuiuslibet eorum fideliter pro posse conservare et omnia alia facere circha obedientis et fidelitatis erga predictos dominum principem et comune quem ad modum facere tenentur et faciunt alii homines et habitatores Montis Calerii. De quibus preceptum fuit michi, notario infrascripto, per ipsum Laurencinum, fieri publicum instrumentum. Et ego Martinus de Paniceris notarius publicus et cetera. Levatus semel ⁴¹.

⁴¹ Torino, Archivio di Stato, *Sezioni Riunite, Notai della Tappa di Moncalieri*, n. 309, c. 3v.

Se la forma è molto più estesa, colpisce la somiglianza di questo documento con l'ultimo esempio tratto dal *Liber*. Abbiamo, nuovamente, il rimando alla delibera del consiglio con la quale gli ufficiali sabaudi e i consiglieri hanno concesso lo status di *habitor* a Lorenzo e, in questo caso, troviamo molte informazioni in più sui dettagli dell'accordo di concessione – durata ed esenzioni fiscali – e sul giuramento da parte del nuovo *habitor*. Mentre sono essenziali nell'atto rogato per Lorenzo, questi ultimi elementi possono essere superflui nel contesto del *Liber*, in quanto usuali delle concessioni di cittadinanza, dipendenti dalle norme presenti negli statuti, e, di conseguenza, possono essere stati eliminati.

4. Conclusioni

Analizzate le innovazioni introdotte nelle prassi di concessione dello status di *habitor* nel 1358, messo in luce il rapporto tra *Liber habitatorum*, Ordinati e scritture notarili 'private' e sottolineato il ruolo 'ibrido' dei notai comunali, produttori delle scritture pubbliche e roganti per privati, possiamo provare a formulare alcune prime conclusioni.

Dalla flessibilità delle pratiche di concessione dello status di *habitor* dalla fine del Duecento, arriviamo a una tendenziale standardizzazione normativa a partire dagli anni Cinquanta del XIV secolo, con il comune che impone un controllo inedito sugli abitanti e cerca di limitare le ingerenze del principe nelle prassi di concessione della cittadinanza⁴². Sempre dal 1358, si avvia un'innovativa sperimentazione documentaria: per sorvegliare meglio gli individui ricevuti come *habitatores* e le esenzioni fiscali a essi concesse, il comune costruisce una nuova tipologia documentaria dedicata, aggregando dati in precedenza sparsi. Queste informazioni provengono, in primo luogo, dalle tipologie documentarie prodotte dall'istituzione comunale: si pensi agli Ordinati, contenenti delibere del consiglio, ordinamenti, lettere dei principi, inserti peculiari e, appunto, concessioni di cittadinanza. Tuttavia, in questo caso, sembra che si sia cercato anche di mobilitare gli atti sciolti e i protocolli notarili, coinvolgendo gli abitanti stessi e i notai. Il *Liber* non è l'unico

⁴² Sarebbero necessarie ulteriori ricerche sui privilegi di cittadinanza garantiti dai principi di Savoia-Acaia per comprendere se – e, in caso affermativo, come – siano entrati in dialettica con la normativa sviluppata dal comune. Allo stesso modo, sarebbe importante comprendere quali ricadute abbiano avuto l'assorbimento del principato nel ducato di Savoia e i nuovi equilibri regionali quattro e cinquecenteschi. Per utili spunti riguardo alle conseguenze socio-politiche (e direi anche di cultura politica 'cittadina') di questo nuovo quadro – anche se a Torino, in un caso molto diverso da Moncalieri – vedi: GRAVELA 2017.

esempio di queste tipologie documentarie dedicate sperimentate dal comune in questi anni; basti pensare al moltiplicarsi della documentazione fiscale o ai registri di copialettere, prodotti per la prima volta proprio in questo periodo⁴³. Ciò che accomuna tutte queste sperimentazioni è lo sforzo di costruire registri per controllare un particolare ambito istituzionale o speciali sezioni dei procedimenti amministrativi. Se questi strumenti possono avere importanti ricadute procedurali, non bisogna collocarli all'interno di presunti processi evolutivi della documentazione comunale; tant'è che abbiamo visto le grandi difficoltà e oscillazioni nella produzione del *Liber* e non pare si siano conservati e, probabilmente, prodotti altri registri simili per il periodo successivo. Sembra, in definitiva, più corretto collocare la produzione di simili sperimentazioni in particolari contesti (demografici, politici, istituzionali, finanziario-fiscali e non solo)⁴⁴.

Infine, è emersa quella che mi pare essere un'interessante interazione tra sistema documentario comunale-pubblico e la variegata galassia di atti privati prodotti da notai roganti per i membri della comunità e conservati in minute all'interno dei propri protocolli⁴⁵. Si viene a creare una triangolazione tra Ordinati, protocolli notarili e *Liber habitatorum*, ai quali si potrebbe aggiungere la documentazione sciolta conservata dagli *habitatores* stessi, della quale non ci resta nulla e sappiamo poco. I vari elementi del panorama documentario moncalierese sembrano entrare, in questo modo, in stretta interazione e sono attivati per individuare precisamente le informazioni utili alle prassi documentarie del comune. Al centro di tutto ciò troviamo i notai, a metà strada tra ufficiali delle istituzioni e professionisti dello scritto al servizio dei privati; sono veri e propri 'perni documentari' della comunità, che possono essere mobilitati dall'istituzione – nella quale hanno ruoli di primo piano come ufficiali e come consiglieri – per rinforzare il sistema documentario comunale e dotarlo di strumenti amministrativi di controllo inediti, intrecciando documentazione pubblica e privata.

⁴³ Per la documentazione fiscale: DELMASTRO 2024. Per i copialettere: Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie P*, n. 1. Utili riflessioni in LAZZARINI 2021.

⁴⁴ Sarebbe importante approfondire anche le dinamiche politiche del tardo Trecento, per comprendere se la classe dirigente comunale abbia valorizzato la 'tradizionale' cittadinanza, per escludere i nuovi arrivati. In quest'ottica, individuare precisamente gli *habitatores* nel *Liber* potrebbe anche significare separarli dal resto della comunità e limitare i loro diritti politici. Per la costruzione di gerarchie di cittadinanza: VALLERANI 2024, pp. 145-206.

⁴⁵ Sulla scarsa separazione del ruolo 'pubblico' e 'privato' dei notai piemontesi, utili spunti in: OLIVIERI 2013.

FONTI

MONCALIERI, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE

- *Serie A*, n. 17.
- *Serie B*, nn. 1-8, 12-14.
- *Serie P*, n. 1.
- *Serie Generale*, nn 611, 802.

TORINO, ARCHIVIO DI STATO

- *Sezioni Riunite, Notai della Tappa di Moncalieri*, nn. 309, 310.

BIBLIOGRAFIA

- ALFANI 2013 = G. ALFANI, *Cittadinanza, immigrazione e integrazione sociale nella prima età moderna: il caso di Ivrea*, in « Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge », 125/2 (2013), pp. 487-500.
- BIZZARRI 1916 = D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, Torino 1916.
- BUFFO 2014 = P. BUFFO, *Prassi documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato di Savoia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, Torino, fine secolo XIII-prima metà secolo XIV)*, in « Scrineum Rivista », 11 (2014), pp. 217-259.
- BUFFO 2017 = P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia: prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino 2017 (Biblioteca storica subalpina, 227).
- BUFFO 2023 = P. BUFFO, *I principati piemontesi fra reti feudali, poteri pubblici e gerarchie territoriali*, in *Reti italiane* 2023, pp. 233-256.
- CASTORINA BATTAGLIA 1976 = M. CASTORINA BATTAGLIA, *Il registro delle sorti del comune di Moncalieri nel 1278*, in « Annali dell'accademia di agricoltura di Torino », 22 (1975-1976), pp. 1-38.
- Cittadinanze medievali* 2017 = *Cittadinanze medievali: dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017 (I libri di Viella, 268).
- COMBA 1988 = R. COMBA, *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, Bari 1988.
- COSTA 1999 = P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 1, Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999.
- COSTA 2005 = P. COSTA, *Cittadinanza*, Roma-Bari 2005.
- DATTA 1832 = P.L. DATTA, *Storia dei principi di Savoia del ramo d'Acaia, signori del Piemonte: dal 1294 al 1418. I-II*, Torino 1832.
- DAVISO DI CHARVENSOD 1956 = M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, *I catasti di un comune agricolo piemontese del XIII secolo*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », 54/1 (1956), pp. 41-74.

- DEL BO 2015 = B. DEL BO, *Le concessioni di cittadinanza nel quadro dei provvedimenti di politica economica di Filippo Maria*, in *Il ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447: economia, politica, cultura*, a cura di F. CENGARLE, M.N. COVINI, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 24), pp. 211-230.
- DELMASTRO 2022 = U. DELMASTRO, *Il Popolo del principe. Il governo popolare del comune di Moncalieri 1338-1363*, in « Quaderni storici », 169 (2022), pp. 197-228.
- DELMASTRO 2024 = U. DELMASTRO, *Una riforma popolare in un comune soggetto. L'estimo di Moncalieri del 1351*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n.s., VIII (2024), pp. 137-185.
- FRATI 2010 = M. FRATI, *In segno e in pegno. Le case del cittadino nel quadro delle alleanze fra comuni lombardi*, in « Società e Storia », 128 (2010), pp. 225-241.
- GABOTTO 1895 = F. GABOTTO, *Un comune piemontese nel secolo XIII (Moncalieri)*, in « Ateneo Veneto », 19/1 (1895), pp. 5-47.
- GABOTTO 1900 = F. GABOTTO, *Inventario e regesto dell'archivio comunale di Moncalieri fino all'anno 1418*, Torino 1900.
- GRAVELA 2017 = M. GRAVELA, *The primacy of patrimony: kinship strategies of the political elite of Turin in the late Middle Ages (1340-1490)*, in « Continuity and Change », 32/3 (2017), pp. 293-321.
- GRAVELA 2019 = M. GRAVELA, *Frammentare l'appartenenza. Suppliche di cittadinanza a Genova e Venezia (XIV-XV secolo)*, in « Quaderni storici », 161 (2019), pp. 443-475.
- GRAVELA 2023a = M. GRAVELA, *Le delibere dei Comuni piemontesi nel Tre e Quattrocento (città, 'quasi-città', comunità rurali)*, in *Le delibere consiliari dei comuni italiani: uno sguardo comparativo a partire dai Misti del Senato di Venezia*, a cura di E. ORLANDO, G. ORTALLI, Venezia 2023, pp. 225-240.
- GRAVELA 2023b = M. GRAVELA, *I flussi migratori verso Torino fra XIII e XV secolo: provenienze e livelli di integrazione*, in « Studi Emigrazione », 232 (2023), pp. 543-558.
- LA ROCCA 1986 = C. LA ROCCA, *Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel Medioevo*, Torino 1986.
- LAZZARINI 2021 = I. LAZZARINI, *L'ordine delle scritture: il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardomedievale*, Roma 2021 (La storia. Temi, 84).
- Migrazioni, forme di inte(g)razione, cittadinanze 2024 = Migrazioni, forme di inte(g)razione, cittadinanze nell'Italia del tardo medioevo*. Atti del XVII Convegno di studi, San Miniato, 21-23 ottobre 2021, a cura di G. M. VARANINI, A. ZORZI, Firenze 2024 (Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo San Miniato, 17).
- MILANI 1996 = G. MILANI, *Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in « Rivista storica italiana », 108/1 (1996), pp. 149-229.
- MINEO 2014 = L. MINEO, *Tra privato profitto e pubblica utilità. Disseminazione e concentrazione di carte notarili lungo l'arco alpino piemontese (secoli XVI-XX)*, in *Notariato nell'arco alpino 2014*, pp. 107-160.
- MONGIANO 2014 = E. MONGIANO, *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi tra Medioevo ed età moderna. Aspetti normativi*, in *Notariato nell'arco alpino 2014*, pp. 85-106.
- MUELLER 2010 = R. C. MUELLER, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma 2010 (Deputazione di Storia Patria per le Venezia. Studi, 1).

- NEGRO 2023 = F. NEGRO, *Spazi politici sovralocali e reti di relazione: il Piemonte delle città fra Due e Trecento*, in *Reti italiane* 2023, pp. 257-278.
- Notariato nell'arco alpino 2014 = *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del Convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, D. QUAGLIONI, G. M. VARANINI, Milano 2014 (Studi storici sul notariato italiano, 16).
- Notariato e medievistica 2013 = *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, 2-3 dicembre 2011, a cura di G. GARDONI, I. LAZZARINI, Roma 2013 (Istituto storico italiano per il Medioevo, Nuovi studi storici, 93).
- OLIVIERI 2013 = A. OLIVIERI, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica* 2013, pp. 213-230.
- PANERO 1994 = F. PANERO, *L'inurbamento delle popolazioni rurali e la politica territoriale e demografica dei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a cura di R. COMBA, I. NASO, Cuneo 1994 (Da Cuneo all'Europa, 4), pp. 400-440.
- PIA 2006 = E. C. PIA, *La sperimentazione delle forme della dipendenza: il territorio astigiano tra XII e XIII secolo*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », 104/2 (2006), pp. 467-512.
- PINTO 1984 = G. PINTO, *La politica demografica delle città*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, a cura di R. COMBA, G. PICCINNI, G. PINTO, Napoli 1984 (Nuove ricerche di storia, 2), pp. 19-44.
- RAO 2008 = R. RAO, *Comunia: le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008.
- Rifugio del vescovo 1997 = *Il rifugio del vescovo. Testona e Moncalieri nella diocesi medievale di Torino*, a cura di G. CASIRAGHI, Torino 1997.
- Reti italiane 2023 = *Reti italiane: spazi e relazioni politiche da Roma alle Alpi nei tempi di Dante (1260-1330)*, a cura di E. FAINI, P. TERENCEZI, A. ZORZI, Roma 2023 (Italia comunale e signorile, 17).
- ROTELLI 1973 = C. ROTELLI, *Una campagna medievale. Storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450*, Torino 1973.
- Statuta civitatis Montiscalerii = *Statuta civitatis Montiscalerii*, in *Leges Municipales*, I, Augustae Taurinorum 1838 (Historiae Patriae Monumenta, II/I), coll. 1351-1588.
- VALLERANI 2013 = M. VALLERANI, *Logica della documentazione e logica dell'istituzione. Per una rilettura dei documenti in forma di lista nei comuni italiani della prima metà del XIII secolo*, in *Notariato e medievistica* 2013, pp. 109-145.
- VALLERANI 2024 = M. VALLERANI, *Regimi di cittadinanza nell'Italia comunale*, Roma 2024 (La storia. Temi, 124).
- VIDAL 2024 = T. VIDAL, *Centri senza contado? La costruzione della territorialità urbana in Friuli (sec. XIII-XV)*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », VIII (2024), pp. 31-57.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Al centro del saggio si trova il *Liber habitatorum* del comune di Moncalieri, risalente al periodo 1374-1391 e contenente un elenco di individui ai quali è stato garantito lo status di abitante, una prima gradazione della cittadinanza comunale, con peculiari esenzioni fiscali e secondo precisi contratti. Per comprendere il *Liber*, lo si inserisce in due differenti, ma complementari, contesti, mobilitando un variegato insieme di documenti in gran parte inediti (statuti, Ordinati, protocolli notarili): in primo luogo, è collocato nel quadro normativo sviluppato dal comune tra la fine del Duecento e la metà del Trecento e nelle relative prassi amministrative di concessione dello status di *habitorum*, attestate negli Ordinati comunali. In seconda battuta, il registro è inserito all'interno del più ampio sistema documentario comunale e nel panorama delle scritture – pubbliche e private – concernenti le concessioni della cittadinanza. Questa doppia analisi permette di interpretare il *Liber* come il momentaneo punto di arrivo di un più ampio percorso, che vede il comune cercare di precisare le procedure di concessione dello status di *habitorum*, meglio sorvegliare gli abitanti stessi e sviluppare innovativi strumenti documentari per imporre tale controllo.

Parole significative: Politica documentaria; cittadinanza; Moncalieri; Basso Medioevo; Savoia-Acaia.

At the heart of the essay is the *Liber habitatorum* of the commune of Moncalieri, dating from the period 1374-1391 and containing a list of people who were granted the status of inhabitant, a first gradation of citizenship, with peculiar tax exemptions and according to precise contracts. To understand the *Liber*, the essay takes into account two different but complementary contexts, mobilizing a large set of unpublished sources (statutes, council deliberations, notary registers): first, the regulatory framework developed by the commune between the late thirteenth and mid-fourteenth centuries and the related administrative practices of granting the status of *habitorum*, attested in the records of council deliberations. Secondly, the broader municipal documentary system and the panorama of records – both public and private – concerning the granting of citizenship. This dual analysis allows the *Liber* to be interpreted as the momentary point of arrival of a broader course, which saw the municipality seek to specify the procedures for granting the status of *habitorum*, to better monitor the inhabitants themselves and to develop innovative documentary tools to enforce such control.

Keywords: Documentary policy; Citizenship; Moncalieri; Late Middle Ages; Savoy-Achaia.



Prosopografia e nuovi contributi documentari sulla Cancelleria di Enrico (IV), principe delle Asturie (1440-1454)

Alejo Albares Villalba
aalbares@ucm.es

1. Introduzione

La cancelleria del principe Enrico costituì il primo ufficio di questo genere nella storia della Corona di Castiglia. Per la prima volta dal 1230, anno in cui Ferdinando III unificò i regni di León e Castiglia, l'erede al trono – che, a partire dal regno di Giovanni I, portava il titolo onorifico di Principe delle Asturie – disponeva di un'istituzione autonoma, capace di redigere, convalidare ed emanare i diplomi necessari per il governo e l'amministrazione dei territori del principato.

I diplomi conservati in diversi archivi, in particolare quelli di natura nobiliare, unitamente ad alcune citazioni presenti nelle cronache coeve, attestano l'esistenza di questo ufficio di scrittura all'interno della struttura burocratica castigliana durante il regno di Giovanni II¹. La presenza di tale cancelleria è stata inoltre confermata alla fine degli anni Novanta grazie allo studio pubblicato dalla professoressa Sanz Fuentes².

Nelle conclusioni di questo lavoro, la cancelleria del principe viene associata più strettamente agli uffici signorili di scrittura, ampiamente diffusi nel Basso Medioevo, piuttosto che a un organismo completamente subordinato alla burocrazia centrale della Corona³. Tuttavia, il legame con la cancelleria reale di Giovanni II appare altrettanto evidente, soprattutto se si considerano le tipologie documentarie emesse, il personale ad essa assegnato, nonché i caratteri intrinseci ed estrinseci dei diplomi prodotti da tale istituzione. Tutti questi aspetti, già trattati nello studio della professoressa Fuentes, saranno oggetto di un ulteriore approfondimento nel presente lavoro.

¹ Nella narrazione relativa alla fondazione della Casa del Principe Enrico, riportata nella *Crónica del Halconero*, pp. 335-336, si forniscono le seguenti informazioni: «... tornando a Vonilla [de la Sierra], el Rey [Juan II] acordó de poner Casa a su fijo el Príncipe don Enrique, la qual se ordenó en esta manera: ... chanciller mayor al obispo de Segobia don Lope de Varrientos ... ».

² La pubblicazione fu realizzata nel contesto delle celebrazioni per il VI centenario della nascita del Principato delle Asturie. Il lavoro è stato ripubblicato nel 2018 in un volume commemorativo edito dall'Università di Oviedo e l'Università di Siviglia: SANZ FUENTES 1998.

³ *Ibidem*, pp. 264-265. Un'idea simile è ripresa anche nelle conclusioni del lavoro di VIGIL MONTES 2015, pp. 170-171.

Prendendo come riferimento i contributi della pubblicazione citata, il presente studio non intende dimostrare nuovamente l'esistenza di una cancelleria propria dei principi delle Asturie. Si propone piuttosto di approfondire e sviluppare alcuni aspetti di particolare rilievo, concernenti la prosopografia del personale assegnato a tale ufficio e l'analisi di determinati diplomi inediti, la cui struttura documentario e il suo processo di redazione risultano particolarmente significativi. In particolare, verrà esaminata la figura di Juan García, possibile cancelliere effettivo all'interno dell'ufficio di spedizione principesco, e sarà inoltre analizzata in dettaglio una *carta de privilegio y confirmación* redatta su carta e apparentemente validata con un sigillo di cera apposto⁴, oggi non più conservato. Infine, sarà affrontata in modo sintetico la problematica relativa alla documentazione pubblica e privata intitolata da Enrico IV come principe delle Asturie.

2. Contesto storico

La creazione del titolo di Principe delle Asturie risale al regno di Enrico II, primo monarca castigliano della dinastia dei Trastámara chi, per legittimare la propria ascesa al trono, usurpato al fratello Pietro I, egli adottò una politica fondata sulla concessione di titoli nobiliari ai suoi discendenti, in particolare a quelli nati al di fuori del matrimonio canonico con Giovanna Manuel de Villena⁵. In questo contesto, Alfonso Enriquez, figlio naturale di Enrico II ed Elvira Íñiguez, fu il primo a ricevere la contea di Noreña e Gijón, nucleo principale del futuro Principato delle Asturie⁶.

Non fu fino al 1388, dopo un prolungato conflitto tra il conte don Alfonso e Giovanni I, successore di Enrico II, che il principato venne ufficialmente integrato nella Corona, passando a designare l'erede al trono castigliano. Il primo titolare ufficiale fu il figlio di Giovanni I, Enrico III, che mantenne il titolo fino alla sua ascesa al trono, sebbene non disponesse mai di una cancelleria propria⁷. Successivamente, l'onore spettò a Giovanni II, padre di Enrico IV, che anch'egli non le possedette per un lungo periodo a causa della prematura morte del padre e della giovane età con cui

⁴ Con il termine « sigillo di cera apposto » si deve intendere il concetto indicato in castigliano come *sello de cera placado*, così come viene spiegato nel *Vocabulaire International de la Diplomatie* 1997, p. 123, n. 513.

⁵ Per l'ascesa della dinastia dei Trastámara al trono castigliano e la sua legittimazione al potere: VALDEÓN BARUQUE 1987; VALDEÓN BARUQUE 1992; VALDEÓN BARUQUE 2002; VALDEÓN BARUQUE 2006; ESTEPA DíEZ 2004; NIETO SORIA 2009, pp. 54-59; *Rey don Pedro* 2016; AYALA MARTÍNEZ 2019, pp. 84-89; RUIZ GÓMEZ 2019; BELENGUER CEBRIÀ 2019, pp. 15-34.

⁶ URÍA MAQUA 1975, pp. 179-186.

⁷ *Ibidem*, pp. 217-219; BENITO RUANO 1990, pp. 50-53; CORONAS GONZÁLEZ 2001, p. 53.

assunse la Corona di Castiglia⁸. Di conseguenza, i primi due titolari del principato furono privi di un ufficio di spedizione associato al titolo, circostanza spiegabile principalmente con la brevità del periodo in cui detennero tale titolo⁹.

Il principato seguente spettò al futuro Enrico IV, che si protrasse per circa quindici anni, tra il 1440 e il 1454. Si trattò della prima occasione nella storia della Corona di Castiglia in cui l'erede al trono esercitò un dominio effettivo sul proprio principato e, di conseguenza, dispose di una cancelleria propria destinata alla redazione, validazione ed emanazione dei documenti necessari per la gestione e l'amministrazione del suo territorio¹⁰.

L'anno 1440 segnò un vero e proprio punto di svolta nella vita del giovane Enrico. Il 5 gennaio, coincidente con il suo quindicesimo compleanno, raggiungeva l'età prevista per contrarre matrimonio con Blanca di Navarra¹¹. Pochi mesi più tardi, nel marzo dello stesso anno, il principe ricevette una Casa propria, nella quale spiccavano figure di grande rilevanza politica: Álvaro de Luna, connestabile di Castiglia, come maggiordomo maggiore; Fernández Álvarez de Toledo, come cameriere maggiore; e frate Lope de Barrientos come cancelliere¹². A partire da questo momento, Enrico disponeva di una cancelleria destinata alla produzione documentaria. Tuttavia, sebbene già si intitolasse principe delle Asturie, la concessione formale ed effettiva di questo titolo da parte del monarca non avrebbe avuto luogo fino alla metà del 1444, come verrà spiegato di seguito.

All'inizio del suo principato, Enrico si trovò immerso in una complessa congiuntura politica che lo portò a scontrarsi con il proprio padre. Il suo posizionamento fu segnato dall'influenza decisiva di Juan Pacheco, suo più stretto collaboratore, e di sua madre, la regina Maria d'Aragona, sorella degli infanti d'Aragona in contrasto con Giovanni II. A ciò si aggiungeva il crescente protagonismo di Álvaro de Luna, connestabile del regno e principale uomo di fiducia del re, la cui ingerenza negli affari dell'erede suscitava in Enrico profonda diffidenza, poiché percepiva che, nonostante la sua condizione di legittimo

⁸ Giovanni II nacque il 6 marzo 1405. Un anno dopo, alla morte del padre il giorno di Natale del 1406, fu proclamato re di Castiglia e di León. Fino al raggiungimento della maggiore età, nel 1419, il governo ricadde sui suoi reggenti: Caterina di Lancaster, sua madre, e Fernando d'Antequera, suo zio. Su questo periodo, si veda: PORRAS ARBOLEDAS 2009.

⁹ SANZ FUENTES 1998, pp. 255-256.

¹⁰ *Vocabulaire International de la Diplomatie* 1997, p. 70, n. 268.

¹¹ L'accordo matrimoniale fu firmato il 22 settembre 1436: VICENS VIVES 2003, pp. 88-92 e 104-105. Il documento può essere consultato in: Madrid, Biblioteca Archivo de la Real Academia de la Historia (BARAH), *Salazar y Castro*, 9/1564, c. 6, n. 3. Una copia semplice del documento si conserva in: Valladolid, Archivo General de Simancas (AGS), *Patronato Real (PTR)*, leg. 12, n.13. Edito in: DE AZCONA 2017, pp. 24-28.

¹² Si veda nota 1.

successore al trono castigliano, stava venendo messo da parte dal favorito reale¹³. Questo atteggiamento, interpretato nel regno come un sostegno politico agli infanti d'Aragona, sfociò nel sequestro e nella prigionia di Giovanni II il 9 luglio 1443, episodio noto come il « Colpo di Rámaga »¹⁴. Tuttavia, la gravità della situazione costrinse il principe a correggere la propria posizione, allineandosi allora con il padre, collaborando con Álvaro de Luna e seguendo i consigli del suo cancelliere, frate Lope de Barrientos.

Grazie alle negoziazioni con il connestabile, il principe ottenne l'opportunità di esigere, come contropartita per il suo aiuto, la consegna effettiva del principato delle Asturie. Questa richiesta fu accolta sia da Álvaro de Luna sia dal re, dalla sua prigionia, senza apparenti condizioni. A partire da gennaio 1444 iniziarono, pertanto, i lavori per articolare una lega di nobili castigliani destinata a liberare il monarca dall'influenza degli infanti d'Aragona; questo processo di reclutamento si consolidò il 29 maggio, quando lo stesso principe emanò una provvisione con la quale si dichiarava guerra al re di Navarra – alleato degli Aragonesi – e si esortavano gli abitanti castigliani a intraprendere azioni militari decise contro quel regno¹⁵.

Il 31 maggio 1444, appena due giorni dopo la provvisione di guerra contro Navarra, il principe delle Asturie emanò un diploma mediante il quale accettava e giurava il titolo che suo padre aveva trasformato in signoria giurisdizionale attraverso un *albalá* concesso a Tordesillas il 3 marzo dello stesso anno¹⁶. Con questo atto, Enrico riceveva il principato non come mera donazione, ma come diritto, circostanza che sarebbe stata definitivamente confermata nell'agosto del 1444, quando Giovanni II, ormai liberato dalla prigionia, ratificò la concessione¹⁷. La ricezione formale del principato comportò per Enrico importanti trasformazioni nella sua sfera pubblica e politica: da un lato, il godimento di un nuovo insieme di rendite che si aggiungevano a quelle già percepite¹⁸; dall'altro, la subordinazione inequivocabile all'autorità del padre, che lo obbligava a

¹³ SUÁREZ FERNÁNDEZ 2001, pp. 35-40; VICENS VIVES 2003, pp. 110-115; PORRAS ARBOLEDAS 2009, pp. 196-205; BELENGUER CEBRIÀ 2019, pp. 34-41.

¹⁴ SUÁREZ FERNÁNDEZ 2001, pp. 45-47; VICENS VIVES 2003, pp. 119-124; PORRAS ARBOLEDAS 2009, pp. 208-214.

¹⁵ *Memorias de don Enrique IV*, pp. 9-13, n. VI.

¹⁶ CORONAS GONZÁLEZ 2001, p. 56. Il documento originale non si conserva, ma esiste una copia semplice in: BARAH, *Salazar y Castro*, 9/1638, c. 2, n. 8. Si può leggere anche inserito in un altro *albalá* di Giovanni II, datato a Peñafiel il 5 agosto 1444: AGS, *PTR*, leg. 58, n. 27.1. Edito in: PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO 1880, pp. 304-310 (documento inserito in pp. 304-305). L'accettazione e il giuramento di Enrico come principe delle Asturie si trova in: AGS, *PTR*, leg. 58, n. 27.2.

¹⁷ VICENS VIVES 2003, pp. 126-127; PORRAS ARBOLEDAS 2009, pp. 214-218.

¹⁸ SUÁREZ FERNÁNDEZ 2001, pp. 51-52.

seguirlo nei conflitti futuri; e, infine, l'assunzione di nuove responsabilità in materia di governo e amministrazione dei propri territori, rappresentando un vero e proprio esercizio di apprendimento nell'arte di governare¹⁹. Quest'ultimo aspetto ebbe un riflesso immediato sull'attività della sua cancelleria, poiché a partire dal 1444 si può rilevare un incremento nella produzione documentaria, nonché una organizzazione più solida e sistematica, sia nelle funzioni svolte sia nella struttura dei suoi ufficiali.

3. *La cancelleria del principe delle Asturie: status quaestionis*

Il primo documento intitolato dal principe Enrico corrisponde a una *provisión* datata a Bonilla de la Sierra (Ávila), il 17 marzo 1440²⁰. Tale datazione coincide pienamente con le informazioni trasmesse dalla *Crónica del Halconero* circa la creazione della Casa del Principe, e può pertanto essere considerata il momento in cui, per la prima volta, la cancelleria del principe delle Asturie emise un diploma intitolato sotto la sua autorità. Il limite cronologico finale dell'attività è determinato da un fatto storico: la morte del re Giovanni II a Valladolid, il 22 luglio 1454, data in cui la corona fu assunta da suo figlio Enrico²¹.

La struttura di questa istituzione risulta relativamente semplice, soprattutto se confrontata con il complesso apparato burocratico di Giovanni II, composto da diversi uffici di spedizione che, pur essendo coordinati tra loro, operavano con un certo grado di autonomia, modello successivamente ereditato e applicato da Enrico IV durante il suo regno²². Tuttavia, come già osservato dalla professoressa Sanz Fuentes nello studio precedentemente citato, l'ufficio di spedizione del principe costituiva un'istituzione pienamente consolidata, con una struttura definita e una funzionalità operativa completa²³.

In linea generale, questo schema archetipico era articolato in tre tipologie di ufficiali: il cancelliere – o in cancellieri –, responsabili dell'amministrazione dell'ufficio di emissione e figure di riferimento dello stesso; i notai, incaricati di supervisionare il processo di elaborazione documentaria, di garantire la validità giuridica del diploma

¹⁹ CORONAS GONZÁLEZ 2001, pp. 59-61.

²⁰ Madrid, Archivo Histórico Nacional (AHN), *Clero-Secular_Regular*, c. 4002, n. 49. Editto e citato in: LEÓN TELLO 1967, p. 5, n. 18; DE LA CUADRA ESCRIVÁ DE ROMANÍ 1973, p. 97, n. 375; SANZ FUENTES 1998, p. 257.

²¹ Toledo, Archivo Histórico de la Nobleza (AHNO), *Frias*, c. 62, n. 202 e Murcia, Archivo Municipal (AMMU), *CAM* 787, n. 12, editto in *Documentos de Enrique IV*, pp. 1-2, n. 1. Ciò si legge in questi due diplomi emanati da Enrico IV, già asceso al trono e intitolato *rey de Castilla e de León*.

²² Per quanto riguarda la struttura burocratico-amministrativa durante il regno di Giovanni II e la sua cancelleria: CAÑAS GÁLVEZ 2012.

²³ SANZ FUENTES 1998, p. 256.

emesso e di trasmettere la *iussio* agli scrivani, coinvolti nella realizzazione materiale dell'*instrumentum*, che si occupavano della sua scrittura, della sigillatura, della revisione, dell'emissione, ecc. Nel complesso, tutti questi operai erano preposti a redigere, mettere per iscritto (*mise par écrit*) e validare i documenti dell'autorità da cui dipendeva la cancelleria che, nel caso in esame, era Enrico, principe delle Asturie.

Oltre all'ampio elenco di ufficiali raccolto da Sanz Fuentes, l'analisi diplomatica di alcuni documenti di questo ufficio di spedizione ha consentito di individuare nuovi lavoratori che, con buona probabilità, ricoprono incarichi di responsabilità nel processo documentario. Tra questo nuovi apporti si distingue la figura di Juan García che, come si vedrà in seguito, poté svolgere, per un brevissimo periodo di tempo, la funzione di cancelliere effettivo del principe.

Per quanto riguarda le tipologie documentarie emesse da questo ufficio di spedizione, la professoressa Sanz Fuentes propose due livelli di distinzione: in base ai caratteri estrinseci, cioè secondo il supporto utilizzato – carta, il gruppo più numeroso – o pergamena; e in base ai caratteri intrinseci, considerando il contenuto giuridico del diploma e il suo formulario²⁴.

Nella prima divisione, si evidenzia che l'uso della pergamena risponde all'intento di conferire al documento un maggiore grado di solennità. Questo fatto potrebbe essere correlato ad un altro di particolare rilievo: l'assenza di un sigillo di piombo per convalidare i diplomi principeschi. In mancanza di prove che attestino l'impiego del *sigilo plúmbeo* nella cancelleria del principe, si può supporre che l'ufficio di spedizione ricorresse alla pergamena per indicare una certa cerimonialità in alcuni documenti. Infatti, non è sorprendente, come osserva la professoressa Sanz Fuentes, che questo materiale fosse riservato alle lettere di grazia (*cartas de merced*) di particolare rilevanza, che conferivano importanti privilegi ai destinatari²⁵.

Per quanto riguarda la seconda categorizzazione proposta dalla professoressa Sanz Fuentes, si osserva che le tipologie documentarie utilizzate dalla cancelleria principesca sono omologhe a quelle tradizionalmente impiegate dalla cancelleria reale castigliana, identificandosi fino a cinque tipi: lettere di grazia (*carta de merced*), provvisione (*provisión*), cedole (*cédula*), lettere missive (*carta misiva*) e *albalaes* che possono essere di provvisione o di grazia²⁶. Oltre a queste tipologie, è stato possibile accertare

²⁴ SANZ FUENTES 1998, p. 263.

²⁵ *Ibidem*, pp. 261, 263 e 269-270, n. 1. Nello studio citato si menzionano tre esempi, uno dei quali trascritto, conservati ancora presso l'AHNO, *Osuna*, cp. 21, nn. 3-5.

²⁶ SANZ FUENTES 1981; ÁVILA SEOANE 2020.

l'esistenza di una lettera di privilegio e conferma (*carta de privilegio y confirmación*)²⁷. Questo tipo di documento, generalmente emanato dalla cancelleria reale castigliana su supporto pergameneo, è stato tradizionalmente considerato solenne. La sua redazione all'interno della cancelleria del principe delle Asturie conferisce grande rilevanza a questo pezzo, poiché costituisce una delle prime manifestazioni di questa tipologia documentaria, il cui uso si consoliderà durante il regno di Enrico IV²⁸.

D'altra parte, la chiara funzionalità e la natura signorile di tale istituzione, orientata all'emissione di documenti destinati al governo e all'amministrazione dei diversi domini appartenenti al principe delle Asturie²⁹, diedero origine a un'abbondante produzione diplomatica, una parte significativa della quale si conserva negli archivi nobiliari spagnoli³⁰. Questo complesso, costituito in larga misura da diplomi relativi a questioni di carattere personale del principe – e, che di conseguenza, seguendo la definizione di Giovanna Nicolaj, possono essere considerati come documenti privati³¹ –, rappresenta una fonte di grande interesse per lo studio della sua cancelleria da una prospettiva funzionale. Tali testimonianze consentono di analizzare la dimensione signorile dell'istituzione, concepita non tanto come l'ufficio di emissione di un erede della Corona di Castiglia, quanto piuttosto come quello di un nobile che, in qualità di *primus inter pares*, intratteneva rapporti con altri magnati del regno³². Attraverso di essa, Enrico non solo gestiva aspetti legati alla propria sfera personale o all'amministrazione del suo principato, ma affrontava anche questioni di grande rilevanza politica, cercando talvolta di attenuare conflitti e di salvaguardare un equilibrio delicato all'interno della monarchia castigliana.

Pertanto, accanto alle tipologie documentarie già menzionate, è opportuno aggiungere un ulteriore gruppo di documentazione, forse meno definito, ma caratterizzato da tratti comuni. Si tratta di una documentazione che potrebbe qualificarsi come «privata», sebbene redatta ed emessa dalla cancelleria del principe e recante indizi che lo attestano, quali l'ispirazione alle formule proprie delle tipologie diplomatiche prodotte in tale istituzione, o l'impiego del medesimo sigillo in cera apposto per la convalida di alcuni di questi diplomi. Tuttavia, essa presenta una serie di peculiarità che la avvicinano più agli *instru-*

²⁷ Albacete, Archivo Histórico Provincial (AHPAB), *Planero* 1, carpeta 33, n. 5.

²⁸ MARTÍN POSTIGO 1975, pp. 48-49.

²⁹ SANZ FUENTES 1998, p. 265.

³⁰ Le due istituzioni nelle quali si è indagato sono state: Madrid, Archivo de la Fundación Casa de Alba (ACA) y Toledo, Archivo Ducal de Medinaceli (ADM).

³¹ NICOLAJ 2007, pp. 48-49. La definizione era già stata accennata da OSTOS SALCEDO 1981, p. 272 e PARDO RODRÍGUEZ 1993, pp. 37-38.

³² Su questa idea, rimandiamo a LAZZARINI 2021, pp. 39-60.

menta privata che ai diplomi pubblici di cancelleria: tra queste spicca, in primo luogo, la frequente assenza della *iussio* trasmessa al notaio per ordinare la redazione dell'atto e, in secondo luogo, la tematica e la motivazione dei diplomi, poiché nella maggiore parte dei casi trattano questioni di carattere personale tra il principe e alcuni nobili influenti del regno. A tali due elementi, si aggiunge un tratto particolarmente significativo: in determinate circostanze si riscontra la presenza della scrittura autografa dello stesso principe, circostanza che di per sé era sufficiente a conferire piena validità al diploma emesso.

4. *Prosopografia e personale della cancelleria: Juan García, cancelliere effettivo del principe?*

Il funzionamento della cancelleria del principe delle Asturie, come ha segnalato la professoressa Sanz Fuentes, si fondava essenzialmente sul lavoro dei segretari e degli scrivani di camera del principe³³. Questi ufficiali assumevano le funzioni proprie del notaio cancelleresco: redigere la minuta del diploma, garantirne la correttezza e la validità giuridica e, in modo essenziale, trasmettere la *iussio* principesca agli scrivani incaricati della redazione materiale. Tutti essi agivano sotto l'autorità del cancelliere del principe, incarico ricoperto da frate Lope de Barrientos, vescovo di Segovia (1438-1441), di Ávila (1441-1445) e di Cuenca (1445-1469). L'attività del prelado come cancelliere del principe è attestata dalla documentazione, poiché in alcune occasioni egli rubricò i diplomi al verso, come si osserva nella citata provvisione considerata il primo documento emanato dalla cancelleria principesca³⁴, così come nella carta di privilegio e conferma che sarà analizzata più avanti³⁵.

Nel seno della cancelleria reale castigliana del XV secolo, la dignità di cancelliere tendeva a dividersi in due ambiti distinti: uno di carattere onorifico e un altro di natura effettiva³⁶. Il primo si collegava a figure di grande rilevanza politica e simbolica, come l'arcivescovo di Toledo, che deteneva il titolo di *canciller mayor del reino*, o il conte di Castañeda, designato come *canciller mayor del rey* (o «cancelliere titolare»). La sua funzione era, in sostanza, puramente rappresentativa, poiché l'incarico conferiva prestigio e denotava prossimità alla persona del monarca, oltre a garantire alcuni benefici economici nel caso del secondo³⁷.

³³ SANZ FUENTES 1998, pp. 258-260.

³⁴ AHN, *Clero-Secular Regular*, c. 4002, n. 49.

³⁵ AHPAB, *Planero* 1, c. 33, n. 5.

³⁶ OSTOLAZA ELIZONDO 1986, pp. 156-157; OSTOLAZA ELIZONDO 1988, pp. 263-264; SALAZAR Y ACHA 2014, 319-324; ALBARES VILLALBA 2025, pp. 325-333.

³⁷ Il conte di Castañeda percepiva annualmente un totale di 42.600 *maravedies*: AGS, *Escribanía Mayor de Rentas, Quitaciones (EMR, QUI)*, leg. 1, n. 155.

La gestione pratica dell'ufficio ricadeva, invece, sui cosiddetti «cancellieri effettivi», persone esperte nel complesso sistema amministrativo castigliano basso-medievale che, assumendo i compiti propri del cancelliere, si rendevano ultimi responsabili delle questioni loro assegnate, garantendo la validità giuridica dei diplomi emanati in proposito e la continuità del funzionamento amministrativo dell'istituzione. In generale, l'intervento del cancelliere effettivo si concretava nella fase finale del processo documentario, lasciando traccia della propria attività mediante la rubrica apposta accanto al sigillo. Dopo la *validatio*, e nella sua qualità di massimo responsabile dell'ufficio di emanazione, era lui a confermare che il diploma rispettasse tutti i requisiti formali e giuridici necessari per la sua emissione. Tale ratifica si esprimeva attraverso la sottoscrizione del suo nome oppure mediante formule in cui figurava esplicitamente il termine «cancelliere» o espressioni affini, rafforzando così il carattere ufficiale del documento e l'autorità della cancelleria nella sua produzione.

Nell'ufficio di spedizione del principe Enrico, che seguiva la tradizione della cancelleria reale castigliana, appare evidente l'esistenza di una distinzione analoga tra il cancelliere titolare, frate Lope de Barrientos – che deteneva il titolo di *canciller mayor del príncipe*³⁸ – e quegli ufficiali che, nella pratica, assumevano le funzioni proprie della carica a suo nome. Allo stesso modo, si può dedurre che il privilegio onorifico conferito all'arcivescovo di Toledo quale *canciller mayor del reino* si proiettasse anche sul principato, in quanto quest'ultimo non costituiva se non uno dei titoli legati alla Corona e, pertanto, ricadeva sotto la medesima sfera di giurisdizione regia.

Tra le testimonianze documentarie conservate spicca una *carta de merced*, intitolata dal principe delle Asturie e datata a Segovia il 12 dicembre 1452, mediante la quale vengono concessi a Pedro Girón, maestro di Calatrava, determinati diritti sulla villa di Grado³⁹. Il diploma, di carattere principalmente fiscale, presenta sul retro la sottoscrizione del *contador mayor*, Diego Arias de Ávila, accompagnata dalle rubriche di alcuni suoi luogotenenti, i quali con il loro visto buono convalidano il trasferimento dei diritti, proprio al di sotto del sigillo. Allo stesso modo, nella parte superiore sinistra si osserva un marchio di registrazione che, insieme alla sottoscrizione del segretario Juan de Córdoba, responsabile della *iussio* apposta sul recto del diploma, conferma in modo inequivocabile la sua condizione di strumento pubblico elaborato all'interno della cancelleria principesca.

A destra del sigillo apposto, tracciata in un momento distinto rispetto alla redazione del testo e con un inchiostro leggermente più chiaro, appare una rubrica che

³⁸ Così si intitola in un diploma, emanato a Cuenca il 27 giugno 1446, conservato in Cuenca, Archivo de la Catedral (ACCU), *Institucional*, c. 39, n. 7.

³⁹ AHNO, *Osuna*, c. 36, n. 66.

indica il nome «Juan García». La collocazione di questa firma suggerisce che si tratti di uno dei cancellieri effettivi che svolgevano funzioni nella cancelleria del principe. Risulta particolarmente rilevante osservare che, nella copia certificata dello stesso diploma conservata nella medesima cartella⁴⁰, tale rubrica riceve un trattamento equivalente a quello della firma del *contador mayor*, evidenziando la considerazione e la gerarchia attribuita agli ufficiali responsabili della validazione del documento.

La rubrica di Juan García non ricompare in alcun diploma emanato durante il principato di Enrico, almeno fino ad oggi. Pertanto, non è possibile affermare con certezza che questo funzionario, assegnato alla cancelleria del principe, abbia ricoperto l'incarico di cancelliere effettivo. Tuttavia, qualora si fosse verificata tale circostanza, la sua presenza indicherebbe un'organizzazione più complessa rispetto a quella tradizionale, simile a quella della cancelleria reale. Ciò potrebbe implicare l'esistenza di una gerarchia di notai cancellereschi preminenti che, man mano che acquisivano esperienza, venivano occasionalmente designati cancellieri effettivi, assumendo la responsabilità di un insieme di questioni giuridico-amministrative che richiedevano formalizzazione mediante scrittura.

5. *La documentazione inedita: nuove prospettive*

5.1. *La carta di conferma e privilegio nella cancelleria del principe*

Le carte di conferma e privilegio costituiscono una tipologia documentaria solenne, emanata su pergamena dalla cancelleria reale castigliana. La loro origine risale ai regni di Pietro I e Giovanni I, periodo in cui queste carte iniziarono a evolversi a partire dalle *cartas plomadas* notificativi⁴¹. Questa tipologia documentaria continuò a essere emessa fino al XIV secolo, durante il regno di Ferdinando VII, e veniva utilizzata principalmente per la conferma di documenti su pergamena che, nell'ufficio di emanazione castigliano, corrispondevano abitualmente a tre tipologie: privilegio rotolato, carta di privilegio e carta di privilegio e conferma⁴².

Il 20 marzo 1440, da Bonilla de la Sierra, il principe Enrico, attraverso la sua cancelleria, emanò un documento di particolare interesse per gli abitanti del *Castillo de Peñas de San Pedro*, situato nell'attuale provincia di Albacete, nell'omonimo comune, e

⁴⁰ Copia certificata da Juan de Andrade, notaio pubblico, redatta a Segovia il 5 novembre 1729: AHNO, *Osuna*, c. 36, n. 67.

⁴¹ MARTÍN POSTIGO 1959, pp. 74-85; MARTÍN POSTIGO 1975, pp. 248-250; PARDO RODRÍGUEZ 1979, pp. 252-254; SANZ FUENTES 1981, pp. 246-248.

⁴² ÁVILA SEOANE 2020, pp. 20-21.

all'epoca dipendente dalla villa di Alcaraz, di cui Enrico era signore⁴³. Il diploma emesso consisteva in una *carta de privilegio y confirmación*, poiché i residenti chiedevano al principe la conferma delle esenzioni fiscali ricevute da altri monarchi castigliani. Tali esenzioni erano state rinnovate nel corso dei secoli, a partire dai tempi di Ferdinando IV (1295-1312), mediante documenti su pergamena, per cui la tradizione richiedeva che questa nuova ratifica fosse effettuata tramite questa tipologia documentale. Questo strumento costituisce un *unicum* tra quelli conservati del periodo del principato, rendendolo una fonte di particolare rilevanza per lo studio dell'istituzione principesca.

Il protocollo del documento si apre con un'intitolazione di carattere universale («*Sepan quantos esta carta vieren*»), frequente nei diplomi con cui si concedeva una grazia di particolare rilevanza, poiché la loro pubblicità esigeva che tutti conoscessero e riconoscessero la concessione del suddetto privilegio. Subito dopo compare l'intitolazione solenne, introdotta dall'avverbio «*commo*» e redatta in forma ampia ed elaborata: pronomi personale, nome del principe, formula di diritto divino, titolo principale, espressione di dominio e, come elemento distintivo rispetto alle intitolazioni regie, la filiazione e il legame con il sovrano castigliano, dando così luogo a una formula di grande ricchezza espressiva:

... yo, don Enrique, por la gracia de Dios, príncipe de Asturias, señor de las çibdades de Segovia e Trugillos e Alcaraz, fiio primogénito heredero del muy alto e esclareçido príncipe e señor rrey don Johán de Castilla e de León.

Dopo l'intitolazione, il testo del diploma si apre con un'ampia *expositio*, che può essere suddivisa in due parti chiaramente distinte, separate tra loro dall'inserzione della direzione del documento. Il primo blocco è dedicato a presentare gli atti che saranno incorporati per la sua conferma⁴⁴, specificandone la tipologia, il re concedente, il supporto materiale, la validazione e, infine, la dichiarazione che essi saranno trascritti *in extenso*⁴⁵. Segue quindi la copia integrale delle tre carte di privilegio e conferma emesse dalla cancelleria di Giovanni II tra il 15 marzo 1420 e il 25 ottobre 1428. Questa sezione costituisce la parte più estesa della *carta de privilegio y*

⁴³ AHPAB, *Planero* 1, carpeta 33, n. 5.

⁴⁴ Sulla conferma dei documenti nella penisola iberica: MARTÍN POSTIGO 1959, pp. 65-74; MARÍN MARTÍNEZ 1951; PARDO RODRÍGUEZ 1985; SÁNCHEZ BELDA 1953; SANZ FUENTES 1979; GARCÍA LARRAGUETA 1987; OSTOS SALCEDO 1989.

⁴⁵ Questa pratica di inserire il documento da confermare *in extenso* fu uno dei principi fondamentali sui quali Enrico IV insistette durante il suo regno, nelle rare riforme che attuò all'interno della cancelleria reale: *Cortes de Castilla y de León*, III, p. 707, n. 7: «... e que tal registrador non pase nin senale ninguna de las dichas cartas e prouisyones, sin dexar el registro de bervo ad bervo ...».

confirmación emanata dal principe don Enrico, poiché nei diplomi conservati si arrivò a inserire fino a ventiquattro documenti aggiuntivi.

La prima parte dell'esposizione si conclude con l'esplicitazione della *petitio* formulata dal consiglio di Alcaraz, che richiedeva la conferma dei privilegi già posseduti. In questo momento viene introdotta la direzione dell'atto, espressa con grande dettaglio:

E agora, por parte del dicho Conçejo e alcalldes, ofiçiales, iurados, cavalleros, escuderos e ommes buenos del dicho mi Castillo de las Pennas de Sant Pedro, mis vasallos, lugar súbdito a la iuredición de la dicha mi çibdad de Alcaraz ...

La seconda parte dell'*expositio* si apre con l'accoglimento motivato della richiesta da parte del principe, presentata dal comune e formulata nei termini caratteristici di questa tipologia documentaria:

E yo, tóvelo por bien, e por fazer bien e merçed al dicho Conçejo, alcalldes, ofiçiales, iurados, cavalleros, escuderos e ommes buenos del dicho mi Castillo de las Pennas de Sant Pedro, mis vasallos, tóvelo por bien.

Quest'ultima parte serve anche a introdurre la disposizione della *carta de privilegio y confirmación*, che viene espressa attraverso la seguente frase:

... e por esta mi carta les confirmo los dichos previlegios suso encorporados e cada uno dellos ...

Il testo del diploma si chiude con una serie di clausole destinate a rafforzarne il contenuto giuridico e a garantirne l'osservanza⁴⁶. Inizialmente, viene inclusa una clausola *sancionativa preceptiva* che vieta a chiunque di ostacolare la conferma concessa. A questa segue una clausola di carattere proibitivo o coercitivo, espressa mediante la formula «E los unos nin los otros non fagan ende al por alguna manera», che rafforza l'obbligo di rispettare il contenuto del documento. Vengono inoltre incorporate due clausole di *sanción penal*: una privativa della grazia reale e principesca e l'altra di carattere economico, assicurando in modo concreto l'efficacia della disposizione. Infine, il diploma si conclude con una clausola di *emplazamiento* e una clausola di *cumplimiento*, completando così un insieme di strumenti giuridici che blindano il privilegio e consolidano l'autorità del principe nell'ambito dell'atto emanato.

L'escatocolo inizia con la data, nella quale la topica precede la cronica. La prima viene introdotta mediante il participio femminile del verbo *dar* («dada»), seguito

⁴⁶ Per una spiegazione approfondita delle clausole: MARÍN MARTÍNEZ 2001, pp. 183-185; ÁVILA SEOANE 2014, pp. 45-73.

dal nome della città da cui viene emanato il diploma, mentre la seconda è espressa in maniera diretta, secondo la tradizione castigliana di indicare giorno, mese e «anno del nasçimiento del nuestro sennor Iesu Christo»⁴⁷. Segue quindi un salvamento di errori che, data l'ampiezza del diploma, assume anch'esso notevole lunghezza.

Infine, vengono presentate le convalide del diploma, iniziando con la rubrica di don Enrico («yo, el príncipe») e proseguendo con quella del notaio responsabile della *iussio* («Yo, Françisco Rramírez de Toledo, secretario del príncipe, nuestro sennor, fize escrivir por su mandado esta confirmación en quinze fojas e media, con esta en que va el nombre de su merçed»). Sia il salvamento di errori sia la sottoscrizione di Francesco Ramírez de Toledo si collocano attorno a uno spazio intenzionalmente vuoto, senza che la redazione del testo venga interrotta in alcun momento, il che permette di inferire che tale spazio fosse riservato per l'apposizione del sigillo di cera apposto. L'uso del sigillo di cera, anziché del consueto piombo pendente tipico di questa tipologia documentaria, risponde probabilmente a uno dei due fattori seguenti: da un lato, la fragilità del supporto cartaceo, incapace di sostenere il peso di un sigillo di piombo; dall'altro, più verosimilmente, la presumibile assenza di un sigillo di tali caratteristiche nella cancelleria del principe, riservato esclusivamente all'ufficio di spedizione regia.

Sul retro dell'ultimo foglio si trovano due annotazioni di particolare rilevanza. In primo luogo, la rubrica del cancelliere titolare, frate Lope de Barrientos, vescovo di Segovia, che agisce simultaneamente come cancelliere effettivo, compare in forma abbreviata: «Fr(ay) L(upus), ep(iscop)us Segobien(sis)». Al di sotto di questa rubrica si trova il marchio di registrazione, anch'esso in forma abbreviata, in cui si può leggere unicamente la parola «Reg(istrada)», indicando che all'interno della cancelleria del principe era consueta anche la pratica di un registro indipendente rispetto all'ufficio di spedizione de Giovanni II⁴⁸.

5.2. *La possibile documentazione privata del principe delle Asturie*

Come è stato rilevato, all'interno dell'ufficio di spedizione del principe delle Asturie si conservano alcuni documenti che, pur presentando caratteristiche proprie

⁴⁷ L'utilizzo dell'Éra Hispanica per la datazione dei documenti fu abolito da Giovanni I nelle Corti di Segovia del 1383, iniziandosi a impiegare gli anni dalla Natività del Signore a partire dal 25 dicembre 1384: MARÍN MARTÍNEZ 2001, pp. 204-205; DE FRANCISCO OLMOS 2009, pp. 135-154; CAPPELLI 2012, p. 6. Il testo della legge emanata nelle Cortes può essere letto, come copia semplice, in un manoscritto conservato in: Madrid, Biblioteca Nacional de España, *mss*, n. 13102, f. 52r.

⁴⁸ Sulla pratica della registrazione nella cancelleria reale castigliana: MARTÍN POSTIGO 1959, pp. 163-170; ARRIBAS ARRANZ 1968; 174-198; LÓPEZ GUTIÉRREZ 1994-1995; LÓPEZ GUTIÉRREZ 2011, pp. 40-53; KLEINE 2015, pp. 113-118.

di una redazione in ambito cancelleresco o da parte di ufficiali legati a tal istituzione, per il loro contenuto e per determinati elementi intrinseci potrebbero essere considerati strumenti di natura privata. Questi diplomi condividono con quelli di carattere pubblico l'uso di tipologie documentarie proprie della cancelleria castigliana, tra le quali la *cédula* e la *carta misiva* – documenti principalmente di comunicazione e mandamento rispettivamente⁴⁹ –, poiché la loro semplicità, flessibilità del formulario e funzionalità si adattavano con particolare efficacia alle esigenze delle questioni personali trattate in questo gruppo documentario⁵⁰. D'altro canto, quando era necessario esprimere un ordine, generalmente richiesto e attenuato, oppure garantire l'adempimento di una promessa, si ricorreva più frequentemente alle lettere di salvocondotto (*cartas de seguro*) o alla *confederación*⁵¹, tipologia documentaria di largo impiego nelle relazioni tra nobili⁵². Le prime possono essere considerate una variante dell'*albalá de merced*, in quanto la grazia concessa, priva di qualsiasi solennità, consisteva in un lasciapassare per transitare in sicurezza attraverso determinato territorio, formulato mediante il verbo dispositivo: «vos aseguro e do mi salvoconducto».

Le particolarità di questo complesso documentario incidono, precisamente, su quegli aspetti che solitamente servono a distinguere un diploma cancelleresco da uno redatto al di fuori dell'ufficio di spedizione. La più significativa di queste è l'assenza della *iussio*, ossia dell'ordine formale del principe a uno dei suoi notai di procedere alla redazione dell'atto, circostanza che rivela la mancata partecipazione del personale di cancelleria e una genesi documentaria più semplice e diretta. È verosimile pensare che, in tali circostanze, il principe, bisognoso di conferire forma scritta a un determinato atto giuridico, si sia rivolto a uno dei numerosi scriventi del suo immediato ambiente, principalmente *escribanos de cámara* o segretari, limitandosi poi ad apporre la propria firma secondo la prassi abituale. La fase di emanazione (*datum*)⁵³ e, al suo interno, più concretamente l'*expeditio*, sarebbe stata affidata a un messaggero di alta fiducia, incaricato di recapitare il documento al suo destinatario.

⁴⁹ Su queste tipologie: MARTÍN POSTIGO 1959, pp. 136-137; SANZ FUENTES 1981, p. 254; GALENDE DÍAZ 2002; GALENDE DÍAZ 2004; ÁVILA SEOANE 2019; ÁVILA SEOANE 2020, pp. 23-27; LÓPEZ GÓMEZ 2020.

⁵⁰ AHNO, *Frías*, c. 45, n. 1; ADM, *Archivo Histórico*, leg. 161, nn. 61 e 118.

⁵¹ ACA, *Alba*, c. 3, n. 1, 5-7 e 10.

⁵² Esempi possono essere trovati in: AHNO, *Frías*, c. 1, n. 23; c. 128, n. 15; c. 129, nn. 4-9, 14.

⁵³ Per *datum* intendiamo il momento della consegna del documento al destinatario, composto da tre fasi: *taxatio*, *computatio* ed *expeditio*: ROMERO TALLAFIGO 1990, p. 65. Questo concetto si ispira alle distinzioni indagate e precisate da FICKER 1877-1878.

Nondimeno, nonostante la consueta assenza della *iussio* in questo tipo di diplomi, si conservano due testimonianze particolarmente significative. La prima corrisponde a una lettera missiva indirizzata a Pedro Fernández de Velasco, conte di Haro, datata in luogo imprecisato il 4 agosto 1449⁵⁴; la seconda a una lettera di salvacondotto concessa a favore di Toribio Gómez de Bonilla e di Fernando de Herrera, rispettivamente baccelliere e merino delle Asturie, il 30 agosto 1452, da luogo sconosciuto⁵⁵. In entrambi i casi, l'ultima riga del documento riporta la sottoscrizione di Juan Fernández de Hermosilla: «Yo, Johán Fernández de Hermosilla, secretario del príncipe, nuestro sennor, la escreví por su mandado». La presenza di tale corroborazione, unita alla somiglianza grafica tra essa e il corpo del testo, consente di sostenere che i diplomi furono redatti di proprio pugno dallo stesso Hermosilla – uno degli ufficiali più attivi nella cancelleria principesca e durante il regno di Enrico IV – per mandato del principe. Si tratta, pertanto, di una prassi eccezionale se confrontata con la procedura ordinaria della cancelleria, dove la *iussio* veniva trasmessa dal notaio allo scrivano dopo averla ricevuta previamente da don Enrico⁵⁶. Questo fenomeno rafforza l'ipotesi di una modalità di emissione documentaria «abbreviata», caratteristica degli strumenti di natura privata emanati dall'ufficio di emanazione dell'erede al trono.

Un'altra particolarità di questo complesso documentario risiede nell'esistenza di diplomi molto probabilmente autografi dello stesso principe⁵⁷. In essi, scrittore e *rogatario*⁵⁸ coincidono nella medesima persona e il tono impiegato risulta più vicino e, talvolta, persino familiare⁵⁹. I due esempi attestati sono indirizzati a un individuo di grande prossimità personale e politica con Enrico: Lorenzo Suárez de Figueroa, consigliere del re e, dal 1460, conte di Feria. Il primo è una *cédula* del 14 febbraio 1453, redatta nel Palazzo di La Asperilla – residenza abituale, tra Ávila e Madrid, della monarchia castigliana fino al regno di Giovanni II – con la quale gli si ordina di preparare le proprie truppe per la riconquista di varie ville che si erano ribellate contro il marchese di Villena⁶⁰. Il secondo,

⁵⁴ AHNO, *Frías*, c. 45, n. 1.

⁵⁵ ACA, *Alba*, c. 3, n. 10.

⁵⁶ La formula abituale è la seguente: «Yo, N., secretario/escribano de cámara del príncipe, nuestro sennor, la fize escrevir por su mandado».

⁵⁷ ADM, *Archivo Histórico*, leg. 161, nn. 61 e 118.

⁵⁸ PRATESI 2018, pp. 35-38.

⁵⁹ Per l'epoca del regno si sono rinvenuti anche, almeno, due diplomi di natura privata autografi di Enrico IV: ACA, *Alba*, c. 3, n. 14 e *Vitrinas*, n. 23-4.

⁶⁰ ADM, *Archivo Histórico*, leg. 161, n. 61.

anch'esso una *cédula*, datata al 9 marzo di un anno imprecisato da Villanueva de la Jara, contiene una richiesta personale affinché accolga nella sua casa due uomini di fiducia del principe insieme alle rispettive mogli⁶¹. In entrambi i casi, il tono di prossimità si riflette sia nella disposizione, formulata attraverso la supplica («yo vos rruego e mando»), sia nell'affettuoso commiato che accompagna la firma: «quien bien vos desea, el príncipe». La comparsa di questi diplomi autografi suggerisce, inoltre, che l'intervento diretto del principe nella loro redazione – sebbene talvolta limitato a poche parole aggiunte in calce⁶² – potesse essere considerato un meccanismo sufficiente di validazione.

Infine, merita di essere evidenziato un diploma aggiuntivo all'interno di questo gruppo di quanto abbiamo denominato «possibile documentazione privata del principe». Si tratta di una *confederación* datata 14 dicembre 1451 a Bonilla de la Sierra, mediante la quale Enrico stabilisce un'alleanza con García Álvarez de Toledo e suo fratello Pedro, figli di Fernando Álvarez de Toledo e Sarmiento, conte di Alba⁶³. Questo strumento si collega strettamente alle lettere di salvacondotto menzionate in precedenza, poiché i tre documenti si collocano nel contesto della prigionia del conte di Alba tra il 1448 e il 1454, derivante da alcuni dissidi con il re Giovanni II⁶⁴.

Il diploma, di notevole estensione, costituisce un esempio paradigmatico di documentazione privata tra il principe e i discendenti di uno dei nobili più influenti della Corona di Castiglia. In esso, mediante le disposizioni che si susseguono, si formalizzano impegni reciproci nei quali il principe agisce sia come mediatore tra il re, suo padre, e i fratelli Álvarez de Toledo, sia come nobile privilegiato che legittima la propria *potestas* attraverso la sua indipendenza dal re e che lotta anche per i suoi interessi personali⁶⁵. La validità giuridica dello strumento è garantita dal sigillo in apposto sulla carta e dalla rubrica del principe, completata dai sigilli e dalle firme dei fratelli. Non si rilevano evidenze che indichino l'intervento di alcun ufficiale di cancelleria nell'emaneazione del documento, poiché esso è privo di *iussio* e di marca di registrazione, come avviene per la maggior parte degli strumenti analizzati in questo paragrafo.

⁶¹ ADM, *Archivo Histórico*, leg. 161, n. 118.

⁶² AHNO, *Osuna*, c. 35, n. 109. Provvisione, datata all'agosto del 1453. Nell'ultima riga, di mano del principe, si possono leggere le seguenti parole: «Vid la carta del rrey, mi sennor, y asimesmo la mía, y cumplidlas, non embargante qu'esta no vaya rregistrada ni sellada. Para el secreto, so las penas en ellas contenidas. De mi mano. Yo el príncipe (*rubrica*)».

⁶³ ACA, *Alba*, c. 3, n. 7.

⁶⁴ CALDERÓN ORTEGA 1994, pp. 49-51.

⁶⁵ Sul concetto di *potestas*: DOMINGO OSLÉ 1997, pp. 184-185.

6. Conclusioni

In conclusione, queste nuove informazioni sulla cancelleria principesca di Enrico IV permettono di affermare i seguenti punti:

- La cancelleria principesca adottò uno schema semplificato rispetto a quella reale, composta da cancelliere, notai e scrivani. La figura di frate Lope de Barrientos si distingue come *canciller mayor del príncipe*, mentre ufficiali come Juan García suggeriscono l'esistenza di cancellieri effettivi, responsabili diretti del processo di elaborazione dei documenti.
- La *carta di privilegio e conferma* del 1440 costituisce una testimonianza, fino alla data, unica della cancelleria principesca, evidenziandone la capacità di riprodurre modelli solenni propri della cancelleria regia, ma adattati alle circostanze, allo *status* e alle esigenze proprie di questa istituzione.
- L'esistenza di diplomi considerati privati, alcuni persino autografi dello stesso principe, riflette una pratica documentaria più flessibile e diretta, impiegata per affari personali e alleanze con la nobiltà. Questi strumenti, frequentemente privi di *iussio* o di registrazione, mostrano una modalità abbreviata di produzione documentaria in cui la validazione avveniva mediante la firma o la rubrica del principe e, in alcune occasioni, l'uso della sua stessa mano nella redazione dell'atto.
- La cancelleria di Enrico IV – principe delle Asturie – funzionò come uno spazio di apprendimento nell'arte del governo, preparando il principe alla sua futura condizione regia. La sua attività riflette il delicato equilibrio tra l'autorità ereditaria del principe e le dinamiche di potere nobiliare, costituendo un esempio significativo di transizione istituzionale nella Castiglia del XV secolo. L'analisi congiunta di questa documentazione permette di rivalutare la cancelleria principesca come un laboratorio politico e diplomatico, fondamentale per comprendere le tensioni e le evoluzioni della monarchia Trastámara, così come le modalità di produzione documentaria nelle cancellerie reale e principesca.

Risulta fondamentale proseguire la ricerca negli archivi nobiliari e municipali, al fine di identificare nuovi documenti di carattere privato, così come strumenti pubblici che consentano di ampliare l'elenco degli ufficiali e osservare la struttura gerarchica della cancelleria. Allo stesso modo, uno studio più approfondito permetterà di determinare l'esistenza – o l'assenza – di tipologie documentarie abituali nella cancelleria reale ma meno frequenti in quella principesca, come la *carta di privilegio e conferma* oggetto di studio.

Appendice

1

1440 marzo 17, Bonilla de la Sierra

Provvisione di Enrico, principe delle Asturie, con la quale si ordina a Juan Alfonso de Burgos, laureato, di investigare un conflitto tra il comune di Trujillo e il Monastero di Santa María de Guadalupe, relativo ai confini di un pascolo.

A.- AHN, *Clero-Secular_Regular*, c. 4002, n. 49 (olim *Clero-Secular_Regular*, c. 1422, n. 29). Carta, 395 x 285 mm. Buona conservazione. Inchiostro nero. Gotica corsiva *cortesana*. Non conserva il sigillo.

Reg.: LEÓN TELLO 1967, p. 5, n. 18; CUADRA ESCRIVÁ DE ROMANÍ 1973, p. 97, n. 375. Cit.: SANZ FUENTES 1998, p. 257.

Don Enrrique, por la graçia de Dios, príncipe de Asturias, sennor de las çibdades de Segovia e Trugillo e Alcaraz, fiio primogénito heredero del muy alto e esclareçido príncipe, muy poderoso sennor rrey don Juan de Castilla e de León, a vos, el liçenciado Juan Alfonso de Burgos. Salud e graçia.

Sepades, que por parte del Conçejo, alcalldes e alguazil, rregidores, cavalleros e escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la dicha çibdad de Trogillo, me fue fecha rrelaçión diziendo quel prior e frayles e convento del Monesterio de Santa María de Guadalupe por ensachar sus labranças en periuiçio de la dicha çibdad, rronpieron çierta dehesa que va por Valdepalaçios, que diz que es de la dicha çibdad, por donde diz que solian yr los ganados que van a Estremadura. En lo qual diz, que se ha rrecresçido e rrecresçen grand danno a la dicha çibdad. E por parte de los dichos prior, freyres e convento del dicho monesterio me fue fecha rrelaçión, diziendo que por el dicho Conçejo de la dicha çibdad fuera nuevamente mandado poner moiones en la dicha dehesa, e que fueran mandados en su periuiçio los dichos moiones de donde primeramente estavan, e que fueran despoiados e desapoderados de su posesión, que diz que tenían en alguna parte dela dicha dehesa e tierra, e que devían ser rrestetuydos e tomados los dichos moiones en el lugar donde primeramente estavan antes que fuesen, por mandado del dicho Conçejo, mudados.

E fuemos suplicado por amas las dichas partes, que sobrello mandase proveer cometiendo el dicho negoçio a alguna buena persona e sobrello proveyese commo la

mi merçed fuese. E yo, tóvelo por bien, e confiando de vos, el dicho ligenciado Juan Alfonso, que sodes tal que bien e fielmente guardaredes mi serviçio e el derecho a las partes, fue e es mi merçed de vos encomendar, e por la persona vos encomiendo e cometo el dicho negoçio e el conoçimiento e determinación d'él.

Porque vos mando que veades las petiçiones, testigos e sentençias e otras escripturas que por cada una de las dichas partes ante vos fueren presentadas, e que fagades llamar e paresçer ante vos las partes a quien el dicho negoçio atanne e a sus procuradores en sus nombres, e que los ayades en todo lo que dezir e rrazonar quedaren en guarda de su derecho, en rrazón de lo contenido en las dichas petiçiones e en cada una dellas. E que en el conoçimiento de los dichos negoçios e de cada uno dellos, guardaredes la forma e orden de los dichos que disponen qual causa o pleito se deve primeramente tractar e librar. E en sobre todo, libredes e determinedes el dicho negoçio entre las dichas partes por vuestra sentençia o sentençias particulares e difinitivas, segúnd fallardes por fuero e por derecho, guardando en el conoçimiento e libramiento del dicho negoçio la forma e orden de la ley del ordenamiento de Çamora, fecho por el rrey, mi sennor, que fablan de la orden e forma que se deve tener en el conoçimiento e libramiento de los pleitos e contiendas que acaesçe sobre términos. E la sentençia o sentençias, o mandamiento o mandamientos, que en la dicha rrazón dierdes e fizierdes, que la lleguedes e fagades llegar a pura e devida exençión, quanto con fuero e con derecho devades.

E mando a las dichas partes e a cada una dellas, e a otras qualesquier personas de quien vos entendierdes ser informado e saber la verdad, que vayan e parezcan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos, a los plazos e so las penas que les vos pusierdes e mandardes poner de mi parte. Los quales yo, por la presente, las pongo tanto que las non seguides más ni allende de los logares donde biven e moran de ocho leguas.

Por lo qual, todo e cada una cosa e parte della, vos do poder cumplido con todas sus inçidencias, dependencias, emergencias e convexidades, e para lo asý fazer e cumplir, vos do e limito término de treynta días, los quales es mi merçed e mando, que corran desdel día que esta mi carta vos fuere presentada por las dichas partes, o por qualquier dellas en los límites de los dichos moiones. E es mi merçed e mando, que ayades por vuestro salario e mantenimiento de los dichos treynta días, tres mull e seysçientos maravedies, a rrazón de çiento e veynte maravedies cada día, e que ayades más portentos los días de la yda e tornada vuestra, I U CC maravedies que se montan en el dicho rrespecto, en que diez días que rrazonablemente podedes yr e tornar desde aquí, los quales ayades e levedes la meytad del dicho Conçejo e de los propios e rrentas d'él e en derecho dellos que los ayades e sean rreportados por

todas las personas, vezinos e moradores de la dicha çibdad e su tierra que han acordado pagar en lo semeiante. E la otra meytad, que la pague el dicho monesterio.

E los unos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la merçed del dicho sennor rrey e de la mía, e de diez myll maravedís para la mi Cámara a cada uno por quien fincare de lo asý fazer e complir. E demás, mando al omme que vos esta mi carta mostrare, que vos enplaze que parezcades ante mí do quier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a dezir por qual rrazón non cumplides mi mandado, so la qual, mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su signo, por que yo sepa en commo se cumple mi mandado.

Dada en la villa de Bonilla de la Sierra, diez e siete días de marçõ, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çarenta annos.

Yo, el príncipe (*rúbrica*).

Yo, Françisco Ramírez de Toledo, secretario del príncipe nuestro sennor, la fiz escrevir por su mandado (*rúbrica*).

(*A la vuelta*) Lope, episcopus Segobiensis (*rúbrica*).

Rregistrada (*rúbrica*).

2

1440 marzo 20, Bonilla de la Sierra

Carta di privilegio e conferma di Enrico, principe delle Asturie, con la quale vengono confermati tre privilegi che concedono una serie di esenzioni fiscali agli abitanti del Castello de Peñas di San Pedro, sotto la quirisdizione della villa di Alcaraz.

A.- AHPAB, *Planero* 1, c. 3, n. 5. Carta (rilegato in pergamena), 17 ff., 300 x 220 mm. Stato discreto, con alcune lacerazioni e macchie di umidità. Inchiostro nero. Gotica corsiva *precortesana*. Non conserva il sigillo.

Confirmación de tres previllegios del Castillo de las Pennas de Sant Pedro /.

Seþan quantos esta carta vieren, commo yo, don Enrrique, por la graçia de Dios, príncipe de Asturias, sennor de las çibdades de Segovia e Trugillos e Alcaraz,

fiio primogénito heredero del muy alto e esclareçido príncipe e sennor rrey don Johán de Castilla e de León, ví tres cartas de previllegios confirmadas del dicho rrey, mi sennor e mi padre, escriptas en pergamino de cuero, sanas e selladas con su sello de plomo pendiente en filis de seda, el tenor de las quales es este que se sigue:

(Inserisce in extenso i seguenti documenti: carta de privilegio y confirmación di Giovanni II, datata 1408, aprile 7. Alcalá de Henares; carta de privilegio y confirmación di Giovanni II, datata 1428, ottobre 25. Valladolid e una carta de privilegio y confirmación di Giovanni II, datata 1420, marzo 15. Valladolid)

(Calderón) E agora, por parte del dicho Conçejo e alcaldes, ofiçiales, iurados, cavalleros, escuderos e omnes buenos del dicho mi Castillo de las Pennas de Sant Pedro, mis vasallos, lugar súbdito a la iuredición de la dicha mi çibdad de Alcaraz, me fue pedido por merçed que les confirmase los dichos previllegios e cada uno dellos suso encorporados, e las merçedes, graçias, franquezas, esençiones e libertades en ellos e en cada uno dellos contenidas, e ge las mandase guardar e complir en todo e por todo, segúnd que en ellos e en cada uno dellos se contiene.

E yo, tóvelo por bien, e por fazer bien e merçed al dicho Conçejo, alcaldes, ofiçiales, iurados, cavalleros, escuderos e omnes buenos / (f. 16v) del dicho mi Castillo de las Pennas de Sant Pedro, mis vasallos, tóvelo por bien e por esta mi carta les confirmo los dichos previllegios suso encorporados e cada uno dellos^a, e las merçedes, graçias e fraquezas, esençiones e libertades en ellos e en cada uno dellos contenidas. E defiendo e mando que persona alguna de qualquier estado, condiçión, preheminiencia o dignidad que sean, non sean osados de les yr non pasar contra ello nin contra cosa alguna non parte della, agora nin en algund tiempo nin por alguna manera. Ca yo, por esta mi carta, mando que les valan e sean guardadas, agora e de aquí adelante, sy e segúnd que mejor e más complidamente les valieron e fueron guardadas fasta aquí.

E los unos nin los otros non fagan ende al por alguna manera, so pena de la merçed del dicho rrey, mi sennor e mi padre, e de la mía, e de diez mill maravedies para la mi Cámara a cada uno. E demás, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo así fazer e complir, mando al omme que les esta mi carta, o su traslado della actorizado, mostrare en manera que faga fee, que los enplaze que parezcan ante mí, del día que los enplazare, fasta quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a dezir por qual rraçón non cumplen mi mandado. So la qual dicha pena, mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado, que dé al que ge la

mostr[are] testimonio signado con su signo, porque yo sepa en commo se cumple mi mandado.

Dada en la villa de Bonilla de la Sierra, veynte días de março, anno del nascimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta annos.

Va escripto sobre rraýdo, en la primera plana deste quaderno desta confirmación, do dize «procurada»; e en la segunda plana, do dize «lugares», e o dize «alcayde»; e en la quarta plana, do dize «pleito»; e en la quarta plana, do dize «dicha llave»; en la sesta plana, escripto entre rrenglones, do dize «buenos»; e en la setena planta, en ama del primero renglón, do dize «visnieto»; e en la octava plana, sobre rraýdo, do dize «Conçejo»; e en la dozena plana, do dize «carta»; e en la dozana plana, entre rrenglones, do dize «e mí»; e en esta plana postrimera, do dize «mostrare», non le enpezca; e otrosí, va escripto sobre rraýdo, do dize «quatro» e o dize «dos» e o dize «ayuda» e o dize «nuestro»; e entre rrenglones, do dize «de» e o diz «sennor» e o dize «Diego» e o diz «y» e o diz «que» e o diz «del regno» e o diz «el rrey» e o diz «fuere» e o diz «sy» e no le enpezca.

Yo, el príncipe (*rúbrica*).

Yo, Françisco Rramírez de Toledo, secretario del príncipe, nuestro sennor, fize escrevir por su mandado esta confirmación en quinze foias e media, con esta en que va el nombre de su merçed (*rúbrica*). / (f. 17r)

Fray Lope, episcopus Segobiensis (*rúbrica*).

Rregistrada (*rúbrica*) // (f. 17v).

^a e cada uno dellos *ripetuto*.

1453 febrero 14, [Navas del rey], Casa de La Asperilla

Cedula privada di Enrico, principe delle Asturie, con la quale si ordina a Lorenzo Suárez de Figueroa, consigliere del re, di preparare le sue milizie per riconquistare alcune ville appartenenti al marchese di Villena che si erano ribellate contro di lui.

A.- ADM, *Archivo Histórico*, leg. 161, n. 61. Carta, 164 x 218 mm. Buona conservazione. Inchiostro nero. Gotica corsiva *cortesana*. Possibile documento autografo.

El príncipe.

Lorenço Suárez de Figueroa.

Ya sabes commo están alçadas e rreveladas al marqués de Villena, mi mayordomo mayor, las sus villas de Villanueva de Baras, Roda e Salvatierra e Salvaleón, con sus fortalezas, y commo quier que el rrey, mi sennor, por muchas sus cartas ha enviado mandar que se entreguen al dicho marqués, non se ha fecho fasta aquí. E por esto, yo vo en persona^a por mandado del dicho rrey, mi sennor, a fazer entregar al dicho marqués las dichas sus villas e fortalezas.

Por tanto, yo vos rruego e mando, si plazer e serviçio me deseades fazer, a la gente que yo delante mando a yr a fazer en este fecho algunas cosas que cumplen a serviçio del rrey, mi sennor, e mío, le dedes e fagades dar todo el favor e ayuda que vos pidieren e menester ovieren, mientras que yo llevo allá. En lo qual, agradable serviçio e plazer <me fareys>.

E enbiedes luego, con la dicha gente, al centro de Villanueva e fortaleza della çinquenta roçines e dozientoas peones, ballesteros e lançeros. E asimesmo, aderesçedes e enbiedes vuestra bonbarda e los otros pertrechos que más podais aver, porque llegando yo allá, esté todo presto.

De la mi casa del'Asperilla, a XIII de febrero de LIII.

E çerca ddesto, creed de mi parte al alcayde Pero Cuello, que allá embío.

E aquello poned en obra

Que bien vos desea, el príncipe (*rúbrica*).

(*Al dorso*) Por el príncipe a Lorenço Suárez de Figueroa, del consejo del rrey, su sennor.

^a *Così.*

[1440-1454] marzo 9, Villanueva de la Jara-La Roda

Cedula privada di Enrico, principe delle Asturie, con la quale si ordina a Lorenzo Suárez de Figueroa, [consigliere del re], di accogliere Alfonso Sánchez e Rodrigo de Moscoso, insieme alle loro mogli.

A.- ADM, Archivo Histórico, leg. 161, n. 118. Carta, 146 x 219 mm. Buona conservazione. Inchiostro nero. Gotica corsiva *cortesana*. Possibile documento autografo.

El príncipe.

Lorenço Suárez de Figueroa, amigo.

Ya sabedes, commo Alfón Sánchez e Rodrigo de Moscoso han estado en esta fortaleza. E los quales, se van con sus mugeres a casas e vuestra tierra.

Por tanto, yo vos rruego e mando que los acojades e rresçibades en ella aviéndolos rrecomendados en las cosas que nesçesarias ovieren.

En lo qual, agradable serviçio e plazer me fareis.

De la villa de Villannueva de Ebarra Rrota, a IX de março.

Que bien vos desea, el príncipe (*rúbrica*).

FONTI

ALBACETE, ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL (AHPAB)

- *Planero* 1, carpeta 33, n. 5.

CUENCA, ARCHIVO CATEDRALICIO (ACCU)

- *Institucional*, c. 39, n. 7.

MADRID, ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN CASA DE ALBA (AFCA)

- *Alba*, c. 3, nn. 1, 5-7, 10, 14.

- *Vitrinas*, n. 23-4.

MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN)

- *Clero-Secular_Regular*, c. 4002, n. 49.

MADRID, BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (BNE)

- *Mss*, n. 13102.

MADRID, BIBLIOTECA ARCHIVO REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (BARAH)

- *Salazar y Castro*, 9/1564, c. 6, n. 3; 9/1638, c. 2, n. 8.

MURCIA, ARCHIVO MUNICIPAL (AMMU)

- *CAM* 787, n. 12.

TOLEDO, ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA (AHNO)

- *Frías*, c. 1, n. 23; c. 45, n. 1; c. 62, n. 202; c. 128, n. 15; c. 129, n. 4-9, 14.

- *Osuna*, cp. 21, nn. 3-5; c. 35, n. 109; c. 36, nn. 66-67.

TOLEDO, ARCHIVO DUCAL DE MEDINACELI (ADM)

- *Archivo Histórico*, leg. 161, nn. 61, 118.

VALLADOLID, ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (=AGS)

- *Patronato Real (PTR)*, leg. 12, n.13; leg. 58, nn. 27.1-2.

- *Quitaciones (EMR, QUI)*, leg. 1, n. 155.

BIBLIOGRAFIA

- ALBARES VILLALBA 2025 = A. ALBARES VILLALBA, *Acercarse a la historia medieval desde las Ciencias y Técnicas Historiográficas. Un caso práctico: la Cancillería real castellana durante el reinado de Enrique IV de Castilla. Reflexiones en torno a la figura del canciller regio (1454-1474)*, in *¿Qué Edad Media hoy? Desafíos globales, nuevas vías, otros públicos*. Actas de la I Semana Internacional de Estudios Medievales, Estella, 16-19 julio 2024, Pamplona 2025, pp. 325-333.
- ARRIBAS ARRANZ 1968 = F. ARIBAS ARRANZ, *Los registros de cancillería de Castilla*, in «Boletín de la Real Academia de la Historia», 162/II (1968), pp. 171-200.
- ÁVILA SEOANE 2014 = N. ÁVILA SEOANE, *Estructura documental. Guía para alumnos de diplomática*, Gijón 2014 (Biblioteconomía y Administración Cultural, 264).
- ÁVILA SEOANE 2019 = N. ÁVILA SEOANE, *Misivas originales de Felipe I de Portugal y II de España en la Torre do Tombo*, in *Epistolarios de ayer, diplomática de hoy*, coord. J.C. GALENDE DÍAZ, N. ÁVILA SEOANE, Madrid 2019, pp. 7-60.
- ÁVILA SEOANE 2020 = N. ÁVILA SEOANE, *Documentación real. Edad Media*, in *La Diplomática y sus fuentes documentales*, coord. J.C. GALENDE DÍAZ, N. ÁVILA SEOANE, Madrid 2020, pp. 7-52.
- AYALA MARTÍNEZ 2019 = C. AYALA MARTÍNEZ, *Las órdenes militares en las guerras de Pedro I de Castilla: De la guerra de los dos pedros a la guerra civil castellana 1350-1369*, in «Memoria y civilización: anuario de historia», 22 (2019), pp. 63-92.
- BELENGUER CEBRIÀ 2019 = E. BELENGUER CEBRIÀ, *Los Trastámara: el primer linaje real de poder político en España*, Barcelona 2019.
- BENITO RUANO 1990 = E. BENITO RUANO, *El Principado de Asturias. Notas y reflexiones de un Centenario*, in «Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval», 3 (1990), pp. 49-82.
- CALDERÓN ORTEGA 1994 = J.M. CALDERÓN ORTEGA, *Los riesgos de la política en el siglo XV. La prisión del Conde de Alba (1448-1454)*, in «Historia. Instituciones. Documentos», 21 (1994), pp. 41-62.
- CAÑAS GÁLVEZ 2012 = F.P. CAÑAS GÁLVEZ, *Burocracia y cancillería en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454): estudio institucional y prospográfico*, Salamanca 2012.
- CAPPELLI 2012 = A. CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, Milano 2012.
- CORONAS GONZÁLEZ 2001 = S.M. CORONAS GONZÁLEZ, *Príncipe y Principado de Asturias: Historia dinástica y territorial de un título*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 71 (2001), pp. 49-74.
- Cortes de Castilla y de León = Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, I-VII, Madrid 1861-1903.
- Crónica del Halconero* = P. CARRILLO DEL HUETE, *Crónica del halconero de Juan II*, edic. de J.M. CARRIAZO Y ARROQUIA, Madrid 1946 (Colección de crónicas españolas, 8).
- DE AZCONA 2017 = T. DE AZCONA, *Algunos documentos esenciales sobre la reina Blanca de Navarra, esposa de Enrique IV de Castilla*, in «Príncipe de Viana», 267 (2017), pp. 15-35.
- DE FRANCISCO OLMOS 2009 = J.M. DE FRANCISCO OLMOS, *Manual de cronología. La datación documental histórica en España*, Madrid 2009.
- DE LA CUADRA ESCRIVÁ DE ROMANÍ 1973 = L. DE LA CUADRA ESCRIVÁ DE ROMANÍ, *Catálogo-inventario de los documentos del Monasterio de Guadalupe*, Madrid 1973.

- Documentos de Enrique IV = Documentos de Enrique IV*, ed. M.C. MOLINA GRANDE, Murcia 1988.
- DOMINGO OSLÉ 1997 = R. DOMINGO OSLÉ, *El binomio “auctoritas-potestas” en el Derecho Romano y Moderno*, in « Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos », 37 (1997), pp. 183-196.
- FICKER 1877-1878 = J. FICKER, *Beiträge zur Urkundenlehre*, I-II, Innsbruck 1877-1878.
- GALENDE DÍAZ 2002 = J.C. GALENDE DÍAZ, *Diplomática regia: la cédula real en la documentación trastámara y habsbúrguica*, in « Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura », 78/I (2002), pp. 79-103.
- GALENDE DÍAZ 2004 = J.C. GALENDE DÍAZ, *La documentación de los Reyes Católicos en el Archivo de Villa: estudios diplomáticos de sus cédulas reales*, in « Revista de Arte, Geografía e Historia », 6 (2004), pp. 55-87.
- GARCÍA LARRAGUETA 1987 = S.A. GARCÍA LARRAGUETA, *La confirmación de privilegios reales a partir del siglo XV*, in *Homenaje al profesor Juan Torres Fontes*, I, Murcia 1987, pp. 575-594.
- KLEINE 2015 = M. KLEINE, *La cancellería de Alfonso X. Actores y prácticas en la producción documental*, El Puerto de Santa María-Sevilla 2015 (Monografías de Alfonso X, 3; Historia y Geografía, 295).
- LAZZARINI 2021 = I. LAZZARINI, *L'ordine delle scritture. Il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardomedievale*, Roma 2021 (La storia. Temi, 84).
- LEÓN TELLO 1967 = P. LEÓN TELLO, *Archivo de los Duques de Fri[]as*, II, Madrid 1967.
- LÓPEZ GÓMEZ 2020 = E. LÓPEZ GÓMEZ, *Diplomática del pésame. Breve estudio documental de cartas de condolencia reales bajomedievales de la Corona de Aragón*, in « Documenta & Instrumenta », 18 (2020), pp. 137-161.
- LÓPEZ GUTIÉRREZ 1994-1995 = A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, *Registros y registradores en la Cancillería de Alfonso X*, in « Estudis Castellonencs », 6 (1994-1995), pp. 709-720.
- LÓPEZ GUTIÉRREZ 2011 = A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, *Los registros de la cancellería castellana*, in *La escritura de la memoria: los registros*, coord. E. CANTARELL BARELLA, M. COMAS VIA, Barcelona 2011, pp. 39-72.
- MARÍN MARTÍNEZ 1951 = T. MARÍN MARTÍNEZ, *Confirmación real en documentos castellano-leoneses*, in *Estudios dedicados a Menéndez Pidal*, III, Madrid 1951, pp. 583-593.
- MARÍN MARTÍNEZ 2001 = T. MARÍN MARTÍNEZ, *Paleografía y Diplomática*, II, Madrid 2001.
- MARTÍN POSTIGO 1959 = M.S. MARTÍN POSTIGO, *La Cancillería castellana de los Reyes Católicos*, Valladolid 1959.
- MARTÍN POSTIGO 1975 = M.S. MARTÍN POSTIGO, *Notaría mayor de los privilegios y Escribanía mayor de los privilegios y confirmaciones en la cancellería real castellana*, in *Paleografía y Archivística. Acti de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas*, Santiago de Compostela, 24-27 aprile 1973, V, Santiago di Compostela 1975, pp. 241-254.
- Memorias de don Enrique IV = Memorias de don Enrique IV de Castilla*, II, Madrid 1835-1913.
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di Diplomatica generale*, I, Roma 2007.
- NIETO SORIA 2017 = J.M. NIETO SORIA, *Álvaro de Luna as Tyrant. Public Opinion and Political Conflict in 15th century Castile*, in « Imago temporis. Medium Aevum », 11 (2017), pp. 273-297.

- OSTOLAZA ELIZONDO 1986 = M.I. OSTOLAZA ELIZONDO, *La cancellería y otros organismos de expedición de documentos durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350)*, in « Anuario de Estudios Medievales », 16 (1986), pp. 147-225.
- OSTOLAZA ELIZONDO 1988 = M.I. OSTOLAZA ELIZONDO, *El chanciller mayor de Castilla durante el reinado de Alfonso XI*, in « Anuario de Estudios Medievales », 18 (1988), pp. 263-273.
- OSTOS SALCEDO 1981 = P. OSTOS SALCEDO, *Documentación del Vizcondado de Vilamur en el Archivo Ducal de Medinaceli (1126-1301): estudio diplomático y edición*, in « Historia. Instituciones. Documentos », 8 (1981), pp. 267-384.
- OSTOS SALCEDO 1989 = P. OSTOS SALCEDO, *Confirmaciones en la Cancillería Real Castellana. Capellanías de San Ildefonso y de San Juan de los Gascos de Toro*, in *Fuentes documentales. Actas del I Congreso de Historia de Zamora*, Zamora, 14-18 marzo 1988, I, Zamora 1989, pp. 309-322.
- PARDO RODRÍGUEZ 1979 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Aportación al estudio de los documentos emitidos por la cancellería de Juan I de Castilla*, in « Historia. Instituciones. Documentos », 6 (1979), pp. 249-280.
- PARDO RODRÍGUEZ 1985 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *La confirmación en los documentos señoriales de la Baja Edad Media: aportación a su estudio*, in « Historia. Instituciones. Documentos », 12 (1985), pp. 247-275.
- PARDO RODRÍGUEZ 1993 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Documentación del condado de Medinaceli (1368-1454)*, Soria 1993.
- PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO 1880 = J. PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, *El Principado de Asturias: bosquejo histórico-documental*, Madrid, Imp. de Manuel G. Hernández, 1880.
- PRATESI 2018 = A. PRATESI, *Genesi e forma del documento medievale*, Roma 2018.
- Rey don Pedro 2016 = *El rey don Pedro I y su tiempo (1350-1369)*, coord. M. GARCÍA FERNÁNDEZ, Sevilla 2016 (Historia, 306).
- ROMERO TALLAFIGO 1990 = M. ROMERO TALLAFIGO, *La cancellería de los condes de Prades y Ribagorza (1341-1414)*, Zaragoza 1990.
- RUIZ GÓMEZ 2019 = F. RUIZ GÓMEZ, *La sociedad política durante el reinado de Pedro I de Castilla (1350-1369): el rey y la Corte*, in « Memoria y Civilización: Anuario de Historia », 22 (2019), pp. 39-62.
- SALAZAR Y ACHA 2014 = J. DE SALAZAR Y ACHA, *La cancellería real en la Corona de Castilla*, in *Monarquía, crónicas, archivos y cancellerías en los reinos hispano-cristianos: siglos XIII-XV*, Zaragoza 2014, pp. 309-324.
- SÁNCHEZ BELDA 1953 = L. SÁNCHEZ BELDA, *La confirmación de documentos por los reyes del occidente español*, in « Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos », 59 (1953), pp. 85-115.
- SANZ FUENTES 1979 = M.J. SANZ FUENTES, *La confirmación de privilegios en la Baja Edad Media: aportación a su estudio*, in « Historia. Instituciones. Documentos », 6 (1979), pp. 341-367.
- SANZ FUENTES 1981 = M.J. SANZ FUENTES, *Tipología documental de la Baja Edad Media castellana. Documentación real*, in *Archivística. Estudios básicos*, Sevilla 1981, pp. 239-256.
- SANZ FUENTES 1998 = M.J. SANZ FUENTES, *La cancellería de Enrique (IV) príncipe de Asturias*, in *Los orígenes del Principado de Asturias y de la Junta General*, coord. J. VELASCO ROZADO Y J. M. SANZ FUENTES, Oviedo 1998, pp. 255-277; anche in M. J. SANZ FUENTES 2018, *De documentos y escrituras. Homenaje a María Josefa Sanz Fuentes*, Sevilla 2018, pp. 281-298.

- SÚAREZ FERNÁNDEZ 2001 = L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, *Enrique IV de Castilla: la difamación como arma política*, Barcelona 2001.
- URÍA MAQUA 1975 = J. URÍA MAQUA, *El conde don Alfonso*, in «Asturensia Medievalia», 2 (1975), pp. 177-238.
- VALDEÓN BARUQUE 1987 = J. VALDEÓN BARUQUE, *La victoria de Enrique II: los Trastámaras en el poder*, in *Génesis medieval del Estado Moderno Castilla y Navarra (1250-1370)*, coord. A. RUCQUOI, Valladolid 1987, pp. 245-258.
- VALDEÓN BARUQUE 1992 = J. VALDEÓN BARUQUE, *La propaganda ideológica, arma de combate de Enrique de Trastámara (1366-1369)*, in «Historia. Instituciones. Documentos», 19 (1992), pp. 459-468.
- VALDEÓN BARUQUE 2002 = J. VALDEÓN BARUQUE, *Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara: ¿la primera guerra civil española?*, Madrid 2002.
- VALDEÓN BARUQUE 2006 = J. VALDEÓN BARUQUE, *Los Trastámaras: el triunfo de una dinastía bastarda*, Barcelona 2006.
- VICENS VIVES 2003 = J. VICENS VIVES, *Juan II de Aragón (1398-1479): monarquía y revolución en la España del siglo XV*, Pamplona 2003.
- VIGIL MONTES 2015 = N. VIGIL MONTES, *Los notarios del Principado de Asturias: nombramiento y actuación*, in *La auctoritas del notario en la sociedad medieval: nominación y prácticas*, a cura di D. PIÑOL ALABART, Barcelona 2015, pp. 163-176.
- Vocabulaire Diplomatique* 1997 = *Vocabulaire International de la Diplomatie*, coord. M.M. CÁRCEL ORTÍ, Valencia 1997.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il presente studio esamina la cancelleria del principe Enrico, futuro Enrico IV di Castiglia, la quale costituisce il primo esempio documentato di un ufficio autonomo di redazione e validazione diplomatica associato al titolo di Principe delle Asturie. Sulla base di fonti archivistiche, sia nobiliari sia municipali, viene analizzato il processo di istituzionalizzazione di questo organo nel contesto politico della metà del XV secolo. Il lavoro si concentra su tre assi fondamentali: la prosopografia del personale assegnato, con particolare attenzione alla figura di Juan García come possibile cancelliere effettivo; la tipologia documentaria prodotta, inclusi diplomi inediti come una carta di privilegio e conferma (carta de privilegio y confirmación); e la complessa distinzione tra documentazione pubblica e privata emanata dalla cancelleria principesca. Si dimostra che questa istituzione, pur strettamente collegata alla cancelleria reale di Giovanni II, operò secondo una logica più vicina agli uffici signorili di scrittura, agendo come strumento di gestione territoriale e di legittimazione politica dell'erede al trono. Lo studio rivela, inoltre, che la cancelleria principesca non rispose soltanto a esigenze amministrative, ma svolse anche un ruolo strategico nella configurazione delle reti di potere e nella formazione politica di Enrico IV come futuro monarca.

Parole significative: Principato delle Asturie; cancelleria; Enrico IV di Castiglia; diplomazia regia; pratiche documentarie.

The present study examines the chancery of Prince Henry, the future Henry IV of Castile, which constitutes the first documented example of an autonomous office for diplomatic drafting and validation associated with the title of Prince of Asturias. Based on archival sources, both noble and municipal, the study analyzes the process of institutionalization of this body within the political context of mid-15th-century Castile. The work focuses on three main axes: the prosopography of the personnel attached to the office, with particular attention to the figure of Juan García as a possible effective chancellor; the types of documents produced, including previously unpublished diplomas such as a chart of privilege and confirmation (*carta de privilegio y confirmación*); and the complex distinction between public and private documentation emanating from the princely chancery. It is demonstrated that this institution, although closely linked to the royal chancery of John II, operated according to a logic more akin to manorial writing offices, functioning as an instrument for territorial management and the political legitimization of the heir. The study also reveals that the princely chancery not only addressed administrative needs but also played a strategic role in the configuration of power networks and in the political formation of Henry IV as a future monarch.

Keywords: Principality of Asturias; Chancery; Henry IV of Castile; Royal diplomatic; Documentary practices.



I formulari del regno di Napoli nei secoli XIV-XVI: una proposta di definizione tipologica

Davide Passerini

davide.passerini1990@gmail.com

1. *Introduzione*

Nella presentazione al volume di atti di un convegno sui temi della creatività e del conformismo nella scrittura medievale, Michel Zimmermann riflette sugli elementi costitutivi dei diplomi:

C'est dans le domaine de la diplomatique que la créativité est en même temps la plus insolite et la moins spectaculaire. L'écriture diplomatique ... associe librement, selon un dosage très variable, la contrainte du formulaire ou du modèle et l'affranchissement par rapport à lui¹.

Tra tali elementi, è sul formulario che è recentemente tornato un forte interesse della diplomatica, come testimoniato dal XIII Congresso della Commission internationale de Diplomatique, tenutosi a Parigi nel 2012 e intitolato *Les formulaires - Compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne*².

Il formulario è una raccolta di *formulae*, cioè di documenti destinati a servire come modello di redazione di atti, secondo la definizione 'classica' della diplomatica francese³. Se raccolte di documenti da servire come modelli redazionali esistevano già nell'antichità, le sessanta *Formulae Andecavenses* – probabilmente redatte nel regno dei Merovingi alla fine del VI secolo, ma di cui il primo testimone è di epoca carolingia – segnano il punto di inizio della fase medievale della storia dei formulari⁴. Questa tipologia documentaria conosce un grande sviluppo nel Duecento, come una delle conseguenze della cosiddetta 'rivoluzione documentaria', definizione data a un periodo,

* Ringrazio Corinna Drago e Francesco Senatore per le osservazioni e i consigli che mi hanno permesso di migliorare questo contributo.

¹ ZIMMERMANN 2001, p. 12.

² Per gli atti del Congresso v. *Formulaires* 2016.

³ « Dans les chancelleries, les rédacteurs peuvent aussi disposer de formulaires, c'est-à-dire de recueils de formules destinés à la rédaction des actes et, éventuellement, à la formation des rédacteurs »: GUYOTJEANNIN, PYCKE, TOCK 1993, p. 230.

⁴ Sulle *Formulae Andecavenses* e sugli altri formulari franchi v. RIO 2009.

quello dei secoli XII-XIII, in cui si assiste a un'esplosione quantitativa dei documenti e a una loro riorganizzazione tipologica⁵. Le cause di questi cambiamenti sono note (nascita di nuove realtà istituzionali, come i comuni in Italia centro-settentrionale e i regni in Europa occidentale con i loro bisogni amministrativi, fine del monopolio clericale e monastico sulla scrittura). Per rispondere, dunque, alla maggiore richiesta di documenti, le cancellerie adoperano sempre di più formulari per favorire un più veloce e standardizzato lavoro di realizzazione degli atti.

A influenzare la produzione dei formulari è anche l'*ars dictaminis*, una tecnica retorica di organizzazione del discorso che crea una prosa ritmata, e che viene impiegata per la redazione degli atti pubblici più importanti⁶. La creazione di *summae dictaminis*, cioè di raccolte di lettere per la creazione di atti di elevato grado di solennità, spesso organizzate per ambiti tematici, potrebbe aver stimolato la realizzazione di formulari, dal momento che le due tipologie documentarie assolvono a funzioni diverse: le *summae dictaminis* costituiscono «la strate supérieure des écritures politiques, relevant moins de l'administration courante, laquelle entraîne la création relativement rapide de formulaires stéréotypés facilitant la production des lettres et actes ordinaires»⁷. Proprio presso la cancelleria pontificia, dove l'*ars dictaminis* raggiunge un elevato grado di elaborazione nel corso della lotta del Papato con Federico II, è stata notata un'ampia produzione di formulari tra la fine del XIII e la fine del XIV secolo⁸.

In questo saggio intendo occuparmi dei formulari realizzati nell'altro principale polo culturale dell'*ars dictaminis* nel Duecento, cioè il regno di Sicilia, poi di Napoli, allo scopo di giungere a una prima proposta di definizione tipologica di tali tipi di repertori, che potrebbero aver avuto un'influenza nella redazione dei documenti pubblici nel regno nell'arco di più secoli.

2. I manoscritti

2.1. Esempari e letteratura scientifica

I testi che presento in questo contributo sono nove formulari, contenuti in altrettanti manoscritti, redatti nei contesti delle dominazioni angioina, aragonesa e

⁵ A coniare l'espressione di «rivoluzione documentaria» è stato MAIRE-VIGUER 1995, sulla base delle conclusioni cui era giunto CAMMAROSANO 1991.

⁶ GRÉVIN 2008, p. 276.

⁷ *Ibidem*, p. 273.

⁸ FOSSIER 2018, *Chapitre 3. Les formulaires: instruments de l'administration*.

spagnola tra l'inizio del XIV e gli inizi del XVI secolo. Ne fornisco di seguito l'elenco, in ordine di composizione:

1. il *Formularium Curie Caroli secundi* (XIV sec.)⁹,
2. il B 260 di Marsiglia (XIV sec.)¹⁰,
3. il *Formularium plurimarum litterarum, quod obtinebat tempore Roberti, Regis Siciliae et Neapolis* (XIV sec.)¹¹,
4. il *Cartularium Neapolitanum* (XIV sec.)¹²,
5. l'*Opus manuscriptum ab anno 1360* (XIV sec.)¹³,
6. l'Ottoboniano Latino 2940 (XIV-XV sec.)¹⁴,
7. il *Constitutiones Regni Sicilie* (XV sec.)¹⁵,
8. il *Commissionum diversorum regum et variorum annorum* (XVI sec.)¹⁶,
9. il San Martino 80 di Napoli (XVI sec.)¹⁷.

I manoscritti elencati sono quasi tutti noti da tempo e ne è stata riconosciuta la loro importanza, soprattutto per il rilievo degli atti in essi conservati, ancora più straordinario oggi a causa della scomparsa degli atti originali e dei registri che ne conservavano traccia¹⁸. Già alla fine del XIX secolo, per esempio, Léon Cadier scri-

⁹ Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, *Armarium XXXV*, vol. 137 (d'ora in poi *Formularium Curie*).

¹⁰ Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, *Cour de comptes*, B 260 (d'ora in poi B 260).

¹¹ Paris, Bibliothèque Nationale de France, *ms. Lat. 4625 A* (d'ora in poi *Formularium plurimarum litterarum*).

¹² Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, *Cour de comptes*, B 269 (d'ora in poi *Cartularium Neapolitanum*).

¹³ Napoli, Biblioteca Nazionale, *ms. XII B 45* (d'ora in poi *Opus manuscriptum*).

¹⁴ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Ott. Lat. 2940* (d'ora in poi *Ott. Lat. 2940*).

¹⁵ Paris, Bibliothèque Nationale de France, *ms. Lat. 4625* (d'ora in poi *Constitutiones Regni Sicilie*).

¹⁶ Napoli, Archivio di Stato, *Camera della Sommaria, Diversi*, I numerazione, 52 II (d'ora in poi *Commissionum diversorum regum*).

¹⁷ Napoli, Biblioteca Nazionale, *ms. San Martino 80* (d'ora in poi San Martino 80). Ringrazio Francesco Senatore per avermelo segnalato.

¹⁸ Sull'incendio e la distruzione delle scritture più antiche dell'Archivio di Stato di Napoli custodite nella villa di San Paolo Bel Sito, presso Nola, in provincia di Napoli, nel corso della Seconda Guerra Mon-

veva dell'enorme apporto dato da questa tipologia di fonti al suo lavoro di ricostruzione del funzionamento dell'amministrazione angioina¹⁹.

In particolare, per quanto riguarda i formulari di epoca angioina, il primo a occuparsene in maniera specifica è stato Karl Rieder in un articolo del 1906²⁰, seguito da Gennaro Maria Monti, che ne ha trattato in diversi lavori tra gli anni Venti e Trenta del XX secolo²¹; poi è stata la volta di una pubblicazione postuma di Eduard Sthamer (1942)²², per arrivare infine allo studio di Valentina Niola (2007)²³. Nel frattempo (anni Ottanta del XX secolo) è stato edito soltanto il *Formularium Curie*²⁴.

Per quanto riguarda i due formulari non risalenti all'epoca angioina, il *Commissionum diversorum regum* era già conosciuto da Alan Ryder²⁵ e più di recente è stato utilizzato da Elisabetta Scarton e Francesco Senatore nella loro monografia sui parlamenti generali di epoca aragonese²⁶. Peraltro, nello stesso faldone che custodisce tale formulario, si conserva anche un incartamento contenente trascrizioni e schede realizzate da Jole Mazzoleni e Renata Orefice, archiviste dell'Archivio di Stato di Napoli, negli anni '60 del XX secolo, forse in vista di un'edizione del formulario, mai giunto però a pubblicazione²⁷.

Il San Martino 80 è stato invece segnalato da Giancarlo Vallone in una sua pubblicazione del 1999²⁸.

diale, rinvio a PALMIERI 2002b. Riguardo ai problemi metodologici legati alla scomparsa dei registri, particolarmente dolorosa per chi si occupa del periodo angioino, si vedano le riflessioni in BORGHESE 2016.

¹⁹ « Néanmoins, ce travail n'aurait pu être mené à bon terme, à l'aide des seuls Registres angevins, si je n'avais eu à ma disposition plusieurs manuscrits précieux pour l'Histoire de l'administration du royaume de Sicile sous Charles I^{er} et Charles II d'Anjou »: CADIER 1891, p. 158. Alla pagina successiva Cadier cita il *Formularium Curie*, il *Cartularium Neapolitanum*, il B 260 e i *Ritus Curie officii rationum*, seconda sezione del *Constitutiones Regni Sicilie*.

²⁰ RIEDER 1906.

²¹ Cito qui MONTI 1925, MONTI 1937.

²² STHAMER 1942.

²³ NIOLA 2007.

²⁴ *Registri 2*.

²⁵ RYDER 1976.

²⁶ SCARTON, SENATORE 2018.

²⁷ L'incartamento non è distinto dal formulario con una propria segnatura archivistica. Per un profilo bio-bibliografico di Jole Mazzoleni, si veda PALMIERI 2002c.

²⁸ VALLONE 1999, p. 149, nota 51.

2.2. Principali aspetti codicologici e paleografici

Dal punto di vista codicologico, i manoscritti sono in pergamena e/o in carta²⁹, di consistenza variabile tra le 34 carte di B 260 e le 357 dell'*Opus manuscriptum*³⁰ e dimensioni comprese tra i 280x205 mm del *Commissionum diversorum regum* e i 390x285 mm di B 260. Le coperte non sono originali, ma tutte di epoca moderna.

Per quanto riguarda l'arco cronologico di compilazione, i manoscritti vanno dall'inizio del XIV secolo fino agli inizi del XVI, come confermato da una prima analisi paleografica. Andando nello specifico, il più antico è il *Formularium Curie*, composto non prima del 1306-1307³¹, più o meno lo stesso periodo di redazione del marsigliese B 260, il cui documento più tardo riporta la data del 16 gennaio 1306³². Di poco posteriore è il *Formularium plurimarum litterarum*, dal momento che contiene documenti che risalgono agli anni Venti del XIV secolo. Alla seconda metà del Trecento risale il *Cartularium Neapolitanum* perché riporta un documento del 20 settembre 1364³³. Vanno invece datati tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo l'*Opus manuscriptum* e l'Ott. Lat. 2940. Il primo, benché contenga documentazione non più tarda del 1350³⁴ e la testimonianza di una mano seriore che annota sulla prima carta di guardia «Opus manuscriptum ab

²⁹ Sono in pergamena il *Formularium Curie*, l'Ott. Lat. 2940, il *Cartularium Neapolitanum*, il B 260, il *Formularium plurimarum litterarum*; in carta il *Commissionum diversorum regum* e il San Martino 80; in carta e in pergamena l'*Opus manuscriptum* (cc. [IV-V], 5-6, 11-12, 17-18, 23-24, 30-31, 37-38, 43-44, 49-50, 55-56, 67-68, 73-74, 79-80, 85-86, 91-92, 97-98, 103-104, 109-110, 116-117, 123-124, 129-130, 135-136, 141-142, 147-148, 153-155, 160-161, 166-167, 172-173, 178-179, 184-185, 190-191, 196-197, 202-203, 208-209, 214-215, 220-221, 226-227, 232-233, 237-238, 243-244, 249-250, 255-256, 261-262, 267-268, 274-275, 281-282, 287-288, 293-294, 299-300, 305-306, 311-312, 317-318, 323-324, 329-330, 335-336, 341-342, 349-350, [357] in pergamena; le restanti in carta).

³⁰ Indico di seguito le consistenze di ciascuno formulario: cc. 115 il *Formularium Curie*, cc. 34 il B 260, cc. 112 il *Formularium plurimarum litterarum*, cc. 355 il *Cartularium Neapolitanum*, cc. 357 l'*Opus manuscriptum*, cc. 141 l'Ott. Lat. 2940, cc. 177 il *Constitutiones Regni Sicilie*, cc. 177 il *Commissionum diversorum regum*, cc. 82 il San Martino 80. Riguardo alla fascicolazione prevalgono quaternioni, quinioni e senioni.

³¹ Nel foglio di guardia anteriore del manoscritto un'annotazione di età moderna, «annus 1285, n. 57», riprende esplicitamente un passaggio di ODORICO RAYNALDO, che cita proprio il formulario datandolo al 1302 in base a un passaggio della c. 95r in cui si fa riferimento ai vent'anni passati dalla ribellione della Sicilia contro Carlo I d'Angiò. Nell'introduzione all'edizione del formulario Bianca Mazzoleni pubblica l'annotazione di epoca moderna, ma non nota la dipendenza dall'opera del Rinaldi: *Registri 2*, p. IX.

³² Si tratta dell'invio a Teobaldo de Malobussono dei capitoli relativi all'ufficio del *provisor castorum*: B 260, cc. 31v-33v.

³³ *Cartularium Neapolitanum*, c. 352v.

³⁴ V. *Opus manuscriptum*, cc. 291r-292r, 307r-312r.

anno 1360 temporum dicte regine Ioanne prime, necessarium quippe et delectabile habentibus iurisdictionem regiam in hoc regno»³⁵, è stato redatto in realtà più tardi in ‘semigotica delle carte’³⁶. L’Ott. Lat. 2940 è invece una miscellanea che contiene anche una cronaca del regno di Napoli fino al 1396³⁷. Le *Constitutiones Regni Sicilie*, che oltre alle costituzioni di Melfi (1231), comprendono documentazione relativa al regno di Roberto d’Angiò (1309-1343), sono invece una copia quattrocentesca, mentre degli inizi del XVI secolo sono il *Commissionum diversorum regum*, che include un atto di Ferdinando il Cattolico del 20 novembre 1506³⁸, e il San Martino 80, che tramanda due atti di Giovanna III d’Aragona, luogotenente generale del Regno, del 1° settembre 1507³⁹.

Riguardo alla presenza di note di possesso, il *Formularium plurimarum litterarum* conserva testimonianze di due compravendite del manoscritto tra privati, la prima nel 1372 a Marsiglia, la seconda nel 1538⁴⁰. Grazie invece a un inventario quattrocentesco sappiamo, inoltre, che il *Constitutiones Regni Sicilie* è appartenuto ad Angilberto del Balzo, conte di Ugento e duca di Nardò⁴¹.

Mi limito di seguito a presentare soltanto un’analisi codicologica e paleografica più dettagliata relativa a un singolo caso, il *Cartularium Neapolitanum*.

Si tratta di un volume formato da cinquanta fascicoli, prevalentemente quaternioni⁴², di formato variabile⁴³; quarantotto (denominati *quaterni* nell’indice delle rubriche premesso al volume, Fig. 1) presentano una numerazione romana da I a LII di grafia

³⁵ *Ibidem*, c. [I]r/v. È un passaggio della nota introduttiva inserita nel primo foglio di guardia anteriore da una mano probabilmente d’inizio Seicento (anche per la presenza di alcuni rinvii all’opera ZAPPULLO 1609), che sembra essere la stessa che ha inserito note sul margine sinistro delle carte del manoscritto.

³⁶ Sulle cosiddette ‘semigotiche delle carte’ rinvio alla sintesi in CHERUBINI, PRATESI 2010, pp. 573-575.

³⁷ Si tratta del *Chronicon siculum* (cc. 75r-135r), edito in *Cronicon siculum*. Il contenuto dell’Ottonoboniano è descritto in CAPASSO 1885, pp. 319-326.

³⁸ *Commissionum diversorum regum*, cc. 63r-64v.

³⁹ San Martino 80, cc. 76v-77v, 78v-80r.

⁴⁰ La nota trecentesca si trova sul margine superiore del *recto* di c.1; la seconda sul contropiatto anteriore, cioè il *verso* della pergamena, contenente un *instrumentum* notarile del XIV secolo, che aveva la funzione di coperta del formulario.

⁴¹ Gli inventari dei beni di Angilberto del Balzo, conservati presso la Bibliothèque Nationale de France, *ms. Lat. 8751 D*, sono stati recentemente editi: *Inventari* 2013.

⁴² Diciassette fascicoli hanno tuttavia una consistenza diversa che oscilla dal bifoglio del *quaternus* XXVI ai sei fogli del *quaternus* XXIII.

⁴³ In altezza le misure oscillano tra i 309 mm del *quaternus* XL ai 340 mm dei *quaterni* XLVIII e L, in larghezza dai 215 mm del XXVI ai 244 mm del XLI.

coeva alla redazione dei fascicoli posta sul margine superiore destro del *recto* della prima carta di ciascun *quaternus* (risultano, quindi, mancanti i fascicoli XII, XIII, XIII e LI⁴⁴, mentre il XXVII non esiste a causa di un errore nella numerazione che passa da XXVI a XXVIII; inoltre, i *quaterni* XXII e XXIII appaiono invertiti nell'ordine di assemblaggio). È presente, inoltre, una seconda numerazione dei fascicoli, che inizia dal *quaternus* II; anch'essa è in cifre romane e di grafia coeva (ma differente dalla prima), posta sul margine inferiore sinistro del *recto* della prima carta di ciascun fascicolo. Tuttavia, in questa seconda numerazione il *quaternus* II viene conteggiato come terzo (dal momento che, probabilmente, il fascicolo dell'indice premesso al manoscritto, e privo di numerazione, fu considerato come primo *quaternus*) e la differenza tra le due numerazioni romane prosegue fino al fascicolo XXVIII; le numerazioni diventano quindi identiche fino al *quaternus* XLIII, che viene invece conteggiato come XLV nella seconda numerazione, e tale discordanza si mantiene fino alla fine del *Cartularium*.

Il manoscritto presenta, inoltre, tre diverse cartulazioni. In ordine cronologico, la prima, a penna e di grafia coeva, si trova sul margine inferiore destro del *recto* delle cc. I-VII e sul superiore destro del *recto* delle cc. VIII-LXXXI⁴⁵; la seconda è della fine del XVII secolo, anch'essa in cifre romane eseguite a penna sul margine superiore destro del *recto* secondo lo stile francese di segnatura delle cifre (ricordo che il codice è conservato a Marsiglia)⁴⁶; la terza è in cifre arabe riportate a lapis in tempi più recenti sul margine inferiore sinistro del *recto* delle carte⁴⁷.

I *quaterni* I-XVI contengono *reclamantes*, al centro del margine inferiore del *verso* dell'ultima carta di ciascun fascicolo.

Per i *quaterni* I-III si registra anche la presenza di lettere di attesa tracciate in nero sul margine sinistro, cui corrisponde la lettera iniziale di ciascun capoverso rubricata in rosso. Sono rubricati in rosso anche i titoli dei documenti. La rubricatura si interrompe definitivamente alla c. 90r⁴⁸.

⁴⁴ In realtà, il fascicolo LI non è perduto ma rilegato in coda a un altro manoscritto conservato nello stesso fondo, il *Scripture Regni neapolitani et littere neapolitane* (Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, *Cour de comptes*, B 266) da ritenersi coevo al *Cartularium*.

⁴⁵ Si rilevano le seguenti irregolarità: la c. XXI è segnata due volte di seguito; dalla c. LXIX si passa direttamente alla c. LXXX, che viene poi ripetuta nelle tre carte successive.

⁴⁶ Le centinaia sono rese con la lettera C in esponente (per cui, ad esempio, 200 è pari a « II^C », 300 a « III^C ») mentre 80 (*quatre-vingt*) con quattro unità seguite da due X in esponente (III^{XX}); per esemplificare, 191 è scritto nel seguente modo: « CIIII^{XX}XI ».

⁴⁷ Anche in questo caso si è rilevato un errore, la ripetizione per due volte consecutive di c. 231.

⁴⁸ Il testo di riferimento per la descrizione codicologica è MANIACI 1996.

Sul piano paleografico, ci si limita a rilevare che la scrittura è una cancelleresca libraria del Trecento caratterizzata da cambi di mani che riflettono la distanza cronologica nel lavoro di redazione dei vari copisti (ad esempio una tendenza verso una maggiore pesantezza del tratteggio, particolarmente evidente nelle pagine che riportano documenti della metà del XIV secolo)⁴⁹.

2.3. *Il contenuto dei manoscritti: ordinamento e tipologie*

Innanzitutto, va sottolineato che i formulari condividono tutti almeno un elemento, ovvero la registrazione di atti della cancelleria regia. Tali registrazioni assumono spesso l'aspetto di *formae*, ossia di modelli per la redazione di atti con la stessa natura giuridica o tematica. A tale funzione fa, ad esempio, riferimento l'indice del *Cartularium Neapolitanum*: «Ad inveniendum faciliter formas in subscriptis rubricis [...] quod in quolibet quaterno scripte sunt forme, prout colligat sunt [...]»⁵⁰ e, d'altra parte gli stessi compilatori usano il termine *forma* nell'intestazione di alcune rubriche, come nel caso della «Forma [concessionis annui] redditus super aliquibus fiscalibus [iuribus]»⁵¹ e della «Forma licterarum exequturialum a Regia Curia expeditarum et cetera»⁵². Tali *formae* conservano quasi sempre soltanto il nome del re, il nome del beneficiario (spesso indicato con una sigla o il vocabolo *talis*), la *narratio* e la *dispositio*, in pochi casi la data topica e cronica. Sono introdotte da un titolo, posizionato soprattutto all'inizio in alto al centro, talvolta al margine, che, insieme ad altre indicazioni, in alcuni casi di mani superiori, alla presenza (peraltro non sistematica) di indici iniziali, era utile per il rapido reperimento dei modelli.

I provvedimenti registrati coprono quasi tutte le tipologie di documenti prodotti dalle cancellerie del regno di Sicilia, poi di Napoli, tra il XIII e il XVI secolo, dai mandati angioini fino alle prammatiche aragonesi⁵³. Sono presenti, inoltre, atti del periodo normanno e svevo, pontifici, persino un documento relativo agli ultimi anni del ducato di Napoli⁵⁴, mentre il documento più tardo, già citato, è del 1507.

⁴⁹ Sulla cancelleresca italiana v. CHERUBINI, PRATESI 2010, pp. 491-503 (e relativa bibliografia); PETRUCCI 1988, pp. 147-173, 178-183.

⁵⁰ *Cartularium Neapolitanum*, c. 9r.

⁵¹ *Registri* 2, p. 1, doc. 1.

⁵² *Commissionum diversorum regum*, cc. 123r-124r.

⁵³ Sulle tipologie di documenti della cancelleria del Regno di Napoli nel tardo Medioevo è ancora utile la panoramica offerta da MAZZOLENI 1972, pp. 289-305; SALVATI 1978, pp. 178-191. Per il periodo aragonese aggiORNamenti in SENATORE 2018; SENATORE 2019.

⁵⁴ *Ott. Lat.* 2940, c. 7r/v.

Una tipologia presente soltanto in quattro dei formulari angioini è invece quella delle arenghe. Alcuni dei manoscritti contengono, infatti, raccolte di «exordia et accessus»⁵⁵. A partire dagli studi di Fichtenau, si è generalmente concordi sull'importanza dei preamboli negli atti del sovrano, considerati come parte di un sistema di rappresentazione della regalità⁵⁶, delle «professioni di fede» ideologiche che dovevano riflettere il sistema di credenze alla base delle istituzioni politiche⁵⁷. Per reperire i preamboli in queste raccolte, i redattori dei formulari hanno aggiunto titoli o definizioni al margine, che hanno la funzione di collegare l'arenga alla tipologia di atto che avrebbero introdotto, e si nota anche un'evoluzione in queste notazioni verso una maggiore analiticità⁵⁸.

Esiste poi un insieme di liste e notizie varie raccolte dai compilatori. Sono un insieme di scritture di natura molto varia, che oggi si definiscono come 'pragmatiche', concetto generico che la ricerca storiografica utilizza per indicare tipi di documenti molto diversi tra di loro, ma le cui caratteristiche comuni sono il non essere delle opere letterarie o religiose e avere delle finalità pratiche⁵⁹. Gli esempi sono diversi: il *Formularium Curie* contiene una lista di nominativi e titoli dei cardinali risalente al 1306-1307⁶⁰, probabilmente stilata per avere un riferimento sulla titolazione da usare nel caso di invio di lettere a costoro; un titolario è riportato anche nell'*Opus manuscriptum*⁶¹, mentre il *Cartularium Neapolitanum* riporta diversi elenchi, come ad esempio quelli relativi agli uffici e ai rispettivi salari concessi annualmente nel Regno⁶² e ai possedimenti feudali dei rami angioini del principe di Taranto e del duca di Durazzo⁶³. Caso limite è la presenza nelle

⁵⁵ Riprendo qui alcune riflessioni in PASSERINI 2020, p. 141. I formulari in questione sono il *Formularium Curie*, il *Formularium plurimarum litterarum* e il *Cartularium Neapolitanum*. A questi va aggiunto l'*Opus manuscriptum*, che contiene anch'esso una breve raccolta di preamboli alle cc. 214v-215v.

⁵⁶ FICHTENAU 1957; BARRET, GRÉVIN 2014, p. 336.

⁵⁷ GRÉVIN 2015, p. 297.

⁵⁸ Per fare un esempio, il preambolo *Si regale fastigium* è accompagnato nel *Formularium Curie* dalla nota al margine «Comune ad gratias» (*Registri* 2, p. 16, doc. 8), nel *Formularium plurimarum litterarum* dalla nota «Exauditio petitionis que rei puplice est placida» (c. 2r), nel *Cartularium neapolitanum* dalla definizione «Accessus quando rex concedit aliquod gratiosum alicui supplenti, quoddam est utile reipuplice, utpote retinere terram de demanio regio et hiis similia» (c. 5v).

⁵⁹ Rinvio alla discussione teorica sul concetto nei contributi di *Écriture* 2012.

⁶⁰ *Registri* 2, p. 3, doc. 4. La datazione della lista è stata confermata in MONTI 1925, p. 58.

⁶¹ «Tituli domini pape, cardinalium, regum et principum orbis terre et aliorum magnatum»: *Opus manuscriptum*, c. 207v. La sezione arriva fino a c. 214v.

⁶² *Cartularium Neapolitanum*, cc. 106r-109r.

⁶³ *Ibidem*, cc. 181r/v, 238v. L'*Opus manuscriptum* riporta invece gli importi delle collette pagati dalle terre del duca di Andria. Sul punto v. p. 107.

Constitutiones Regni Siciliae di una rubrica che spiega con un acrostico l'impiego dei numeri romani nel sistema di notazione delle cifre⁶⁴.

Tornando ai documenti di cancelleria, non sempre essi provengono da quelle regie o papali: nell'*Opus manuscriptum* alcuni documenti sono emanati da signori del Regno, quali il principe di Taranto Roberto d'Angiò e i duchi di Andria e conti di Montescaglioso Bertrando e Francesco del Balzo⁶⁵; il San Martino 80 contiene atti provenienti dalla cancelleria di Giovanna III d'Aragona⁶⁶.

In alcuni casi i manoscritti presentano sezioni che non hanno uno stretto collegamento con la produzione documentaria delle cancellerie angioina e aragonese. Nel *Formularium plurimarum litterarum* sono presenti una raccolta di *regulae iuris* alla c. 47 (non del tutto estranea alla composizione dei documenti), una miscellanea di epigrammi di Prospero d'Aquitania e una sua opera spuria, il *Poema coniugis ad uxorem* (cc. 90v-95r), e una *Lamentatio super captivitate magistri Petri de Vineis* (cc. 95v-96r), di cui non ho finora rintracciato altre occorrenze. Un carattere decisamente più miscelaneo ha l'Ott. Lat. 2940, che riporta, infatti, diverse cronache, come il già citato *Chronicon siculum* o l'*Historia de successione in regnum Siciliae domus Svevia* (cioè il *Breve chronicon de rebus Siculis*)⁶⁷, o i due *excerpta* relativi al *Chronicon* di Romualdo Guarna⁶⁸. La presenza di tali opere nei formulari può essere compresa riprendendo l'osservazione di Rio in merito alle raccolte di modelli franche, anch'esse contenenti scritti del tutto estranei alle *formulae*: si è di fronte a scelte di testi che soddisfacevano alcuni bisogni immediati di chi se ne serviva, e dunque potevano anche essere lontani dalla finalità principale di agevolare la composizione dei documenti⁶⁹.

Sull'ordinamento interno degli atti, grazie agli indici delle rubriche di cui sono forniti tre manoscritti del *corpus* (il *Formularium plurimarum litterarum*, il *Cartularium*

⁶⁴ *Constitutiones Regni*, c. 98r.

⁶⁵ V. nota 89. Sulla cancelleria trecentesca dei principi di Taranto v. KIESEWETTER 2016.

⁶⁶ San Martino 80, cc. 1r, 2r-4r, 5r.

⁶⁷ *Ott. Lat.* 2940, cc. 42v-48v.

⁶⁸ *Ibidem*, cc. 16r-18r, 49r-67r.

⁶⁹ «*Formulae* were also often mixed together with a range of miscellaneous texts with little in common save for their generally informative nature: for instance, short genealogies of Frankish kings, texts on the zodiac or computus, calendars, or even lists of useful plants or medical supplies. Extracts from Isidore of Seville's *Etymologies* were also common fixtures. ... One reason why scribes could happily do without such distinctions is that manuscripts tended to be highly personalised objects: the content of each manuscript was tailor-made according to the particular use it was intended for rather than according to distinctions of genre»: RIO 2009, p. 45.

Neapolitanum, l'*Opus manuscriptum*)⁷⁰, si deduce che esso è generalmente tematico. Così nel *Formularium plurimarum litterarum* (Fig. 2)⁷¹, dove risultano raggruppati modelli di documenti relativi al pagamento delle decime (cc. 25r-27v) oppure di *accessus* (cc. 44r-46v), come anche nel *Cartularium Neapolitanum*, dove i primi quattro *quaterni* contengono quasi esclusivamente esempi di lettere di commissione di vari uffici (giustiziere, secreto, mastro portolano ecc.), mentre affinità tematiche legano una «Nomina terrarum que tenentur ad reparacionem castris Civitelle» del *quaternus* III alla successiva «Forma commissionis provisionis castrorum» del *quaternus* IV, oppure nello scomparso *quaternus* XIII atti di nomina a vicario generale del Regno, a reggente della Curia della Vicaria e di concessione del ducato di Calabria si chiudevano, in maniera significativa, con il documento con cui Giovanna I condivise l'amministrazione del regno con il marito Ludovico di Taranto. Dall'indice dell'*Opus manuscriptum*⁷² emerge una documentazione relativa soprattutto a *capitula* e *commissiones* di vari uffici e a *statuta* (*Statuta aracie*, *Statuta biscocci et quarrelli*, ecc.), ma meritano una menzione i *Ritus Magne Curie* con cui si apre il formulario (cc. 1r-6r). Invece, l'*Ott. Lat.* 2940, che presenta una *tabula* iniziale di epoca moderna, appare piuttosto disordinato: oltre alle già menzionate cronache, contiene diversi atti centrali per la storia del regno di Sicilia, come la concessione del regno a Ruggero II d'Altavilla o a Carlo I d'Angiò, oppure i testamenti di Federico II di Svevia e di Roberto d'Angiò (trascritti senza alcun ordine cronologico); non mancano capitoli concernenti diversi uffici del Regno (cc. 33r-41r).

Per i manoscritti in cui non è presente o non ci è pervenuto l'indice, la situazione è simile. L'organizzazione più chiara è quella del *Constitutiones Regis Sicilie*, diviso in due macrosezioni. La prima ha l'intestazione «Constitutiones Regis Sicilie» e contiene il proemio e le costituzioni del cosiddetto *Liber Augustalis* di Federico II (cc. 1-42), mentre la seconda ha come intestazione «Constitutiones Summarie et gabellarum regni Sicilie» e riporta i *Ritus Curie Officii Rationum*, ovvero tutta una serie di disposizioni relative alla presentazione della rendicontazione da parte degli ufficiali, ad appalti, a gabelle, ai capitoli di diversi uffici ecc. (cc. 64-112), la cui redazione è attribuita ad Andrea d'Isernia⁷³. Il *Formularium plurimarum litterarum*

⁷⁰ Ad essi va aggiunto l'indice di epoca moderna dell'*Ott. Lat.* 2940.

⁷¹ Si precisa che l'indice (cc. 16-17) contiene rubriche fino a c. LXXXIr (secondo l'antica cartulazione; attualmente corrisponde a c. 108r).

⁷² La *tabula* riporta gli atti fino alla c. 149v («De officiis camere») e ha ricevuto un aggiornamento da una mano seicentesca che ha aggiunto il rinvio alle carte e l'elenco dei documenti da c. 150 in poi.

⁷³ *Konstitutionen Friedrichs II*, p. 10. Per la figura di Andrea d'Isernia si rinvia a CALASSO 1961.

ha un forte ordinamento per argomenti: per fare un esempio di nucleo tematico, alle cc. LXXVIr-LXXVIIIv sono presenti diversi elenchi della documentazione che i maestri razionali richiedevano a diversi ufficiali al momento della presentazione della rendicontazione⁷⁴. Il B 260 contiene una serie di atti emanati da Carlo I e Carlo II, non in ordine cronologico, compresi tra il 1272 e il 1306. Il San Martino 80 può essere agevolmente suddiviso in tre parti: la prima raccoglie alcuni atti degli anni 1504-1505 emanati da Giovanni Castriota, vicario generale di Giovanna III d'Aragona (cc. 1r-6r); la seconda una raccolta di una settantina di atti di Ferrante d'Aragona re di Napoli senza datazione (cc. 7r-76r); la terza, infine, atti di Giovanna III nel ruolo di luogotenente generale di Ferdinando il Cattolico, alcuni dei quali datati al 1507 (cc. 76v-83v). Il *Commissionum diversorum regum* contiene documenti di Carlo II d'Angiò, Alfonso e Ferrante d'Aragona, Luigi XII di Valois e Ferdinando il Cattolico, re d'Aragona, compresi tra il 1298 e il 1506, senza alcun ordine cronologico; sono riconoscibili alcuni raggruppamenti tematici per atti relativi ai mercati (cc. 3v-6r)⁷⁵ o alla zecca di Napoli (cc. 155v-157r)⁷⁶.

3. Verso una definizione tipologica del formulario

3.1. Origine e funzionalità dei formulari del Regno di Napoli

I formulari che ho preso in esame contengono sia atti regi sia documenti che non provengono dalla cancelleria del regno di Napoli. Si può quindi immaginare che siano stati realizzati nei luoghi di produzione degli atti, ossia innanzitutto nella cancelleria regia e forse anche in alcune cancellerie signorili. Per quanto riguarda il primo caso, in epoca angioina nella *magna curia* erano tre gli uffici dove veniva prodotta gran parte della documentazione, cioè la cancelleria, la corte dei maestri razionali e la corte del maestro giustiziere⁷⁷, ciascuno con proprio personale a disposizione⁷⁸. All'inizio

⁷⁴ *Registri* 2, pp. 152-156, docc. 90-102.

⁷⁵ Le note al margine di tali atti, che descrivono la tipologia del documento, sono, nell'ordine, relative a una « Concessio officii fori et nundinarum », a una « Concessio nundinarum francarum » e a una « Concessio nundinarum ».

⁷⁶ Si tratta di una « Forma licterarum magistri sicile » e di una « Forma licterarum magistri sicile monetarum ».

⁷⁷ Per la cancelleria angioina v. PALMIERI 2006, KIESEWETTER 1998; sui maestri razionali rinvio a DELLE DONNE 2012; sulla corte del maestro giustiziere in epoca angioina è ancora utile MONTI 1929.

⁷⁸ Riguardo al personale di questi tre uffici si veda la ricostruzione relativa al regno di Carlo I d'Angiò in DURRIEU 1886, I, pp. 215-219.

della dominazione spagnola sul regno di Napoli i principali luoghi di produzione delle carte dell'amministrazione centrale corrispondono a quelli dell'epoca aragonese, cioè la cancelleria e la Camera della Sommaria⁷⁹. La presenza di atti dei Del Balzo nell'*Opus manuscriptum* e di Giovanna III d'Aragona nel San Martino⁸⁰ spinge anche a prendere in considerazione le cancellerie signorili del Mezzogiorno d'Italia fra tardo medioevo e prima epoca moderna, della cui produzione documentaria restano numerosi esempi nell'Archivio di Stato di Napoli⁸⁰.

Perché la necessità di creare dei formulari? Innanzitutto, va rilevato che nella documentazione sopravvissuta o nelle trascrizioni ed edizioni che da secoli tramandano memoria dei documenti angioini, non abbiamo attestazioni relative a formulari, a esclusione di una nota a margine nel *Formularium Curie*⁸¹. Attestazioni del genere sembrano mancare anche per l'epoca aragonese e per il periodo iniziale della dominazione spagnola. Ritengo che siano essenzialmente due le motivazioni alla base della loro redazione. La prima è quella classica alla base della realizzazione di un formulario, cioè il bisogno di avere a disposizione un insieme di modelli in base ai quali redigere gli atti (per questo scopo non era agevole ricorrere ai registri di cancelleria, nonostante – o forse proprio a causa di – un procedimento di registrazione degli atti molto raffinato organizzato già nel corso del regno di Carlo I d'Angiò)⁸². La seconda motivazione attiene, invece, a un piano prettamente normativo. Mentre Federico II emanò la raccolta legislativa intitolata *Liber constitutionum Regni Sicilie*, i sovrani angioini e poi aragonesi non promulgarono nulla di paragonabile, lasciando sul piano formale in vigore il *Liber*, seppur aggiornandolo⁸³. Già in epoca angioina nacque dunque il problema di conservare memoria di tutti gli aggiorna-

⁷⁹ Per la cancelleria aragonese di Napoli e il suo funzionamento v. RYDER 1976, pp. 218-258; ma nuovi apporti sono forniti da PASTORE 2024; SENATORE 2025. Sulla Camera della Sommaria il rinvio imprescindibile è a DELLE DONNE 2012, ma per la documentazione prodotta da questa istituzione v. SENATORE 2018.

⁸⁰ Sulla questione SENATORE 2023b.

⁸¹ *Registri* 2, p. 204, doc. 139: «Numero quod talis subventio semel tantum fieri. Adde *formularium mangnum* carta 214 sub rubrica de subventione facienda» [corsivo mio]. Si tratta di una trascrizione di una nota alla c. Cv del *Formularium Caroli* che secondo l'autrice, Bianca Mazzoleni è di epoca moderna, mentre chi scrive ritiene che sia quattrocentesca.

⁸² Fin dal 1277 gli atti emanati dalla cancelleria erano registrati in tre serie distinte (camera, cancelleria, maestri razionali). Questa prassi venne regolata dalla *Nova ordinatio registrarum* dell'11 aprile 1280, che sanciva l'uniformità delle rubriche presenti nelle tre serie e l'obbligo di registrare i documenti in maniera da favorire verifiche: PALMIERI 2006, p. 74 e sgg.

⁸³ Non c'è alcun dubbio sulla vigenza delle *constitutiones* federiciane nei periodi angioino e aragonese (e anche successivamente): BUYKEN 1987, pp. 108-109.

menti, solo inizialmente ‘risolto’ con l’aggiunta alle *Constitutiones* federiciane di *Novelle* di Carlo I d’Angiò⁸⁴. Dall’età di Carlo II in poi sorse, quindi, la necessità di avere a disposizione sia una memoria dei principali interventi legislativi sia di prontuari per il lavoro di redazione degli atti della corte regia e la compilazione dei formulari può aver rappresentato una risposta a tale bisogno.

L’organizzazione interna dei manoscritti conferma un tentativo di sistematizzare questa produzione e al tempo di stesso di adattarla ai bisogni dei suoi proprietari, che consistevano in tutta una serie di informazioni accessorie (come cedole, liste di terre e di uffici, ma finanche, come si è visto, di *regulae iuris* o cronache) riunite in un unico strumento che sarebbe servito per l’ordinaria amministrazione del Regno o della signoria, lasciando alla consultazione diretta con il sovrano o con il signore ciò che aveva carattere di straordinarietà.

A questo punto si pone un secondo interrogativo, relativo agli utilizzatori dei formulari. In assenza di note di possesso coeve o di chiari elementi interni o estrinseci ai manoscritti, possiamo formulare solo ipotesi. La storiografia sull’argomento è generalmente concorde nel collegare la redazione dei prontuari angioini alla figura del protonotaro, uno dei cosiddetti ‘grandi uffici del Regno’. A partire dalla redazione nel 1294 dei capitoli dell’*Officium prothonotarii secundum eundem novum modum*⁸⁵ e dell’*Officium cancellarii secundum eundem novum modum*⁸⁶ viene sancita la preminenza del protonotaro, rispetto al cancelliere, nella prassi documentaria della cancelleria e l’ufficiale si trovò a essere responsabile della redazione e della supervisione di un gran numero di atti spediti dalla *magna curia*, avendo quindi certamente bisogno di strumenti che gli consentissero di svolgere il suo lavoro⁸⁷. Alcuni

⁸⁴ Di questo tentativo resta la testimonianza di Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 6770, dove alle federiciane *Constitutiones* seguono le *Novelle* di Carlo I d’Angiò alle cc. 53-56v (« Incipiunt constitutiones nove domini nostri regis Karoli », c. 53r). Per questo manoscritto v. *Konstitutionen Friedrichs II*, pp. 13-14.

⁸⁵ Questi capitoli sono conservati in cinque dei nove formulari: *Registri 2*, p. 179, doc. 122; *Formularium plurimarum litterarum*, cc. 10v-11r; *Cartularium Neapolitanum*, cc. 77r-78r; *Ott. Lat.* 2940, cc. 37r-38r. Nell’*Opus manuscriptum* (cc. 15r-16v) il penultimo capitolo di quelli elencati si trova invece negli altri manoscritti tra quelli dell’*Officium cancellarie secundum novum modum*, mentre l’ultimo capitolo è riportato negli altri formulari tra quelli dell’*Officium cancellarie obtentum alio tempore*.

⁸⁶ Per questi capitoli v. *Registri 2*, p. 180, doc. 123; *Formularium plurimarum litterarum*, cc. 9v-10v; *Cartularium Neapolitanum*, cc. 78r-79r; *Ott. Lat.* 2940, cc. 38r-39r. Nell’*Opus manuscriptum* (cc. 17r-18v) non sono presenti i primi tre capitoli riportati negli altri manoscritti.

⁸⁷ Sulla centralità assunta dal protonotaro nel procedimento di redazione dei documenti si veda PALMIERI 2006, p. 145 e sgg.

studiosi che hanno analizzato il *Formularium Curie* hanno avanzato l'ipotesi che esso sia stato redatto per ordine del protonotaro Bartolomeo da Capua come prontuario per suo uso privato⁸⁸. Valentina Niola ha invece osservato come il *Formularium plurimarum litterarum* contenga alcuni documenti dove compare, nella datazione topica, il nome di Matteo Filomarino, luogotenente del protonotaro⁸⁹, e come nel *Cartularium Neapolitanum* alcune datazioni topiche tramandino anch'esse i nomi di altri due luogotenenti, Matteo Della Porta e Tommaso de Bufalis⁹⁰.

Si hanno, quindi, almeno tre formulari che potrebbero essere stati redatti, o quanto meno impiegati, da protonotari o da loro luogotenenti; non si può tuttavia avanzare questa ipotesi per gli altri formulari. Il B 260 ha perso le prime sedici carte e quanto rimane non consente molte speculazioni. Per il *Constitutiones Regni*, la presenza dei «Ritus curie officii rationum», di capitoli concernenti alcuni ufficiali e degli statuti delle masserie e *aratie* regie fa pensare a una copia quattrocentesca di un formulario impiegato nella corte dei maestri razionali risalente all'epoca di Roberto d'Angiò, forse commissionata da Angilberto del Balzo in persona⁹¹. Riguardo all'*Opus manuscriptum*, vista la presenza di numerosi documenti concernenti i duchi d'Andria Bertrando e Francesco del Balzo⁹², non si può escludere che anche la redazione di questo manoscritto sia stata commissionata dai del Balzo. Per l'*Ott. Lat.* 2940 nel 1884 Bartolomeo

⁸⁸ RIEDER 1906; NIOLA 2007; PALMIERI 2006, p. 65 nota 88.

⁸⁹ *Formularium plurimarum litterarum*, cc. 17r, 51v, 172-176r.

⁹⁰ *Cartularium Neapolitanum*, cc. 328r-330v, 345r/v, 351v (qui Matteo Della Porta compare come uno dei destinatari di una disposizione regia relativa al conseguimento di un dottorato, di cui non conosciamo la datazione perché manca la carta contenente la parte finale dell'atto), 352v.

⁹¹ Nella sua biblioteca erano presenti anche due incunaboli contenenti le pubblicazioni a stampa delle *Constitutiones Regni Siciliae*, cioè le edizioni di Sisto Riessinger (Napoli 1472) e di Del Tuppo (Napoli 1475): *Inventari* 2013, p. XCIX.

⁹² Sono presenti vari documenti che rimandano ai del Balzo: liste relative alla tassazione delle terre del ducato di Andria nella colletta generale (c. 283r/v), alle terre coinvolte nella manutenzione dei castelli del ducato (cc. 283v-284v), ai feudatari *in capite a Regia Curia* nella contea di Andria (cc. 284v-285v), una *inquisitio* del giustiziere di Terra di Lavoro Ludovico de' Monti (cc. 285v-286v), elenco dei feudatari *in capite a Regia Curia* in Teano e Carinola (cc. 286v-294r), una disposizione di re Roberto sui diritti e i redditi spettanti alla castellania di Andria (cc. 296v-297r), una lista dei diritti dei del Balzo in alcune terre di Provenza (cc. 297v-299v), un elenco del reddito annuo delle terre del conte di Montescaglioso e della contessa di Andria (c. 300 r/v), vari provvedimenti emanati da Francesco del Balzo (cc. 307v-312r), la donazione di Laterza disposta da Roberto di Taranto in favore della sorella Margherita, probabilmente per costituirle una dote per il matrimonio con Francesco del Balzo (cc. 327v-328v), la nomina di un mastro massaro da parte di Bertrando del Balzo (cc. 335v-338r).

Capasso avanzò l'ipotesi che l'anonimo compilatore fosse un nobile napoletano dal momento che nel codice risultavano trascritti alcuni privilegi relativi a Napoli⁹³; non si può escludere che anche questo nobile potesse essere un ufficiale della *magna curia*, vista la presenza di diversi capitoli relativi a ufficiali dell'amministrazione angioina alle cc. 25-42, e che fosse schierato nella lotta politica tra i rami dinastici Durazzo e Valois a favore di questi ultimi (d'altronde, è ben documentato il processo di ascesa della nobiltà napoletana nell'ufficialità durante il periodo angioino che sfociò nella formazione di una vera e propria *élite* di potere in epoca durazzesca)⁹⁴. Per quanto riguarda il *Commissionum diversorum regum*, nella prima parte sono presenti diversi documenti emanati da Luigi XII di Francia; nella sezione centrale (cc. 42r-71r) sono riunite soltanto prammatiche dei re aragonesi e un unico atto di Ferdinando il Cattolico; nella parte finale prevalgono *commissiones, capitula officii e formae*. Il documento più antico che vi è riportato è un atto di Carlo II del 1° settembre 1298, interessante per la nota archivistica, redatta dalla stessa mano del compilatore, che lo accompagna: « In archivio Neapolis in registris dicti regis Karoli conservatis penes Loisium de Raymo archivarium »⁹⁵; essa consente di precisare la datazione paleografica del manoscritto fissata al XVI secolo, circoscrivendola tra la fine del primo decennio e l'inizio del secondo decennio del XVI secolo, se si accetta una recente ricostruzione che colloca Loise de Raimo come *archivario* della Regia Zecca tra il 1509 e il 1516⁹⁶. Inoltre, certamente il formulario era presente nell'archivio della Camera della Sommaria anche agli inizi del XVIII secolo, come informano le note apposte sulla coperta e sulla c. 1r da Antonio

⁹³ CAPASSO 1885, p. 323 e sgg. I 'privilegi' sono una « forma privilegii continentis magnificenciam nobilium civitatis Neapolis, inventi in domo domini Bartholomei Caraczuli dicti Carrafa », una « clausula cuiusdam privilegii concessi in favorem nobilium civitatis Neapolis, inventi in domo domini Ligorii Brancacii dicti Zozi » e un « privilegium concessum civibus neapolitanis per gloriosissimum dominum nostrum Tancredum, regem Sicilie, repertum in domo domini Ricardi Passarelli de Neapoli »: *Ott. Lat.* 2940, cc. 7r-8r. Bartolomeo Caracciolo, detto Carafa, fu a sua volta autore di una parte della *Cronaca di Partenope*: DE CAPRIO, MONTUORI 2019. Per la più recente edizione critica della cronaca rinvio a KELLY 2011.

⁹⁴ La presenza nel manoscritto del già citato *Chronicon siculum*, il cui autore fu un partigiano dei Valois, e di un testo intitolato « Creatio et ordinatio Petrim (sic!) Tomacelli de Neapoli intrusi » (c. 74v) suggerisce che chi commissionò l'*Ott. Lat.* 2940 fosse schierato con i Valois e con il papa di Avignone. Sulla formazione di una *élite* di potere sotto i Durazzo rinvio agli studi di Giuliana Vitale, in particolare VITALE 2000.

⁹⁵ *Commissionum diversorum regum*, c. 165r.

⁹⁶ L'ipotesi è in PERFETTO 2019, p. 247. I de Raimo erano una famiglia napoletana associata al seggio di Montagna e tennero l'ufficio di *archivarius* in maniera quasi continua dal 1360 al 1524. Quattro membri di questa famiglia, tra cui Loise, furono autori degli *Annales Fransoni, Ludovici de Raimo senioris et junioris et Lancellotti Hierosolymitani*: PONTARI 2016. Per gli *Annales* v. anche CAPASSO 1902, pp. 184-187.

de Masi, archivista della Sommaria tra fine Seicento e inizio Settecento⁹⁷. Il San Martino 80, infine, si apre con la registrazione di diversi atti emanati da Giovanni Castriota, luogotenente di Giovanna III d'Aragona, sorella di Ferdinando il Cattolico, e si chiude con la registrazione di atti promulgati dalla stessa Giovanna in veste di luogotenente generale del Regno nel 1507 che consentono di ipotizzare che il formulario sia stato redatto nell'ambito dell'amministrazione di Giovanna III d'Aragona, prima dei suoi feudi e poi, brevemente, del Regno; lo proverebbe peraltro un ' involontario ' *ex libris* del manoscritto, la copia di un mandato di pagamento del 31 gennaio 1609 che reca la sottoscrizione della duchessa Maria di Capua Pacheco y Zuñica, figlia del principe Matteo di Conca, apposta per conto del marito Marzio II Carafa⁹⁸: la presenza di questo documento nel codice stabilisce un collegamento con il principe, di cui è nota l'immensa biblioteca ubicata nel suo palazzo di Vico Equense⁹⁹, dimora che aveva 'inglobato' la precedente residenza fatta edificare proprio da Giovanna III¹⁰⁰.

3.2. Definizione tipologica

Nel regno di Napoli, nei secoli XIV-XVI, si può dunque definire il formulario come una collezione di modelli di atti e di materiali vari (per esempio di contenuto legislativo, ma anche cronachistico o letterario) utili sia per tenere traccia dei provvedimenti emanati dall'autorità sovrana, sia per la composizione dei documenti, realizzata nella corte regia o presso importanti signorie. Tali strumenti di lavoro rappresentarono una risorsa fondamentale per chi li adoperò, dal momento che consentivano di ritrovare documentazione centrale per la vita istituzionale, politica e amministrativa del regno o di alcune corti signorili, offrendo un colpo d'occhio che originali e registri, se a disposizione, non erano in grado di offrire.

⁹⁷ Sul piatto anteriore è presenta la segnatura settecentesca: « Camera prima, littera Q, scansia [...] numero 36 ». A c. 1r sono presenti due intestazioni settecentesche e la nota del De Masi: « A' 18 agosto 1704 ordinato et cosito. De Masi regio archivario »; su Antonio De Masi è in corso di pubblicazione un saggio di Gianluca Falcucci.

⁹⁸ « Banco di Sant'Eligio. Pagati per me in nome del Duca mio marito a Pompeo Suppa di Mataloni ducati cinquanta e dite che sono a conto di quella somma di ducati 250 per la quale si è trattato accordo tra me, nomine quo supra, e ditto Pompeo, mediante la persona del dottor Marcello Marciano, per le pretendenze che ditto Pompeo havea contra il ditto Duca mio per causa di un legato fatto al padre di esso Pompeo dal quondam Duca di Mataloni Giovan Diomede Carafa, e poneti a conto. In Mataluni l'ultimo di gennaio 1609. La duchessa de Mataluni acquà per il Duca suo »: San Martino 80, c. 5r.

⁹⁹ Nell'inventario dei beni del principe di Conca sono censiti ben 1597 libri conservati del palazzo di Vico Equense nel 1607 (v. SANTAMARIA 2021), a cui vanno aggiunti un numero non calcolabile di *scritture* (v. *Appendice documentaria* 2021).

¹⁰⁰ PEZONE 2021, pp. 173-174.

I formulari, inoltre, si distinguevano dai prontuari, come il *Liber donationum Caroli primi*, raccolta sistematica di concessioni di feudi sotto Carlo I che permetteva di conoscere lo stato dell'assegnazione, dal momento che era aggiornato con l'indicazione dei successori dell'originale beneficiario della concessione¹⁰¹, oppure come il *Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, un repertorio, utilizzato nell'ambito dell'amministrazione della Camera della Sommaria, contenente notazioni e rinvii alla documentazione d'archivio necessaria al lavoro d'ufficio¹⁰². Per entrambi gli esempi si rileva l'assenza di una delle principali caratteristiche dei formulari analizzati, ossia la mancanza di atti che potessero servire da guida nella fase di redazione dei documenti.

Certamente, esistevano poi altre compilazioni utili per la stesura degli atti, come le già ricordate *summae dictaminis*. Fossier sostiene che i legami tra queste *summae* e i formulari siano forti perché lo sforzo retorico non era estraneo agli ufficiali di cancelleria, e dunque ritiene che i confini tra le due tipologie testuali siano labili¹⁰³; tuttavia, nei casi qui analizzati è evidente che l'interesse verso gli atti era soprattutto giuridico e amministrativo e funzionale per il lavoro di scrittura dei documenti di una determinata cancelleria. Si può anzi osservare come le *summae dictaminis*, in particolare quelle che circolavano sotto il nome degli esponenti della cosiddetta «tradizione retorica della Terra di Lavoro»¹⁰⁴, trovarono ampia circolazione in tutta Europa perché rispondevano a bisogni stilistici comuni alle varie cancellerie, mentre i formulari andavano incontro alle necessità specifiche della cancelleria in cui erano realizzati.

4. Conclusione

Le osservazioni qui presentate sono nate nell'ambito delle attività svolte da assistenta di ricerca del Progetto di rilevante interesse nazionale *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, coordinato da Francesco Senatore¹⁰⁵, e vanno considerate come una base di lavoro per ulteriori approfondimenti. Infatti, un'analisi codicologica e paleografica dettagliata estesa all'insieme dei formulari, di cui ho fornito un saggio per il solo *Cartularium Neapolitanum*, può aiutare

¹⁰¹ Il *Liber* è stato edito in *Registri* 1, pp. 231-270. Sul *Liber* si veda l'analisi in PALMIERI 2006, pp. 40 e sgg.

¹⁰² DELLE DONNE 2012.

¹⁰³ FOSSIER 2018, *Chapitre 3. Les formulaires: instruments de l'administration*.

¹⁰⁴ L'espressione è in DELLE DONNE 2007, p. 143.

¹⁰⁵ Per una descrizione su alcuni dei risultati del PRIN v. SENATORE 2023a.

a delineare meglio le caratteristiche di questa tipologia di manoscritti di corredo. Un ulteriore apporto può essere fornito da nuove acquisizioni documentarie.

I formulari meridionali hanno indubbiamente un'importantissima e insostituibile funzione per gli studiosi delle amministrazioni regia e signorile, all'indomani delle distruzioni della Seconda guerra mondiale, che, seppur pesanti dal punto di vista quantitativo, vanno inserite nella travagliata storia archivistica 'napoletana', nel corso della quale si sono registrate perdite di documenti fin dalla prima metà del XIV secolo¹⁰⁶. Tuttavia, i formulari hanno un ruolo importante anche per lo studio delle forme delle tipologie documentarie pubbliche del Mezzogiorno d'Italia, di come si sono consolidate nel corso dell'avvicinarsi delle diverse dinastie.

FONTI

CITTÀ DEL VATICANO

ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO

- *Armarium XXXV*, vol. 137.

BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

- *Ottoboniano latino* 2940.

- *Vaticano latino* 6770.

MARSEILLE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE

- *Cour de comptes*, B 260, B 266, B 269.

NAPOLI

ARCHIVIO DI STATO

- *Camera della Sommaria, Diversi*, I numerazione, 52 II.

BIBLIOTECA NAZIONALE

- *Manoscritti*

XII B 45.

San Martino 80.

PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

- *Manuscripts latins* 4625; 4625 A; 8751 D.

¹⁰⁶ Si veda la ricostruzione delle distruzioni patite dall'archivio della Regia Zecca nel corso dei secoli a partire dal Trecento: PALMIERI 1998.

BIBLIOGRAFIA

- Appendice documentaria* 2021 = *Appendice documentaria*, I, a cura di S. IORIO, D. PASSERINI in *Arti e lettere a Napoli* 2021.
- Arti e lettere a Napoli* 2021 = *Arti e lettere a Napoli tra Cinque e Seicento: studi su Matteo di Capua principe di Conca*, a cura di A. ZEZZA, Milano 2021 (Saggi in Officina).
- BARRET, GRÉVIN 2014 = S. BARRET, B. GRÉVIN, *Regalis excellentia. Les préambules des rois de France au XIV siècle (1300-1380)*, Paris 2014.
- BORGHESE 2016 = G.L. BORGHESE, *L'ombre portée d'archives disparues. Travailler sur le royaume de Naples après la destruction des Registres angevins (30 septembre 1943)*, in *Le Moyen Âge dans le texte: cinq ans d'histoire textuelle au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris*, éd. B. GRÉVIN, A. MAIREY, Paris 2016 (Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, 141), pp. 181-192.
- BUYKEN 1987 = T. BUYKEN, *Il testo latino delle Costituzioni*, in *Il «Liber Augustalis» di Federico II nella storiografia. Antologia di scritti*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Bologna 1987, pp. 107-113.
- CADIER 1891 = L. CADIER, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou*, Paris 1891.
- CALASSO 1961 = F. CALASSO, *Andrea d'Isernia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 3, Roma 1961, pp. 100-103.
- CAMMAROSANO 1991 = P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991 (Roma 2016³).
- CAPASSO 1885 = B. CAPASSO, *Il pactum giurato dal duca Sergio ai napoletani (1030?)*, in «Archivio storico per le province napoletane», IX (1885), pp. 319-333, 530-562, 711-742.
- CAPASSO 1902 = B. CAPASSO, *Le fonti della storia delle provincie napolitane dal 568 al 1550*, Napoli 1902.
- CHERUBINI, PRATESI 2010 = P. CHERUBINI, A. PRATESI, *Paleografia latina. L'avventura grafica del mondo occidentale*, Città del Vaticano 2010 (Littera Antiqua, 16).
- Cronicon siculum* = *Cronicon siculum incerti authoris ab anno 1340 ad annum 1396 in forma diary ex inedito Codice Ottoboniano Vaticano cura et studio Josephi De Blasiis*, Napoli 1887.
- DE CAPRIO, MONTUORI 2019 = C. DE CAPRIO, F. MONTUORI, *La scrittura della storia nella Napoli angioina: ambienti cittadini, lingue, cultura storiografica*, in *Formations et cultures des officiers et de l'entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIII^e-fin XV^e siècle)*, études réunies par I. MATHIEU, J.-M. MATZ, Rome 2019 (Collection de l'École française de Rome, 518/3), pp. 265-289.
- DELLE DONNE 2007 = F. DELLE DONNE, *La cultura e gli insegnamenti retorici latini nell'Alta Terra di Lavoro*, in «Suavis terra, inexpugnabile castrum». *L'alta Terra di Lavoro dal dominio svevo alla conquista angioina*, a cura di F. DELLE DONNE, Arce 2007, pp. 133-157.
- DELLE DONNE 2012 = R. DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo: la Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012 (Reti Medievali E-Book, 17).
- DURRIEU 1886 = P. DURRIEU, *Études sur les registres du Roi Charles^{1er}*, I-II, Paris 1886.

- Écriture 2012 = *L'écriture pragmatique. Un concept d'histoire médiévale à l'échelle européenne*, in « Cahiers Électroniques d'Histoire Textuelle du LaMOP », 5 (2012) (<https://archive-2013-2016.lamop.fr/spip.php%3Farticle772.html>).
- FICHTENAU 1957 = H. FICHTENAU, *Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformen*, Graz-Köln 1957.
- Formulaires 2016 = *Les formulaires: compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne*. XIII^e congrès de la Commission internationale de diplomatique, Paris, 3-4 septembre 2012, éd. O. GUYOTJEANNIN, L. MORELLE, S.P. SCALFATI, Paris 2016.
- FOSSIER 2018 = A. FOSSIER, *Le bureau des âmes*, Rome 2018 (<https://doi.org/10.4000/books.efr.38420>).
- GRÉVIN 2008 = B. GRÉVIN, *Les mystères rhétoriques de l'État médiéval. L'écriture du pouvoir en Europe occidentale (XIII^e-XV^e siècle)*, in « Annales. Histoire, Sciences Sociales », 63/2 (2008), pp. 271-300.
- GRÉVIN 2015 = B. GRÉVIN, *Le calcul de l'implicite. Réflexions sur l'analyse des autorités textuelles employées dans la rhétorique politique médiévale (XIII^e-XIV^e siècle)*, in *La légitimité implicite*, sous la direction de J.P. GENET, I-II, Paris-Rome 2015 (Histoire ancienne et médiévale, 135), I, pp. 279-298.
- GUYOTJEANNIN, PYCKE, TOCK 1993 = O. GUYOTJEANNIN, J. PYCKE, B.-M. TOCK, *Diplomatique médiévale*, Turnhout 1993 ([Turnhout] 2006³).
- Inventari 2013 = *Gli inventari di Angilberto del Balzo conte di Ugento e duca di Nardò. Modelli culturali e vita di corte del Quattrocento meridionale (Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Latin 8751 D)*, a cura di L. PETRACCA, Roma 2013 (Fonti e studi per gli Orsini di Taranto. Fonti, 3).
- KELLY 2011 = S. KELLY, *The Cronaca di Partenope. An Introduction to and Critical Edition of the First Vernacular History of Naples (c. 1350)*, Leiden-Boston 2011 (The Medieval Mediterranean, 89).
- KIESEWETTER 1998 = A. KIESEWETTER, *La cancelleria angevina, in L'état angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*. Actes du colloque international, Rome-Naples, 7-11 novembre 1995, Rome 1998 (Nuovi studi storici, Nuovi studi storici, 45; Collection de l'École française de Rome, 245), pp. 361-415.
- KIESEWETTER 2016 = A. KIESEWETTER, *I grandi ufficiali e le periferie del regno. I dirigenti della cancelleria dei principi di Taranto e dei duchi di Durazzo (ca. 1305-1380)*, in *Les grands officiers dans les territoires angevins - I grandi ufficiali nei territori angevini*, études réunies par R. RAO, Rome 2016 (Collection de l'École française de Rome, 518), pp. 123-152.
- Konstitutionen Friedrichs II* = W. STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, Hannover 1996 (Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum).
- MAIRE-VIGUER 1995 = J.-C. MAIRE-VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in « Bibliothèque de l'école des chartes », 153/1 (1995), pp. 177-185.
- MANIACI 1996 = M. MANIACI, *Terminologia del libro manoscritto*, Roma 1996.
- MAZZOLENI 1972 = J. MAZZOLENI, *Paleografia e Diplomatica*, Napoli 1972.
- MONTI 1925 = G.M. MONTI, *Il formulario angioino dell'Archivio Vaticano e i suoi documenti di diritto privato, penale e processuale*, in G.M. MONTI, *Dal duecento al settecento: studi storico-giuridici*, Napoli 1925, pp. 51-104.
- MONTI 1929 = G.M. MONTI, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, in G.M. MONTI, *Dal secolo sesto al decimoquinto. Nuovi studi storico-giuridici*, Bari 1929, pp. 119-252.

- MONTI 1937 = G.M. MONTI, *Fonti francesi di Legislazione Angioina*, in G.M. MONTI, *Nuovi studi angioini*, Trani 1937, pp. 163-182.
- NIOLA 2007 = V. NIOLA, *Les formulaires de la chancellerie angevine de Charles I^{er} à Jeanne I^{re}*, in « Rives nord-méditerranéennes », 28 (2007), pp. 57-91.
- ODORICO RAYNALDO = *Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi card. Baronius desinit auctore Odo-rico Raynaldo taurisino congregationis oratorii presbytero*, XIII, Romae, excudebat Mascardus, 1648.
- PALMIERI 1998 = S. PALMIERI, *L'archivio della Regia Zecca. Formazione, perdite documentarie e ricostruzione*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*. Actes du colloque international (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995), Rome 1998, pp. 417-445.
- PALMIERI 2002a = S. PALMIERI, *Degli archivi napoletani. Storia e tradizione*, Napoli 2002.
- PALMIERI 2002b = S. PALMIERI, *Napoli, settembre 1943*, in PALMIERI 2002a, pp. 257-292.
- PALMIERI 2002c = S. PALMIERI, *Jole Mazzoleni*, in PALMIERI 2002a, pp. 293-319.
- PALMIERI 2006 = S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in epoca angioina*, [Napoli] 2006.
- PASSERINI 2020 = D. PASSERINI, *Gli Angiò-Durazzo: la rappresentazione del potere*, Tesi di dottorato di ricerca in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, Università degli Studi di Napoli "Federico II"-Université d'Avignon, tutori F. Senatore, G. Castelnuovo, Napoli 2020 (<http://theses.fr/2020AVIG1204>).
- PASTORE 2024 = A. PASTORE, *Per la genesi dei documenti pubblici del Regnum: le note di cancelleria dei diplomi aragonesi di Bari (1454-1500)*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n.s., VIII (2024), pp. 517-534.
- PERFETTO 2019 = S. PERFETTO, « Era grandissima confusione che non se posseva ritrovare quella scriptura che si desiderava e cercava ». *Il riordino dell'archivio della Regia Zecca di Napoli (1545-1563)*, in « Archivio storico per le province napoletane », CXXXVII (2019), pp. 243-280.
- PETRUCCI 2022 = A. PETRUCCI, *Storia e geografia delle culture scritte (dal secolo XI al secolo XVIII)*, in A. PETRUCCI, *Letteratura italiana: una storia attraverso la scrittura*, Roma 2022, pp. 127-246, ristampa di A. PETRUCCI, *Storia e geografia delle culture scritte (dal secolo XI al secolo XVIII)*, in *Letteratura italiana. Storia e geografia*, diretta da A. ASOR ROSA, II/2, L'età moderna, Torino 1988, pp. 1193-1292.
- PEZONE 2021 = M.G. PEZONE, *Un luogo per l'otium. La villa urbana di Matteo di Capua a Vico Equense*, in *Arti e lettere a Napoli* 2021, pp. 171-198.
- PONTARI 2016 = P. PONTARI, *Raimo, Franzone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 86, Roma 2016, pp. 209-212.
- Registri 1 = *I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, a cura di J. MAZZOLENI, Napoli 1967 (Testi e documenti di storia napoletana, XX).
- Registri 2 = *I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, a cura di J. MAZZOLENI, Napoli 1980 (Testi e documenti di storia napoletana, XXXI).
- RIEDER 1906 = K. RIEDER, *Das sizilianische Formel- und Ämterbuch des Bartholomäus von Capua*, in « Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte », XX (1906), pp. 3-26.
- RIO 2009 = A. RIO, *Legal practice and the written word in the early middle ages. Frankish formulae, c. 500-1000*, Cambridge 2009.

- RYDER 1976 = A. RYDER, *The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous: the making of a modern state*, Oxford 1976.
- SALVATI 1978 = C. SALVATI, *Paleografia e Diplomatica dei documenti delle province napoletane*, Napoli 1978.
- SANTAMARIA 2021 = F. SANTAMARIA, *Gli inventari delle collezioni: un confronto*, in *Arti e lettere a Napoli* 2021, pp. 207-231.
- SCARTON, SENATORE 2018 = E. SCARTON, F. SENATORE, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Napoli 2018 (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale, 4).
- SENATORE 2018 = F. SENATORE, *La corrispondenza interna nel Regno di Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della Sommaria*, in *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, a cura di A. GIORGI, K. OCCHI, Bologna 2018 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, 13), pp. 215-258.
- SENATORE 2019 = F. SENATORE, *Les mentions hors teneur dans les actes du royaume aragonais de Naples (1458-1501)*, in *Le discret langage du pouvoir. Les mentions de chancellerie du Moyen Âge au XVII^e siècle*, études réunies par O. CANTEAUT, Paris 2019 (Études et rencontres de l'École des Chartes, 55), pp. 511-547.
- SENATORE 2023a = F. SENATORE, *Come (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale? Su un progetto di ricerca dedicato alle "forme testuali del potere"*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n. s., VII (2023), pp. 479-505.
- SENATORE 2023b = F. SENATORE, *Per una tipologia delle scritture prodotte e conservate dalle cancellerie signorili*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, a cura di S. CAROCCI, Firenze 2023 (Reti Medievali E-Book, 45), pp. 17-50.
- SENATORE 2025 = F. SENATORE, *La cancelleria del regno aragonese di Napoli attraverso i registri del grande sigillo di Antonello Petrucci*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n.s., IX (2025), pp. 249-296.
- STHAMER 1942 = E. STHAMER, *Das Amtsbuch des Sizilischen Rechnungshofes*, a cura di W. HEUPEL, Burg bei Marburg 1942.
- VALLONE 1999 = G. VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra medioevo ed antico regime. L'area salentina*, Roma 1999 (Ius nostrum, 23).
- VITALE 2000 = G. VITALE, *Nobiltà napoletana dell'età durazzesca*, in *La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international organisé par l'Université d'Angers, Angers-Saumur, 3-6 juin 1998*, études réunies par N. COULET - J.-M. MATZ, Rome 2000 (Collection de l'École française de Rome, 275), pp. 363-421.
- ZAPPULLO 1609 = *Sommario storico del dottor Michele Zappullo napoletano*, in Napoli, Appresso Gio. Giacomo Carlino & Costantino Vitale, MDCVIII.
- ZIMMERMANN 2001 = *Auctor et auctoritas. Invention et conformisme dans l'écriture médiévale*. Actes du colloque de Saint-Quentin-en-Yvelines, 14-16 juin 1999, réunis sous la direction de M. ZIMMERMANN, Paris 2001 (Mémoires et documents de l'École des Chartes, 59), pp. 7-14.




Fig. 1 - Particolare della tabula del Cartularium neapolitanum (Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Cour de comptes, B 269, c. 10r).




Fig. 2 - Particolare della *tabula* del *Formularium plurimarum litterarum* (Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Latin 4625 A, c. 15r).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo esamina e confronta nove formulari contenuti in altrettanti manoscritti redatti nel regno di Napoli tra il XIV e il XVI secolo. L'analisi prende in considerazione gli aspetti codicologici, contenutistici e di ordinamento dei formulari al fine di trovarne caratteristiche comuni e ipotizzarne luoghi di redazione e possessori. A partire da questo esame comparativo, il saggio fornisce una definizione tipologica di tali formulari, redatti negli ambienti della cancellerie del sovrano e di alcuni signori feudali del regno di Napoli.

Parole significative: Formulario; cancelleria; Regno di Napoli; tardo medioevo.

The paper examines and compares nine formularies contained in as many manuscripts written in the Kingdom of Naples between the 14th and 16th centuries. The analysis takes into consideration the codicological, content-related and organizational aspects of the formularies in order to find common characteristics and hypothesize their places of writing and owners. Starting from this comparative examination, the essay provides a typological definition of these formularies, written in the environments of the chancelleries of the sovereign and of some feudal lords of the Kingdom of Naples.

Keywords: Formulary; Chancellery; Kingdom of Naples; Late Middle Ages.



Caratteri formali delle ricevute nel Mezzogiorno aragonese

Maria Rosaria Vassallo

mariarosaria.vassallo@unisalento.it

1. *Introduzione*

L'attenzione rivolta da storici e diplomatisti alle scritture pratiche e ordinarie ha portato più di recente a valutare anche varie tipologie documentarie redatte dalle amministrazioni pubbliche e semipubbliche (come registri contabili e giudiziari, trattati), nonché generi documentari prodotti dagli operatori economici (documenti commerciali e finanziari)¹. In ambito storico, sulla scorta dei generali *linguistic turn* e *archival turn*, le diverse fonti scritte sono state studiate come elementi di definizione del potere. Partendo dall'analisi dei caratteri formali e linguistici, delle pratiche di redazione e di conservazione delle scritture, la storia delle istituzioni è oggi considerata sempre più « storia documentaria delle istituzioni »².

Al centro di questo breve contributo è lo studio della ricevuta, stilata da un notaio e scritta da un ufficiale o da un privato, in forma autografa o tramite l'ausilio di uno scrivano³. Trattasi di uno dei documenti più diffusi non solo nel bacino mediterraneo, ma in tutti i territori dell'impero romano e i cui caratteri essenziali dovevano es-

* Il saggio si inserisce all'interno dei lavori del progetto PRIN 2020 *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, p. i. Francesco Senatore.

¹ Sulle scritture ordinarie e pragmatiche si rinvia al laboratorio sulle scritture grigie *Écritures grises. Les instruments de travail administratif en Europe méridionale*, diretto da A. Fossier, J. Petitjean, C. Revest; BERTRAND 2015; LAZZARINI 2016, pp. 277-294; BUFFO 2017, pp. 11-56; LAZZARINI 2021. Per una panoramica sulle scritture giudiziarie v. *Documentazione degli organi giudiziari 2012; Registri della giustizia penale 2021; Giustizia, istituzioni e notai 2022*. Riguardo alle scritture giudiziarie del regno di Napoli v. COLESANTI, SANTORO 2008; SAKELLARIOU 2011; COLESANTI, SANTORO 2021; DRAGO TEDESCHINI 2022; PETRACCA 2022. Inoltre nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2020 *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, p. i. Francesco Senatore, si segnalano i volumi *Procedure e scritture giudiziarie 2026* e *Potere messo per iscritto* in corso di stampa. Sui documenti commerciali v. CALLERI, PUNCUH 2002; PETRACCA 2022; i saggi in *Documents du commerce 2018*, in particolare NICOLAJ 2018, pp. 1-11 e i contributi in *Ordine, calcolo e "ragione" 2025*.

² SENATORE 2023, p. 39.

³ Nella sterminata bibliografia sulle obbligazioni mi limito a ricordare per un inquadramento generale ASTUTI 1952; GUALAZZINI 1957; e, dal punto di vista diplomatistico, NICOLAJ 2003.

sere facilmente riconoscibili nel Quattrocento, quando le relazioni commerciali, finanziarie, culturali e diplomatiche furono particolarmente intense.

L'analisi è stata effettuata su un campione di circa cento⁴ quietanze rilasciate tra il 1442 e il 1497, attualmente conservate nell'Archivio di Stato di Napoli, nelle serie *Carte aragonesi varie* e *Sommaria, Dipendenze* dove, a partire dal secondo dopoguerra, è confluita la documentazione emersa durante il riordino di questo archivio⁵. L'indagine è stata condotta sulle ricevute trasmesse in originale, tralasciando le copie, pur giunte in gran numero; tale scelta è stata dettata dall'esigenza di esaminare oltre alle caratteristiche formali anche quelle materiali del documento (formato, *mise en page*, sistemi di piegatura) al fine di una ricostruzione del relativo iter di conservazione e di archiviazione, sulla base di gruppi di quietanze con caratteri omogenei.

2. La ricevuta nel Mezzogiorno aragonese

La ricevuta nel Mezzogiorno aragonese, denominata *apocha*, *apodixa*, *apodissa*, *polisa*, *poliza*, tutte voci riconducibili ai due etimi greci ἀποχή, quietanza (da ἀπέχω ricevo) e ἀπόδειξις⁶, dimostrazione (da ἀποδείκνυμι dimostrare), costituiva una garanzia dell'adempimento di un'obbligazione, era quindi una *securitas* (tabella 1)⁷.

⁴ Le cento quietanze non comprendono quelle stilate da uno stesso redattore: sono i casi, tra i tanti, del notaio Francesco di Giovanni, estensore di cinque ricevute, del notaio Gaspare di Ambrosio redattore di sei e del notaio Paolo Caponigro, di ben trentacinque apodisse. Per il primo si v. Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie* (d'ora in poi *Carte aragonesi varie*), V, 179, 192, 194, 208 e per il secondo *ibidem*, V, 189, 193, 195, 196, 197, 205 e per l'ultimo *ibidem*, IV, 99; V, 107; X, 1-33.

⁵ All'interno del progetto PRIN 2020, *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, le serie *Dipendenze* e *Diversi della Sommaria* sono state oggetto di inventariazione sul sito dell'Archivio di Stato. Delle *Carte aragonesi varie* è in corso di stampa il regesto a cura di Francesco Senatore e di chi scrive (*Carte Aragonesi Varie nell'Archivio di Stato di Napoli*). Quest'ultima serie, creata dagli archivisti napoletani durante il riordino del materiale documentario sopravvissuto all'incendio del 1943, è composta da dieci cartelle, contenenti circa 900 pezzi archivistici, diversi per tipologia (atti processuali, ricevute, mandati, bandi, memoriali solo per citarne qualcuno) e per consistenza (dal singolo foglio sciolto al registro di 120 carte). Sulle *Carte aragonesi varie* v. SENATORE 2018, pp. 230-232 e SENATORE 2023, p. 484.

⁶ Il diritto greco antico conosceva i contratti letterali, come il prestito a cambio marittimo – *daneion nautikon* – (BISCARDI 1982, pp. 155-157) e prevedeva anche le quietanze scritte. Si vedano a tal proposito SEGRÈ 1945 e gli esempi di ricevute di pagamento di canoni di affitto presenti nei papiri egiziani, anche in forma epistolare: *Papiri della Società Italiana* 2018, pp. 112, 113, 119, 186, 252. Per le ricevute romane si rimanda alle *apochae* pompeiane di Lucio Cecilio Giocondo v. J. ANDREAU 1974. Il diritto greco (diritto attico) continuerà a sopravvivere in Oriente anche dopo la *Constitutio Antoniniana* del 212 «contrastando e influenzando il diritto romano fino alla compilazione giustiniana»: BISCARDI 1982, p. 10; BRANDILEONE 1886.

⁷ Si constata l'assenza di studi storici specifici relativi alla ricevuta, sebbene cenni alle *apodixae* nel Mezzogiorno aragonese siano presenti in alcuni saggi di Francesco Senatore. Si rimanda quindi a

Tabella 1. *Etimologia*

Greco	Latino	Volgare italiano	Volgare catalano
ἀπόδειξις	apodixa	apodissa Podissa Potissa pudessa polisa Poliza Pollesa	Polisa Polica
ἀποχή	apoca		

Fonti: Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie; Sommaria, Dipendenze, I e II serie; Sommaria, Diversi, I e II Numerazione.*

Diffuse già nel diritto greco, nella compilazione giustiniana le ricevute, dette dunque *securitates* o *apochae*, costituivano una prova dell'estinzione di un debito. Nel 528 si stabilì che, in caso di obbligazione in *litteris*, al debitore sarebbe bastato provare l'adempimento con una *securitas in scriptis* oppure con cinque testimoni (C. 4, 20, 18)⁸ mentre, per debiti maggiori di 50 libbre, la quietanza doveva essere sottoscritta da tre testimoni di buona fama (C. 4, 2, 17)⁹.

SENATORE 2017, p. 122 e SENATORE 2018. Si segnala inoltre un'attenzione per le voci 'apodissa, polizza' e per le relative occorrenze nei vocabolari storici e nei testi medievali in DELL'ANNA 2016, pp. 214, 215. In particolare Maria Vittoria Dell'Anna nota che «*apodissa* e *polizza*, nel significato di 'ricevuta, attestazione di pagamento', hanno selezionato nel tempo un diverso valore in rapporto alla collocazione cronologica della cosa designata: *polizza* è riferita a documenti scritti del presente e del passato; *apodissa* in testi moderni e contemporanei si riferisce piuttosto a documenti medievali». Numerose attestazioni di *apodixa* nei testi delle aree italo-romanze, iberoromanze e galloromanze sono in MELCHIONNO 2024, p. 179 e sgg.

⁸ *Codex*, p. 160: «*Testium facilitatem, per quos multa veritati contraria perpetrantur, prout possibile est, resecantes omnibus praedicimus, qui in scriptis a se debita rettulerunt, quod non facile audientur, si dicant omnis debiti vel partis solutionem sine scriptis fecisse velintque viles et forsitan redemptos testes super huiusmodi solutione producere, nisi quinque testes idonei et summae atque integrae opinionis praesto fuerint solutioni celebratae hique cum sacramenti religione deposuerint sub praesentia sua debitum esse solum, ut scientes omnes ita ea statuta esse non aliter debitum vel partem eius persolvant, nisi vel securitatem in scriptis capiant vel observaverint praefatam testium probationem: his scilicet, qui iam sine scriptis debitum vel partem eius solverunt, praesenti sanctione merito excipiendis. Sin vero facta quidem securitas sit, fortuito vero casu vel incendiis vel naufragiis vel alterius infortunii perempta, tunc liceat his qui hoc perpessi sunt causam peremptionis probantibus etiam debiti solutionem per testes probare damnumque ex amissione instrumenti effugere.*»

⁹ *Codex*, p. 151: «*Super chirographariis instrumentis haec pro communi utilitate sancienda duximus, ut, si quis pecunias credere supra quinquaginta libras auri voluerit vel super reddito debito securi-*

Nei secoli successivi diminuì l'attenzione del legislatore per queste scritture. Durante l'età sveva le apodisse sono richiamate solo in due costituzioni: la Const. I, 80 *De instrumentis conficiendis* relativa alle modalità di redazione e convalida dei documenti¹⁰, che prevedeva l'impiego della carta per le apodisse, laddove invece per gli altri *instrumenta* veniva imposto l'uso della pergamena, e la Const. I, 52,2 *Causas alias* che obbligava i notai d'atti del giustiziere a redigere le *apodixae* dei proventi dell'ufficio di giustizierato e a consegnarle a quanti avevano versato tali somme, ottenendo dagli stessi le *antapochae* sui pagamenti effettuati¹¹.

In seguito, in età angioina e aragonese gli interventi normativi regi relativi alle apodisse mirarono a regolarizzarne l'emissione da parte dell'amministrazione, nell'eventualità di trasferimento di denaro o di altri beni da parte degli ufficiali periferici a quelli centrali, nonché nei casi di riscossione di imposte, di pagamento degli stipendi¹² o di spostamento di risorse al di fuori del regno¹³.

La quietanza, dunque, emessa da un creditore a un debitore, costituendo una prova dei beni o delle somme di denaro percepite, ossia accertando l'estinzione dell'obbligazione, era una delle *cautelae* che l'ufficiale regio consegnava alla Sommaria, supremo organo finanziario del regno, insieme al suo registro per il controllo contabile. Nelle scritture analizzate il debitore è quindi sempre la curia regia, mentre il creditore è un ufficiale o un privato, a volte rappresentati da un procuratore che, invece, agisce sempre quando il creditore è una comunità (ecclesiastica, cittadina o rurale).

Le ricevute, perciò, venivano richieste ogni qualvolta vi era un trasferimento di proprietà di cose fungibili – denaro, beni mobili e immobili – e potevano riguardare

tatem accipere, cum amplius sit memorata quantitate, sciat non aliter debere chirographum a debitore vel creditore percipere, quam si testimonium trium testium probatae opinionis per eorum subscriptiones idem chirographum capiat. Nam si citra huiusmodi observationem chirographum pro pecuniis memoratam auri quantitatem excedentibus proferatur, minime hoc admitti ab iudicantibus oportet. Quod in futuris creditis vel debitorum solutionibus locum habere oportet ».

¹⁰ CARVALE 1982, pp. 112, 113.

¹¹ « de receptis infra diem receptionis gratis faciant apodixam et ipsi antapocam recipiant de solutis »: *Konstitutionen Friedrichs II*, p. 212.

¹² Per i formulari risalenti a Carlo II relativi agli uffici dei portolani, dei maestri dei passi, dei maestri delle foreste, dei massari e dei provvisori dei castelli v. *Formularium curie Caroli secundi*, pp. 44, 52, 58, 62, 70, 79, 93. Per i capitoli di Roberto d'Angiò e di Giovanna I v. *Constitutiones regni*, pp. 356, 359, 369.

¹³ In alcuni provvedimenti aragonesi è ripreso il dettato normativo angioino: così la prammatica sui percettori emanata nel 1464 da Ferrante ripropone un capitolo promulgato da Roberto d'Angiò nel 1317. V. *Constitutiones regni*, p. 356 e DELLE DONNE 2012, p. 346.

diversi negozi giuridici, quali la compravendita, il mutuo, il deposito e la prestazione di attività lavorative (la *locatio operarum*).

3. Caratteri formali estrinseci

Redatte su carta, così come previsto dalla suddetta Const. I 80, *De instrumentis conficiendis*¹⁴, su un foglio sciolto, spesso un bifoglio, le ricevute aragonesi presentano perlopiù la scrittura disposta parallelamente al lato corto; il ricorso alla forma trasversale è attestato in alcuni documenti (a Barletta, Lucera, Manfredonia, Ruvo e Trani)¹⁵ e in alcune apodisse scritte in forma di lettera (a Bivona, Napoli, Sulmona)¹⁶, che talora hanno le dimensioni di un biglietto.

Una volta stilata, la quietanza veniva consegnata al funzionario debitore, il quale (o altri in sua vece) provvedeva a conservarla in quello che oggi definiremmo ‘archivio corrente’ del suo ufficio, dove trovavano posto tutte le scritture inerenti alla sua gestione (mandati, lettere, registri contabili), della cui veridicità le ricevute costituivano una cautela, una *securitas*.

L’apodissa, quindi, nell’ufficio del debitore veniva piegata due o tre volte, alternativamente nel senso della larghezza e della lunghezza, in modo da formare un biglietto rettangolare (largo la metà del (bi)foglio o di dimensioni inferiori, circa 110 mm) oppure, con un numero maggiore di pieghe, un quadrato, su cui erano sintetizzate la natura giuridica del documento e altre informazioni utili (nome dell’attore/creditore, quantità di denaro o di beni ricevuti) (Fig. 1 e Fig. 2)¹⁷. Il sommario, che talvolta finiva con il costituire un vero e proprio regesto, è un elemento riscontrabile in gran parte della documentazione amministrativa aragonesa sciolta, cioè non rilegata in registro (compresa quella giudiziaria), e poteva ridursi alla sola elencazione del negozio e dell’attore/attori giuridici (Fig. 3 e Fig. 4):

¹⁴ « Ex instrumentis in chartis papyri vel modo alio quam, ut praedictum est, scriptis, nisi sint apochae vel antapochae, in iudiciis vel extra iudicia nulla omnino probatio assumatur »: *Konstitutionen Friedrichs II*, p. 254.

¹⁵ *Carte aragonesi varie*, III, 5; IV, 32, 36.

¹⁶ *Ibidem*, IV, 43, 64, 84, 99.

¹⁷ La posizione del sommario sul verso del foglio dipendeva dalle modalità con cui era stata ripiegata la quietanza, anche se frequentemente è al centro o in alto a destra.

Tabella 2. *Sommario*

tipologia documentaria	sommario
ricevuta	« Apodixa de unciis tribus solutis Manfredo de Aprilis substituto in fundico salis Manfredonie pro salario suo mensium sex anni XII indictionis » ¹⁸
atto giudiziario, citazione	« Citatio pro dompna Rosa contra Dominicum de Roito » ¹⁹
atto giudiziario, petizione	« Peticio pro Nicolao de Bono contra baiulos rocce Bernarde » ²⁰

A questo punto, in attesa di inviare il materiale documentario alla regia Camera della Sommaria, l'ufficiale periferico poteva ricorrere a diversi metodi di archiviazione, che così sintetizziamo:

- a) ricevuta sciolta;
- b) ricevuta unita ad altre *cautelae*;
- c) 'metodo a libro'.

La ricevuta sciolta, attestata nella maggior parte dei casi, consisteva nel raccogliere le quietanze tutte insieme senza alcuna legatura, in modo da inserirle sciolte, direttamente nel registro contabile da sottoporre alla revisione dei razionali; meno frequente, invece, è la presenza della ricevuta unita ad altre cautele, come i mandati, tramite una cucitura con un doppio filo di cotone (Fig. 5).

Vi era poi un sistema di piegatura e di raccolta che abbiamo definito 'metodo a libro' che prevedeva l'inserimento delle quietanze una dentro l'altra, mediante una di piegatura del foglio volto a costituire una specie di coperta di un codice, sul cui 'dorso' era ripetuto il nome del creditore – nei nostri casi quello di una comunità – o la quantità del bene mobile a questo versato – come i tomoli di sale – (Fig. 6 e Fig. 7).

A questi tre metodi va aggiunta infine la possibilità di raccogliere in un registro le ricevute redatte singolarmente su bifogli sciolti (eventualità, per ora, rilevata solo nella provincia di Principato in occasione della distribuzione dei tomoli del sale alle università), o di far redigere le quietanze direttamente in un quaderno (Fig. 8).

¹⁸ *Carte aragonesi varie*, IV, 36.

¹⁹ *Ibidem*, IX, 588.

²⁰ *Ibidem*, IX, 603.

Successivamente, la ricevuta, allegata al registro contabile, come ogni altra scrittura redatta dagli ufficiali periferici e centrali, veniva inoltrata alla regia Camera della Sommara per essere sottoposta al vaglio dei razionali, i quali verificavano la corrispondenza tra quanto scritto sul registro e le diverse cautele presentate²¹. Di queste operazioni i maestri razionali lasciavano traccia sui quaderni contabili, nelle glosse marginali, e sulle ricevute, nelle note di rendicontazione (quasi sempre tergalì), dove si legge la formula *visa et assignata* seguita dalla segnalazione del *folio* del registro, ad indicare che la quietanza era stata esaminata ed era stata accertata la corrispondenza tra quanto scritto nella posta del quaderno controllato e l'apodissa che ne costituiva una prova²².

Riassumendo, sul verso delle ricevute erano presenti diversi tipi di note:

- il sommario: una sintesi delle informazioni relative al negozio giuridico, di mano dell'ufficiale periferico debitore e, in qualche caso, a cura del redattore del documento (solitamente il notaio)²³.
- le note di rendicontazione, ossia le note apposte in sede di revisione dagli ufficiali della Sommara che certificavano di aver visionato la ricevuta con la formula *visa et assignata* e l'assegnavano, cioè la collegavano al foglio del registro esaminato.

4. Caratteri formali intrinseci

Per quanto concerne le modalità di redazione, le ricevute qui prese in esame si possono raggruppare in tre tipologie documentarie principali cioè: la *pública apodixa/apoca*, redatta da un notaio in forma di *instrumentum* con tutte le relative garanzie di validità, la ricevuta in forma epistolare e infine la ricevuta in calce ad un mandato²⁴. Ciascuna tipologia, inoltre, presenta delle peculiarità e dei sottotipi.

²¹ Sulla ricostruzione delle procedure amministrative attraverso le note apposte sui documenti SENATORE 2019.

²² « Ass(ignavit) apocam dicti Petri Ieronimi datam 18 iulii 1489 de recepto »: Napoli, Archivio di Stato, *Sommara* (d'ora in poi *Sommara*), *Dipendenze*, I, 551/6, c. 8.

²³ Il sommario è di mano del notaio che ha stilato il documento in *Carte aragonesi varie*, IV, 36. A volte sul verso sono presenti due sommari, di cui uno è opera dell'ufficiale periferico o del notaio redattore dell'apodissa e l'altro è vergato dai razionali regi, come nella ricevuta del 31 dicembre 1454 del credenziere Francesco Ramolo (*ibidem*, IV, 64).

²⁴ Ogni tipologia individuata potrebbe poi essere suddivisa ulteriormente in relazione al tipo di negozio di cui la quietanza provava l'adempimento, o riguardo al ruolo del creditore, o ancora all'ufficio del debitore. Ad esempio è pervenuto un cospicuo numero di apodisse destinate ai mastri portolani, responsabili delle saline e dei traffici commerciali marittimi.

a. *La puplica apodixa*

Redatte come un *instrumentum* notarile le *puplicae apodixae* erano accomunate tutte dalla presenza delle sottoscrizioni del notaio, del giudice ai contratti e dei testimoni, così come previsto dalla Const. I, 82 *De fide instrumentorum* (Fig. 9); tant'è che mancando uno di questi elementi di convalida, la scrittura poteva essere definita dallo stesso estensore del documento come una *apodixa privata* (*presens apodixa ut privata in defectu iudicis quo ad presens caret in dicta terra Coroliani*)²⁵ o qualificata semplicemente come *apodixa* o *scripta*.

Inoltre, nel caso di smarrimento o distruzione di una *puplica apodixa* che era stata consegnata regolarmente al debitore, il notaio poteva redigerla nuovamente, estraendo il documento *ex novo* dai suoi protocolli e dotandolo d'un valore giuridico pari a quello della quietanza originale²⁶.

Riguardo alla struttura di questa tipologia di ricevuta, dal tenore spesso impostato in forma oggettiva e solo occasionalmente con la scelta della prima persona, constatiamo che il protocollo, aperto raramente da un'invocazione verbale²⁷ e/o simbolica, è costituito dalla data cronica (espressa in anno, giorno, mese, indizione bizantina e, a volte, anno di regno del sovrano) e topica, dalla presentazione del giudice, del notaio e dei testimoni, e infine dalla formula dichiarativa *coram me/nobis, in nostra presencia*.

Il testo è introdotto dalla *notificatio* (*notum facimus et testamur; notum facimus et testamur et in veritate testimonio*), alla quale è legato il *quod* dichiarativo, seguito dall'indicazione del giorno e del luogo in cui era avvenuto il pagamento e dalla presentazione delle due parti, creditore e debitore (*quod predicto die ibidem in nostri et testium predictorum presencia personaliter constituti*). Nella *dispositio*, dove i verbi dispositivi sono sempre *habere et recipere* (perlopiù nell'infinito passato *habuisse et recepisse*, talvolta anche *habuisse et manualiter recepisse*) quindi, il creditore dichiara di aver ricevuto dal debitore la somma di denaro o i beni oggetto del negozio, indicandone la quantità, in lettere e in cifre, e specificando il motivo del versamento. Dopo la *dispositio*, e ad essa collegata con l'avverbio *unde*, segue la *corroboratio* che annuncia le soluzioni adottate per garantire l'autenticità dell'apodissa: generalmente in questa

²⁵ *Carte aragonesi varie*, IV, 110. È attestata anche una ricevuta redatta in forma di *instrumentum*, ma senza notaio – *in defectu plubici notarii* – con la sottoscrizione dei testimoni (*ibidem*, IV, 92).

²⁶ « alia extracta et confecta per manus mei notarii supradicti ad supradicti domini magistri portulani instantiam et per ipsum deperdit et ammissa ut asseruit » (*ibidem*, IV, 129).

²⁷ L'invocazione verbale dominante è *In nomine Dei*, ma sono attestate anche le forme *In nomine domini nostri Iesu Christi Dei eterni* e *In nomine Dei omnium conditoris* (*ibidem*, I, 2; IV, 63).

parte del documento è inserita la dichiarazione di avvenuta compilazione della ricevuta munita delle sottoscrizioni del notaio, del giudice e dei testimoni, *ad futuram et rei memoriam* e *ad cautelam* delle persone interessate e *ad certitudinem* della regia curia. Talvolta nella *corroboratio* affiora il concetto di *rogatio*, cioè della richiesta fatta al notaio di redigere la ricevuta (*ego prefatus Franciscus puplicus ut supra notarius quam premissis omnibus vocatus et rogatus interfui ac meo solito et consueto signo signavi*)²⁸.

Nell'escatocollo vi sono le sottoscrizioni del notaio, il *signum* notarile, le sottoscrizioni del giudice e dei testimoni, così come previsto dalla Const. I, 80 *De instrumentis conficiendis*.

Il testo, inoltre, poteva presentare clausole accessorie a garanzia del debitore, tra le quali la rinuncia da parte del creditore alle eccezioni che avrebbe potuto opporre per invalidare la ricevuta e impugnarla, quindi, in giudizio (*renuncians ... omni vi, dolo, metu et fraude; omni vi, dolo, metu et suasionem cessantibus*)²⁹; a volte era ritenuto sufficiente aggiungere al testo alcune espressioni, come *dante, solvente, numerante*, associate al nome del debitore, cioè attestanti le azioni compiute da questo, per escludere il ricorso a future eccezioni (*non numeratae pecuniae; non habitae et non receptae pecuniae; non solutae pecuniae*). Queste quindi potevano avere portata generale, da sollevare cioè per ogni tipo di negozio, come l'*exceptio doli mali*, oppure potevano essere specifiche come l'*exceptio non numerate pecuniae* sul denaro non versato (C. 4. 30. 14,2)³⁰.

La maggiore articolazione del testo, con l'aggiunta di clausole o di inserti, a volte dipendeva dalle particolarità del negozio giuridico che si andava a sciogliere, come il mutuo³¹. Nel Mezzogiorno aragonese la somma prestata poteva essere restituita in più *tran-*

²⁸ Apodissa redatta a Trani il 20 dicembre del 1465 dal notaio Francesco di Giovanni di Trani: *Carte aragonesi varie*, V, 135. Nella ricevuta del 30 aprile del 1452 scritta dal notaio Stefano di Giovanni *de Lecto* alla dichiarazione del creditore di aver commissionato la stesura dell'atto segue quella del notaio di aver stilato la ricevuta in seguito alla richiesta a lui avanzata (« hanc apodissam exinde fieri feci per manus notarii Stefani supradicti cum subscriptione predicti iudicis ac subscriptorum testium subscriptionibus legitime roboratam ... ego prefatus notarius qui premissis omnibus vocatus, rogatus interfui me scripsi et solito signo signavi »). *Ibidem*, IV, 42.

²⁹ Tra le varianti attestate: « nullis, ut dixit, vi, dolo, metu, fraude ac aliqua calliditate cohaeta aut suasionem deceptus »; « Et nihilominus renuncio excepcioni non recepte et non habite dicte quantitatis pecunie et non excepcioni iusti ponderis, vi, doli, mali, metus et in factum omni legum et iuris auxilio et beneficio quo melius possem iuvari »: *Carte aragonesi varie*, IV, 63; *ibidem*, 34.

³⁰ La quietanza infatti poteva essere impugnata dal creditore solo nei modi e termini dell'*exceptio non numerate pecuniae*: *Codex*, pp. 169, 170.

³¹ Non è presente, sembrerebbe, alcun riferimento all'annullamento o alla cassazione dell'obbligazione nel testo dell'apodissa, a differenza di quanto avveniva a Venezia, v. CALLERI, PUNCUH 2002, p. 796.

ches, per ognuna delle quali veniva rilasciata dal creditore una quietanza³². Nella prima di queste ricevute doveva essere inserito il testo del mandato debitorio, l'ordine cioè che il sovrano, impegnandosi alla restituzione del prestito al creditore, rivolgeva al funzionario che con le entrate del proprio ufficio si sarebbe occupato dell'estinzione del debito (Fig. 10). Nelle ricevute successive alla prima era posta solo la notizia del mandato debitorio:

recuperando a nobis seu illo cui pro vobis dictas soluciones faciat apochas oportunas seu apodissas de soluto in quarum prima tenor huiusmodi totaliter sit insertus in aliis vero solum fiat mensio specialis³³.

L'inserzione nel testo di un documento³⁴ o la menzione degli estremi dello stesso è riscontrato anche nelle ricevute attestanti l'esenzione dalle imposte sull'esportazione di vettovaglie o di beni materiali al di fuori del regno, così come previsto dalla legislazione angioina³⁵, o nelle apodisse relative al pagamento in più *tranches* dello stipendio agli ufficiali della Magna Curia Vicaria, grande tribunale del regno³⁶.

A volte i cambiamenti nel tenore del documento sono meno evidenti e 'invasivi' rispetto ai casi suddetti e si riducono solo all'impiego di formule che richiamano antichi istituti giuridici. Così quando si dovevano estinguere contemporaneamente più obbligazioni, anche a diversi creditori, si ricorreva alla stipulazione aquiliana (dal nome del giurista romano Aquilio Gallo) che le trasformava in un'unica obbligazione *verbis* (orale, quindi fittizia)³⁷ da estinguersi con l'*acceptilatio*: è quanto si riscontra, ad esempio, nelle quietanze rilasciate al castellano e ai servitori di un *castrum* per il loro salario.

All'interno del genere documentario della *puplica apodixa* sono stati individuati dei gruppi di quietanze redatte in varie località calabresi (Acri, Longobucco, Rossano), e pugliesi (Lecce, Manfredonia, Trani)³⁸. Quasi tutte presentano l'annotazione del giudice e dei presenti (*notitia testium*) distaccata dal testo, solitamente in basso a

³² Il sovrano (mutuatario), spesso, anziché restituire denaro elargiva franchigie corrispondenti all'importo da versare al mutuante (mercante, feudatario, università).

³³ *Carte aragonesi varie*, IV, 79 e 64.

³⁴ Sulla diffusione dell'inserito nella documentazione aragonese v. SENATORE 2025.

³⁵ *Carte aragonesi varie* IV, 63; VI, 222.

³⁶ Questo metodo di pagamento è illustrato anche nel privilegio del 22 agosto del 1448 con cui il Magnanimo nominò Francesco de Russis di Campli giudice della Magna Curia Vicaria: Barcellona, Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería, Registros*, 2913, cc. 50v-51v.

³⁷ In questo procedimento era applicato il principio del *contrarius actus*: gli effetti giuridici di un atto potevano essere sciolti da un atto contrario che presentava le stesse formalità, v. ANKUM 1998, p. 284.

³⁸ *Carte aragonesi varie*, V, 179; VII, 352.

destra del foglio e raramente al centro, e recano nel formulario traccia di un'interrogazione rivolta dal debitore al creditore:

ad interrogationem eis legitime factam prefati syndici sponte et voluntarie coram nobis confessi fuerunt et sunt nomine et pro parte dicte universitatis (3 novembre 1456, Acri)³⁹

sponte ad interrogationem eis sollepniter et legitime factam per dictum (20 novembre 1457, Rossano)⁴⁰

ad interrogationem sibi coram nobis factam per dictum Florium (= *il debitore*), confexus fuit (= *il creditore*) ore proprio declaravit ... presenti dicto Florio audienti intelligenti et eum exinde interrogante (26 febbraio 1470, Trani)⁴¹

ad interrogationem sibi factam per affatum ... confexus fuit et sue vive vocis oraculo declaravit se recepisse et manualiter ac integre habuisse (16 marzo 1469, Trani)⁴²

In queste interrogazioni si potrebbe forse rintracciare un'eco dell'*acceptilatio*, ossia della remissione formale di un'obbligazione *verbis* resa in forma di dialogo, in cui vi doveva essere una corrispondenza tra domanda e risposta⁴³.

Le apodisse redatte a Trani presentano poi ulteriori peculiarità: stilate in un formato trasverso, riportano in alto e al centro del foglio, preceduta quasi sempre dall'invocazione simbolica, l'indicazione dell'anno (*secundum usum Trani*) in cifre romane di modulo maggiore rispetto al testo (Fig. 11).

Un sottotipo della ricevuta notarile è offerto dai registri di *puplicae apodixae*, in cui le apodisse sono redatte da due notai, probabilmente al servizio dell'amministrazione regia, e rilasciata agli ufficiali della dogana del sale di Salerno dai rappresentanti delle università della provincia di Principato per la quantità di sale ricevuta, in seguito al pagamento di mezzo tomolo a fuoco. La ricevuta, dunque, veniva redatta per essere raccolta in registro, come dimostra la disposizione della scrittura sulla pagina, funzionale a far trovare velocemente le informazioni più importanti: nel margine superiore, in posizione centrale, ricorrono il nome della località e la quantità di tomoli di sale corrisposta. Di questa categoria di ricevute sono pervenuti dei fogli sciolti e un registro rilegato, mutilo delle prime carte, restaurato nel 1952

³⁹ *Ibidem*, IV, 82.

⁴⁰ *Ibidem*, IV, 104.

⁴¹ *Ibidem*, V, 206.

⁴² *Ibidem*, V, 179.

⁴³ L'*acceptilatio* è, secondo Gaio, la remissione formale di un debitore obbligato *verbis* fatta in forma di dialogo: «Quod ego tibi promisit habesne acceptum?» «habeo» (Gaio, Inst. 3, 169). Sull'*acceptilatio in scriptis*, diffusa nelle province orientali v. ANKUM 1998, p. 273.

(il che non consente uno studio delle caratteristiche materiali come il metodo di rilegatura o la preparazione eventuale della pagina ecc.).

b. *La ricevuta in forma di lettera patente*

Un secondo tipo di quietanze esaminate è la ricevuta in forma di lettera patente, quasi sempre in volgare, di pugno del creditore o di uno scrivano. Redatta in forma soggettiva, questa tipologia presenta un testo agile e sintetico, comprendendo quasi sempre soltanto gli elementi strettamente indispensabili per l'intelligenza del documento (Fig. 12). La ricevuta epistolare poteva essere aperta dalla *datatio* cronica, espressa in giorno, mese e indizione (l'anno spesso è nell'escatocollo), oppure direttamente dalla dichiarazione del creditore di aver ricevuto dal debitore la somma o il bene oggetto dell'obbligazione (*confesso et declaro havere recepto et manualmente havuto da; confesso avere recepto et manualiter avuto da lo*)⁴⁴. Talvolta il formulario presenta alcune integrazioni: così la necessità, già incontrata, di estinguere più obbligazioni contemporaneamente, risolta negli atti notarili con il ricorso alla stipulazione aquiliana, nelle ricevute epistolari viene affrontata annullando esplicitamente tutte le ricevute precedenti ed inserendo l'espressione *cassando et annullando qualsevole altra podissa*⁴⁵.

In generale le ricevute, rilasciate tanto dagli ufficiali (minori e centrali) quanto dai privati, recano sigillo e firma, o il solo sigillo quando sono autografe (sono i casi di un credenziere e del percettore generale Pascasio Diaz Garlón)⁴⁶; diversamente per le apodisse emesse da privati, o da ufficiali, redatte con il ricorso a scrivani e a professionisti della scrittura, le sottoscrizioni autografe dei testimoni rimangono un elemento fondamentale di validazione del documento⁴⁷.

⁴⁴ *Carte aragonesi varie*, VI, 242; IV, 43.

⁴⁵ *Ibidem*, V, 184. Nella ricevuta del percettore generale Pascasio Diaz Garlón del 27 marzo 1469, rilasciata al regio portolano di Puglia Tristan de Queralt, dunque, si legge: « per tenore de la presente ultima et finale podissa confesso havere recepto da lo magnifico Tristano de Queralt regio secreto et mastro portolano ... et su per la mia provisione del officio de mastro de sale de le saline de Manfridonie del anno proxime passato de la prima indic(ione), et per sua cautela et certega de la regia camera de la Sumaria ho facta et scripta de mia propria manu la presente ultima et finale podissa cassando et annullando omne altra cautela et scriptura che per la dicta provisione o parte de quella havesse et in testimonio de questo me ho in la presente subscripto de mia manu propria et fattonce imprimere lo sigillo solito de le mie arme ».

⁴⁶ La ricevuta autografa del credenziere Andrea de Parisio rilasciata al regio portolano di Puglia Tristan de Queralt presenta un sigillo aderente di cera sotto carta: *ibidem*, V, 183.

⁴⁷ La ricevuta di Antonio Giacomo Tocco di Sulmona fu redatta da Luigi di Colantonio da Sulmona, perchè lo dicto Antonio non sape scrivere: *Carte aragonesi varie*, VI, 266.

A partire dagli anni Ottanta le ricevute in forma di lettera, sempre in volgare, sono vergate in alcune località dal mastrodatti o da uno scrivano direttamente su un registro, con la sottoscrizione dei testimoni (Fig. 13)⁴⁸.

c. *La ricevuta in calce ad un mandato*

Infine l'ultimo tipo di quietanza incontrato è la ricevuta in calce all'ordine di versamento della curia regia e alla dichiarazione di un testimone dell'avvenuto pagamento redatti su un unico foglio con il mandato debitamente sigillato e firmato (Fig. 14)⁴⁹.

5. *Ricevute di un'amministrazione signorile*

Nel campione di ricevute esaminate (comprese dal 1442 al 1497) al fine di comprendere l'intero Mezzogiorno sono state incluse anche quelle emesse a favore di un'amministrazione signorile, relative alla Terra d'Otranto e Capitanata negli anni Cinquanta e Sessanta del Quattrocento. Le tre tipologie individuate (*publica apodixa*, ricevuta epistolare, ricevuta in calce ad un mandato) sono attestate nella documentazione contabile del principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini del Balzo⁵⁰, ma con delle peculiarità. La data è espressa sempre in giorno, mese e indizione bizantina (non c'è mai il riferimento all'anno) e sul *recto*, staccata dal testo, trova posto la somma di denaro o la quantità di beni ricevuti in cifre⁵¹, insieme alle note di archiviazione e di rendicontazione dei razionali del principe⁵²; sul *verso* è indicato il sommario⁵³. L'attestazione di queste tre tipologie di ricevute nel principato di Ta-

⁴⁸ Si veda il « Quaternus apotissarum computi Ioannis Antonii de Bernardo commissarii et thesaurarii fabrice terre Coriliani productus in computo anni vi^e indictionis », quaderno con le ricevute rilasciate al tesoriere per le spese del castello di Corigliano Calabro (CS): *Sommaria, Dipendenze*, I, 202/bis/4, o il « Quaternus apodixarum exitus facti per Bernardum de Garocio regium erarium terre Calcianii in presenti anno XI^e ind(ictionis) in omnibus negociis curie in dicta terra Calciani » contenente le quietanze rilasciate all'erario di Calciano (MT): *Sommaria, Dipendenze*, I, 562/6.

⁴⁹ *Carte aragonesi varie*, VII, 422.

⁵⁰ Sulla produzione documentaria nel Principato di Taranto si v. le edizioni di fonti e gli studi pubblicati dal Centro di Studi Orsiniani, i numerosi contributi di Carmela Massaro, di Serena Morelli, di Luciana Petracca, e i saggi di AIRÒ 2008, ALAGGIO 2017. Di prossima pubblicazione è un articolo sulle apodisse nel principato di Taranto a cura di chi scrive.

⁵¹ *Sommaria, Dipendenze*, II, 547, cc. 35, 49r, 52; *Dipendenze*, I, 624/2, c. 20r.

⁵² Nella ricevuta autografa del capitano di Venosa del 9 novembre 1449, sono presenti sul *recto* le note dei revisori « assignata et facta » e « unc. VI » (*Sommaria, Dipendenze*, II, 547, c. 35r).

⁵³ « Apodixa domini Iohannis Mancali capitani Venusii etc. de unciis sex » (*ibidem*).

ranto e le specificità riscontrate confermano quindi la circolazione dei modelli regi e mostrano la capacità di adottare soluzioni, a volte originali, da parte delle amministrazioni signorili nella redazione delle scritture contabili.

In conclusione le ricevute, redatte in forma di *instrumentum* o di lettera, rilasciate *ad certitudinem regie curie* e per garanzia dell'ufficiale pagatore, nella varietà dei negozi relativi allo scioglimento di un'obbligazione (compravendita, locazione di attività, mutuo) e nelle soluzioni adottate, rispondendo alle comuni esigenze e pratiche giuridico amministrative, favoriscono una migliore comprensione del funzionamento degli uffici centrali e periferici.

Pur riguardando un arco cronologico piuttosto circoscritto, la struttura dei documenti analizzati rivela caratteristiche simili: alcuni elementi (ossia il riferimento nel testo ad un dialogo e la *notitia testium* in basso a destra)⁵⁴ meriterebbero qualche riflessione in più, in considerazione delle regioni in cui vennero redatte, ossia Calabria e Puglia, aree geografiche che risentirono in maniera più cospicua di altre dell'influenza bizantina nella redazione dei documenti privati, data la presenza di monasteri basiliani, recettori e centri propulsori della cultura greca e dove, presumibilmente, dovevano essere facilmente ancora accessibili formulari bizantini⁵⁵.

FONTI

BARCELONA, ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN

- *Cancillería, Registros*, 2913.

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO

- *Carte aragonesi varie*, I, 2; III, 5; IV, 32, 34, 36, 37, 42, 43, 63, 64, 79, 82, 84, 92, 99, 100, 104, 110, 129; V, 107, 135, 171, 179, 183, 184, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 205, 206, 208; VI, 222, 242, 266; VII, 352, 422; IX, 588, 603; X, 1-33.

- *Sommaria, Dipendenze*, I, 202/bis/4; 551/6; 562/6, 609/3; 624/2.

- *Sommaria, Dipendenze*, II, 547.

⁵⁴ La *notitia testium*, presente già nei papiri ravennati del VIII secolo, è stata collegata – in quel caso – alle disposizioni giustinianee della *Auth.* 76 sulla presenza di testimoni. *Novellae*, p. 363.

⁵⁵ Sull'immigrazione di monaci basiliani nelle province di Terra d'Otranto e di Calabria e in Sicilia in seguito alle persecuzioni iconoclaste v. BRANDILEONE 1886, p. 74. Nel 1401 in Terra d'Otranto venne redatto da un prete di nome Matteo l'ultimo documento privato in lingua greca: AMELOTI 1989, pp. 1041-1051.

BIBLIOGRAFIA

- AIRÒ 2008 = A. AIRÒ, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». *Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato di Taranto (23 giugno 1464-20 febbraio 1465)*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, Firenze 2008 («Reti Medievali Rivista», IX), pp. 1-40.
- ALAGGIO 2017 = R. ALAGGIO, *La produzione della cancelleria dei principi di Taranto nella prima metà del XV secolo*, in *Istituzioni, scritture e contabilità 2017*, pp. 217-239.
- AMELOTTI 1989 = M. AMELOTTI, *Il documento notarile greco in Italia meridionale*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas de VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia 1986, Valencia 1989, pp. 1041-1051.
- ANDREAU 1974 = J. ANDREAU, *Les affaires de Monsierur Jucundus*, Rome 1974 (Publications de l'École française de Rome, 19).
- ANKUM 1998 = H. ANKUM, *La forma dell'acceptilatio nella realtà giuridica di Roma nel periodo classico*, in «Revue internationale des droits de l'antiquité», 45 (1998), pp. 267-285.
- ASTUTI 1952 = G. ASTUTI, *Contratti obbligatori nella storia del diritto italiano. Parte generale*, Milano 1952.
- BISCARDI 1982 = A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano 1982.
- BERTRAND 2015 = P. BERTRAND, *Les écritures ordinaires. Sociologie d'un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et empire, 1250-1350)*, Paris 2015 (Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, 138).
- BRANDILEONE 1886 = F. BRANDILEONE, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale dall'VIII al XII secolo*, in «Archivio giuridico», XXXVI (1886), pp. 62-101, 238-291.
- BUFFO 2017 = P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino 2017 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVII).
- CALLERI, PUNCUH 2002 = M. CALLERI, D. PUNCUH, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi*. Atti del Convegno internazionale, Bari, 2-5 ottobre 2000, a cura di F. MAGISTRALE, C. DRAGO, P. FIORETTI, Spoleto 2002 (Studi e ricerche, 2), pp. 273-376; anche in D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE, M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLVI/I), pp. 785-882.
- CARAVALA 1982 = M. CARAVALA, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medioevo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), pp. 95-176.
- Carte Aragonesi Varie nell'Archivio di Stato di Napoli* = *Le Carte Aragonesi Varie nell'Archivio di Stato di Napoli. Regesti*, a cura di F. SENATORE e M.R. VASSALLO, in corso di stampa.
- Codex* = *Codex Iustinianus*, recognovit P. KRUEGER, Berolini 1892 (Corpus iuris civilis, II).
- COLESANTI, SANTORO 2008 = G.T. COLESANTI, D. SANTORO, *Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo*, in «Anuario de estudios medievales», 38 (2008), pp. 1009-1022.
- COLESANTI, SANTORO 2021 = G.T. COLESANTI, D. SANTORO, *Crimini contro le donne. Storie di violenza nel Mezzogiorno medievale*, in *Registri della giustizia penale 2021*, pp. 373-391.

- Constitutiones regni* = *Constitutiones regni utriusque Siciliae*, Lugduni, sumptibus Iohannis Andreae de Bottis, 1559.
- DELL'ANNA 2016 = M.V. DELL'ANNA, *Il contributo del TLIO alla conoscenza delle lingue speciali, nell'italiano antico. Il caso del diritto*, in *Actes du XXVII^e Congrès international de linguistique et de philologie romanes. Section 5: Lexicologie, phraséologie, lexicographie*, eds. R. COLUCCIA, J.M. BRINCAT, F. MÖHREN, Nancy 2016, pp. 207-217.
- DELLE DONNE 2012 = R. DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- Documents du commerce* 2018 = *Les documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne (XII -XVII^e siècle)*, a cura di C. MANTEGNA, O. PONCET, Rome 2018 (Collection de l'École française de Rome, 550).
- DRAGO TEDESCHINI 2022 = C. DRAGO TEDESCHINI, *Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (sec. XIII-XV)*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 499-518.
- Formularium curie Caroli secundi* = 1306-1307. *Formularium curie Caroli secundi*, a cura di B. MAZZOLENI, Napoli 1980 (*I Registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, XXXI).
- Giustizia, istituzioni e notai* 2022 = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA, M. CALLERI, M.L. MANGINI, V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum Itinera. Varia, 6).
- GUALAZZINI 1957 = U. GUALAZZINI, *Obbligazioni (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XI, a cura di A. AZARA, E. EULA, Torino 1957, pp. 570-581.
- Istituzioni, scritture e contabilità* 2017 = *Istituzioni, scritture e contabilità: il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, a cura di I. LAZZARINI, A. MIRANDA, F. SENATORE, Roma 2017 (I libri di Viella, 259).
- Konstitutionen Friedrichs II* = *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. STURNER, Hannover 1996 (Monumenta Germaniae Historica, Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum).
- LAZZARINI 2016 = I. LAZZARINI, *De la "révolution scripturaire" du Duecento à la fin du Moyen Âge: pratiques documentaires et analyses historiographiques en Italie*, in *Le Moyen Âge dans le texte*, a cura di B. GRÉVIN, A. MAIREY, Paris 2016 (Éditions de la Sorbonne, Histoire ancienne et médiévale, 141), pp. 277-294.
- LAZZARINI 2021 = I. LAZZARINI, *L'ordine delle scritture. Il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardomedievale*, Roma 2021 (La storia. Temi, 84).
- MELCHIONNO 2024 = C. MELCHIONNO, *Il lessico nei testi giuridico-amministrativi del Regno di Napoli (XV secolo)*. Tesi di dottorato di ricerca in Testi, Tradizioni e Culture del Libro. Studi italiani e romanzi (XXXVI ciclo), Scuola Superiore Meridionale, tutor F. Montuori, cotutor F. Senatore, Napoli 2024.
- NICOLAJ 2003 = G. NICOLAJ, *Lineamenti di diplomatica generale*, in «*Scrineum*», 1 (2003), pp. 5-112.

- NICOLAJ 2018 = G. NICOLAJ, « Cho 'l nome di Dio e di Ghuadangno ». *Invito alle carte dei mercanti*, in *Documents du commerce* 2018, pp. 1-11.
- Novellae* = *Novellae*, recognovit R. SCHOELL, opus Schoellii morte interceptum absolvit G. KROLL, Berolini 1895 (*Corpus iuris civilis*, III).
- Ordine, calcolo e "ragione"* 2025 = *Ordine, calcolo e "ragione" nell'Italia tardo medievale*, 1, *Economia, giustizia e formazione*, a cura di E. MACCIONI, S. TOGNETTI, Roma 2025 (I libri di Viella, 541).
- Papiri della Società Italiana* 2018 = *Papiri della Società Italiana volume diciassettesimo (PSI XVII) n° 1654-1715*, a cura di F. MALTOMINI, S. RUSSO, M. STROPPA, Firenze 2018 (Edizioni dell'Istituto Papirologico « G. Vitelli », 8).
- PETRACCA 2022 = L. PETRACCA, *Giustizia e società nel Meridione d'Italia (sec. XV). La violenza sulle donne nei testi giudiziari*, in « *Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani* », n.s., XI (2022), pp. 77-90.
- PETRACCA 2024 = L. PETRACCA, *Il banco Strozzi di Napoli. Credito, economia e società nel Quattrocento*, Roma 2024 (I libri di Viella, 507).
- Potere messo per iscritto = Il potere messo per iscritto. Scritture e funzionamenti nel Regno di Napoli (XIV-XVI secolo)*, a cura di G. BOCCHETTI, D. PASSERINI, F. SENATORE, in corso di stampa.
- Procedure e scritture giudiziarie* 2026 = *Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XIV-XVI sec.)*, a cura di G. BOCCHETTI, D. PASSERINI, F. SENATORE, Napoli 2026.
- Registri della giustizia penale* 2021 = *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Rome 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- SAKELLARIOU 2011 = E. SAKELLARIOU, *Royal justice in the Aragonese Kingdom of Naples: theory and the realities of power*, in « *Mediterranean historical review* », 26 (2011), pp. 31-50.
- SEGRÈ 1945 = A. SEGRÈ, *L'obbligazione letterale nel diritto greco e nel diritto romano*, in « *Aegyptus* », 25 (1945), pp. 63-108.
- SENATORE 2017 = F. SENATORE, *Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche*, in *Istituzioni, scritture e contabilità* 2017, pp. 113- 145.
- SENATORE 2018 = F. SENATORE, *La corrispondenza interna nel regno di Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della Sommaria*, in *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, a cura di A. GIORGI, K. OCCHI, Bologna 2018 (Fonti dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, 13), pp. 215-258.
- SENATORE 2019 = F. SENATORE, *Les mentions hors teneur dans les actes du royaume aragonais de Naples (1458-1501)*, in *Le discret langage du pouvoir. Les mentions de chancellerie du Moyen Âge au XVII^e siècle*, études réunies par O. CANTEAUT, Paris 2019 (Études et rencontres de l'École des chartes, 55), pp. 511-547.
- SENATORE 2023 = F. SENATORE, *Come (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale? Su un progetto di ricerca dedicato alle 'forme testuali del potere'*, in « *Studi di Storia Medievale e Diplomatica* », n.s., VII (2023), pp. 479-505.
- SENATORE 2025 = F. SENATORE, *Le influenze iberiche sulle istituzioni nel regno di Napoli (1435-1516)*, in *L'Italie du long Quattrocento. Influences, interactions, transformations. Première rencontre: le politique*, sous la direction de A. MARCHANDISSE, P. SAVY, L. VISSIÈRE, Rome 2025 (Collection de l'École française de Rome, 625), pp. 129-160.




Fig. 2 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, IV, 37. Ricevuta piegata, con sommario e note di rendicontazione. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 3 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, V, 206. Sommario. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 4 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, IX, 603. Sommario. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 5 - Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze*, I, 609/3. Metodi di archiviazione: ricevuta unita ad altre cautele. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 6 - Metodi di archiviazione: ricostruzione del 'metodo a libro'. Immagine © Maria Rosaria Vassallo




Fig. 7 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, IV, 100. Metodi di archiviazione: 'metodo a libro'. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 8 - Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze*, I, 32. Ricevuta in registro. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 9 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, V, 99. *Publica apoca*. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 10 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, IV, 79. Ricevuta con inserto un mandato debitorio. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 13 - Napoli, Archivio di Stato, Carte aragonesi varie, VII, 422. Ricevuta in calce ad un mandato. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo ha per oggetto le ricevute rilasciate all'amministrazione aragonese, spesso allegate alla documentazione contabile come giustificativi di spesa, redatte da notai, da funzionari o da privati. La quietanza, infatti, emessa da un creditore a un debitore, costituendo una prova dei beni o delle somme di denaro percepiti, ossia accertando l'estinzione dell'obbligazione, era una delle *cautelae* che l'ufficiale regio consegnava alla Sommaria insieme al suo registro per la revisione dei conti. Della ricevuta, variamente denominata *apocha*, *apodixa*, *apodissa*, *polisa*, *poliza*, si segue l'evoluzione nel tempo e nello spazio, e si esaminano struttura, lessico e aspetto materiale. Sono inoltre ricostruite le pratiche di redazione, di conservazione e di archiviazione, basandosi su gruppi di quietanze con caratteri omogenei.

Parole significative: Ricevuta; quietanza; *apoca*; Mezzogiorno aragonese.

The contribution focuses on receipts issued to the Aragonese administration, which were often attached to accounting documentation as proof of expenditure, and drafted by notaries, officials, or private individuals. A quittance, in fact, issued by a creditor to a debtor, serves as proof of the goods or sums of money received, thereby confirming the extinction of the obligation. It was one of the safeguards that the royal officer provided to the Sommaria along with his register for the review of accounts. Regarding the receipt, which was variously called *apocha*, *apodixa*, *apodissa*, *polisa*, or *poliza*, its evolution over time and space will be traced, examining its structure, lexicon, and physical appearance. Additionally, the practices of drafting, preservation, and archiving will be reconstructed, based on groups of receipts with homogeneous characteristics.

Keywords: Receipt; Quittance; *apoca*; Aragonese South.



Per una tipologia della documentazione connessa alla distribuzione del sale nel regno aragonese di Napoli

Gianluca Bocchetti

gianluca.bocchetti1@gmail.com

1. Introduzione. Il sale nel sistema fiscale aragonese

Per l'amministrazione statale del regno aragonese di Napoli la gestione del sale rappresentava una voce fondamentale a causa dell'intrinseca relazione col sistema fiscale fissato in occasione del parlamento di San Lorenzo del marzo 1443. In questa occasione il Magnanimo stabilì la riforma tributaria incentrata sul focatico, ossia l'imposta diretta del valore di un ducato gravante su ogni fuoco in cambio della quale a ciascuno di essi il sovrano garantiva la consegna gratuita di un tomolo di sale. La distribuzione del bene non era collegata al focatico in sé, ma alla numerazione dei fuochi; pertanto, tale sistema consentiva anche ai fuochi di gente povera di ricevere il proprio tomolo. L'iniziale gratuità dei 40 kg (cioè del tomolo) di sale fu però rimpiazzata presto da un prezzo di 51-52 grani giacché la corona si rese presto conto che i fuochi fiscali (ossia tassabili) conteggiati erano stati notevolmente sovrastimati. Fu allora che Alfonso trasformò il sale in uno dei principali strumenti per sopperire al progressivo incremento delle spese di gestione del Regno, visto che le singole *universitates* furono annualmente obbligate ad acquistarlo presso i fondaci di riferimento in base al numero dei loro fuochi. Questi ultimi, in seguito, lo comperavano a loro volta, teoricamente senza sperequazioni, in proporzione al proprio reddito¹.

* Il saggio è il risultato dell'attività di ricerca del PRIN 2020 *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, diretto da F. Senatore. Si ringraziano per la collaborazione la direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli Candida Carrino e tutti i funzionari archivisti. Per una più attenta disamina del progetto in questione v. SENATORE 2023.

¹ DEL TREPPO 1986-1994, pp. 110-116; DELLE DONNE 2012, pp. 97-99; SCARTON, SENATORE 2018, pp. 136-138; SENATORE 2018b, pp. 141-142. Le *universitates* spesso dovevano aggiungere al costo per l'approvvigionamento del sale il pagamento dei balzelli, tasse saltuarie quali i rimborsi al messo che notificava la disponibilità di sale nel fondaco oppure l'esborso per ottenere il *bollettino del sale*, anche chiamato *intabica* o *detta*, il documento che consentiva il ritiro del sale nel fondaco, v. SENATORE 2018a, pp. 241-242. Sono contribuzioni che vennero abolite dal Parlamento del 1456, e che tuttavia sopravvissero, per esempio a Capua, v. SENATORE 2018b, p. 142. In merito alla abolizione dei diritti di erari e commissari

Ne derivò l'articolazione di un vero e proprio 'circuito' del sale suddiviso su tre livelli grazie al quale potevano realizzarsi l'approvvigionamento e la distribuzione in tutto il Mezzogiorno. Da questa complessa struttura – per la cui ricostruzione si consenta il rimando ad uno specifico contributo del sottoscritto² – e dalle attività ad essa connesse provengono le varie tipologie documentarie oggetto di questo studio. Esse furono prodotte nelle saline e, nella grande maggioranza dei casi, nel contesto delle dogane del sale. Quest'ultime avevano spesso una sede unica o 'casa' nelle *universitates* minori, non così nelle più importanti, dove erano presenti una dogana del sale, del vino, del ferro, e diverse altre, non per forza demaniali, site in vari luoghi. Nelle città costiere poteva sussistere una distinzione tra la dogana di terra e quella di mare, e talvolta quella di riferimento poteva essere detta *maggiore* o *grande*. Non era poi raro il caso in cui esse, così come i fondaci, si avvalevano di distaccamenti e sedi succursali noti come *doganelle* e *suffondaci*³. In ogni caso, dogana e fondaco sono termini che nelle fonti risultano impiegati come sinonimi, perché strettamente correlati sul piano gestionale. Ciononostante, essi hanno una loro specificità poiché i fondaci,

sulle ricevute emesse in riferimento alla distribuzione del sale v. SCARTON, SENATORE, 2018, pp. 324-325. Con riferimento anche a quanto stabilito ufficialmente dall'editto dei pesi e delle misure voluto da Ferrante il 6 aprile 1480, un tomolo di sale corrispondeva a 40 kg, mentre 1 carro a 36 tomoli, ossia a 1.440 kg, v. CANTALUPO 1995; va sottolineato che manca l'accordo completo sulla cifra di 40 kg – che tuttavia pare confermata anche da diversi documenti esaminati –, dato che vi è stato chi ha sostenuto le cifre di 38,39 kg, v. FENICIA 1995, pp. 52-55, o di 39 kg v. HOCQUET 1993-1994. Sull'importanza del sale sul piano alimentare, nell'ambito di vari lavori artigiani e in generale nella vita di tutti i giorni v. MONTANARI 1992, pp. 181-188.

² BOCCHETTI 2026b. Per completezza si riporta che dei tre livelli del circuito del sale, il primo era funzionale all'approvvigionamento e si componeva di otto grandi centri, da una parte, Napoli, Salerno, Policastro, Gaeta, destinatarie del sale rosso che la corona aragonese importava principalmente dalle saline di Ibiza e di Torreveija de la Mata. Dall'altra, Manfredonia, Barletta, Altomonte e Neto, gli unici luoghi del regno in grado di produrre sale bianco e salemma. Queste *universitates*, insieme ad altri sedici – Rossano, Bivona (oggi Vibo Valentia), Aiello Calabro, Reggio Calabria, Brindisi, Nardò, Castellaneta, Venosa, Luce-
ra, Taranto, Casalnuovo (Manduria), Termoli, Vasto Aymone, Iulia (Giulianova), Francavilla a Mare, San Vito di Lanciano (San Vito Chietino) – costituivano il secondo anello del circuito, che includeva tutte le sedi delle principali dogane del sale e dei correlati 'fondaci grandi'. Questi luoghi erano i primi destinatari del trasporto del prodotto e al contempo i fornitori per il resto del regno, coperto dal terzo e ultimo anello che includeva ciascuno dei distretti gravitanti intorno ad ognuno dei 24 centri citati; distretti, la cui grandezza poteva variare moltissimo comprendendo poche decine di *universitates/terre* o anche diverse centinaia. Si trattava di un sistema articolato e complesso, tuttavia ispirato a principi di flessibilità e praticità dettati non dal peso politico delle singole città coinvolte ma dalla loro rilevanza sul piano logistico talché ne fosse agevolato il trasporto marittimo e terrestre del sale.

³ D'ARIENZO 1991, p. 11.

anch'essi grandi e piccoli, del sale, del vino, etc., erano depositi e magazzini che non coincidevano con le dogane, ma erano per la maggiore parte ubicati al loro interno, in modo che vi si potessero *fondacare*, cioè depositare le più disparate merci⁴.

Tabella 1 - *Soggetti coinvolti nella gestione del sale*

Doganieri del sale (e vice e/o loro sostituti)	Pesatori
Fondachieri (e vice e/o loro sostituti)	Misuratori
<i>Arrendatori</i> (appaltatori)	Scaricatori
Ufficiali salinari o maestri del sale	Guardiani (di porte, dogane, fondaci, saline, porti)
Secreti (e vice)	<i>Asinari</i> (responsabili dei muli da soma)
Mastroportolani	<i>Bastasi e carreri</i> (facchini e carrettieri)
Commissari province	Capitani di <i>navilio</i> o barcaioi
Erari e tesorieri	Funzionari e razionali della Sommaria
Sindaci delle <i>universitates</i> (o loro rappresentanti)	Credezzeri (o loro sostituti)

Sulla regolarità dei processi connessi all'amministrazione del sale che si svolgevano in tali luoghi – così come anche per altri cespiti – vigilava la Regia Camera della Sommaria, il « supremo organo amministrativo » che si occupava della gestione delle entrate della corona, fungeva da Corte dei conti e amministrava la giustizia in materia fiscale⁵. Un'attività da cui è derivata un'enorme quantità di scritture conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli. In particolare, il riferimento è alle serie *Dipendenze* e *Arrendamenti*, che includono registri e documenti sciolti di ufficiali e sottoufficiali incaricati della gestione del sale e dai credezzeri. Questi ultimi, di nomina regia, affiancavano i responsabili del sale e di altre risorse col duplice scopo di coadiuvarne e controllarne l'attività tramite un quaderno *a fronte*⁶, un registro speculare volto a ridurre errori e falsificazioni, funzionale ai periodici controlli *in itinere* già svolti dalla Sommaria tramite lettere e udienze⁷.

⁴ DELLE DONNE 2012, p. 102; MORRA 2023, pp. 61-63.

⁵ L'espressione è in DELLE DONNE 2012, p. 99; SENATORE 2018a, pp. 228-229.

⁶ MORRA 2021, pp. 87-88.

⁷ SENATORE 2018a, p. 227. Qui l'autore evidenzia che proprio questi periodici controlli svolti *in*

2. Una proposta di classificazione delle tipologie documentarie

Partendo da tali fonti, l'intento di questo contributo è presentare per la prima volta una proposta di classificazione delle tipologie documentarie relative alla gestione del sale attraverso l'analisi di un gruppo di registri, quasi tutti inediti e riconducibili a specifiche pratiche amministrative diffuse nel Regno. Il prodotto di questa riflessione è una tassonomia delle categorie di scrittura il cui riferimento non è da rintracciarsi negli istituti e negli ufficiali incaricati della redazione, né tantomeno nelle imprecise autodefinizioni leggibili nelle intestazioni e nelle varie sezioni dei singoli registri (*quaterno, cunto, exito, registro, bilancio*). Essa si fonda invece sulle particolari forme del testo e della *mise en page* associate alle specifiche attività caratterizzanti le diverse fasi del processo di gestione della preziosa risorsa e della sua successiva rendicontazione.

Tabella 2 - *L'amministrazione del sale: fasi e tipologie documentarie*

Operazioni preliminari	1. Capitoli dell'arrendamento (appalto) 2. Ispezione del <i>residuo</i> del sale
Gestione Ordinaria (Fase I)	3. <i>Introito</i> (entrata) ed <i>esito</i> (uscita) del sale (per trasporto e spedizione) 4. Distribuzione alle <i>universitates</i> 5. Bollettino del sale 6. <i>Apodixe</i>
Gestione ordinaria (Fase II)	7. Vendita 8. Elemosine e donazioni 9. Provvigioni ed emolumenti
Controllo fiscale e rendicontazione	10. <i>Dubia</i> della Sommaria 11. <i>Responsiones dubiorum</i> 12. Atti a conclusione dei <i>Dubia</i>

itinere consentivano agli ufficiali di posticipare l'invio dei propri registri contabili alla fine dei propri mandati col risultato che non di rado tali documenti finivano per includere più anni indizionali.

Come riportato nella Tabella 2, vanno distinte innanzitutto le scritture riguardanti le operazioni preliminari, corrispondenti alle istruzioni agli affidatari al momento della stipula del contratto con gli appaltatori del sale e all'ispezione che questi ultimi compivano per la rilevazione del *residuo* di sale avanzato nei depositi di loro competenza⁸. In seguito, aveva inizio la vera e propria gestione ordinaria, distinguibile in due fasi. Una prima che includeva il trasporto e l'immagazzinamento del sale del Regno o proveniente dall'estero – con tanto di emissione di ricevute – finalizzata alla distribuzione connessa al focatico. Una seconda in cui il *surplus* era principalmente venduto a minuto o fornito a vari enti e persone sotto forma di dono, elemosina, provvigioni ed emolumenti. Le scritture nate da queste attività erano poi consegnate obbligatoriamente alla Sommaria, che dava avvio ad una terza e ultima fase a parte, quella della rendicontazione. Qui, suoi funzionari nonché gli ufficiali, i razionali, ricontrollavano i conti producendo una lista di rilievi (*dubia*) e altri documenti affini che esaurivano il processo. È del tutto verosimile che nel novero delle mansioni svolte da saline e dogane vi fosse anche il rifornimento della flotta e dell'esercito, ma di queste funzioni e della relativa documentazione scritta restano tracce soltanto indirette⁹.

Nonostante l'esistenza di alcune caratteristiche comuni per tutte le tipologie di scrittura individuate, evidentemente dovuta alla natura amministrativa della documentazione, la quale, per forza di cose, ha determinato la costante presenza di specifiche informazioni¹⁰, c'è da notare un dato rilevante. Ogni categoria presenta infatti tratti peculiari, come si evince da quei documenti che risultano simili per contenuto, tipologie di informazioni fornite e *mise en page*, e ciò avviene a prescindere dalla loro provenienza geografica e/o altezza cronologica. Un fatto non secondario, che apre all'ipotesi che le pratiche amministrative, e con esse le relative consuetudini di scrittura, possano essere andate incontro ad una progressiva standardizzazione durante la seconda metà del XV secolo.

⁸ D'ARIENZO 1991, p. 11.

⁹ Sull'importanza del sale (rosso) per l'approvvigionamento delle truppe del Magnanimo accenna DEL TREPPO 1972, p. 227. Un esempio relativo al rifornimento del sale in un contesto di guerra e a figure con compiti militari, come il castellano, è in Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze II*, 108, fasc. 345, (da ora in poi *Salina di Neto 1466*), c. 14v e sgg., trattasi di un registro proveniente dalla salina di Neto, e redatto dal doganiere Nardo de la Pira nel 1466, v. nota 41.

¹⁰ Tra le informazioni più ricorrenti nelle tipologie documentarie relative al sale vi sono i costi e le quantità di sale distribuite alle università oppure vendute al singolo acquirente e ancora trasportate/spedite, donate, consegnate, spesso con preciso riferimento cronologico e con indicazione di ogni singola operazione compiuta.

2.1 Fase preliminare: dai capitoli dell'arrendamento all'ispezione generale

L'amministrazione del sale era affidata per ordine della corona ad un ufficiale regio o ad un *arrendatore*, il vincitore di un appalto per l'assegnazione dello *ius probibendi*, il privilegio di gestione di una determinata merce nel Regno¹¹. L'arrendamento, nonostante le speculazioni che produceva, venne sfruttato dallo Stato aragonese per il ricavo immediato del gettito dell'imposta, anticipato dall'appaltatore, e per un'esazione più capillare, razionale ed efficiente, garantita, come si è visto, dalle verifiche di credenzieri e Sommaria¹². Proprio agli arrendatori si collega la prima tipologia documentaria presa in esame, ossia i capitoli della Dogana del sale.

Si trattava di una scrittura che accompagnava i vari registri contabili, che spesso vi si riferiscono, ma di cui sfortunatamente per il XV secolo è sopravvissuto un solo esemplare frammentario riguardante la dogana di Napoli nel 1497. Nei pochi capitoli pervenuti, introdotti dall'avverbio *item*, la corona obbligava gli appaltatori a garantire la distribuzione alle *universitates*, l'elemosina, le donazioni, la vendita nel fondaco a 52 grani al tomolo e il supporto ai credenzieri, con cui andavano condivise le chiavi della dogana e dei magazzini¹³. Quindi, era il documento con cui, a seguito del bando regio, venivano stabiliti i termini dell'accordo fra il sovrano e gli arrendatori assegnatari dell'appalto. In assenza, per ora, di ulteriori testimonianze quattrocentesche, può essere utile un breve confronto con due esemplari successivi, conservati presso l'Archivio di Simancas, risalenti entrambi al 1540 e al 1552, epoca del viceré don Pedro de Toledo¹⁴. L'analisi di tali fonti, pur con tutte le cautele del caso dettate

¹¹ CASTALDO MANFREDONIA 1986, p. 3; DE ROSA 1958, p. 7. Il termine *arrendatore* deriva dalla voce verbale spagnola *arrendar* che significa *affittare*.

¹² CASTALDO MANFREDONIA 1986, p. 4; DELLE DONNE 2012, p. 100; D'ARIENZO 1995, pp. 155-156.

¹³ Il documento in questione, conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli, è edito in *Fonti aragonesi* 2, pp. 116-146; da qui (p. 144) si propone un estratto riguardante il capitolo XIII, utile alla comprensione del tipo di accordo e regole stabilite fra le parti « Item deducta quella quantità de sale li serra consignata per la Regia Corte per dare et distribuire ali foculeri, ecclesie et altri officiali et persone, tanto del exito quanto del introyto, se debia stare ali libri che ne farranno li credenczerii sopra ciò deputati, dali quali libri debia pigliare lo introyto et exito de dicta sale et ad quilli se habbia ad stare et ipsi arrendaturi non siano tenuti dame altro cunto et che tanto in le dicte dohane quanto in li magaczeni siano diverse chiave de le quale la una habbia ad stare penes ipsi arrendaturi, altre appresso ipsi credenczerii per la carecza et securta dela Regia Corte et de ipsi arrendaturi ».

¹⁴ Simancas, Archivo General, *Estado*, legajo 1016, V. I. 349-3 (1540), (da ora in poi *Capitoli d'arrendamento 1540*), cc. 6v-7r; Simancas, Archivo General, *Estado*, legajo 1016, V. I. 349-3 (1552). Ringrazio caramente Gianluca Falucci per avermi offerto l'opportunità di consultare i documenti provenienti dall'archivio spagnolo.

da una distanza temporale di oltre mezzo secolo, oltre a rivelare la presenza di disposizioni simili in materia di amministrazione del sale, fornisce un ulteriore elemento degno di interesse. Ossia la conferma dell'impiego dell'avverbio *item* ad introduzione di ciascun capitolo. Purtroppo, la già lamentata scarsità di altri esempi impedisce un confronto più ampio. Tuttavia, alla luce di questi indizi non è forse errato ipotizzare che i capitoli cinquecenteschi ricalcassero una consuetudine amministrativa e scrittoria d'epoca aragonese, nella cui prassi erano presenti il cappello introduttivo (si veda a riguardo il documento edito da Mazzoleni), recante una dettagliata spiegazione sul contratto e le figure coinvolte, e una sezione finale con data cronica e topica seguite dalle sottoscrizioni autografe dei diretti interessati¹⁵.

Una volta stabiliti i capitoli, gli affidatari dovevano valutare l'effettiva disponibilità di sale presente nelle dogane e soprattutto nei principali fondaci del Regno, così da poter operare in modo funzionale all'approvvigionamento e alla distribuzione. Per quanto è facilmente immaginabile che grazie alla documentazione ricevuta dalla Sommaria la corona avesse un quadro abbastanza chiaro della situazione generale, ciò non escludeva la necessità di un controllo più accurato. Esso, del resto, era utile a entrambe le parti, motivo per cui gli arrendatori, di persona e tramite l'ausilio di vari collaboratori nonché dei vari doganieri, potevano compiere un'ispezione generale utile allo scopo. È ciò che si rileva dal registro redatto da Geronimo Ciano, procuratore di Agostino Ghise e soci, arrendatori di tutti i sali del Regno, sulla cui intestazione si legge: «Cunto ... de li sali de tucto questo Regno de Napoli de tucti li resti deli sali sono trovati in principio de dicto arrendamento»¹⁶. In esso, per l'anno 1504/05, è riportata la quantità di sale rimanente nei fondaci di ben 27 *universitates*, che coincidono con quelle di riferimento per il circuito di distribuzione del sale, cui si aggiungono alcuni suffondaci. Tale registro con coperta floscia in pergamena, consta di 53 carte; scritto in volgare, è caratterizzato dall'impiego da parte degli arrendatori di formule testuali fisse come: «Li dicti regii arrendaturi devono dare a la Regia Corte; restano Thomola X che ad grani Y lo thomolo sono ducati Z; li dicti regii arrendaturi devono havere per tanti sali se trovano aversene consegnati X» più le indicazioni delle cifre di denaro. Si tratta di espressioni fortemente orientate alla praticità e accompagnate da calcoli precisi gra-

¹⁵ La possibilità che i documenti cinquecenteschi presi in esame ricalcassero consuetudini quattrocentesche non significa affatto che in questo lasso di tempo non fossero intercorse importanti novità. Tra queste la più importante fu senz'altro il fatto che a partire dagli anni Trenta del Cinquecento l'arrendamento del sale fu rinnovato grazie ad una logica che non prevedeva più il versamento di un estaglio da parte degli arrendatori alla corona, ma l'esatto opposto, v. FENICIA 1995, p. 50.

¹⁶ Napoli, Archivio di Stato, *Arrendamenti*, Nuova serie, 1289 (da ora in poi *Arrendamenti 1289*), c. 1.

zie ai quali vengono definite sia le somme di sale di cui corona e arrendatori sono debitori o creditori, sia le somme del guadagno atteso a seguito della vendita ad un determinato prezzo.

Il documento, per quanto costituisca un esemplare unico per ciò che concerne le problematiche di amministrazione del sale, offre un prezioso spaccato della razionalità gestionale correlata alla fornitura del prodotto. Inoltre, presenta una stima parziale dell'immane quantità di sale circolante in tutto il Regno confermando che vi erano il bianco, più economico e di provenienza pugliese o calabrese, e il rosso, più pregiato, che fin dagli inizi del XV secolo aveva soppiantato il sale sardo giungendo dalle Baleari e dalla costa iberica¹⁷. Anche se non restano ulteriori esempi documentari, è del tutto verosimile che queste ispezioni sul 'residuo' non si svolgessero solo all'inizio dell'arrendamento, ma lungo tutto il suo corso e particolarmente a seguito della distribuzione ordinaria di sale prevista in un anno, come fanno credere anche i riferimenti qua e là presenti in diversi registri sul *residuo*. D'altronde, è del tutto naturale che periodici controlli fossero operati non soltanto per esigenze connesse all'approvvigionamento futuro, ma anche in considerazione del fatto che quanto avanzava dalla distribuzione ai fuochi era poi venduto e costituiva la principale fonte di entrate degli arrendatori¹⁸.

2.2 Gestione ordinaria (fase I): introito ed esito, distribuzione e ricezione

Superata la fase preliminare ci si può addentrare in quello che è il cuore dell'ordinaria gestione degli istituti incaricati della distribuzione. Il punto di partenza non può che essere rappresentato dall'approvvigionamento delle dogane e dei relativi fondaci. È un'operazione di cui si ha notizia in tanti dei documenti esaminati e che viene indicata come *introito*.

¹⁷ Il sale rosso fu essenziale per garantire ad Alfonso i proventi necessari alla conquista del regno di Napoli. I guadagni ottenuti dalla sua esportazione erano enormi, tali da comportare una triplicazione rispetto alla somma d'acquisto elargita ai produttori nelle Baleari. Il sale rosso era anche più facilmente trasportabile (dagli operatori catalani e genovesi) perché più leggero. Il suo caratteristico colore derivava dalla presenza al suo interno di un'alta percentuale di creta. DEL TREPPO 1972, pp. 223-224, 227; D'ARIENZO 1991, p. 15; D'ARIENZO 1995, pp. 160-161. Sulla produzione del sale in Sardegna e sugli aspetti economici e imprenditoriali del suo commercio tra XIV e XV secolo v. MANCA 1966.

¹⁸ Non è un caso che la questione del residuo del sale si trovi anche nell'arrendamento del 1540 dove viene trattata e regolamentata nei capitoli 30 e 36, v. *Capitoli d'arrendamento 1540*, cc. 10r, 11v.

Essa consisteva nell'immissione di prodotto in un certo fondaco con conseguente comunicazione da parte del redattore del documento – doganiere, fondachiere o credenziere – del quantitativo di sale, rosso o bianco, giunto e immagazzinato. Un esempio in tal senso lo si trova nel quaderno del sostituto credenziere delle dogane del sale di Abruzzo, tale Antonio Iacchetta, che fornisce per ognuna delle sedi dei fondaci grandi delle due province più settentrionali del Regno un dettagliato resoconto di tutti gli arrivi di sale per l'anno indizionale 1477-1478¹⁹. Capovolgendo il punto di vista, è chiaro che ad uno scritto attestante gli ingressi, doveva corrispondere uno che certificasse le uscite. Non sorprende allora che lo stesso Iacchetta abbia prodotto un *exitus salis* (o *conto de sale conducto/trasportato*). Qui, allo stesso modo delle uscite, egli presenta un dettagliato rapporto dei singoli trasporti con cui *carreri* e *barcharoli* avevano trasferito il sale dai principali fondaci abruzzesi alle località dei vari distretti che a questi si riferivano. L'importanza di tali scritti, fondamentale per tenere in regola i conti nonché evitare possibili frodi e contrabbandi, emerge anche dalle relative pratiche redazionali. Essi, infatti, erano redatti non soltanto da credenzieri e/o doganieri, ma anche dai maestri del sale responsabili della sua produzione, così come si evince da un documento scritto dal capo della salina di Barletta nel 1453, di cui non si conosce il nome²⁰. Esiti e introiti, dunque, riportati in forma di elenco, forniscono preziose informazioni su giorni delle operazioni, nominativi di barcaioli e carrettieri, quantità condotte, costo delle operazioni, e svariate altre notizie più o meno occasionali. Questa abbondanza di dati riportati schematicamente non è una casualità, ma una delle prerogative più ricorrenti degli scritti amministrativi aragonesi e non soltanto relativamente al sale.

Altra tipologia documentaria attestata molto più frequentemente è l'*exitus foeculariorum*. Si tratta di un registro (o una sezione di esso) dedicato anch'esso alle

¹⁹ Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 108, fasc. 350 (da ora in poi *Introito sali d'Abruzzo 1477*), cc. 1r-5v. L'intestazione recita: «Introiti salis Fundici Iulie ... Introito et conto de la Credenzaria del sale del fondaco de Iulia del presente anno XI^e Indictionis, tenuto per Antoni de Iacchetta, substituto de Ioanfrancesco de Heritis de civitate de Theti, Regio Credenzieri de La dohana del sale de li fundici de Apruzzo, dove si notara lo sale conducto da Barlecta ad instantia de la Regia corte, portato per le infrascripte persone et le infrascripte Iornate et piu ».

²⁰ Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 108, fasc. 343, (da ora in poi *Esito salina di Barletta 1453*), cc. 18r-19r, dove si legge l'intestazione: «Exitus salis missi de dictis salinis ad fundicum Baroli infra dictum annum ». Notizie su varie immissioni di sale da parte delle dogane di Napoli e Gaeta verso altri fondaci sono in *Arrendamenti 1289*, cc. 2v-4r, 5v. Per una più approfondita conoscenza del rilevante ruolo dei mastroportolani si veda CAPRIOLO 2017.

uscite ma con riferimento alla distribuzione del sale alle *universitates* sulla base della numerazione dei fuochi. Gli esempi di cui qui si dà conto costituiscono i prototipi delle due forme in cui tali documenti erano redatti. Essi si riferivano o alle singole quantità di sale venduto ad ogni capo dei fuochi di una specifica università, come quella di Aversa nel 1457²¹, oppure, più genericamente, ai luoghi di una o più province che facevano riferimento ad una specifica dogana²². Inoltre, l'analisi dei registri rivela che un'altra possibile differenza nella distribuzione era dettata dalla diversa modalità di rateizzazione della consegna del sale, che la corona, seppure non sempre puntualmente, forniva in una triplice forma:

- 1) nella soluzione unica del *tomolo ordinario*, come si vede nell'esempio del Principato Citra nel 1470/71, dove al sale consegnato corrisponde la formula *solvit ad rationem de* (oppure in volgare *deve dare*) per l'indicazione della correlata imposta dovuta²³;
- 2) nella più comune modalità del *mezzo tomolo* consegnato a settembre e febbraio oppure in corrispondenza di due delle tre rate utili al pagamento del focatico;
- 3) nella forma tripartita dei cosiddetti *terzi del sale*, con consegna realizzata in occasione dell'esazione di ciascuna rata del focatico a Natale, Pasqua e agosto²⁴.

La frequenza e la complessità di queste procedure gestionali determinavano la redazione di un cospicuo numero di documenti riconducibile alla più ampia tipologia delle ricevute. Di queste, limitatamente alla produzione del sale si riportano solo

²¹ Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* I, 568, fasc. 1. Si tratta del quaderno del mezzo tomolo del sale di Aversa (1457) scritto da Paris Aucello, erario della città. È un registro in cui il sale distribuito viene indicato per ogni singolo destinatario con una suddivisione riferita alle singole porte d'ingresso.

²² Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 108, fasc. 348. È il registro sull'introito per l'esazione del tomolo ordinario del sale di Loise Capece, commissario delle province di Principato Citra e Basilicata. Per un approfondimento sulle dogane e i fondaci del Principato Citra, per la maggior parte di competenze dei principi Sanseverino di Salerno v. PASSERINI.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Introito sali d'Abruzzo 1477*, cc. 6r-15r; Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 108, fasc. 340 (II metà del XV sec., XI indizione); Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 103, fasc. 274, (1490) (da ora in poi *Sale condotto a Lucera 1490*); Napoli, Archivio di Stato, *Arrendamenti*, Nuova serie, 1287, ossia, come si legge alla c. 1r: «Conto di Terra di Lavoro di terzi e Sali» (1497). Sulla tripartizione della consegna del sale in corrispondenza dell'esazione delle tre rate del focatico nei periodi indicati v. D'ARIENZO 1991, p. 5.

alcuni dati essenziali rimandando per una più ampia trattazione al contributo di Maria Rosaria Vassallo presente in questo volume²⁵.

Le ricevute erano *instrumenta* notarili – sottoscritti da giudici e firmati da testimoni – redatti secondo la forma standardizzata della lettera (con sigillo), funzionale al trasporto e alla conservazione. Servivano ad attestare l'avvenuta conclusione di un negozio o lo scioglimento di un obbligo allo scopo di cautelare entrambe le parti coinvolte. Tra questi scritti particolare rilevanza assumeva il cosiddetto *bollettino del sale*, che consisteva in un mandato di consegna del sale ad un soggetto, molto spesso un'università, che ne aveva diritto in relazione alla distribuzione connessa al focatico. In altri termini, era una lettera redatta da un'autorità superiore – un tesoriere, un commissario, etc. – che, una volta giunta ad un'università, veniva da questa presentata alla dogana di riferimento al momento del ritiro del sale, così da potere prelevare il quantitativo a lei destinato²⁶.

Da parte loro, anche gli amministratori del sale procedevano al rilascio di documenti che certificavano il ritiro o la consegna del sale. È quanto accadde nel caso dell'ignoto doganiere – con ogni probabilità a capo della dogana di Salerno – che tra il 1452 e il 1457, documentò l'avvenuto ritiro *in loco* del sale da parte dei sindaci di oltre sessanta *universitates* del Principato Citra e di parte della valle beneventana, redigendo per ognuno di essi un'*apodixa*, per l'appunto una ricevuta dotata anch'essa di sottoscrizioni autografe dei testimoni e di *signa* notarili²⁷.

²⁵ V. in questo volume il contributo di Maria Rosaria Vassallo.

²⁶ Un esempio di un bollettino del sale è in SENATORE 2018b, p. 241: « Dohaneri de lo fundico de Bivona. Assignate a la università et homini de Pulia o vero ad loro sindaco thomola trentanove, quarti dui de Sali, li quali thomula XXXVIII, quarti II de Sali loro tochano per lo mezo thomolo de sali de settembre proximo passato de lo presente anno VII^e indictionis, et spaziatili presto, et date loro bono sale. Ex Montelione die dicembris VII^e indictionis, 1473. Marinus Russo regius commissarius ». Un ulteriore esemplare è in Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie* IV, I/22 bis, dove si apprende che nel febbraio 1457 Francesco d'Alessandro, luogotenente di Lorenzo d'Afflitto, tesoriere di Calabria, ordinò al doganiere della salina di Rossano di consegnare all'università di Rossano 440 tomoli di sale per la rata del focatico di febbraio e la stessa quantità per quella di Natale. Su Lorenzo D'Afflitto, mastroportolano e regio tesoriere di Calabria e commissario del re in diverse province v. FENIELLO 2003, pp. 15-89. Sull'ampio e complesso fondo della *Carte aragonesi* si segnala che è in corso di pubblicazione un importante lavoro, v. SENATORE, VASSALLO.

²⁷ Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 32, fasc. 1. I giudici che sottoscrivono le ricevute sono *Iacobus iudex* e *Mathias iudex*. Un esempio non dissimile, riguardante 268 polizze per il ritiro del sale nell'ambito della Dogana di Cosenza, è edito in *Fonti aragonesi* 1, pp. 111-166.

Tra le ricevute vanno comprese anche le polizze redatte in volgare, per esempio, dal già citato Antonio Iacchetta per comprovare attività come la *mesurazione* del sale, o la sua *caricatura* da parte del capitano degli *asinari*, o, ancora, la *scareatura* per terra e per mare operata rispettivamente da *bastasi* e *barcharoli*²⁸. Quanto le ricevute fossero rilevanti per tutti i soggetti coinvolti in questi affari è provato dal fatto che gli ufficiali e le *universitates* non erano i soli tenuti a produrle. Vi erano obbligati anche gli stessi trasportatori, come si evince dal caso di Mingo de Nicastro, arrendatore del *carrigio* (il trasporto tramite carri), che nel 1490 redigeva un registro in cui precisava che tutti i *carreri*, suoi collaboratori, avessero condotto il sale dalla salina di Manfredonia all'università di Lucera autorizzati e accompagnati da apposite polizze²⁹.

2.3 Gestione ordinaria (fase II): vendita, elemosine ed emolumenti

Tra i compiti dell'amministrazione ordinaria del sale un ruolo di primo piano spettava alla vendita libera, le cui tipologie erano molteplici. Per cominciare non va confusa la vendita del tomolo ordinario connessa alla regolare distribuzione per il focatico, con quella libera, concernente il tomolo straordinario e pertanto aperta a qualsiasi compratore volesse acquistare dagli arrendatori il sale in eccesso. Le vendite potevano rivolgersi all'estero (*extra regnum*) o al mercato interno (*intra regnum*), e si può distinguere tra quelle al dettaglio, con quantità modeste, e quelle all'ingrosso con liquidazione di quantità maggiori più o meno fisse. Sul piano diplomatico e procedurale, tralasciando la varietà delle intitolazioni dei registri, colpisce la loro forte affinità: all'indicazione del giorno e del costo di vendita, segue quella sul totale liquidato in un singolo mese oppure, più spesso, il rilevamento di ciascun acquirente con resoconti parziali delle quantità di prodotto ceduto e di denaro incassato³⁰. Non c'è modo di

²⁸ Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 108, fasc. 351. Notizie sull'appalto dello *ius mensuratione salis* a Gaeta nel 1497 in Napoli, Archivio di Stato, *Arrendamenti*, Nuova Serie, 1646, c. 94v.

²⁹ *Sale condotto a Lucera 1490*, cc. 14v-16v, il riferimento ai *carreri* nella c. 16v.

³⁰ I registri in questione e da cui è tratto il quadro d'insieme analizzato sono Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 109, fasc. 353, (da ora in poi *Registro del sale di Napoli 1487*) del doganiere del sale Loise Marti (settembre 1487 - febbraio 1488). *Sale condotto a Lucera 1490*, cc. 12r-13v; qui la sezione in questione si intitola: « Cunto di sale venduto ala iornata ... » ed è redatta da Tiberio di Dompnula, sostituto fondachiere. Poi *Introito sali d'Abruzzo 1477*, cc. 16r-30r, 31r-37v, le sezioni in questione si intitolano: « Exito e conto del sale vennuto per Intra Regnum » e « Exito de sale venduto per Extra Regnum ». E ancora Napoli, Archivio di Stato, *Arrendamenti*, Nuova serie, 1290, (da ora in poi *Arrendamento fondaci tirrenici 1501*) cc. 8r-10v, 14r-14v, riguardante i conti del sale di Napoli, Gaeta, Salerno, Policastro 1501, e poi solo Gaeta; il registro fu redatto dal genovese Francesco Spinola, arrendatore di tutti i sali del Regno per quell'anno, che nomina le due sezioni in questione come: « Exito

soffermarsi sulla qualità dei dati veicolati da simili fonti, tuttavia, non si può fare a meno di notare la rilevanza di alcune compravendite, come a Napoli, dove tra il 1487 e il 1488 vi furono quasi 21.000 i compratori, tutti scrupolosamente riportati³¹. Oltre a confermare che il sale era venduto a minuto a 51-52 grani al tomolo in dogana – tranne che negli scambi concernenti la mutua fornitura tra corona e arrendatori, che si attestava su tassi agevolati tra i 2,5 e i 12 grani –, queste fonti sono la controprova che il sale distribuito alle *universitates* in base ai fuochi non era che una modesta parte di quello commerciato nel Regno³².

Nell'ambito dell'amministrazione ordinaria del sale rientravano anche quelle che si possono definire cessioni straordinarie, per quanto esse fossero fissate per consuetudine e attentamente regolamentate secondo quanto stabilito dai capitoli d'arrendamento, anche se con significative variazioni a seconda della dogana considerata. Si allude alla vendita rivolta ad ufficiali, salariati e a ad istituti di vario tipo, documentata in ognuno dei registri di vendita ed esazioni esaminati³³.

Allo stesso modo, esse presentano sezioni documentarie ben distinte, composte da poche carte, che possono considerarsi come tipologie scrittorie specifiche, nonostante siano ricondotte sotto la medesima intestazione di *sale dato/consegnato*. La prima concerne elemosine e donazioni elargite a chiese, monasteri e talvolta a persone, solitamente dell'università di appartenenza della dogana³⁴. Colpisce l'estrema schema-

de sale venduto in dicto tempi in li seguenti fundici » e « Exito de sale venduto ali riquietenti officiali salariatii et eorum ».

³¹ Si tratta del già citato *Registro del sale di Napoli 1487*, su cui è in corso di pubblicazione un ampio saggio a firma del sottoscritto, v. BOCCHETTI, 2026b.

³² Del resto, la vendita libera alle università, cui il sale consegnato per il focatico non bastava, era motivo di grande arricchimento per gli arrendatori che davano vita a pratiche speculative e parassitarie combattute dai sovrani e denunciate dalle università stesse, che, talvolta, avevano enormi difficoltà ad organizzare il trasporto del sale, v. D'ARIENZO 1991, pp. 5-11.

³³ *Arrendamento fondaci tirrenici 1501*, 14r-14v; Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 108, fasc. 352 (da ora in poi *Sali consegnati a Napoli 1487*), cc. 360rv. V. anche la nota 34.

³⁴ Un esempio è in *Sali consegnati a Napoli 1487*, cc. 355r-358r. dove si riportano tutti gli enti destinatari delle donazioni di sale da parte della dogana del sale di Napoli, vale a dire: *S. Croce extra menia Neapolis* (20 tomoli), *S. Domenico* (30), *S. Maria dela grazia* (5), *S. Iohanni a Carbonara extra menia Neapolis* (10), *S. Sebastiano* (20), *S. Maria delo Carmene* (12), *S. Augustino* (12), *S. Marcellino* (10), *S. Severino* (10), *S. Francesco dela elemosina* (10), *S. Maria de Pedegrotta extra Napolis* (7), *S. Maria dela Nova* (10), *S. Martino supra Neapolis* (50), *S. Maria dela Egipciaca de sale* (15), *S. Chiara* (30), *S. Anello a Petruczo* (6), *S. Maria donna Reyna* (30), *S. Ieronimo de Napoli* (10), *S. Maria de la Nunciata* (50), *S. Iacobo de Crapi* (30), *S. Maria Madalena* (20), *S. Petro martire* (15), *S. Francesco de Montella* (6), *S. Maria de Preceiis* (20),

ticità e sinteticità delle singole notazioni che, forse, si confà non tanto al carattere amministrativo della scrittura, ma al significato di un gesto di carità cristiana; esso, in quanto tale, e oltretutto già predisposto, non abbisognava di ulteriori spiegazioni al momento della annotazione.

Tabella 3 - *Soggetti beneficiari di provvigioni ed emolumenti di sale*

Personalità della regia corte	Reali, baroni, clero (cui spetta <i>per loro dignitate</i>)
Arrendatori del sale (come stabilito dai capitoli)	Creditori della corona, degli arrendatori o delle <i>universitates</i>
Ufficiali regi vari (ad integrazione dello stipendio)	Lavoratori di saline, dogane e fondaci (salinieri, misuratori, pesatori, <i>bastasi</i> , guardiani, etc.)
Funzionari della Sommaria	Chiunque sia designato come tale da corona e arrendatori

Il secondo tipo di scritti, anche stilisticamente non molto differente, si distingue in modo chiaro dal primo per i soggetti a cui si rivolge. Si tratta della sezione destinata all'indicazione delle quantità, ben più considerevoli, di sale ceduto sotto forma di provvigioni ed emolumenti. Ancora una volta, ad essere coinvolti sono soprattutto ufficiali e diverse altre figure, ma non mancano persone cui spetta *per loro dignitate*. Tra queste vi sono i reali, i baroni, il clero, e finanche i membri della Regia Camera della Sommaria, tra cui, nel 1487, si segnala la presenza di Giovanni Pontano³⁵.

S. Lorenzo de Napoli (10), *S. Maria de Monte Oliveto* (25), *S. Petro ad ara* (7), *S. Maria de Monte Vergine* (25), *S. Petro a Mayella* (5), *S. Agostino de Prata* (20), *al Monasterio de Trinitate extra Neapolis* (4), *a Sancta Anna de Nucera* (20). ASNa, *Arrendamenti*, Nuova Serie, 1289 (data incerta compresa tra 1473, 1488 e 1503); *Arrendamento fondaci tirrenici 1501*, cc. 16r-17r, i destinatari delle elemosine sono: *S. Augustino* (1 tomolo all'anno), *S. Dominico* (18+3 del precedente anno), *S. Maino de Fundi* (10), *S. Herafino* (10), *S. Angelo* (10), *S. Francisco* (10), e una donna, *Iulia Moniula gayetana* (10).

³⁵ Tra i documenti in cui si rintracciano queste tipologie di scritti, vi sono *Arrendamento fondaci tirrenici 1501*, cc. 11r-13v, sezione su Gaeta intitolata: «Exitio de sale consignato ali infrascripti provisionati per salari», c. 19r e sgg. riguardante: «Exitio de sale dato ad particolari persone per loro dignitate». Nel documento si segnalano a Gaeta nel 1501, anche grosse quantità di sale consegnate per esempio al secreto Francesco Gattola e ai membri della famiglia De Sieri, i quali ricoprivano diverse cariche nell'ambito dell'amministrazione cittadina del sale. In una sezione diversa dello stesso registro concernente Napoli e Gaeta, tra le persone di *particolare dignitate* destinatarie del sale risultavano a Napoli, il castellano di Castel Nuovo, il viceammiraglio, il mastroportolano, il doganiere del sale, diversi credenzieri, i misuratori e il guardiano del porto (c. 19r-v); e a Gaeta, il capitano, il castellano, il baiulo, il portiere, il secreto, il doganiere, il

2.4. *La rendicontazione in Sommaria. Dubia e scritture affini*

Non resta che occuparsi delle ultime tipologie, afferenti alla revisione fiscale.

Il punto di partenza è rappresentato dai *dubia*, una lista di rilievi in latino che funzionari e razionali della Sommaria producevano dopo l'analisi dei libri contabili presentati dagli ufficiali. Come si può intendere dalle formule testuali fisse poste all'inizio di ciascun dubbio (*quia ponit* [?]; *quia facit* [?]; *querimur referitur*), si tratta di richieste di chiarimenti numerate e assai specifiche riguardanti le singole operazioni alle quali, con stretto riferimento a circostanze e somme di denaro, i vari ufficiali erano tenuti a rispondere a voce o per iscritto³⁶. Una dinamica che in realtà riguardava tutti i funzionari a prescindere che si occupassero dell'amministrazione del sale o di qualsiasi cespite o ufficio del Regno. Dalla ordinata schematicità dei *dubia* traspare tutta la serietà del processo di rendicontazione³⁷, di cui un riscontro è rintracciabile nelle risposte giunte per iscritto dagli ufficiali, realizzate ad evidente imitazione dell'impostazione della Sommaria, forse per l'esistenza di un protocollo, o forse per l'influenza che tale organo aveva. È verosimile che entrambi i fattori abbiano inciso in tal senso. Del resto, i *dubia* per la loro funzione possono ritenersi il motore dell'intero processo amministrativo giacché, come è stato evidenziato da Francesco Senatore, «l'obbligo della rendicontazione prima presso i razionali e poi presso la Sommaria spingeva gli ufficiali e gli appaltatori delle entrate regie ad adeguarsi immediatamente alle forme documentarie dell'amministrazione monarchica»³⁸. Dalla documentazione, dunque,

percettore, diversi credenzieri e misuratori, un console e il capo dei *bastasi* (c. 20r-v); Alle cc. 29r-29v risultavano destinatari anche la corte regia (90 tomoli), la regina Isabella del Balzo (con ben 797 tomoli), e il conte di Serra (93,3 tomoli). Anche in *Introito sali d'Abruzzo 1477*, vi è una sezione (c. 102r) relativa a: «Exito et conto del sale consignato alli infrascripti ufficiali del fondico in conto del suo salario», dove si legge che Angelaccio di Lanciano, vicesecreto e fondachiere del fondaco di San Vito, ricevette poco più di 386 tomoli ad integrazione del suo salario annuale, mentre 13 tomoli furono destinati per lo stesso motivo a Salvatore di Lanciano, incaricato della misurazione del sale. Il riferimento a Pontano (*domino Iohanno Pontano*), che ebbe sei tomoli ed è annotato come ultimo componente del gruppo dirigenziale della Sommaria facente capo al gran camerlengo, è in *Sali consegnati a Napoli 1487*, cc. 365r-367r. Sul Pontano è ampia la produzione di studi, ci si limita a segnalare il recente studio di Francesco Senatore con nuove acquisizioni sulla sua biografia, v. SENATORE 2025.

³⁶ SENATORE 2018a, p. 221.

³⁷ Del resto, la severità del processo di rendicontazione riscontrata nel Mezzogiorno aragonese era una caratteristica anche del regno valenziano, dove protocolli, procedure e finanche la terminologia (per es. i *dubia* erano detti *dubtes*) ad esso connessi non erano dissimili, v. CRUELLES GÓMEZ 1989, pp. 67-80.

³⁸ SENATORE 2017, p. 123.

emergono chiaramente la severità dei controlli, la scrupolosità della Sommaria e, non ultima, la complessità dei meccanismi burocratici aragonesi. Tutti elementi confermati anche dalla diffusa pratica amministrativa dei razionali di apporre note, rigorosamente in latino, lungo i margini dei registri allo scopo di riportare quanto era stato accertato o restava ancora da verificare oltre che eventuali perplessità di cui i vari ufficiali dovevano rispondere³⁹.

Non stupisce pertanto che dai *dubia* discendessero altri scritti, come per esempio le *Responsiones dubiorum/supra dubiis*. Di tali esemplari permangono in merito al sale solo due fonti non dissimili, in latino e in volgare. Redatti da doganieri chiaramente ispirati dal modello della Sommaria, tali documenti procedono con la numerazione di ogni singola risposta e l'adozione in un caso della formula *Ad [dubium] + n° del dubbio*, nell'altro di *quanto a; se responde che; respondo supra/che; item respondo*⁴⁰. A riguardo, due aspetti sono degni di nota. In primo luogo, sul piano della scrittura un certo grado di standardizzazione della forma documentaria, che, a prescindere dalla lingua usata, risulta la medesima, e, ciò nonostante, si siano presi in considerazione esempi distanti oltre 40 anni l'uno dall'altro. In secondo luogo, la rilevanza di questo tipo di fonti per lo studio non solo delle scritture e prassi amministrative del Mezzogiorno aragonese, ma anche della sua storia socio-politica ed economica dal momento che le spiegazioni offerte dagli ufficiali sono ricche di dati sulle circostanze più disparate⁴¹.

Ad ogni modo, come suggerito con forza anche dalle precise sequenze delle sezioni che compongono i due registri esaminati, la rendicontazione non terminava

³⁹ Un esempio specificatamente rivolto al sale è Napoli, Archivio di Stato, *Arrendamenti*, Nuova serie, 1291, (da ora in poi *Dubia su Lomellino 1503*) cc. 1r-11v, concernente Napoli, Gaeta, Salerno e Policastro, nel periodo 1503-1506 e la cui intestazione è: «Dubia notata in computo arrendamenti salis dohanarum et fundicarum salis Neapoli, Cayete, Salerni et Policastri arrendatum per Baptistam Lomellini et socios de Neapolis...».

⁴⁰ *Ibidem*, cc. 12r-17v; 27r-29r, nella seconda parte del registro dopo la prima risposta della Sommaria vi è una sezione detta «Responsiones dubiorum notatorum in computo magnificorum Baptiste Lomellini et socium arrendamentorum salis». Invece, in *Salina di Neto 1466*, cc.14v e sgg, la stessa sezione prende il nome di: «Resposte fatte ... supra li dubii ad mi dati per la Regia Camera della Sommaria supra li miei conthi per me assignati in la prescritta camera».

⁴¹ In *Salina di Neto 1466*, Nardo de la Pira dà parzialmente conto del lavoro di *ferrari e cavaturi* nelle miniere di sale e salgemma di Neto e soprattutto fornisce particolari di interesse politico su vicende connesse alla congiura dei baroni contro Ferrante, per la cui trattazione in dettaglio rimando a BOCCHETTI 2026a. Sulla congiura v. a SENATORE, STORTI 2002.

con le prime *responsiones*. Ad esse seguivano vari cicli di inchieste e risposte finché la Sommaria non si riteneva soddisfatta. A quel punto, essa dettava la fine del processo con la redazione di una dichiarazione preliminare nota come *referenda in banca*. Anche questa tipologia consiste in una lista di note introdotte dalla formula *referatur dubium (et similiter)*, che intendono chiarire quali affari avessero bisogno di una ulteriore revisione fiscale.

Terminata anche questa fase, si giungeva finalmente alla produzione delle *condempnationes*, il vero e proprio atto finale. Si tratta di uno scrupoloso resoconto, più o meno breve, di tutte le singole decisioni, letteralmente *verdicti*, emesse sulle questioni rimaste insolute, la cui forma è in tutto e per tutto simile a quella dei *dubia* e dei *referenda*, con annesse note apposte lungo i margini dai revisori contabili. La formula con cui funzionari e razionali introducevano ogni decisione, ossia *solvat*, conferma la grande autorità della Sommaria e non lascia spazio a dubbi: per porre fine al contenzioso col fisco l'unica strada possibile per gli ufficiali era l'estinzione dei propri debiti nelle modalità e nelle cifre stabilite dalla Camera⁴².

3. Alcune considerazioni a mo' di conclusione

Sulla base della tassonomia proposta e delle prassi amministrative e scrittorie che si è inteso ricostruire si può forse avanzare qualche considerazione conclusiva, pur con la consapevolezza che sono necessarie ulteriori ricerche sull'argomento, a maggior ragione considerando la scarsità di studi a riguardo per il contesto regnicolo. Dall'analisi condotta è emersa in primo luogo la grande complessità della fiscalità napoletana, fondata su una struttura amministrativa articolata che fin dal principio della dominazione aragonese fu uno degli elementi cardine della politica del Magnanimo. Egli, come è stato accertato, proprio nel sale rosso e nell'ampia possibilità di una sua esportazione individuò sia un'opportunità di crescita economica sia una risorsa funzionale all'espansione territoriale. Una volta conquistata Napoli, l'articolarsi di un 'circuitto' – se non di un vero e proprio 'sistema' – di gestione del sale capace di soddisfare le necessità del Regno nonché di costituire un cespite affidabile, non poteva che poggiarsi sulla parallela costruzione di una pratica amministrativa, e quindi su una prassi scrittoria all'altezza. Solo così diveniva possibile regolare e documentare l'ampio novero di attività

⁴² Entrambi i registri sono in *Dubia su Lomellino 1503*, cc. 30r-34v, 35r-36r, riportati rispettivamente come « Condepnationes facti in computis Lumellinor arrendatorum » e « Referenda in banca infradicta dubia restanda ».

svolte da saline, dogane, fondaci, *universitates*, ufficiali e faccendieri vari coinvolti nella distribuzione, *lato sensu*, del sale.

A riguardo, la notevole somiglianza dei caratteri formali, contenutistici e strutturali dei documenti esaminati – anche quando prodotti in contesti cronologici e geografici differenti del Regno – sembra indicare una tendenza verso la progressiva standardizzazione delle pratiche amministrative e delle relative modalità di scrittura nel corso della seconda metà del Quattrocento. Una tendenza particolarmente marcata durante il regno di Ferrante, noto per le sue iniziative di razionalizzazione fiscale. Questo processo di omologazione, tuttavia, non fu né lineare né privo di resistenze. Al netto delle analogie, le difformità riscontrabili all'interno della stessa tipologia documentaria suggeriscono che un certo grado di disomogeneità esisteva eccome. Esso riguardava non tanto la gestione sostanziale del sale, che rispondeva a logiche abbastanza coerenti nelle sue diverse fasi e istituzioni coinvolte, quanto piuttosto le forme della scrittura amministrativa. Quest'ultima, pur basata su consuetudini in qualche modo riconoscibili, non raggiunse del tutto una piena uniformità nel corso della dominazione aragonese. Ciononostante, l'impulso verso la standardizzazione fu forte e sufficiente a garantire livelli di coerenza funzionali agli scopi della corona. In tal senso, è significativo notare che tale razionalizzazione investì non soltanto il settore del sale ma anche altri ambiti fiscali riflettendosi pertanto in tutta la documentazione fiscale giunta in Sommaria.

Proprio questa rese possibile tale processo, grazie anche all'ausilio determinante dei credenzieri. Dotata com'era di solida influenza e autorità, la Regia Camera esercitò un controllo capillare e una rigorosa attività di rendicontazione cui i funzionari locali non potevano sottrarsi, vedendosi pertanto costretti a rispettare le regole imposte dall'alto. In particolare, i *dubia* furono uno strumento straordinario, capace di contribuire alla diffusione di modelli scrittori condivisi ad imitazione dei quali gli amministratori dovettero porsi ognuno col suo livello di competenze e di scrittura. È dunque plausibile ipotizzare che le tante affinità rintracciabili nei documenti appartenenti alle varie categorie tipologiche esaminate possano in qualche modo ricondursi alla circolazione di protocolli e modelli scrittori promossi dalla Sommaria stessa.

Concludendo, nel corso del XV secolo si assiste, quindi, ad un progressivo rafforzamento della macchina amministrativa messa in piedi dallo stato aragonese e della sua capacità di controllo fiscale. Un processo che, seppure a velocità diverse, tendeva all'uniformità per esplicita volontà della corona, perfettamente interpretata e veicolata dall'azione della Sommaria. È uno sviluppo che si inserisce nel quadro

delle evoluzioni delle amministrazioni degli stati tardomedievali, e che non fu casuale o improvviso. Nel caso del regno di Napoli le sue radici affondano nelle esperienze maturate altrove dagli aragonesi nel corso del Tre-Quattrocento, per esempio in Sardegna e in Aragona, dove prassi, strumenti e cariche simili erano già stati sperimentati con successo⁴³. La rilevanza di questo progressivo consolidamento delle consuetudini amministrative napoletane, particolarmente per il sale, sarebbe poi emersa con evidenza nel periodo vicereale, almeno per la prima metà del Cinquecento, quando, al netto di alcuni sostanziali cambiamenti nella gestione del sale⁴⁴, i registri fiscali sembrano mantenere una certa continuità con le tipologie documentarie affermatesi nel periodo aragonese.

FONTI

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO

- *Arrendamenti* (Nuova serie): 1287, 1289-1291, 1646.
- *Carte aragonesi varie*: IV, I/22 bis.
- *Sommaria, Dipendenze* (I serie): fasc. 568.
- *Sommaria, Dipendenze* (II serie): 32, fasc. 1; 103, fasc. 274; 108, fasc. 340, 343, 345, 348, 350-352; 109, fasc. 353.

SIMANCAS, ARCHIVO GENERAL

- *Estado*: Legajo 1016, V. I. 349-3 (1540); Legajo 1016, V. I. 349-3 (1552).

⁴³ In tal senso basti pensare all'importanza che devono avere avuto modelli precedenti come, in Sardegna, i *libres de reebudes* (registri sulle vendite di sale), *libres de portada de la sal* (libri paga sui trasportatori), *libres de comptes* (bilanci dei salinieri), e la figura del *sobresat*, quasi un credenzier *ante litteram*. Oppure, in Aragona e Catalogna, la presenza dei maestri razionali e in generale di una procedura amministrativa molto simile e che aveva nei *dubia* un elemento portante; v. MANCA 1966, pp. 97-104; CRUSSELLES GÓMEZ 1989, pp. 67-80.

⁴⁴ V. nota 17, e in generale per una ampia trattazione della gestione del sale nel corso del XVI secolo si rimanda a FENICIA 1995. In questo senso sono un segno della persistenza di questi modelli documentari i citati capitoli d'arrendamento del 1540 e del 1552 conservati a Simancas, ma anche altri documenti cinquecenteschi, dal 1506 al 1551, che sono conservati in Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze* II, 110, fascicoli 357-366.

BIBLIOGRAFIA

- BOCCHETTI 2026a = G. BOCCHETTI, *Distretti, centri e periferie del circuito del sale tra età aragonese e primo vicereame (1450-1540)*, in *Dinamiche economiche e insediative fra centro e periferia nel Mezzogiorno bassomedievale*. Atti del Convegno, Cosenza, 12-13 novembre 2024, a cura di M.R. SALERNO, Cosenza 2026 (in corso di pubblicazione).
- BOCCHETTI 2026b = G. BOCCHETTI, *La vendita del sale a Napoli nel 1487-88. Per un profilo socioprofessionale della capitale*, in *Il potere messo per iscritto. Scritture e funzionamenti nel Regno di Napoli (XV-XVI secolo)*, a cura di G. BOCCHETTI, D. PASSERINI, F. SENATORE, Napoli 2026 (in corso di pubblicazione).
- CANTALUPO 1995 = P. CANTALUPO, *Pesi e misure nella farmacoepa medievale*, Acciaroli 1995 (Annali Cilentani. Quaderni 3).
- CAPRIOLO 2017 = G. CAPRIOLO, *Paternas literas confirmamus. Il Libro dei privilegi e delle facoltà del mastro portolano di Terra di Lavoro (secc. XV-XVII)*, Napoli 2017 (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale, 2).
- CASTALDO MANFREDONIA 1986 = L. CASTALDO MANFREDONIA, *Gli arrendamenti. Fonti documentarie*, I, Napoli 1986.
- CRUSSELLES GÓMEZ 1989 = E. CRUSSELLES GÓMEZ, *El Maestre Racional. Función política y desarrollo administrativo del ofi cio público en el siglo XV*, Valencia 1989.
- D'ARIENZO 1991 = V. D'ARIENZO, *La regia dogana del sale di Policastro. Alcuni aspetti della distribuzione forzosa nel Cilento, Vallo di Diano e Lucania nel XVI secolo*, in «Annali Cilentani», III, 2, (luglio-dicembre 1991), pp. 3-25.
- D'ARIENZO 1995 = V. D'ARIENZO, *Alcuni aspetti dello ius prohibendi del sale nel Regno di Napoli. La dogana del sale di Salerno tra XVI e XVIII secolo*, in «Rassegna storica salernitana», XII, 1 (1995), pp. 151-184.
- D'ATRI 2001 = S. D'ATRI, *Il sale di Puglia tra marginalità e mercato: monopolio e commercio in età moderna*, Salerno 2001.
- DELLE DONNE 2012 = R. DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012 (Reti Medievali E-Book, 17)..
- DEL TREPPO 1972 = M. DEL TREPPO, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli 1972.
- DEL TREPPO 1986-1994 = M. DEL TREPPO, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV/1, a cura di G. GALASSO, R. ROMEO, Napoli, 1986-1994, pp. 89-201.
- DE ROSA 1958 = L. DE ROSA, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione mobiliare nel Mezzogiorno continentale*, Napoli 1958.
- FENICIA 1995 = G. FENICIA, *Il Regno di Napoli e la privativa del sale nel XVI secolo*, in «Journal of Salt-History», 3 (1995), pp. 25-56.
- FENIELLO, 2003 = A. FENIELLO, *Mercanzie e cariche pubbliche: la fortuna dei d'Afflitto, uomini d'affari italiani del XV secolo*, in *Il commercio a Napoli e in Italia meridionale nel XV secolo. Fonti e proble-*

- mi*, a cura di B. CASALE, A. FENIELLO, A. LEONE, Napoli 2003 (Biblioteca storica meridionale. Testi e ricerche, 11), pp. 15-89.
- Fonti aragonesi 1 = Fonti aragonesi*. V, a cura di J. MAZZOLENI, Napoli 1967.
- Fonti aragonesi 2 = Fonti aragonesi*. IX, a cura di J. MAZZOLENI, Napoli 1978.
- HOCQUET 1993-1994 = J.-C. HOCQUET, *Manuels de merchands, poids et mesures du sel en el Méditerranée (1300-1650)*, in « Cahiers de Métrologie », 11-12 (1993/94), pp. 97-118.
- MANCA 1966 = C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonesa nel Mediterraneo Occidentale: il commercio internazionale del sale*, Milano 1966.
- MONTANARI 1992 = M. MONTANARI, *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Roma-Bari 1992.
- MORRA 2021 = D. MORRA, *Il "Libro affronte" del credenziere. Note sul controllo della contabilità nel Regno di Napoli (XIII-XVI secolo)*, in « Rivista della Corte dei conti », n.s., 1 (2021), pp. 87-97.
- MORRA 2023 = D. MORRA, *"Non così strani, né così duri". La dogana di Barletta nel 1483-84 e gli spazi economici di una città nel regno di Napoli*, in « I Quaderni del m.a.s », XXI (2023), pp. 51-109.
- PASSERINI = D. PASSERINI, *Le dogane e i fondaci di Principato Citra nella seconda metà del XV secolo, in Il Tirreno nel Medioevo. Mobilità sociale, traiettorie politiche e interscambi culturali*. Atti del Convegno, Amalfi, 11-13 aprile 2024, Amalfi 2025, in corso di stampa.
- SCARTON, SENATORE 2018 = E. SCARTON, F. SENATORE, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonesa*, Napoli 2018 (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale, 4).
- SENATORE 2017 = F. SENATORE, *Forme testuali del potere nel Regno di Napoli. I modelli di scrittura, le suppliche (secoli XV-XVI)*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, a cura di I. LAZZARINI, A. MIRANDA, F. SENATORE, Roma 2017, pp. 113-146.
- SENATORE 2018a = F. SENATORE, *La corrispondenza interna nel Regno di Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della Sommaria*, in *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, a cura di A. GIORGI, K. OCCHI, Bologna 2018 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, 13), pp. 215-258.
- SENATORE 2018b = F. SENATORE, *Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma 2018 (Nuovi studi storici, 111).
- SENATORE 2023 = F. SENATORE, *Come (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale? Su un progetto di ricerca dedicato alle "forme testuali del potere"*, in « Studi di Storia medievale e Diplomatica », n.s., VII (2023), pp. 472-499.
- SENATORE 2025 = F. SENATORE, *Novità e puntualizzazioni sulla biografia di Giovanni Pontano, in Viaggiare fra le carte. Studi in onore di Bruno Figliuolo*, a cura di E. SCARTON, F. SENATORE, Napoli 2025, pp. 287-304.
- SENATORE, STORTI 2012 = F. SENATORE, F. STORTI, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese. L'itinerario militare di re Ferrante (1458-1465)*, Salerno 2002.
- SENATORE, VASSALLO = F. SENATORE, M.R. VASSALLO, *Carte aragonesi varie*, Napoli 2025, in corso di stampa.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Attraverso l'analisi di numerose fonti in gran parte inedite, il contributo intende presentare una proposta di classificazione delle tipologie documentarie concernenti la distribuzione del sale nel Mezzogiorno aragonese. I documenti esaminati offrono uno spaccato significativo delle prassi amministrative e di scrittura di questa preziosa risorsa suggerendo al contempo la possibilità di una progressiva tendenza alla razionalizzazione e standardizzazione della complessa burocrazia aragonese.

Parole significative: Sale; documentazione fiscale; scritture amministrative; Sommaria; Arrendamenti.

Through the analysis of numerous largely unpublished sources, this contribution aims to propose a classification of the documentary typologies related to the distribution of salt in the Aragonese South Italy. The documents examined provide a significant insight into the administrative and documentary practices concerning this valuable resource, while also suggesting a gradual tendency toward the rationalization and standardization of the complex Aragonese bureaucracy.

Keywords: Salt; Fiscal documentation; Administrative writing; Sommaria; Arrendamenti.

Appunti per una diplomatica delle scritture inventariali: il caso di Bergamo nel XIII secolo

Roberta Svanoni

roberta.svanoni@unibg.it

Il presente intervento intende indagare una particolare tipologia di scritture d'ufficio, le scritture inventariali¹. Come è già emerso in diversi studi², la categoria di scritture inventariali sfugge a una definizione univoca, complice anche la varietà delle diverse emergenze documentarie alla quale afferiscono: dagli inventari di beni fondiari agli inventari di oggetti, alle scritture censuali. Sconta, poi, quella che si potrebbe definire una certa subalternità dovuta, come ha efficacemente sottolineato Valentina Ruzzin,

alla sua qualità di momento intermedio di una gamma variamente articolata di procedure giudiziarie o para-giudiziarie, spesso affidate a diversi notai e uffici competenti, [tanto che] può essere reperita anche in forma isolata, quasi disconnessa dalla vicenda che invece contribuisce a comporre³.

È proprio l'analisi di questa *vicenda*, vale a dire la complessa serie di dinamiche e fattori – il contesto di produzione, la committenza, le premesse e gli esiti archivistici e documentari – sottesa alla redazione di questa particolare scrittura, l'oggetto di questo contributo.

Il caso di studio che si intende presentare in questa sede si sofferma, infatti, sulla produzione di inventari di beni fondiari all'interno di uno spazio di indagine che, come è possibile evincere dal titolo del contributo, è ricondotto alla Bergamo duecentesca.

In particolare, come è già stato ben segnalato da Lucia Dell'Asta⁴, le *inquisitiones* promosse dal governo comunale sembrano costituire l'elemento di raccordo della cospicua produzione inventariale che interessò, lungo tutto il XIII secolo, gli

¹ Il contributo rispetta la struttura della comunicazione *Per una diplomatica delle scritture inventariali: il caso di Bergamo nel XIII secolo* presentata durante il Convegno con l'aggiunta di alcune integrazioni esito del progredire della ricerca documentaria e bibliografica.

² BARTOLI LANGELI 2003; CARBONETTI VENDITTELLI 2019; *Inventari altomedievali* 1979; RUZZIN 2019.

³ *Ibidem*, p. 1157.

⁴ DELL'ASTA 2020, pp. 122-123.

archivi di alcuni dei maggiori enti cittadini: il vescovado, i capitoli cattedrali cittadini di Sant’Alessandro e di San Vincenzo, la comunità benedettina femminile di Santa Grata *inter vites* e il monastero vallombrosano di Astino⁵, fondato agli inizi del XII secolo a ridosso delle mura della città di Bergamo e punto di osservazione privilegiato di questa indagine.

Benché, infatti, molteplici siano gli esiti documentari derivati dall’applicazione di tali procedure, essi sono accomunati dalla costante presenza di una componente inventariale che viene restituita sotto diverse forme: dalla redazione di singoli inventari scritti su supporti pergamenei autonomi, al confezionamento di cartulari o di registri ad uso degli ufficiali del comune o della curia episcopale.

1. *Una duplice prospettiva: archivistica e comparata*

Lo studio di questa documentazione all’interno dello spazio cittadino richiede di ragionare in una duplice prospettiva: archivistica e comparata.

In primo luogo, infatti, lo studio diplomatico di queste scritture richiede di prendere in considerazione una dimensione più ampia: la categoria di archivio. La prassi inventariale, infatti, non si esaurisce nell’atto redazionale di questa documentazione, dal momento che intercetta prassi archivistiche che si situano ‘a monte’ e ‘a valle’ della loro produzione: dalle procedure di riordino, di annotazione, di inventariazione e di re-gestazione al confezionamento e alla tenuta di appositi registri, alla produzione di forme documentarie ‘altre’ che costituiscono l’esito di questa catena procedurale. Accanto alle *forme* di queste scritture, dunque, una particolare attenzione sarà riservata soprattutto alla loro *genesi* – l’altro termine del binomio della celebre definizione con cui Alessandro Pratesi ha definito lo statuto epistemologico e il campo di indagine della diplomatica⁶ – e agli esiti di questo particolare tipo documentario, nel tentativo di far emergere le premesse e le conseguenze di matrice amministrativa e (para)giudiziaria sottese alla loro produzione.

In secondo luogo, la dimensione cittadina dell’indagine impone di procedere ad un’analisi comparata delle politiche di produzione, gestione e archiviazione di queste scritture inventariali allestite e perseguite dai maggiori enti produttori e conservatori della città. Un dialogo, quello che emerge dallo studio diplomatico ‘comparato’ di

⁵ Il presente intervento si inserisce all’interno del mio progetto dottorale ancora in corso volto all’indagine dei meccanismi di costruzione, gestione e trasmissione della memoria elaborati dal monastero bergamasco dalla sua fondazione fino alla metà del XIV secolo.

⁶ PRATESI 1979.

queste particolari scritture, che consente la conoscenza delle procedure e di documenti di un archivio – come quello comunale – che non esiste più⁷. A questo proposito, utile, ai fini dell'indagine, è il concetto di 'archivio di relazione', introdotto da Attilio Bartoli Langeli in un contributo dedicato alla documentazione degli ordini mendicanti⁸. Benché non sia entrato nel lessico archivistico, ritengo che esso possa rappresentare un concetto molto fertile, dal momento che rimarca e ricorda la necessità di guardare all'archivio di un ente al contempo sia come produttore che ricevitore di prassi e modelli documentari.

Infine, prendendo in prestito una terminologia alla quale nel 2022 il progetto internazionale *Archival City* ha dedicato una giornata di studi, mi riferirò ai concetti di 'archivio fantasma' e 'fantasmi d'archivio', intendendo, con quest'ultima espressione, quelle occorrenze documentarie, ricavabili in contesti archivistici 'altri', nelle quali e grazie alle quali è possibile intercettare la presenza, seppur intermittente e frammentaria, di quegli archivi 'perduti', consentendo, in questi termini, un primo affondo in quelle pratiche documentarie che, altrimenti, non potrebbero essere conosciute⁹.

Partiamo, quindi, dalle scritture inventariali conservate all'interno dell'archivio del monastero bergamasco.

2. *Gli inventari di terre: una «geografia delle inchieste»*

Basta una rapida scorsa alle carte che compongono il *Compendio delle Scritture del Monastero d'Astino*¹⁰ del 1646 per accorgersi della presenza di numerose scritture inventariali. Una tale persistenza documentaria spinse l'autore, l'allora abate Ignazio Guiduc-

⁷ BRAVI 2021, pp. 44-46.

⁸ BARTOLI LANGELI, D'ACUNTO 1999, pp. 385-386: « Un convento figura nella sua documentazione, il più delle volte, come destinatario: destinatario dei *privilegia*, ossia delle lettere dei pontefici e delle altre istituzioni ecclesiastiche di riferimento; destinatario, negli *instrumenta*, delle attenzioni della società circostante, dai testamenti dei devoti ai provvedimenti delle pubbliche autorità. In minoranza sono (sempre a stare ai "loro" archivi) gli atti che vedono il convento e i frati assumere formalmente l'iniziativa documentaria ».

⁹ Prendo qui in prestito due concetti chiave che hanno intitolato e ai quali è stata dedicata la giornata di studi *Archives fantômes, fantômes d'archives. L'histoire des villes entre disparitions, dispersion, re-constitution et restitutions documentaires* organizzata nel novembre del 2022 nell'ambito del progetto internazionale *Archival City* dell'Université Gustave Eiffel. Si vedano alcune riflessioni al riguardo in MILANI 2023.

¹⁰ Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo (da ora in poi BCBg), Ms. AB 404 edito in FACHINETTI MAGGI, MARCHETTI 2013.

ci¹¹, a raggruppare questa documentazione in una specifica categoria, quella dei *Ruotoli*, ovvero *Inventarii e Descrizioni di terreni* identificata con la lettera *N* e con la quale ha provveduto a contrassegnare tutte le scritture ivi riconducibili. Tuttavia, la successiva ricognizione della documentazione monastica effettuata da Giovanni Giacomo Guerrini (†1749), priore del monastero bergamasco, lo indusse a procedere a una revisione del lavoro svolto dal Guiducci: nell'indice da lui approntato, infatti, non solo ribattezzò la classe *N* in *Rotuli, Mensurae, et Inventaria terrarum*, ma si premurò di specificare che diversi esemplari riconducibili a questi tipi documentari erano stati attribuiti, dal suo illustre predecessore, ad altre categorie – locazioni a tempo, investiture perpetue, liti, petizioni – e, quindi, contrassegnati con le rispettive lettere: *plura habentur sub litteris F.I.O.S.*¹².

Benché le travagliate vicende istituzionali e archivistiche – solo parzialmente studiate – abbiano compromesso la trasmissione della totalità delle pergamene inventariate dal Guiducci, il suo lavoro costituisce una fonte di primaria importanza perché il sistema di segnatura *lettera e ordine progressivo* permette di avvicinarsi alla consistenza di una buona parte delle tipologie documentarie prodotte o acquisite dall'ente monastico e conservate all'interno del suo archivio.

In particolare, per quanto riguarda la categoria delle scritture inventariali, la repertoriazione del Guiducci permette di constatare la presenza di più di una novantina di inventari.

Il censimento degli inventari di terre sinora schedati – si tratta di settantuno esemplari redatti tra il 1191 e il 1300 – ha permesso di restituire una prima visualizzazione di quella che potrebbe essere definita una 'geografia delle inchieste'. Si tratta di una documentazione che tradisce modalità di redazione non omogenee. Se, talvolta, si presentano sotto forma di semplici *confessiones* che si limitano all'enumerazione dei lotti fondiari di proprietà del monastero condotti da un singolo locatario, significativo è il numero di inventari di terre (più del 75% del totale) che si presenta sotto forma di 'inchieste amministrative' e che sembra risentire degli echi delle procedure di matrice inquisitoria allestite e attuate dal governo cittadino nel corso del Duecento per la definizione e il controllo del territorio suburbano e distrettuale. La compilazione di questi inventari monastici rivela, infatti, una significativa concentrazione in concomitanza con le principali *calcationes* – questo il nome che le *inquisitiones* assumono in territorio bergamasco – effettuate dal comune nei bienni 1221-1222; 1233-1234; 1249-1250¹³.

¹¹ SALA, TARANI, DOMENICHETTI 1929, pp. 303-306.

¹² BCBg, Ms. AB 405, Ricordanze F, pp. 60-61.

¹³ Per il caso bergamasco si vedano NOBILI 2010a; NOBILI 2010b; NOBILI 2011; NOBILI 2013; RAO 2011. Per quanto concerne gli esiti documentari di tali procedure all'interno del più ampio conte-

Esito documentario di queste indagini patrimoniali fu la redazione di specifici *libri calcationum de terris*, compilati per mano di notai al servizio dell'archivio comunale e deputati alla registrazione delle terre comunali censite¹⁴. Come ha notato Massimo Vallerani, infatti,

queste inchieste si traducevano, sul piano documentario, in complessi atti in forma di elenco, che attestavano le *definitiones* di beni o di persone soggette fiscalmente al comune. [...] Se i documenti del XII secolo erano soprattutto atti stipulati con singoli, nel primo ventennio del Duecento prevalgono invece gli inventari o le *designationes* o *confinationes*, operazioni molto più consistenti che dovevano avere anche in origine una forma di quasi-libro, o comunque di quaderni cospicui¹⁵.

Torniamo al monastero di Astino. Complice la sua ubicazione suburbana, il cenobio rientra territorialmente nelle aree oggetto delle *calcationes* comunali, così come è possibile evincere da diversi documenti che, fin dagli ultimi decenni del XII secolo, testimoniano casi di contenzioso in seguito a queste tipologie di inquisizione che le ricerche di Paolo Gabriele Nobili e Riccardo Rao hanno dimostrato essere « sempre più votate a una estensione del diritto, piuttosto che a una mera funzione conservativa »¹⁶. Il monastero bergamasco, tuttavia, non si limita a subire passivamente, ma reagisce all'atteggiamento corrosivo del governo cittadino, fino ad acquisire e far proprie le prassi procedurali e i modelli documentari di matrice comunale.

Come si avrà modo di vedere, infatti, evidenti, all'interno di questi atti, sono le procedure mutuata dalla prassi e dal formulario delle inquisizioni comunali: dal mandato podestarile con il quale si assegna al servitore del comune la designazione di apposite figure, denominate *monstratores et consignatores* (*calcatores*, nella documentazione comunale), che, sotto giuramento e sotto minaccia di pena pecuniaria e di bando, sono incaricate di procedere a queste 'camminate collettive', volte alla definizione delle terre (e dei rispettivi diritti) di pertinenza monastica.

L'inventario è il risultato di un *iter* procedurale complesso che parte dal destinatario dell'azione giuridica espressa nel documento: l'abate o chi agisce *vice et nomine*

sto comunale si vedano i contributi di RAO 2010, pp. 290-293; VALLERANI 1998, pp. 414-426; VALLERANI 2013.

¹⁴ DELL'ASTA 2020, pp. 129-130; NOBILI 2013, pp. 90-91.

¹⁵ VALLERANI 2013, p. 113.

¹⁶ RAO 2011, p. 59: « Anche laddove i pronunciamenti furono favorevoli agli antichi detentori, le inchieste, piantando i cippiconfinari del comune e iscrivendo i fondi nei registri delle *calcationes*, avvalorarono le pretese municipali. Essi riuscirono a creare un diritto nuovo, capace di radicarsi [...] in profondità nelle percezioni collettive e, talora, anche di scalzare i titoli certificati dalle carte ».

ipsius monesterii et pro ipso monesterio (monaci, procuratori, sindaci, camerari), la cui azione viene esplicitata dal ricordo della richiesta con le espressioni: *ad postulationem, postulationem abbatis, postulanti recipienti nomine et vice*. Una volta accolta la richiesta, elemento che dà l'avvio all'intero *iter* procedurale, il podestà o il giudice e assessore assegnano al servitore del Comune di Bergamo l'incarico di procedere alla nomina e all'investitura (*dixit et precepit*) di alcuni uomini (originari o abitanti della località oggetto dell'inventariazione) che debbono giurare sul Vangelo di trovare, mostrare e consegnare (*debeant iurare ad Sancta Dei Evangelia inveniendi et monstrandi et consignandi*) all'abate o a chi per esso tutte le terre, le decime, i diritti che il monastero possiede in una determinata località, specificarne le coerenze e il nome degli affittuari che gestiscono per via indiretta e lavorano le vaste proprietà fondiarie di pertinenza del monastero di Astino.

Segue, infatti, l'elenco puntuale dei diversi appezzamenti di terra attraverso l'indicazione del dato colturale, del toponimo e del micro-toponimo, delle coerenze, delle misure, della consistenza del canone e dell'identità dell'affittuario. Talvolta si specifica il passaggio generazionale o il cambiamento di locazione attraverso le espressioni *condam* o *modo* e la modalità di acquisizione del lotto di terra, quasi a dare avvio a una ricostruzione della genesi del possesso di quella proprietà. Segue la somma totale delle superfici delle terre inventariate o, se l'inventario è redatto 'per locatari', seguono le diverse somme delle superfici delle terre gestite da ciascun affittuario.

L'atto si conclude con la restituzione e il resoconto delle varie operazioni di misurazione e di definizione alla presenza del notaio rogatario che, proprio come nel seguente esempio, procede alla rilettura delle terre inventariate:

Ioseph de Panizolis de Zonio, notarius infrascriptus, vidit et legit ibi omnes prenominatas pecias terre et quamlibet earum et coherencias et confines¹⁷.

Tale restituzione e la successiva rilettura e conferma debbono essere espresse *concorditer et unanimiter, uno animo et una voce*: una unanimità capace di fugare ogni dubbio e garantire la validità della memoria e del dato registrato e, di conseguenza, la valenza probatoria del documento stesso.

¹⁷ Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, *Collezione Pergamene* (d'ora in avanti, BCBg, CP), n. 1452 (1285 aprile 3).

3. *Confezionare un cartulario 'virtuale': l'impresa di Alexander Bernardi de Sudurno (1222-1247)*

Tuttavia, come già ricordato in precedenza, la scrittura inventariale non si esaurisce nel momento redazionale dell'atto di repertorizzazione. Tale produzione, infatti, attiva operazioni preliminari che concorrono a questo più ampio processo di ricognizione e di rivendicazione di diritti. È fondamentale segnalare, in questi termini, il notevole lavoro di inventariazione approntato da *Alexander Bernardi de Sudurno*, abate di Astino dal 1222 fino al 1247, anno della sua morte. La sua attività rappresenta un punto di osservazione privilegiato per gli interessi di questa indagine: infatti, il periodo del suo abbaziale non solo registra la redazione di un cospicuo numero di scritture inventariali – il censimento ne ha rilevate ventisette confezionate durante i suoi venticinque anni di reggenza –, ma intercetta due momenti delle politiche inquisitorie promosse dal governo comunale, anche se, come si avrà modo di vedere nei prossimi paragrafi, queste procedure presentavano effetti documentari e giudiziari di 'lunga durata'.

Torniamo alla figura di Alessandro. Siamo di fronte a quello che Gianmarco De Angelis ha definito un 'infaticabile abate-archivista' che allestisce una vera e propria inventariazione delle carte acquisite o prodotte dall'archivio monastico, dalle più antiche fino a quelle redatte durante il suo abbaziale¹⁸. Alla sua mano e a quella di pochi collaboratori, infatti, si deve la redazione 'in serie' di numerosissime note dorsali che concorrono alla composizione di quello che potrebbe essere definito un 'cartulario virtuale'. Si tratta di annotazioni redatte *ex novo* o che vanno a intervenire su scritture preesistenti, al fine di integrarne o correggerne il contenuto, esplicitandone la tipologia contrattuale, l'identità del tenentario, il canone, l'ubicazione, le coerenze, la misura e la destinazione colturale degli appezzamenti di terra oggetto della transazione. Dunque, un profondo lavoro di scavo archivistico, attraverso cui ricavare e predisporre un *corpus* documentario di controllo con il quale confrontare gli esiti delle rilevazioni e delle campagne di misurazione effettuate 'sul campo'.

È proprio su incarico e su esplicita richiesta dell'abate Alessandro che il notaio *Magifredus Adobbi de Curno* dichiara di aver verificato la correttezza e la coincidenza delle misure delle superfici delle terre inventariate con quelle riportate all'interno del contratto di investitura:

Unde ego Magifredus Adobbi de Curno, mensurator terrarum, ad postulationem quam faciebat ipse dominus Alexander habas, suprascripto modo et nomine, qui michi dixit ut ipsas petias terre mensurarem secundum quod cluditur infra ipsas coherencias et secundum quod tenet et possidet

¹⁸ Desidero ringraziare Gianmarco De Angelis per le preziose indicazioni al riguardo.

ipse Morandus ab ipso monesterio ad fictum ut supra dictum et ipsas tres petias terre mensuravi et inveni per iustam mensuram infra ipsas coherencias ut supra dictum¹⁹.

A questo primo momento di ricognizione e di annotazione delle carte, faceva seguito un secondo momento redazionale, effettuato, questa volta, direttamente sulle scritture inventariali appena confezionate. A testimoniarlo sono le fittissime note che invadono non solo gli spazi tergalì, ma anche gli spazi marginali, superiori, inferiori e laterali del *recto* della pergamena. Queste ultime, in particolare, erano volte: all'aggiornamento delle misure dei singoli lotti e della somma dei vari appezzamenti di terreno oggetto dell'inchiesta; al rimando di documentazione annessa o all'ammonimento circa la cura e la conservazione di una determinata carta. In questi termini, le note dorsali e i *marginalia* si rivelano veri e propri 'spazi di memoria' destinati a ospitare gli aggiornamenti relativi a un patrimonio fondiario che necessitava di essere costantemente monitorato.

Dunque, una procedura di annotazione e di inventariazione che ha, tra i suoi esiti, il censimento delle proprietà e dei relativi diritti che possono essere reclamati e difesi grazie al deposito – ordinato e sorvegliato – dei loro titoli presso l'archivio dell'ente.

4. *Confezionare un cartulario 'reale': il Rotulum Episcopatus Bergomi (circa 1258)*

Le *calcationes* comunali, dunque, come fantasmi d'archivio. Benché la loro conoscenza non possa essere ricavata a partire da riscontri direttamente provenienti dall'ambito comunale (trattandosi di un archivio fantasma), essa è testimoniata da elementi indiziari 'altri', che tradiscono la loro presenza. Primi fra tutti i prestiti lessicali di queste operazioni: infatti, tra i verbi dispositivi di queste ostensioni di terre si fa spazio proprio il tecnicismo di matrice comunale *calcare*²⁰. Una presenza rilevabile anche nell'archivio vescovile, all'interno del quale, oltre alla cospicua presenza di documentazione che trasmette, anche in questo caso, inventari, dimostrazioni, elencazioni e ostensioni di terre, si distingue una fonte particolare, ancora oggi priva di un'edizione integrale, esito di un lavoro di ricognizione e regestazione delle scritture che attestavano le proprietà fondiarie e i diritti della signoria vescovile sul distretto bergamasco: il cosiddetto *Rotulum Episcopatus Bergomi*²¹. Si tratta di un cartulario, trasmessoci

¹⁹ BCBg, CP, n. 1289 (1223 settembre 15).

²⁰ BCBg, CP, n. 0695 (1292 gennaio 13): « ostendendi et designandi et calcandi, aterminandi, corezandi et demostrandì ».

²¹ Si tratta di Bergamo, Archivio Storico Diocesano, *Mensa vescovile, Rotulum Episcopatus Bergomi*, parzialmente edito in BARACHETTI 1980. Il cartulario sarà oggetto di un progetto di digitalizzazione

mutilo, confezionato intorno al 1258 durante l'episcopato del vescovo Algisio da Rosciate (1251-1259)²². Una compilazione che lo storico e archivistica Andrea Zonca ha definito lo strumento con cui la signoria vescovile cercò di contrastare la pressione politica e il disegno di egemonia del Comune cittadino sul territorio rurale²³.

Anche in questo caso, dunque, il vescovado si munisce di un dispositivo con il quale mappare l'estesa rete di beni e diritti di sua pertinenza. Questa rete di possessi viene inquadrata all'interno di una geografia ben precisa, quella curiale: infatti, i registi della documentazione conservata all'interno dell'archivio ecclesiastico si dispongono all'interno del cartulario secondo un criterio topografico che ricalca la suddivisione delle circoscrizioni territoriali delle curie vescovili.

Dunque, la competizione politica sembra tradursi nell'allestimento di procedure amministrative e di pratiche documentarie tra loro molto simili, delle quali la redazione seriale di inventari di terre è solo il sintomo e l'esito più tangibile. Altri, infatti, sono gli elementi che emergono dall'applicazione di una diplomata comparata 'allargata', ovvero comprensiva non solo dei momenti a monte della genesi documentaria vera e propria (come il caso delle note dorsali redatte in fase di ricognizione archivistica), ma anche delle produzioni documentarie che possono essere considerate frutto di tali procedure.

5. *Esiti (para)giudiziari delle scritture inventariali*

La documentazione inventariale offriva all'ente che l'aveva prodotta un dispositivo che poteva assurgere a una duplice funzione, la quale è stata bene esplicitata da Bartoli Langeli nel suo seminale saggio dedicato ai *brevia* altomedievali:

Sempre c'è, implicito o esplicito, uno scopo per così dire difensivo, cioè di sventare eventuali usurpazioni; ma c'è anche, in positivo, l'esigenza di conoscere nei dettagli le risorse disponibili a un'istituzione²⁴.

In primo luogo, dunque, una funzione amministrativa: l'inventario fungeva da strumento che potremmo definire 'di indicizzazione' delle unità fondiariarie – e dei ri-

e valorizzazione promosso dall'Archivio Storico Diocesano di Bergamo e l'Università degli Studi di Bergamo.

²² DE ANGELIS 2011, p. 37; DELL'ASTA 2020, p. 131; MAGNONI 2011, pp. 21-24; ZONCA 1998, pp. 27-28.

²³ *Ibidem*, p. 27.

²⁴ BARTOLI LANGELI 2003, p. 5.

spettivi diritti – che componevano il patrimonio del monastero, permettendone così una più decisa azione di controllo. In secondo luogo, una funzione giudiziaria o potenzialmente giudiziaria, dal momento che tale documentazione, certificandone i titoli di proprietà, consentiva all'ente di predisporre un *dossier* con il quale sia impugnare un'azione processuale contro gli atteggiamenti corrosivi del governo comunale, il quale avanzava pretese o si era appropriato in modo indebito di terre di pertinenza monastica, sia individuare prima e attivare poi la procedura normativa nei confronti dei singoli affittuari inadempienti.

Per quanto concerne l'impiego di questa documentazione in senso anti-comunale, mi limiterò a riportare l'attenzione sulla presenza, all'interno dell'archivio monastico, di una serie di documenti che testimoniano l'azione dell'ente per rivendicare i diritti su alcune proprietà che erano state indebitamente sottratte in seguito a un'inchiesta patrimoniale condotta dal governo comunale. La presenza di questi documenti e il loro trattamento archivistico bene esplicitano il confronto-scontro tra il chiostro e il governo cittadino e il continuo processo di negoziazione dei rispettivi spazi di pertinenza. È proprio alla luce di questa prospettiva che deve essere interpretato il seguente nucleo documentario, relativo alla rivendicazione, da parte del monastero, di diverse proprietà indebitamente espropriate dal comune in seguito a calcazione. Tra queste scritture si distingue la pergamena n. 1749. Essa trasmette la sentenza, emanata nel novembre del 1222, che, pronunciandosi contro il comune di Bergamo, riconosce la pertinenza della via sita *in Valle Astini, in Curnatica* al monastero di Astino²⁵.

Tuttavia, la presenza dei fori di cucitura – che testimoniano l'originaria archiviazione medievale della documentazione sotto forma di *rotulus* – e la presenza, sul verso di questa pergamena, di una nota, apposta da una mano moderna, recante gli estremi cronologici del 1222 e del 1272 permette di comprendere come l'atto di (ri)scritturazione di quello spazio non si fosse esaurito in quell'occasione, ma come piuttosto fosse stato sottoposto a una continua riconfigurazione. A testimoniarlo, infatti, è l'atto rogato nel 1272 che trasmette la notizia di un processo intentato – ma abortito – dal comune contro il monastero e concernente quella stessa strada che era stata calcata cinquant'anni prima²⁶. Dunque, il processo di definizione della propria egemonia territoriale si traduceva in una accorta prassi di archiviazione e nel puntuale aggiornamento del *fascicolo* relativo alla documentazione giudiziaria che riguardava le istanze dell'ente monastico contro le *calcationes comunis Pergami*.

²⁵ BCBg, CP, n. 1749 (1222 novembre 16).

²⁶ BCBg, CP, n. 1749.0A (1272 febbraio 16).

6. Dalla memoria del *fictum* alla memoria del debito

Inoltre, le operazioni di mappatura dei beni fondiari e l'elencazione dei singoli appezzamenti di terreno non solo permettevano di comprovarne la proprietà, ma consentivano anche l'individuazione dei rispettivi affittuari e, di conseguenza, il rispetto o meno dei termini previsti dal contratto di locazione per il versamento del canone ricognitivo e per le particolari modalità di conduzione ivi esplicitate. In un certo senso, dunque, la redazione di questi elenchi garantiva all'ente una più immediata capacità di intervento di fronte a casi di insolvenza. D'altro canto, tale funzione era stata prevista da una rubrica della norma statutaria predisposta nel 1221 dall'allora podestà Lanfranco Moltidenari da Cremona. Accanto alla verifica dei fondi comunali affittati (i «*potheria comunis Pergami*») e al controllo sui rispettivi conduttori sulle scadenze e sulla regolarità del versamento del canone («*de inquirendo illos qui debent dare fictum comuni*»), figura, infatti, la disposizione circa la registrazione «*in scriptis*» degli elenchi degli affittuari²⁷.

Tornando all'archivio del monastero di Astino – anche se il medesimo fenomeno è riscontrabile nello stesso ordine di grandezza anche all'interno dell'archivio episcopale e dei due capitoli cittadini di Sant'Alessandro e San Vincenzo – la produzione inventariale rivela una accelerazione e una razionalizzazione nelle pratiche di gestione della memoria del credito²⁸. Numerosissime, infatti, sono le quietanze rilasciate dall'ente che attestano il versamento di canoni d'affitto in arretrato; pagamenti evidentemente sollecitati da questa procedura di ricognizione di diritti, così come le rinunce e le *refutationes* a favore dell'ente.

La mancata estinzione dell'obbligazione, tuttavia, faceva sì che la 'memoria del *fictum*' si tramutasse in 'memoria del debito': altre erano, a quel punto, le sedi processuali e documentarie previste. Numerose, infatti, sono le citazioni in giudizio di affittuari insolventi da parte del monastero. Il loro nome viene registrato, attraverso quella che potrebbe essere definita una pratica di *insinuatio*, all'interno del registro comunale – «*qui dicitur Bos*» – destinato alla registrazione dei debitori insolventi.

Anche in questo caso, un approccio 'reticolare' permette un primo affondo all'interno di un sistema documentario che non si è conservato, segnalandoci la tenuta e la conservazione dei *libri bannorum*²⁹ e la presenza di un *notarius* denominato

²⁷ *Statutum vetus*, col. XIII; NOBILI 2013, p. 90.

²⁸ L'espressione è tratta da BUFFO 2022.

²⁹ BRAVI 2021, p. 29.

ad bovem e designato, come lascerebbe intendere la documentazione superstite, per ogni *porta et eius facta* in cui risultava diviso lo spazio cittadino e suburbano di Bergamo³⁰.

È il caso, per esempio, della serie di bandi, redatti tra il luglio e il settembre del 1268, che trasmettono l'elenco di tutti gli affittuari insolventi residenti in Sudorno e in Borgo Canale, che, individuati grazie a precedenti lavori di ricognizione, vengono denunciati dall'agente del monastero e sottoposti alle procedure previste dall'ordinamento comunale.

Molteplici sono, infatti, le occasioni documentarie che ne denunciano l'applicazione. È il caso della seguente pergamena, che trasmette un'immissione in possesso a favore del cenobio bergamasco. Essa bene esemplifica le operazioni di ricognizione archivistica effettuate in precedenza dal monastero e riportate in maniera dettagliata all'interno dell'atto conclusivo³¹. In esso, *dominus Fredericus de Curte*, console di Giustizia di Bergamo, immette il monastero di Astino, nella persona di *frater Yosepus de Panizolis de Zonio*, converso e sindaco del monastero, nel possesso dei beni di nove affittuari insolventi del canone d'affitto dovuto per la gestione di fondi terrieri di pertinenza monastica situati in Valle d'Astino – e, in particolare, nelle località denominate « sub Golnera e prope fontanam de Astino » – e in Curno. In questo specifico caso, dunque, le operazioni di individuazione di casi di insolvenza e di conseguente denuncia derivano e, in una certa misura, replicano il criterio topografico alla base della mappatura delle proprietà fondiarie nelle località del monastero effettuata nella Valle d'Astino e nel limitrofo territorio di Curno.

7. *La scrittura inventariale tra ricerca della verità, memoria e costruzione del diritto*

Infine, l'analisi di questa documentazione ha permesso di far emergere il rapporto tra memoria e costruzione del diritto sotteso alla produzione delle scritture inventariali.

Ad emergere con insistenza, attraverso l'uso di formule ripetitive e rafforzative, è il richiamo alla verità, alla veridicità e alla trasparenza con cui vengono condotte queste operazioni, nell'intento di restituire un quadro preciso e puntuale delle proprietà possedute dal monastero in una determinata località. Non mancano casi in cui si denunciano perplessità nel corretto svolgimento di queste procedure.

³⁰ BCBg, CP, nn. 0834.0A.01-02-03-04 (1268).

³¹ BCBg, CP, n. 0643 (1276 novembre 26).

Indicativo, in questi termini, è il caso che interessa due inventari relativi alla località di Grumello redatti a nove anni di distanza: il primo nel 1291, sotto l'abbaziato di Giovanni da Gavrina, e il secondo nel 1300, sotto l'abbaziato di Alcherio da Treviolo. Nell'inventario del 1291 si specifica:

et que, contra in investitura facta, esse pertice duodecim et tabule due et que reperta fuit esse tantum pertice decem et tabule decem et quam tenet Bonomus Zamboni Alcheri et Petrus Bononi Guarini a suprascripto monasterio et sic videtur deficere de terra que debent esse ipsius monasterii tabule quatragesima que requirende sunt pro ipso monasterio³².

La situazione non sembra essere migliorata nove anni dopo, come è possibile evincere da un passo contenuto nell'inventario redatto nel 1300. Infatti, nell'inventariazione relativa al medesimo appezzamento di terra si annota:

et que est per iustam mensuram pertice decem et tabule decem, set, tamen, debet, per investituram factam Bonomo Zamboni Alcheri, reperiri pertice duodecim et tabule due. Licet per suprascriptos monstratores non bene invenitur veritas et non est contra dictos dominus abbas dicti monasterii dicto nomine ad istam monstrationem donec inveniatur veritatem per alios bonos et seniores homines; quam peciam terre tenet ab ipso monasterio Rogerius Guidoti Alcheri de Grumulo³³.

La stessa redazione di un inventario, in realtà, sembra scaturire da un vero e proprio bisogno di verità.

Così è quanto ci viene trasmesso dal seguente documento, all'interno del quale, in quella porzione del testo che potrebbe essere considerata una sorta di *narratio* – volta, dunque, alla comunicazione dei precedenti e delle cause reali a monte di questa scrittura –, si annovera, tra i motivi che hanno spinto l'abate a richiedere la compilazione di un nuovo inventario su una località già precedentemente oggetto di inventariazione (*in alia ostensione olim sibi facta non plenarie sibi forte monstratam*), il dubbio che non si sia proceduto ad una ricognizione completa ed esaustiva dei beni fondiari monastici siti nella località di Stezzano:

Cum dominus Alexander, Dei gratia monasterii Sancti Sepulcri de Astino abbas, voluisset inquirere totam illam terram quam habet monasterium suprascriptum vel habebat vel habere consueverat in loco et territorio de Staçano vel eius circuitu, sperans et credens fortem heredum Bonseniorini et Parmengi de Staçano in alia ostensione olim sibi facta non plenarie sibi forte monstratam, et ideo eligit viros antiquos ac veraces et bonum testimonium habentes³⁴.

³² BCBg, CP, n. 1529 (1291 aprile 5).

³³ BCBg, CP, n. 1505 (1300 marzo 12).

³⁴ BCBg, CP, n. 1456 (1233 gennaio) 11.

La redazione di questa particolare tipologia di memoria pragmatica, quale è un inventario di terre, sembrerebbe derivare da un'esigenza di colmare le lacune e i falli di una memoria 'imperfetta'. Questo processo di mappatura – non rivelandosi sufficiente, talvolta, il confronto con le rispettive carte d'archivio – necessita di essere integrato da memorie esterne, che possano fornire quella componente (s)oggettiva che consenta, se non di arrivare alla verità, almeno di allestire un'inchiesta indirizzata e orientata ad essa.

Si è avuto modo di vedere come questa operazione di ri-scritturazione della terra prenda le mosse da una 'memoria locale' e 'di comunità', rappresentata dagli uomini giurati incaricati di procedere all'individuazione e alla misurazione di queste terre, i quali, nella maggior parte dei casi, sono originari o abitanti della località oggetto dell'inventariazione.

Quanto finora esposto non solo permette di constatare come l'analisi di questa tipologia documentaria consenta l'emergere di una memoria del paesaggio come 'spazio vissuto'³⁵, ma come la stessa sia il risultato di una tensione nella quale convergono 'memorie altre' che concorrono, attraverso la loro percezione e la loro esperienza, alla costruzione di una determinata memoria della proprietà fondiaria e dei diritti. Una percezione che, talvolta, aspira a divenire vera e propria 'memoria giuridica'.

A subentrare a eventuali vuoti documentari sono dei veri e propri processi mnemonici che supportano, integrano e, talvolta, forgianno una memoria del diritto. Sintomatica è, a tal proposito, un'appendice documentaria redatta dal nostro abate-archivista e cucita, molto probabilmente dallo stesso su un inventario del 1235 relativo a un fondo monastico sito « ibi ubi dicitur ad Roncum Poli sive in Cancelleria ». La postilla risente del lessico tipico delle deposizioni testimoniali: in essa, il ricordo del passaggio di proprietà, fino a quel momento affidato a una memoria – familiare e di comunità – trasmessa oralmente, viene ora fissato tramite la scrittura sul supporto pergameneo:

Magister Peregrinus de Moizo de Scano dixit firmiter quod audivit a matre sua et a multis antiquis hominibus de Scano quod terra quam habet monasterium de Astino in Sponda de Canzelaria fuit ecclesie de Muzo et pro hac terra habuit suprascripta ecclesia a monasterio pro contracambio somam unam de blava in loco de Scano³⁶.

³⁵ COMBA 1981.

³⁶ BCBg, CP, n. 1551 (1235 agosto 19).

Da qui la necessità di ripensare, di procedere a una revisione del significato o dei significati del concetto di archivio, il quale non può esaurirsi nella mera identificazione con una memoria passiva, conclusa, estinta che richiede solo di essere depositata; ma piuttosto è necessario pensare l'archivio in termini di un laboratorio di elaborazione di una memoria attiva, viva che, talvolta, deve essere sapientemente costruita. È il caso della continua redazione di inventari o di alcune prassi archivistiche che, come le note tergalì o le cuciture, denunciano pratiche volte alla costruzione di precedenti giudiziari in grado di avvalorare e accrescere la capacità, da parte del monastero, di rivendicare proprietà e diritti.

La memoria si pone qui come un vero e proprio interlocutore giudiziario che, interrogato, può confermare o meno il possesso di un bene o l'esercizio del diritto e, al contempo, concorre, attraverso la sua personale percezione, alla creazione di una determinata versione dei fatti.

Dunque, l'analisi degli inventari attraverso un approccio diplomatico comprensivo delle azioni a monte e a valle di queste scritture ha permesso di visualizzare l'*iter* delle soluzioni documentarie e delle politiche archivistiche allestite da un ente – in questo specifico caso il monastero di Astino – colto nella ricerca di un proprio 'modello (documentario) di verità'³⁷.

In conclusione, la diplomatica 'comparata' applicata ai diversi contesti archivistici cittadini potrebbe quindi permettere una (ri)costruzione 'a specchio' di queste procedure; consentirne lo studio del personale politico o dei funzionari preposti, degli strumenti operativi e degli esiti documentari, come il caso dei *libri calcationum* o quello dei registri dei debitori insolventi. L'archivio sopravvissuto di un ente – come quello del monastero di Astino – offre la possibilità di studiare indirettamente pratiche documentarie e politiche archivistiche di altri enti cittadini, come quello comunale, salvandolo, per quanto possibile, dalla categoria di *archives perdus*.

³⁷ VALLERANI 2008.

FONTI

BERGAMO, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

- *Mensa vescovile, Rotulum Episcopatus Bergomi.*

BERGAMO, BIBLIOTECA CIVICA ANGELO MAI (BCBg)

- *Collezione pergamene*, nn. 0643, 0695, 0834.OA.01-04, 1289, 1452, 1456, 1505, 1529, 1749, 1749.OA.

- *Ms. AB 404.*

- *Ms. AB 405, Ricordanze F.*

BIBLIOGRAFIA

Archives fantômes = Archives fantômes, fantômes d'archives. L'histoire des villes entre disparitions, dispersion, reconstitution et restitutions documentaires (<https://archivalcity.hypotheses.org/>).

BARACHETTI 1980 = G. BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo di Bergamo nella valle di Ardesio. Documenti dei secc. XI-XIV*, in «Bergomum. Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo», 74 (1980), pp. 3-208.

BARTOLI LANGELI, D'ACUNTO 1999 = A. BARTOLI LANGELI, N. D'ACUNTO, *I documenti degli Ordini Mendicanti*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo*. Atti del convegno della Associazione Italiana dei Paleografi e dei Diplomatisti, Fermo, 17-19 settembre 1997, a cura di G. AVARUCCI, R.M. BORRACCINI VERDUCCI, G. BORRI, Spoleto 1999 (Studi e ricerche, 1), pp. 381-415.

BARTOLI LANGELI 2003 = A. BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevi' italiani altomedievali*, in «Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 105 (2003), pp. 1-23.

Bergamo e la montagna 2011 = Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, a cura di R. RAO. Numero monografico di «Bergomum. Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo», 104-105 (2009-2010, ma 2011).

BRAVI 2021 = G.O. BRAVI, *Formazione e vicende dell'archivio del comune di Bergamo: sezione di Antico Regime*, in «Bergomum. Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo», CXV (2021), pp. 7-291.

BUFFO 2022 = P. BUFFO, *Notai e memoria del credito: scritture e archivi dei prestatori bergamaschi (circa 1250-1350)*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s., 6 (2022), pp. 67-93.

CARBONETTI VENDITTELLI 2019 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Scrivere per amministrare il patrimonio a Roma nei secoli XII e XIII*, in «Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 121 (2019), pp. 139-169.

COMBA 1981 = R. COMBA, *Il territorio come spazio vissuto: ricerche geografiche e storiche nella genesi di un tema di storia sociale*, in «Società e storia», 4 (1981), pp. 1-27.

- DE ANGELIS 2011 = G. DE ANGELIS, *Esordi e caratteri della presenza vescovile in area montana (secoli X-XII). Le modalità di costituzione del patrimonio fra disegni egemonici e concorrenze locali*, in *Bergamo e la montagna* 2011, pp. 33-50.
- DELL'ASTA 2020 = L. DELL'ASTA, *Inchieste bergamasche nel XIII secolo: tra rotulus e codex*, in *Der Rotulus im Gebrauch: Einsatzmöglichkeiten - Gestaltungsvarianz - Deutungen*, hg. É. DOUBLIER, J. JOHRENDT, M.P. ALBERZONI, Wien 2020, pp. 117-132 (Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde, 19), pp. 117-132.
- FACHINETTI MAGGI, MARCHETTI 2013 = M. FACHINETTI MAGGI, V. MARCHETTI, *Il monastero val-lombrosano del Santo Sepolcro di Astino in Bergamo. Appunti per una ricostituzione dei fondi archivistici*, Bergamo 2013 (Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo, Fonti, 4).
- Inventari altomedievali* 1979 = *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. CASTAGNETTI, M. LUZZATI, G. PASQUALI, A. VASINI, Roma 1979 (Fonti per la storia d'Italia, 104).
- MAGNONI 2011 = F. MAGNONI, *Le rendite del vescovo. Tra conservazione e innovazione: i registri dei censi dell'episcopato bergamasco (secoli XIII-XV)*, Bergamo 2011.
- MILANI 2023 = G. MILANI, *Introduction: records through time. Towards a stratigraphy of the fonds*, in «Quaderni Storici», 173/2 (2023), pp. 287-310.
- NOBILI 2010a = P.G. NOBILI, *Alle origini della fiscalità comunale. Fodro, estimo e prestiti a Bergamo tra fine XII e metà XIII secolo*, in «Reti Medievali. Rivista», 11/1 (2010), pp. 45-78.
- NOBILI 2010b = P.G. NOBILI, *Appartenenze e delimitazioni. Vincoli di «vicinanzia» e definizioni dei confini del territorio bergamasco nel secondo terzo del Duecento*, in «Quaderni di Archivio bergamasco», 3 (2010), pp. 25-60.
- NOBILI 2011 = P.G. NOBILI, *Comuni montani e istituzioni urbane a Bergamo nel Duecento. Alcuni esempi di un rapporto dal difficile equilibrio*, in *Bergamo e la montagna* 2011, pp. 75-106.
- NOBILI 2013 = P.G. NOBILI, *I contadi organizzati. Amministrazione e territorialità dei «comuni rurali» in quattro distretti lombardi (1210-1250 circa)*, in «Reti Medievali Rivista», 14/1 (2013), pp. 81-130.
- PRATESI 1979 = A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979.
- RAO 2010 = R. RAO, *Le inchieste patrimoniali nei comuni dell'Italia settentrionale (XII-XIV secolo)*, in *Quand gouverner, c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière. (Occident, XIII^e-XIV^e siècles)*. Actes du colloque international d'Aix-en-Provence et Marseille, 19-21 mars 2009, éd. T. PECOUT, Paris 2010, pp. 285-298.
- RAO 2011 = R. RAO, *Il Monte di Bergamo e gli incolti collettivi della città (secoli XII-XIII)*, in *Bergamo e la montagna* 2011, pp. 51-74.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII - XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 1157-1181.
- Statutum vetus = Statutum vetus del 1248*, a cura di G. FINAZZI, in *Historiae Patriae Monumenta*, 16, *Leges Municipales* 2.2, Torino 1876.
- SALA, TARANI, DOMENICHETTI 1929 = T. SALA, F. TARANI, B. DOMENICHETTI, *Dizionario storico biografico di scrittori, letterati ed artisti dell'Ordine di Vallombrosa*, Vallombrosa 1929.

- VALLERANI 1998 = M. VALLERANI, *Atti documentari e politica comunale*, in *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, a cura di G. ANDENNA, R. BORDONE, R. SOMAINI, M. VALLERANI, Torino 1998 (Storia d'Italia, VI), pp. 414-426.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge, études réunies* par C. GAUVARD, Rome 2008 (Publications de l'École française de Rome, 399), pp. 123-142.
- VALLERANI 2013 = M. VALLERANI, *Logica della documentazione e logica dell'istituzione. Per una rilettura dei documenti in forma di lista nei comuni italiani della prima metà del XIII secolo*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova 2-3 dicembre 2011, a cura di G. GARDONI, I. LAZZARINI, Roma 2013 (Nuovi studi storici; Istituto storico italiano per il Medioevo, 93), pp. 109-145.
- ZONCA 1998 = A. ZONCA, *Gli uomini e le terre dell'Abbazia San Benedetto di Vallalta (secoli XII-XIV)*, Bergamo-Albino 1998.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il presente contributo indaga il contesto e le modalità di produzione di una cospicua serie di inventari di terre confezionati lungo tutto il corso del XIII secolo all'interno del monastero vallombrosano del Santo Sepolcro di Astino di Bergamo. La loro produzione deve essere analizzata alla luce delle procedure amministrative e documentarie relative alle inquisizioni effettuate dal governo comunale per la definizione del territorio suburbano e distrettuale. L'obiettivo è di far emergere le implicazioni di natura archivistica e giudiziaria sottese alla loro redazione e la molteplicità degli esiti documentari del continuo processo di ri-scritturazione della memoria della terra.

Parole significative: Archivio; inventari; memoria.

This paper aims to analyze the production of land inventories compiled throughout the course of the XIIIth century by the monastery of the Santo Sepolcro di Astino in Bergamo. Their compilation reflects the administrative and documentary procedures related to inquisitions carried out by the city government to define its suburban and district territory. The aim of this research is to bring out the archival and judicial implications behind their redaction and the variety of documentary outcomes of the continuous process of re-writing the memory of the land.

Keywords: Archives; Inventories; Memory.



Libri di condanne a Ferrara, Modena e Rovigo tra il XIV e il XV secolo: riflessioni preliminari su forme e prassi delle scritture giudiziarie

Cristina Solidoro

cristina.solidoro2@unibo.it

1. Introduzione: per una ricostruzione delle scritture giudiziarie nei territori estensi

La scarsissima conservazione di documentazione giudiziaria prodotta negli Stati estensi in epoca tardomedievale, e in generale anteriore al XVI secolo, ha a lungo costretto la critica a far affidamento quasi esclusivamente su fonti normative, epistolari o su altre tipologie di testimonianze indirette allo scopo di ricostruire il funzionamento e le pratiche in uso per l'amministrazione della giustizia in questo periodo¹. Le fonti dirette superstiti per i principali centri del potere estense sono in effetti pochissime: come già rilevava Spaggiari sulla scorta della ricognizione ottocentesca di Bonaini, l'unica eccezione è rappresentata dagli archivi di Reggio Emilia, dove si conservano testimonianze, sebbene discontinue, a partire dal 1271². Tanto a

* Desidero ringraziare i revisori anonimi per i preziosi commenti e suggerimenti che hanno contribuito a migliorare questo lavoro; eventuali errori o inesattezze rimangono di mia esclusiva responsabilità. Le immagini sono utilizzate su concessione del Ministero della Cultura - Archivio di Stato di Modena prot. n° 3224/28.10.13/43.33 del 28/10/2025.

¹ Sull'amministrazione della giustizia nei domini estensi si vedano in generale TAVILLA 2001; TAVILLA 2006; TURCHI 2000; TURCHI 2003; TURCHI 2005; TURCHI 2008. Tra gli studi che risalgono fino al XIV secolo si segnala in particolare ASCHERI 1999 e ASCHERI 2000; sulla giustizia a Ferrara nel XIII secolo v. SCAPOLI 2000. Tale assenza è stata per lungo tempo attribuita a cause di tipo accidentale o a distruzioni deliberate, ricondotte spesso a vicende e circostanze sfavorevoli della storia degli Stati estensi, in generale, e dei complessi documentari, in particolare, quali incendi, tumulti o trascuratezze nella gestione archivistica, che rientrano tra i motivi più ricorrenti della sopravvivenza o, al contrario, della scomparsa di qualsivoglia tipologia di documentazione scritta. Nel caso specifico dell'Archivio estense, vi si può aggiungere la dispersione legata ai travagliati avvicendamenti del trasferimento dell'intero complesso documentario della famiglia e dello Stato estensi nella nuova capitale, Modena, a seguito della devoluzione di Ferrara al potere pontificio nel 1598; VALENTI 1953. Per gli episodi di distruzione che subirono le carte estensi si vedano in particolare TURCHI 2008 e TURCHI 2015. Riflessioni generali sulla distruzione documentaria, con anche esempi tratti dal caso estense, sono in DE VINCENIIS 2004.

² Reggio Emilia fu assoggettata dagli estensi solo a partire dal 1409, mentre il più longevo dominio tardo-medievale sulla città fu quello visconteo; v. CARRAWAY VITIELLO 2016. Documentazione processuale relativa al

Ferrara quanto a Modena la documentazione giudiziaria non risale oltre la fine del XV secolo e si presenta comunque assai lacunosa, mentre a Rovigo le distruzioni operate dai veneziani fecero scomparire quasi del tutto le scritture prodotte in età estense, di cui restano sporadiche sopravvivenze per lo più perché migrate altrove³. Lo stesso Spaggiari segnalava tuttavia la presenza, nell'Archivio di Stato di Modena, di un gruppo di scritture giudiziarie modenesi dei secoli XIV-XV preservate in condizione frammentaria⁴, alle quali si può aggiungere un altro insieme di atti giudiziari di medesima origine e datazione, custoditi nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena⁵, e alcuni libri di condanne modenesi del XIV secolo, finora trascurati dagli studi, oggi presso l'Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola⁶: tutti questi documenti attendono ancora un'analisi critica approfondita.

Negli ultimi anni, ricerche dapprima condotte nell'ambito della mia tesi di dottorato, dedicata allo studio dei frammenti di manoscritti pergamenei reimpiegati nelle legature dei registri estensi⁷, e successivamente integrate e sviluppate in seno a un progetto più ampio – tutt'ora in corso –, finalizzato al censimento e alla descrizione dei frammenti documentari di riuso custoditi da diversi enti di conservazione italiani (PRIN PNRR 2022 *REDDIS, REcycled meDieval DIplomatic fragmentS*)⁸, hanno fatto riemergere dai depositi dell'Archivio di Stato di Modena un

tribunale del podestà si conserva, in maniera discontinua, a partire dal 1373, mentre per quanto riguarda la tipologia documentaria dei libri di condanne, di cui si tratterà più specificamente in questo contributo, le sopravvivenze riguardano esclusivamente gli anni 1385-1396 e 1401-1403, pure con qualche lacuna; *ibidem*, p. 10.

³ Nel 1522 i veneziani incendiarono il palazzo marchionale rodigino allo scopo di distruggere la documentazione che vi era conservata; SIGOLO 1993, p. 43. La scarsissima documentazione superstite si trova oggi per lo più presso gli Archivi di Stato di Modena (da ora in poi ASMo, *Archivio camerale (Camera ducale), Amministrazione finanziaria dei paesi*, Polesine di Rovigo) e di Venezia (*Guida generale* 1981-1994, IV, *Archivio di Stato di Venezia*, p. 940).

⁴ Prima in SPAGGIARI 2012, p. 509; e poi in SOLIDORO 2023, p. 215.

⁵ Questa documentazione era menzionata ma data per dispersa tanto da Bonaini quanto da Spaggiari; l'ho rintracciata nuovamente e ne ho dato segnalazione per la prima volta in SOLIDORO 2023, pp. 211-212.

⁶ *Manoscritti dell'Archivio Capitolare* 2023, pp. 102-105. Nel mio precedente contributo ho mancato di annoverare questi registri dell'Archivio Capitolare tra le fonti giudiziarie tardomedievali superstiti di area estense, che pertanto includo in questa sede: v. SOLIDORO 2023. Devo a Maddalena Modesti la segnalazione di questi registri, che ringrazio anche per le preziose riflessioni sugli argomenti di questo mio scritto.

⁷ V. *Frammenti latini tra le carte estensi* 2024. Gli obiettivi della ricerca sono riepilogati in SOLIDORO 2025.

⁸ Per la descrizione del progetto, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Missione 4 Componente 2 (CUP J53D23017780001), v. *REcycled meDieval DIplomatic fragmentS* 2024. Nell'ambito

ulteriore nucleo di testimonianze documentarie, benché frammentarie, all'interno del quale spicca per numero e coerenza tipologica il gruppo delle scritture di natura giudiziaria prodotte tra il XIV e il XV secolo nei territori estensi, specificamente nelle città di Ferrara, Modena e Rovigo. Mentre proseguono il rilevamento e la descrizione di tutti i documenti riemersi, e pur senza ambire a una ricostruzione esaustiva o sistematica di un panorama ancora in via di definizione, ho ritenuto opportuno cogliere l'occasione per segnalare che la tipologia documentaria attestata in misura largamente maggioritaria è quella dei libri di condanne, riconducibili alla più ampia macrocategoria dei *libri maleficiorum*, entro la quale la registrazione delle condanne rappresenta, coerentemente con la scansione in più fasi del procedimento processuale, uno degli ultimi passaggi nella sequenza delle scritture di natura giudiziaria⁹.

Voglio premettere fin da subito che le osservazioni proposte di qui in avanti andranno considerate tenendo conto dei limiti di rappresentatività dei dati finora raccolti, già fortemente ridotti dalla condizione difettiva delle fonti: nel loro insieme i frammenti restituiscono, dal punto di vista materiale, un panorama estremamente variegato, che spazia dal bifoglio relativamente ben conservato fino al minimo frustolo di pergamena. Sul piano metodologico, non va tralasciato che, trattandosi di frammenti, non risulta sempre agevole ricondurli a una tipologia documentaria sufficientemente circoscritta¹⁰: si

delle attività di ricerca svolte in particolare dall'unità bolognese, il mio lavoro si concentra sul censimento e sulla descrizione dei frammenti documentari latini conservati in vari istituti dell'Emilia-Romagna, tra cui l'Archivio di Stato di Modena, che custodisce i materiali oggetto della presente disamina.

⁹ «In alcune regioni, tutte le fasi della procedura sono trascritte in un unico registro, che si sviluppa dunque dalla denuncia alla sentenza: è il caso di alcune città della Liguria, delle Marche e di Torino. In altre regioni, le fasi procedurali sono separate sul piano della scrittura, come in Toscana, a Perugia o a Bologna, dove si conserva un registro per la denuncia, un altro per la difesa, un altro ancora per le deposizioni dei testimoni e un ultimo per le sentenze (*libri accusationum, libri inquisitionum, libri condemnationum, libri sententiarum, libri deffensionum, libri testium*)»; CARLETTI, LETT 2023, p. 16. Per una ricostruzione del panorama documentario di natura giudiziaria si vedano i contributi contenuti in *Registri della giustizia penale* 2020, in particolare LETT 2020 e GIORGI 2020; e gli atti dei convegni dedicati alla diplomazia dei documenti giudiziari e alla documentazione prodotta dagli organi giudiziari, rispettivamente *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 e *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, in particolare gli articoli richiamati nel prosieguo della presente trattazione. Si vedano, inoltre, CARLETTI, LETT 2023 per uno sguardo d'insieme al panorama cittadino europeo, insieme agli altri contributi della raccolta tematica *Scritture giudiziarie delle città* 2023. Infine, non si può prescindere dai principali studi dedicati alle città più ricche di questa documentazione, Bologna e Perugia, che orientano le ricerche anche per altre realtà storico-politiche: BLANSHEI 1983, BLANSHEI 2004, BLANSHEI 2016, BLANSHEI 2018a, BLANSHEI 2018b, VALLERANI 1990b, VALLERANI 1991, VALLERANI 1997, VALLERANI 2007, VALLERANI 2012, VALLERANI 2018, VALLERANI 2025.

¹⁰ La mancanza di elementi contestuali – in particolare di natura archivistica, soprattutto nei casi di rifunzionalizzazione delle pergamene dovuta al reimpiego –, e la frequente parzialità testuale, quasi sempre

è scelto, pertanto, di lasciare temporaneamente da parte i casi più problematici, limitandosi a richiamare alcuni esempi selezionati tra le testimonianze che è stato possibile ricondurre con un buon grado di probabilità alla categoria dei libri di condanne. Tra queste, le porzioni testuali che vi si preservano risultano di volta in volta diverse, potendosi rintracciare in alcuni casi le formule proemiali, in altri quelle escatocollari, più raramente entrambe, mentre molti testimoni tramandano esclusivamente parte del corpo centrale dei documenti, corrispondente alle registrazioni stesse. A tal proposito si riscontra inoltre una significativa varietà redazionale, che interessa tanto le formule proemiali ed escatocollari quanto le singole registrazioni: nei diversi testimoni, ciascuno di questi elementi può dispiegarsi in forme più ampie e articolate oppure ridursi a compilazioni sintetiche ed essenziali.

A ulteriore premessa, va evidenziato come il riconoscimento di una tipologia univoca all'interno della più vasta e articolata classe dei libri *maleficiorum* risulti talvolta problematico, poiché le medesime unità di scrittura possono assolvere funzioni diverse, anche sovrapposte o stratificate, riflettendo in molti casi l'organizzazione strutturale dei sistemi di amministrazione della giustizia¹¹. A ciò si aggiunge che le testimonianze riemerse non solo coprono un arco temporale relativamente esteso, ma provengono inoltre – come si è detto – da almeno tre tra i principali centri urbani del dominio estense, ciascuno dei quali attraversa, nel periodo in esame, fasi di instabilità dovute alle tensioni tra poteri locali e autorità centrale, nel progressivo consolidarsi dell'influenza signorile sui territori soggetti, a lungo caratterizzati da una frammentazione

conseguenza della frammentarietà materiale (specie per i documenti in registro), che spesso comporta l'assenza di formulari completi o di riferimenti espliciti alle forme documentarie e/o a elementi essenziali del contenuto giuridico, e a cui possono aggiungersi, inoltre, condizioni conservative spesso precarie, rendono non di rado incerta, se non del tutto impraticabile, un'identificazione precisa. In molti casi è stato finora possibile avanzare solo ipotesi plausibili ma non verificabili o che costringono ad attribuire i documenti a categorie classificatorie ampie, oppure ancora ad adottare formulazioni descrittive didascaliche e generiche, o, viceversa, basate su riferimenti contenutistici puntuali, ma minimi e non sufficientemente caratterizzanti.

¹¹ « Mettere a fuoco i libri *maleficiorum* per un arco di tempo ampio, che va dal XII secolo al XV secolo, impone di osservare attentamente tutto il ventaglio dei mutamenti propri della scrittura, delle registrazioni, della conservazione, delle procedure e delle pratiche »; LETT 2020, p. 7. Il panorama appare, inoltre, diversificato, se da un lato mutamenti che vanno nella direzione di una progressiva semplificazione del sistema di scritture prendono avvio proprio nel corso del XIV secolo (GIORGI 2020, pp. 53-57), dall'altro, in alcune realtà politiche, proprio nel passaggio tra i due secoli si struttura la suddivisione delle scritture in serie di registri, ciascuna relativa a un aspetto della procedura giudiziaria (BUFFO 2022, p. 723). La complessità della produzione e gestione della documentazione giudiziaria nel tardo medioevo italiano è affrontata anche in relazione ai sistemi di amministrazione della giustizia e alle modalità diversificate di conservazione in DEAN 2007, GIORGI, MOSCADELLI 2012 e GIORGI, MOSCADELLI 2015.

giurisdizionale che rispecchia quella territoriale¹². Benché il numero delle fonti riemerse sia significativo, dunque, la concorrenza di tutti questi elementi riduce la possibilità di formulare interpretazioni a carattere generale sulle pratiche di amministrazione della giustizia nell'intera area dei territori estensi nel tardo medioevo.

Tenuto conto di ciò, sono tuttavia persuasa che anche una restituzione parziale del *corpus* di frammenti ricondotti al genere dei libri di condanne possa offrire fin da ora spunti rilevanti per gli studi inerenti, contribuendo almeno in minima parte a colmare una non trascurabile lacuna nella conoscenza delle forme della documentazione giudiziaria nella cornice storico-politica in questione. Di fronte alla complessità e alla pluralità del quadro normativo e giurisdizionale estense, si è scelto di procedere innanzitutto muovendo dal confronto reciproco dei libri di condanne frammentari finora identificati, allargando poi lo sguardo, da un lato, alle poche analoghe testimonianze integre prevenuteci, cioè ai libri di condanne modenesi ricordati in apertura, e, dall'altro, ai complessi documentari di natura giudiziaria relativi ad altre realtà politiche tardomedievali, prendendo in particolare considerazione quelli dell'Italia centro-settentrionale¹³, anche alla luce

del fatto che a domande comuni perché analoghe sono le funzioni di governo, vengono formulate risposte 'tendenzialmente' simili nei diversi contesti statuali. Il complesso delle scritture pubbliche che ne deriva – indipendentemente dalla scala territoriale dell'osservatorio scelto – è a grandi linee coeso al proprio interno e in buona misura comparabile a quanto prodotto nei centri di potere vicini. Per quanto i singoli prodotti documentari talora siano definiti secondo modalità diverse e nascano in risposta a esigenze peculiari, vanno infatti considerati scritture maturate in un mede-

¹² I delicati equilibri tra poteri locali e autorità dal punto di vista del diritto sono affrontati da ASCHERI 1999, pp. 371-381. Per un quadro più generale della frammentazione territoriale e giurisdizionale estense sia sufficiente il rimando a FREGNI 1999.

¹³ Per una rassegna degli studi inerenti alla documentazione di natura giudiziaria si rimanda innanzitutto all'insieme dei contributi compresi nei volumi degli atti dei convegni già riferiti: *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 e *Documentazione degli organi giudiziari* 2012 e della più recente raccolta di saggi *Registri della giustizia penale* 2020, in particolare a quelli richiamati più avanti nel presente lavoro. Vi si aggiungano titoli ormai di riferimento per la letteratura d'argomento, tra i quali BELLONI 1991, SBRICCOLI 1988, VALLERANI 1990a, Vallerani 2005; e altri contributi dedicati ad alcune specifiche realtà storico-politiche dell'Italia centro-settentrionale che si sono prese a riferimento per un inquadramento della questione, oltre a quelli già riferiti nella nota 9: per il Piemonte MAGNANI 2011, PERANI 2011, TIBALDESCHI 2014, CAMPISI 2018, OLIVIERI 2021b; per la Lombardia BONFIGLIO DOSIO 1978, DELLA MISERICORDIA 2010, MANGINI 2021, PERANI 2009; per l'Emilia-Romagna MODESTI 2021; per il Veneto TALAMINI 2022; per l'Umbria VALLERANI 1991, BEI 1996; per le Marche PIRANI 2023. « Cercare di stabilire una mappatura dei libri *maleficiorum* è senza dubbio un progetto ambizioso ma, d'altra parte, rappresenta un percorso obbligato per cogliere disuguaglianze o affinità tra le varie regioni »; CARLETTI, LETT 2023, p. 15.

simo contesto politico, amministrativo, documentario generale, gemmate da calchi e matrici comuni e per lo più altamente permeabili fra loro, e infine prodotte, ordinate e utilizzate quotidianamente da uomini di formazione simile¹⁴.

2. Esempi di formulazioni proemiali

Nei contesti archivistici in cui si sia conservata documentazione giudiziaria in registro, il contenuto di ciascun volume si riflette per lo più nei titoli apposti sulle coperte e sui dorsi, laddove presenti, e nelle formule proemiali che aprono la redazione degli atti¹⁵. Non è detto, infatti, che le intitolazioni dei registri riflettano sempre l'adozione di un lessico adeguato agli usi del tempo, specie quando assegnate in fase posteriore: la questione della definizione della tipologia documentaria deve partire allora, innanzitutto, dall'analisi del « lessico utilizzato dagli ufficiali redattori delle scritture per designare i libri *maleficiorum* stessi »¹⁶. Al fine di scongiurare interpretazioni errate nella definizione delle scritture giudiziarie, Lett suggerisce pertanto di esaminarne « con molta cura »¹⁷ il *proemium*. Davanti a un panorama documentario pervenuto in forma frammentaria, necessariamente privo delle intitolazioni, proprio l'esame delle formule proemiali, ove se ne conservi traccia, è qui adottato come punto di partenza imprescindibile.

Per quel che riguarda i frammenti riemersi fino a questo momento, si contano circa settanta esemplari ferraresi, otto rodigini¹⁸ e sette modenesi¹⁹ – questi ultimi affiancati,

¹⁴ LAZZARINI 2008, p. 154.

¹⁵ Ad esempio, « gli archivi piemontesi conservano, come accade per altre regioni, *libri accusationum, testium e defensionum, libri sententiarum e condemnationum, libri preceptorum e citationum, libri causarum, libri processuum* e ovviamente anche *libri maleficiorum* »; BUFFO 2020, p. 114. Si veda anche l'elenco dei registri vercellesi, completo delle denominazioni, cui si rimanderà nuovamente più avanti; v. note 97 e 98. Non fanno eccezione i volumi superstiti dei cosiddetti *libri maleficiorum* preservati nell'Archivio estense, in particolare i pochi risalenti alla seconda metà del XV secolo, per i quali, tuttavia, si è già compiuto il passaggio al supporto cartaceo e che, soprattutto, adempiono a una funzione prettamente contabile: alcuni « riportano sulla coperta l'intitolazione di *liber cundenationum* (il più risalente è degli anni 1459-1460), ma sono strutturati ormai come veri e propri registri di contabilità, elencando i condannati in quanto debitori di multe, con scarsissimi accenni alla motivazione e all'iter processuale della condanna ricevuta »; SOLIDORO 2023, p. 214.

¹⁶ LETT 2020, p. 6.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Tra le otto unità frammentarie di origine rodigina, cinque contengono un *proemium*, benché quasi tutti non leggibili integralmente: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 23-26; b. 6, f. I, pp. 55-56; b. 6, f. I, pp. 65-68; b. 6, f. I, pp. 117-118; b. 6, f. VI, pp. 21-22; b. 16, f. 15; b. 16, f. 16 e *Archivio camerale (Camera ducale), Contabilità e uffici particolari*, Malefizio, 1, fr. I.

¹⁹ Di cui cinque preservano formulazioni proemiali: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 19-20; b. 6, f.

come si è detto, a una tradizione documentaria ben più ampia, che sarà richiamata più avanti –, con una netta prevalenza di testimonianze risalenti al XIV secolo, mentre per il XV il numero appare decisamente ridotto, con un'assenza, allo stato attuale dell'analisi, di evidenze rodigine. Tra i testimoni del XIV secolo, i *proemia* rintracciati si aprono con le parole *Hec sunt condempnaciones* (e relative varianti grafico-fonetiche), cui seguono, generalmente, la tipologia di condanne registrate, il nome del podestà – o di un vicario – con esplicitazione del territorio su cui esercita la sua giurisdizione, il giudice cui spetta l'esame delle procedure e la datazione espressa secondo l'anno corrente e indizionale²⁰; come si vede nell'esempio seguente, redatto a Ferrara nel 1327:

Hec sunt condempnaciones facte per discretum et sapientem (*cosi*) virum dominum Guasparinum legum dotorem generalem, vicarium civitatis et districtus Ferrarie, sub examine discretis et sapientis viri domini Iohannis de Gandino iudicis massarie, curentibus annis Domini millesimo tricentesimo vigesimo septimo, indicione decima, Ferrarie²¹.

In alcuni casi si riscontrano varianti di carattere per lo più formale come, ad esempio, la presenza o meno della datazione topica e/o della formula di rimando al mese e/o al giorno *preteriti*, *presentis* o *infrascriptis* ad ampliamento della data cronica, come si evincerà dai numerosi esempi forniti da qui in avanti. Variabilità più sostanziali – oltre alla specificazione della tipologia di condanne –, si ravvisano a seconda del luogo di compilazione dei registri, benché la rappresentatività delle testimonianze, come si è appena riferito, sia disomogenea. Tale squilibrio quantitativo non consente confronti pienamente sistematici, ma suggerisce comunque l'esistenza di tradizioni redazionali locali, riconoscibili nelle scelte lessicali e formulari, che si suppongono almeno in parte connesse al diverso inquadramento giurisdizionale e alle specifiche prassi di gestione della documentazione giudiziaria. In un caso ferrarese databile entro il 1319²²,

I, pp. 39-48, fr. I; b. 6, f. I, pp. 39-48, fr. III; b. 6, f. I, pp. 49-50; b. 16, f. 28 e *Archivio notarile, Memoriale*, reg. 6 (guardia anteriore e guardia posteriore).

²⁰ Salvo rare eccezioni, alcune delle quali saranno riportate più avanti, nelle formulazioni proemiali dei frammenti finora esaminati manca qualsiasi tipo di invocazione in apertura del testo. Nella trascrizione delle diverse porzioni testuali si è scelto di mantenere visibili le eventuali lacune tra parentesi quadre, rinunciando a ogni intervento integrativo anche ove possibile, al fine di restituire fedelmente la frammentarietà materiale e testuale delle fonti.

²¹ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 39-48, fr. II.

²² Non essendo leggibile nella formula proemiale, la datazione di questo documento, come *terminus ante quem*, è stata derivata dalla più risalente delle scritture aggiunte che affollano i margini del frammento e che aggiornavano la documentazione per registrare i successivi passaggi procedurali delle condanne comminate: se ne parlerà più avanti.

ad esempio, nella sequenza testuale per la menzione del podestà sembra essere richiamata la discendenza dell'esercizio della carica per concessione dell'autorità pontificia, nella formula *per Sanctam Romanam Ecclesiam*²³:

Hec sunt condepnationes facte per nobilem et potentem virum [...] potestatem civitatis Ferrarie et districtus per Sanctam Romanam Ecclesiam [...] viri domini Bonifacij de Montagnana eius iudicis ad malleficia dep[...] curie dicti domini potestatis, sub annis Domini currentibus millesimo tricen[...]²⁴.

In un'altra testimonianza proveniente da Ferrara, la formula proemiale, più sintetica e priva del dato cronologico – ma situabile entro il 1331²⁵ –, fa riferimento all'*officium damnorum datorum*, ossia l'ufficio competente per le controversie relative ai danni arrecati a beni pubblici o privati, elemento finora mai riscontrato per Rovigo e Modena:

Hec sunt condemnationes facte per providum et discretum virum dominum Gasparinum de Stangis de Cremona legum doctorem, civitatis et distritus Ferrarie vicarium generalem de officio damnorum datorum²⁶.

Nelle scritture di provenienza rodigina, i *proemia* fanno esplicito riferimento al marchese estense, in nome del quale il vicario della visconterea di Rovigo pronuncia le condanne; a seconda dell'anno di redazione, vi appaiono menzionati, in particolare, Obizzo III d'Este nel 1337:

Hec sunt condepnationes corporalles et sentencie condepnacionum corporalium sententiande, dande et proferende per discretum et sapientem virum dominum Petrucium de Marscilliis de Mutina et vicarium Rodigi pro illustri et magnifico domino Obiçone Dei gratia Estensi et Anchonetanis marchione contra infrascriptas personas, de infrascriptis maleficiis et eccessibus, currentibus annis Domini millesimo tricentesimo trigessimo septimo, indicione quinta²⁷.

e Aldobrandino III d'Este nel 1359:

[...]depnationes facte per discreptum et s[...] dominum Iac[...] Ferr(arie) [...] vicarium terre Rodigi pro illustri et magnifico domino Aldrovandino Dei gratia Estensi [...] marchione, de infrascriptis acxis, denunciacionibus, iniquicionibus maleficiis et allis dapnis [...]cis, commissis et

²³ DEAN 1988, pp. 28-59. Si riveda inoltre FREGNI 1999.

²⁴ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 29-32. Il frammento sarà richiamato più avanti.

²⁵ Come si ricava, anche in questo caso, dalle scritture successive.

²⁶ ASMo, *Frammenti*, b. 16, f. 18, fr. II.

²⁷ ASMo, *Archivio camerale (Camera ducale), Contabilità e uffici particolari*, Malefizio, 1, fr. I. I frammento sarà richiamato più avanti.

perpetratis in terram Rodigi et eius viscontaria, currentibus annis Domini millesimo [...] quinquagesimo nono, indicione duodecima, de mense iulli proxime preteriti²⁸.

Analogo rimando al marchese, questa volta nella persona di Niccolò II d'Este, si riscontra invece in due ben conservati frammenti modenese ancora reimpiegati *in situ*, datati rispettivamente al 1369 e al 1370, i cui *proemia* condividono inoltre un elemento formulare con molti testimoni ferraresi, cioè il riferimento rispettivamente a consenso e deliberazione – ovvero consiglio e volontà – degli *aliorum iudicum curie*, mancante, invece, in tutti i frammenti rodigini:

In Dei nomine, amen. Hec sunt condepnationes reales et personalles et sentencie condepnationum reallium et personalium ac etiam absollucciones et sentencie absolluptionum dande et in hiis scriptis sententialiter pronunciande per nobilem et potentem virum Albrichum de Manfredis de Favencia, honorabilem potestatem civitatis Mutine et districtus, pro illustri magnifico ac excelsissimo domino domino Nicholao marchione Estensi dicteque civitatis Mutine eiusque foranie et districtus domino generali, sub examine sapientis et discreti viri iurisperiti domini Tomaxini de Terdona, iudice ad malleficia in dicta civitate Mutine, pro prefato domino marchione, specialiter deputato de consilio, conscensu et deliberatione omnium aliorum iudicum curie prefati domini potestatis, sub annis Domini nostri Iesu Christi, a nativitate eiusdem, millesimo trecentesimo sexagesimonono, indicione septima, diebus et mensibus infrascriptis²⁹.

In Dei nomine, amen. He sunt condepnationes corporales, pecuniarie et absolutorie et sentencie condepnationum corporalium, pecuniarie (*cosi*) et absolut(oriarum), late, date et in hiis scriptis sententialiter pronunciate per sapientem et discretum virum dominum Thomaxinum de Terdona, generalem vicarium civitatis Mutine eiusque districtus pro illustri et magnifico domino domino Nicholao Dei gratia marchione Estensi dicteque civitatis Mutine et districtus domino generali, de consensu et deliberatione aliorum iudicum sue curie, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo, indicione octava, de mense decembris presentis³⁰.

Oltre ai differenti riferimenti istituzionali, le formulazioni proemiali sembrano inoltre riflettere, almeno in qualche caso, il differente tipo di procedura giudiziaria intrapresa. Innanzitutto, tra le poche scritture rodigine si riscontrano i soli due frammenti finora rilevati che esplicitino nei *proemia* diverse possibili modalità procedurali, uno dei quali è il bifoglio datato al 1359, già riferito pocanzi, contenente

²⁸ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. VI, pp. 21-22. Il frammento sarà richiamato più avanti.

²⁹ ASMo, *Archivio notarile, Memoriale*, reg. 6 (guardia posteriore). Il frammento sarà richiamato più avanti.

³⁰ ASMo, *Archivio notarile, Memoriale*, reg. 6 (guardia anteriore). Si è sciolta l'abbreviazione, benché tra parentesi, attribuendo valore aggettivale al termine per concordanza con la prima parte del *proemium*; il frammento sarà richiamato più avanti e nelle conclusioni. Alcuni dettagli di carattere storico-contenutistico su una singolare sentenza riferita dal frammento, emessa dal vicario marchionale Tommaso da Tortona, sono in SPAGGIARI 2012, pp. 508-509.

più serie di registrazioni relative ai mesi di luglio e agosto³¹. Il secondo testimone è un altro bifoglio che riporta almeno due sequenze di registrazioni di condanne, una delle quali relativa al mese di settembre dello stesso anno, comminate dallo stesso giudice e vicario della visconterìa di Rovigo, *Iacobus de Bonleis*, ma redatte da un differente notaio; dei due *proemia* qui preservati, uno risulta più leggibile:

Hec sunt condepnationes et sententie condepnationum fate, late et sententialiter promulgate per sapientem virum dominum Iacobum de Bonleys, iu[...] de Ferrara et vicarium terre Rodigi pro magnifico domino Aldrovandino Dei gratia marchione Estensi et Anch[...] infrascriptis acuis, denuntiationis, inquisitionibus et processibus fatis in terra Rodigi et eius viscontaria, curentibus annis domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, indic[...], de mense setembris³².

All'interno delle sequenze riportate dai due testimoni rodigini del 1359 appena richiamati tutte le registrazioni decifrabili fanno seguire al nome del reo la formula *quoniam denunciatus et accusatus fuit*, indice di una cornice almeno in apparenza accusatoria. Bisogna tener conto, in primo luogo, della parzialità delle fonti e delle precarie condizioni di leggibilità, che impediscono di dedurre se i *proemia* fossero descrittivi rispetto alla sequenza di registrazioni che introducono, contenendo rimandi alla o alle tipologie di procedura effettivamente attestate di seguito, oppure se la loro formulazione rispondeva a una rigidità formulare atta a riferire aprioristicamente tutti i procedimenti giudiziari possibili. In secondo luogo, e in assenza di dati comprovanti, resta l'eventualità che la formula attestata dopo il nome del reo si collochi in un contesto procedurale fluido e in transizione, segnato dalla progressiva affermazione del modello inquisitorio, che poteva essere avviato sia attraverso iniziative d'ufficio (*ex officio*) sia a seguito di denunce private (*ex querela*)³³.

Un caso differente è rappresentato innanzitutto da un ulteriore testimone rodigino compilato nel 1337³⁴: un foglio nel cui *recto* si conserva la conclusione di una serie di registrazioni, di cui l'ultima, e unica superstite, fa riferimento esplicito a un processo inquisitorio (il nome del reo è qui seguito dalla formula *contra quem per inquisitionem*

³¹ V. nota 28.

³² ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 23-26.

³³ Tale flessibilità delle procedure riguarda senz'altro, per i secoli di nostro interesse, centri cittadini limotrofi: sia sufficiente il rimando ai contesti bolognese (LETT 2023, pp. 204-207) e perugino (VALLERANI 1990b, pp. 280-281), che grazie all'eccezionale consistenza documentale hanno ricevuto una più longeva attenzione dagli studi, e alla Reggio Emilia viscontea, nella quale il processo si articolava in diverse forme di avvio che non separavano nettamente l'accusa privata dall'azione d'ufficio (CARRAWAY VITIELLO 2016, pp. 54-87).

³⁴ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 55-56. Il frammento sarà richiamato più avanti.

processum est)³⁵. Trattandosi della sola registrazione riportata dal frammento prima della formula escatocollare, e in assenza della formula proemiale ad essa relativa, non è possibile stabilire se la sequenza includesse anche condanne derivanti da processi accusatori. In questo caso, tuttavia, è possibile escludere che l'inquisizione fosse sorta da un impulso accusatorio iniziale, poiché se ne indica l'avvio d'ufficio, sulla base della *fama publica precedente et insinuatione clamosa referente*. Fa seguito, nel *verso*, una formula proemiale il cui incipit è espresso al singolare, riflettendo verosimilmente l'esito di un unico procedimento giudiziario, senza che alcuna indicazione sulle modalità di avvio del processo emerga dal *proemium* o dalle voci in elenco dei rei che lo succedono:

Hec est condempnatio et sententia condempnationis danda, sententianda et proferenda per discretum et sapientem virum dominum Petrucium de Marxiliis vicarium Rodigi pro domino marchione, contra et adversus infrascriptas communia et singulares personas infrascript[...], currentibus annis Domini millesimo tricentesimo trigesimo septimo, indicione quinta³⁶.

Il documento in questione è riconducibile allo stesso vicario già incontrato nel primissimo esempio rodigino richiamato, vergato nello stesso anno 1337 ma da una mano diversa, il cui *proemium* è ugualmente silente sulle modalità di avvio dei procedimenti giudiziari attestati³⁷: si vuole rilevare che vi si preservano solo due registrazioni, entrambe con indicazione esplicita di procedure inquisitorie avviate *ex officio*. In definitiva, il quadro offerto dalla documentazione rodigina, nonostante la pur attestata presenza di procedimenti talora qualificati come accusatori e talora come inquisitori, non appare sufficiente, né sul piano quantitativo né qualitativo, a ipotizzare per queste scritture una funzione distinta o specializzata sulla base della sola tipologia procedurale attestata; i pochi dati disponibili, peraltro, non consentono di verificare l'eventuale applicazione di una procedura inquisitoria *ex querela*, lasciando ancora in ombra le dinamiche attraverso cui il modello inquisitorio venne a radicarsi nel contesto locale.

A fronte di una netta maggioranza di frammenti che riferiscono unicamente procedimenti avviati per via accusatoria, la compresenza, nella stessa sede documentaria, degli esiti di processi tanto accusatori quanto inquisitori è attestata innanzitutto da pochi testimoni ferraresi, nelle cui sequenze di condanne si riscontra per lo più la formula *processum est per accusam*, con singole occorrenze di procedimenti *per inquisitionem formatam offitio*³⁸

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ V. nota 27.

³⁸ Si vedano, ad esempio, i frammenti pressoché coevi: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. 1, pp. 69-72 e b. 6, f. 1, pp. 91-92.

(Fig. 1): tra questi si annovera il documento ferrarese già richiamato in esempio a proposito del riferimento esplicito alla massima autorità ecclesiastica, che tuttavia nella formula proemiale non fa alcun cenno alla natura del procedimento giudiziario³⁹, così come tutti gli altri casi ferraresi in cui si sia preservato il *proemium*.

Analogamente, nessuno dei frammenti modenesi include una simile informazione in sede proemiale; ciononostante, vi si riscontrano registrazioni che rimandano a procedimenti tanto accusatori quanto inquisitori, con una prevalenza di questi ultimi: in particolare, nel più risalente dei due testimoni redatti al tempo di Niccolò II⁴⁰, alle prime due registrazioni di procedimenti per via inquisitoria *ex querela* che occupano il *recto* seguono, nel *verso*, quattro attestazioni per via accusatoria; mentre, sia nell'esemplare del 1370⁴¹, sia in uno del 1362⁴², tutte le condanne riscontrabili e leggibili appaiono ascrivibili a processi inquisitori avviati *ex officio*. A tal proposito è interessante rilevare come quest'ultimo comprenda, pur nella ridotta estensione di un foglio, due intere sequenze di condanne, ciascuna delimitata da una formula proemiale e una escatocollare, perfezionata dalla sottoscrizione del notaio estensore; purtroppo, il secondo gruppo di registrazioni è quasi completamente illeggibile a causa dell'evanescenza dell'inchiostro, ma nella prima serie si distinguono le parole che indicano le modalità procedurali per *inquisitionis processum* di ciascuna delle cinque condanne ivi registrate.

Anche nei casi ferrarese e modenese, come già osservato per Rovigo, la documentazione non consente di riconoscere una distinzione funzionale tra registrazioni destinate a procedimenti avviati per via accusatoria e quelle riferibili a processi inquisitori, benché a Modena si disponga di una prova del ricorso all'*inquisitio ex querela*, registrata nella medesima sequenza di processi accusatori; a Ferrara, invece, i procedimenti avviati per via accusatoria coesistono con quelli inquisitori *ex officio*, senza che tale compresenza determini differenze formali nella loro registrazione: pur con alcune differenze quantitative nelle attestazioni delle varie modalità procedurali – negli esemplari ferraresi si osserva più spesso il ricorso a procedimenti di tipo accusatorio, mentre in quelli modenesi compaiono più frequentemente condanne derivanti da processi inquisitori –, non è possibile trarre conclusioni definitive, anche alla luce della disparità rappresentativa del campione esaminato. Complessivamente appare tuttavia evidente come entrambe le tradizioni documentarie sembrino seguire una medesima prassi per

³⁹ V. nota 24.

⁴⁰ V. nota 29.

⁴¹ V. nota 30.

⁴² ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 19-20. Il frammento sarà richiamato più avanti.

la registrazione delle condanne, indipendentemente dal tipo di procedimento che le aveva originate.

Per il XV secolo si sono finora riscontrate per lo più formule proemiali estremamente sintetiche e ceterate – tendenza che troverà più avanti una plausibile giustificazione nel confronto con le fonti integre, come si vedrà: due esempi ferraresi, entrambi databili entro il 1437, sono infatti limitati all'espressione *Hec sunt condemnationes etc*⁴³; in un altro, datato al 9 gennaio 1474, la formula risulta integrata dalla sola specifica *pecuniarie*⁴⁴; infine, in un solo documento ferrarese si individua, per il momento, un *proemium* particolarmente esteso, vergato dal notaio Antonio *de Rodis* nel 1476 (Fig. 2):

In Dei nomine, amen. Hec sunt condemnationes pecuniarie et sententie condemnationum pecuniariorum et absolut(iones) date, late et in hiis scriptis sententialiter pronuntiate et promulgate per magnificum et spectabillem iureconsultum dominum Antonium de Gazolis de Regio, dignissimum potestatem civitatis Ferrarie et eius ducatum, pro illustrissimo principe et excellentissimo domino et domino nostro domino Hercule, cive, marchione et comite etc, sub examine egregii legum doctori domini Ioannis de Valariis de M(i)l(an)o, honorabili iudicis malleficiorum prefacti domini potestatis et cum consensu et solemnibus deliberatione eximii atque famosi legum doctori domini Armani de Nobilibus de Vezano, dignissimi vicarii et assessori prefacti domini potestatis et omnium aliorum officiariorum curie prefacti domini potestatis; et lecte ac publicate de mandato prefacti domini potestatis per me Antonium de Rodis notarium publicum ferrariensem necnon notarium ad officium malleficiorum, presenten(tia)li(t)er deputatum, currentibus annis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, indictione nona, diebus et mensibus infrascriptis, Ferrarie⁴⁵.

L'esempio si distingue per l'ampiezza del dettato, che include inoltre, tra le categorie di provvedimenti registrati, non solo le condanne, ma anche le assoluzioni, in accordo con il contenuto del bifoglio che tramanda effettivamente entrambi gli esiti di sentenza.

Tra i pochissimi *proemia* conservati in cui le fonti documentarie menzionino esplicitamente sentenze assolutorie, l'esempio appena riferito rappresenta l'unico caso finora rintracciato per quanto concerne il XV secolo. Questa caratteristica trova un precedente interessante per il XIV secolo nei due frammenti modenese *in situ* più volte richiamati, in cui risulta una compresenza di condanne e assoluzioni in se-

⁴³ ASMo, *Frammenti*, b. 15, f. 32, fr. I e fr. II. Si segnala, inoltre, un caso di *proemium* estremamente sintetico con data espressa al 1444, di cui non si è riusciti a ricavare il luogo di produzione: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 17-18.

⁴⁴ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 7-10.

⁴⁵ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. VI, pp. 23-26. In luogo della forma *prosenten(tia)li(t)er*, di scioglimento dubbio, ci aspetteremmo *spetialiter*.

de proemiale, rispettivamente nelle espressioni *absollucciones et sentencie absoluptio-num*⁴⁶ e *condepnationes [...] absolutorie et sententie condepnationum [...] absolut(oriarum)*⁴⁷, di cui tuttavia non emerge riscontro nelle registrazioni ivi riportate. Pur rara nella documentazione rinvenuta, tale forma redazionale offre testimonianza di una prassi di registrazione estensiva degli esiti processuali, che include tanto le sentenze di condanna quanto di assoluzione e che può considerarsi assimilabile alla ben più attestata coesistenza, all'interno di una medesima sequenza, delle procedure condotte per via accusatoria e inquisitoria: alla luce di ciò, i libri di condanne riemersi sembrano configurarsi come strumenti di registrazione tendenzialmente onnicomprensivi rispetto all'insieme dei procedimenti giudiziari possibili.

3. Esempi di formulazioni escatocollari

Un riferimento alla duplice natura delle pronunce, confermato dalle attestazioni con cui è tramandata, si ritrova anche in una formula escatocollare – un caso isolato in tal senso – redatta a Ferrara il 9 maggio 1474 dallo stesso notaio Antonio *de Rodis*, nella quale si dichiarano la pronuncia e la pubblicazione delle assoluzioni insieme alle condanne di natura pecuniaria:

Late, date et in hiis scriptis sententialiter pronuntiate et promulgate fuerunt [...] condemnationes pecuniarie et absolut(iones) per prefatum dominum potestatem ut supra pro tribunali sed[...] publicate de mandato prefati domini potestatis per me Antonium de Rodis notarium antedi[...] millesimo et inditionis, die none mensis maii de so[...] iure, presentibus testibus no[...] de Sicherio notario, filio ser Matei, domino Antonio de Angelo cive et causid[...]. Ego Antonius de Rodis notarius etc⁴⁸.

Più in generale, un ulteriore strumento per l'identificazione e la definizione tipologica delle scritture giudiziarie preservate in forma frammentaria è offerto proprio dalle formule escatocollari, le quali, analogamente a quelle proemiali, possono restituire informazioni preziose per la comprensione della natura e della funzione dei documenti, nonché riportare indicazioni relative all'assetto redazionale delle registrazioni e alle relative procedure e modalità⁴⁹. Considerato il *corpus* riemerso, le

⁴⁶ V. nota 29 e 40.

⁴⁷ V. nota 30 e 41.

⁴⁸ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. VI, pp. 17-20. La datazione al 1474 si ricava dalle registrazioni che si leggono sul verso dello stesso foglio.

⁴⁹ Altra documentazione di cui si sia osservata la composizione delle formule escatocollari è quella maceratese; v. PIRANI 2023, pp. 27-28.

formule escatocollari risultano attestate in un numero relativamente limitato di frammenti: oltre all'esempio appena riportato, se ne contano finora altri tre del XV secolo, tutti ferraresi, mentre la maggior parte si colloca nel XIV secolo, ancora una volta con una prevalenza di scritture provenienti da Ferrara, accanto a tre tra le testimonianze rodigine e a soli due casi modenesi – indicativamente in proporzione alla distribuzione cronologica delle testimonianze complessivamente note.

Come si evince già dall'esempio riportato, la formula escatocollare da un lato riprende dati già presenti in quella proemiale, dall'altro introduce elementi che definiscono la sua funzione rispetto alla sequenza di scritture di cui si colloca a conclusione, costituendone inoltre lo strumento di autenticazione: la formula è sempre espressa in prima persona dal notaio estensore e in chiusura vi si trovano menzionati i testimoni, solitamente tutti notai e nel numero di tre. Sul piano strutturale, tale sezione del documento si apre generalmente con il richiamo alla pronuncia delle condanne a opera dell'autorità preposta e con la dichiarazione della lettura e pubblicazione delle stesse da parte del notaio, espressi secondo un ordine non fisso. A ciascuna figura si legano i dispositivi connessi al suo ruolo e alla sua funzione: al podestà (o a un suo vicario), quelli di emanazione e pronuncia (*late, date, pronunciate, promulgate, ecc.*) propri dell'autorità decisoria; al notaio, quelli relativi alla lettura e alla pubblicazione delle sentenze (*lecte et publicate*) in quanto azioni esecutorie che rappresentano, inoltre, il fulcro funzionale della formula escatocollare. Tale disposizione giuridica rappresenta, infatti, un'evidenza attestata esclusivamente in questa sede e assume particolare rilievo in ragione della menzione esplicita del notaio estensore delle scritture, che, benché non sempre accompagnata da una vera e propria sottoscrizione, consente di identificare una figura non individuabile nei casi in cui il documento sia pervenuto privo dell'escatocollo.

Considerata la formula escatocollare nel suo complesso, ciascuno degli aspetti di cui si compone contribuisce a chiarire la posizione e le funzioni del documento in esame all'interno dell'ordinamento giudiziario e può rivelarsi utile ai fini dell'identificazione tipologica del frammento al pari del *proemium*. Bisogna tener presente, tuttavia, che i rinvii a elementi già espressi altrove – mediante formule come *suprascriptus, predictus* e simili – non permettono di recuperare con sicurezza i riferimenti originari poiché potrebbero rimandare a sezioni del documento oggi perdute; ad esempio, nei casi qui riportati, le formule escatocollari non esplicitano l'identità della persona preposta alla giustizia.

Oltre al riferimento ai due diversi esiti delle sentenze di assoluzione e condanna, – che rispetto al *corpus* osservato è, come si è detto, esclusivo di un solo testimone –, anche la tipologia di condanne registrate non è sempre esplicitata; i casi rilevati, in cui se ne precisa la natura pecuniaria, si limitano agli esemplari ferraresi redatti nel XV secolo, di cui si riporta un altro esempio del 1474, di mano del notaio

Giovanni Magagnino, deputato all'*officium consulum*, che sottoscrive e appone il proprio *signum*:

Lecte et publicate fuerunt suprascripte condemnationes pecuniarie et sententie condemnationum pecuniarum per me Iohannem Magagninum notarium publicum ferr(arie) necnon notarium deputatum ad officium consulum civitatis et districtus Ferrarie et late, date [...]s scriptis sententialiter pronumpiate et promulgate fuerunt suprascripte condemnationes per [...] pro suprascriptos spectabile viros Antonium de Ianolersili et Iohannem [...]m consules et iudices ad officium consulum civitatis et districtus Ferrarie, in millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, inditione septima, die nono mensis ianuarii, Ferrarie, in palatio iuris comunis Ferrarie ad banchum offitii consulum, presentibus testibus vocatis et rogatis Alberto Perinello precone, Antonio Giazola caleg(ario) et aliis etc⁵⁰.

(SN) Ego Iohannes de Magagninis notarius publicus Ferr(arie), filius quondam Ser Iohannini predictis, omnibus et singulis presens fui, itaque rogatus scribere scripsi et in fidem promiss(ionum) hic me subscriptum signum quod meum in capite mei nominis apponui consuetum.

In compenso, la formula escatocollare può offrire informazioni dettagliate sul contesto operativo e sul rituale esecutivo della giustizia: è testimoniata, ad esempio, la convocazione, *more solito* e talvolta mediante il suono della campana e della voce del precone, dell'assemblea cittadina – designata nelle fonti ferraresi come *maior et generale consilium civitatis* e nelle attestazioni rodigine e modenesi con la formula *in pleno arengo* –, specificando inoltre che le sentenze erano emanate, pronunciate e poi pubblicate nel *pallacio communis*, eventualmente *ad banchum offitii consulum* o *ad banchum maleficiorum*.

Oltre a ciò, risulta particolarmente significativa la presenza di un dato cronologico completo. Infatti, a differenza di quanto osservato a proposito del *proemium* – dove si leggono prevalentemente solo l'anno e l'indizione e, talvolta, come si è visto, il mese –, la formula escatocollare fornisce una datazione puntuale, comprendente, occasionalmente, persino l'ora, come si può evincere dall'escatocollo di un documento ferrarese redatto prima dell'ora terza del 16 settembre 1329 (Fig. 3):

Lecte et publicate fuerunt suprascripte condempnaciones per me Guill(elm)um de Agaçotis notarium malleficiorum et late et pronunciate fuerunt per suprascriptum dominum potestatem in maiori et generali consilio civitatis Ferrarie, more solito congregato in pallacio communis Ferrarie, exceptis condempnacionibus suprascriptorum, videlicet: condempnacione suprascriptorum ser Salvatoris et Me(n)ginii de quadraginta solidis ferrariensibus veteribus pro qualibet persona; et condempnacione Paganini de Vigarano de tribus libris ferrariensibus veteribus; et duabus condempnaciones factis de suprascripto Fulcho de Becanus de quadraginta solidis ferrariensibus pro qualibet condempnacione; et condempnacione Vi[...]ani de Ixachiis de Buba de centum solidis ferrariensibus veteribus; et condempnacione Anthonii qui moratur in domo Dulcis de decem libris

⁵⁰ ASMò, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 7-10.

ferrariensibus; et condempnacione Iohanni Deldente de quadraginta solidis ferrariensibus; et condempnacione suprascripta Campauli de Castaldis de tribus libris ferrariensibus, que non fuerunt lecte nec publicate quia comparverunt ante publicationem dictarum condempnacionum, in millesimo tricentesimo vigesimo nono, indicione duodecima, die sexto decimo mensis setembris, ante tercias, presentibus testibus Bengivene de B(ar)licolino notario, Iacobo de Sbugis notario et aliis⁵¹.

Questo esempio offre inoltre l'occasione di osservare come la formula escatocollare sia anche il luogo in cui si registri l'eventualità di una mancata lettura o pubblicazione delle sentenze di condanna che la precedono, per condizioni che ne abbiano sospeso o annullato l'esecutività. Per quel che riguarda il condannato menzionato per ultimo, Giampaolo *de Castaldis*, è possibile ricostruire anche le circostanze della mancata pubblicazione – ma non è l'unico caso nel corpus –, perché nel *recto* del frammento si conserva la registrazione della condanna a lui riferita: una scrittura aggiunta nel margine di questa ci informa che la stessa *ante publicationem remissa fuit per pacem*⁵², mostrando come la fase esecutoria delle sentenze potesse essere sospesa o annullata in seguito a un accordo tra le parti, secondo una prassi infragiudiziale consuetudinaria che tendeva a deflazionare il contenzioso formale attraverso l'esercizio dell'*instrumentum pacis*⁵³.

Nel pur esiguo insieme di frammenti che preservano le formule escatocollari, si possono riscontrare alcune differenze a seconda del luogo di compilazione dei documenti, analogamente a quanto rilevato per i *proemia*. Per Ferrara si documenta anche in questa sede l'ufficio dei danni dati e quindi del notaio a ciò deputato, attestato in due testimonianze risalenti rispettivamente al XIV e al XV secolo; quest'ultima, datata al 16 gennaio 1439, reca anch'essa la sottoscrizione notarile corredata dal *signum*:

Lecte et publicate fuerunt omnes suprascripte condemnationes pecuniarie per me [...] Odoni notari publici ferrariensis et notari officii damnorum datorum Policini [...] anno Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo trigesimo nono [...] secunda, die sextodecimo mensis ianuarii.
(SN) Ego Raynaldus filius quondam ser Filippi Odoni imperiali auctoritate [...] ferrariensis, predictis omnibus et singulis presens fui et publicavi [...] apponui consuetum⁵⁴.

⁵¹ ASMo, *Frammenti*, b. 16, f. 30, fr. I.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Tra gli esempi possibili, un'analisi dettagliata relativamente all'uso dell'*instrumentum pacis* che riguarda Reggio Emilia è in CARRAWAY VITIELLO 2016, pp. 177-192. Si tenga presente che non solo composizioni infragiudiziali ma anche extragiudiziali si intrecciavano al sistema giudiziario, condizionando le procedure e gli esiti dei singoli processi; in questo quadro, il ruolo del notaio era centrale, come mostrato per gli Stati sabaudi da MONGIANO 2006.

⁵⁴ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. VI, pp. 3-6.

Tra gli esemplari ferraresi, inoltre, un documento datato al 23 maggio 1321 contiene la sezione finale di un elenco di *cavarçelani*⁵⁵ condannati a pene pecuniarie nell'ambito di un unico procedimento giudiziario. Due di essi vengono richiamati nella formula escatocollare perché, dal momento che comparvero davanti al tribunale e adempirono agli obblighi stabiliti dal giudice, le loro sentenze di condanna non furono infine lette né pubblicate:

Late et pronunciate fuerunt predictae condempnationes per dictum dominum potestatem et lecte et publicate fuerunt per me Petrum notarium de Algarixio, de mandato dicti domini potestati, exceptis condempnationibus factis de cavarçelano ville Porti Vedrarie et cavarçelano terre Porti Maioris, que non fuerunt lecte neque publicate eo quia comparverunt ante publicationem sententie et adimpleverunt mandat(um) dicti iudici in maiori et generali consilio civitatis Ferrarie, sopno campane more solito in pallacio communis Ferrarie ubi reditur ius, in millesimo trecentesimo vigesimo primo, inditione quarta, presentibus Iacobo Agnella notario, Amoroto notario et Petrocino notario de Priore, die vigesimo tercio mensis madii⁵⁶.

Il caso è significativo perché offre una testimonianza diretta di come l'esercizio della giustizia si intrecciasse con le pratiche di gestione del territorio, fungendo da strumento per monitorare e regolare l'operato di ufficiali incaricati di svolgere specifiche funzioni di amministrazione e controllo.

Nelle attestazioni rodigine si distingue la presenza, all'interno della formula escatocollare, di una clausola che introduce un meccanismo sanzionatorio a garanzia della riscossione; in tutti e tre i casi conservati, infatti, si prevede una pena aggiuntiva qualora le somme dovute non fossero pagate entro quindici giorni dalla pubblicazione, come mostra l'esempio del 20 novembre 1337:

Lecte et lacte et publicate fuerunt predictae condempnationes per me Tivellum notarium infra-scriptum et [...]ate fuerunt per discretum et sapientem virum dominum Petrucium de Marxiliis, iudicem vicarium Rodigi, pro domino Obiçone marchione [...] in pleno arengo ad sonum campane more solito, presentibus ser Guidone notario, Andrea notario, Iohanne notario, quod predictus dominus vicarius sedens pro tribunali ad banchum iuris sententiavit et condempnavit in omnibus et per omnia ut in dictis condempnacionibus plenius continetur cond[...] quod omnes condemp-

⁵⁵ Non si trovano precisazioni sulle funzioni specifiche dei *cavarçelani* in TRENTI 2008, p. 143; mentre nell'opera di Rezasco, il *cavargellano* è « massaia di villa o borgo, nel Ferrarese e Ravennate »; *Dizionario linguaggio storico amministrativo* 1881, p. 186. Si incontrano, tuttavia, menzionati in alcune compilazioni statutarie bolognesi in riferimento al controllo degli argini in specifiche aree; v. « Cavargellanus », in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*. Su questa base, alcuni autori hanno ritenuto che, all'interno dell'apparato statale estense, il *cavarçelano* potesse svolgere una funzione analoga; MARCHESI, MENEGATTI 2016, p. IX.

⁵⁶ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 37-38.

naciones predictas condempn[...] quantitate pecuniarie debeant solvi hinc ad quindecim dies sub pena quarti, currente anni Domini millesimo tricentessimo trigessimio septimo, indictione quinta, die vigessimio mensis novembris⁵⁷.

Pur essendo generalmente più sintetiche rispetto agli esempi ferraresi e rodigini, le formule escatocollari modenesi, preservate in due testimonianze datate rispettivamente al 1353 e al 1362, confermano alcune caratteristiche costanti di questa tipologia di scritture: rimandano all'autorità preposta alla giustizia per la pronuncia delle condanne e ne attestano la pubblicazione, collocando l'azione giudiziaria nel palazzo vecchio del comune e richiamando il suono della campana e la voce del precone. L'esempio dal dettato più ampio si trova nel testimone del 1362 – che è inoltre uno dei due frammenti in cui si conservano formula proemiale ed escatocollare relative alla medesima sequenza di registrazioni:

Late, date, lecte et in h[...] s[...] fuerunt su[...] per suprascriptum dominum potestatem pro tribunali sedentem Mutine, in pallacio vecio communis [...] in pleno [...] civitatis Mutine ad sonum campane, voce preconis, mandato dicti [...] mores [...], in millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, indictione quintadecima, die VIII mensis aprilis.
Iohannes de Mac(e)ro publicus imper[...] notarius publicavi [...] ⁵⁸.

4. *L'organizzazione delle registrazioni*

Conclusa questa panoramica di esempi, va evidenziato che l'interesse delle formule proemiali ed escatocollari non si esaurisce nei contenuti che veicolano, ma riguarda anche la loro interazione reciproca e il rapporto con la sequenza (o le sequenze) di registrazioni con cui sono trasmesse, da cui è possibile ricavare indicazioni significative tanto sulla gestione documentaria quanto sull'organizzazione dei procedimenti giudiziari. I frammenti che conservano le due formule, proemiale ed escatocollare, relative alla medesima sequenza costituiscono quindi un punto di partenza privilegiato per l'analisi della loro organizzazione redazionale. Ad esempio, la formula escatocollare pocanzi riportata, datata all'8 aprile 1362, ci permette di dedurre che l'iniziale *m* del mese, nel *proemium* corrispondente, sia la traccia leggibile dell'indicazione del mese di marzo, informandoci inoltre sulla distanza cronologica, non più ampia di 39 giorni, tra la pronuncia e la pubblicazione delle condanne:

Hec sunt conde[...] et sententie condempnationum date, late et in hiis scriptis sententialiter pronunciate per nobilem et potentem militem dominum Rodolphinum [...]ch[...]nibus de F[...] potestatem civitatis

⁵⁷ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 117-118.

⁵⁸ V. nota 42.

Mutine et districtus etc., sub examine sapienti et discreti viri domini Victoris de Vigno[...], ab eius natiuitate millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, indicione quintadecima, de mense m[...] presentis⁵⁹.

All'interno del *corpus* riemerso, solo un altro frammento può considerarsi con certezza testimone di una sequenza di registrazioni integra. Si tratta di un foglio, redatto a Ferrara nel 1329, vergato su entrambi i lati e comprendente la registrazione di due condanne racchiuse tra una formula proemiale e una escatocollare, rispettivamente riportate di seguito (Figg. 4 e 5):

Hec sunt⁶⁰ quedam condepnationes et sententie condepnationum pecuniarie et sub condicione corporali, lata data et pronunciate per nobilem et potentem militem dominum Maffeum de Summo de Cremona honorabilem potestatem civitatis Ferrarie et districtus, sub examine discreti et sapienti viri domini Griffini de Ripariis de Cremona eius iudicis ad malleficia deputati, de consilio et voluntate aliorum iudicum curiae dicti domini potestatis, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo vigesimo nono, indicione duodecima, Ferrarie, mense et die infrascriptis.

Lecte et publicate fuerunt suprascripte condepnationes per Guill(elm)um de Agaçotis notarium malleficiorum et late et pronunciate fuerunt per suprascriptum dominum potestatem in maiori et generali concilio civitatis Ferrarie, more solito congregato in pallacio comunis Ferrarie, in millesimo tricesimo vigesimo nono, indicione duodecima, die decimo octubris, ante tercias, presentibus testibus Pres[...] de [...] notario, [...] de P[...] notario, Iohanne Afero notario et aliis⁶¹.

Nel *proemium* si rileva una correzione del testo, in cui il verbo in apertura compare inizialmente al singolare (*est*) ed è successivamente modificato al plurale (*sunt*). Tale correzione non intende risolvere un mero errore redazionale, bensì rivela che in origine forse prevista la registrazione di una sola condanna – evenienza documentata anche altrove – e che solo con l'aggiunta della seconda si provvide ad adattarne la forma espressiva. La coerenza grammaticale con la formula escatocollare, collocata dopo le due registrazioni e correttamente redatta al plurale, non è l'unico elemento che conferma questa ipotesi: l'esame paleografico consente infatti di riconoscere un primo cambio di mano alla seconda condanna e un altro alla formula escatocollare. Benché il caso possa considerarsi una singolarità, resta utile a confermare come la redazione delle varie scritture procedesse per aggiunte successive, segnalando un uso del registro di condanne come strumento 'aperto' e in aggiornamento. D'altra parte, si è già visto come la formula escatocollare

⁵⁹ V. nota 42 e 58. Nel *verso* del foglio, dopo la formula escatocollare, si intravede una successiva formula proemiale purtroppo quasi completamente evanita.

⁶⁰ *Sunt* è corretto su *est*, mentre *pecuniarie et sub condicione* e, poco più avanti, *data* sono aggiunte in interlinea.

⁶¹ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 59-60.

possa documentare a posteriori la mancata lettura e pubblicazione di alcune condanne precedentemente riportate, suggerendo che tali registrazioni non fossero necessariamente l'esito conclusivo delle fasi procedurali, ma ammettessero ancora interventi di tipo negoziale e conciliativo – come nei casi di remissione *per pacem* già citati⁶². In questa prospettiva risulta particolarmente significativo che già in sede di *proemia*, attraverso i gerundivi *danda, sententianda et proferenda*, si riveli talvolta una registrazione programmata delle condanne, evidenziando una procedura giudiziaria che doveva ancora essere formalmente conclusa⁶³.

Uno dei documenti rodigini offre inoltre informazioni peculiari per un migliore inquadramento temporale della registrazione e pubblicazione delle sentenze. Nel bifoglio, a una formula escatocollare datata all'8 agosto 1359 segue immediatamente, vergato da una mano diversa, un *proemium* che riferisce le condanne relative al mese di luglio appena trascorso e al mese di agosto corrente (Fig. 6):

Late et pronunciate fuerunt supradicte condempnaciones per supradictum vicarium et lete et publicate fuerunt per me Bartholomeum notarium de Q(u)a(d)erno infrascriptum, in palacio communis Rodigi ad banchum iuris, in pleno arengo⁶⁴ predicti communis Rodigi, ad sonum campane, voce preconici ut moris est, sedendo dictus dominus vicarius pro tribunali ad dictum solitum banchum iuris, presentibus Re(n)e(r)io notario, Gerardo notario filio Marsillii, Rafaldo notario, Petro notario de Permixonano et alliis, millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, indicione XII^a, die iouis, VIII mensis augusti, precipiens ideo dominus vicarius dictas condempnaciones solvi infra quindecim dies sub pena quarti. Ego Bartholomeus notarius de Q(u)a(d)erno legi et publicavi.

Hec sunt condepnaciones et sententie condempnacionum [...] per discreptum et sapientem dominum Iachobum de Bonleis de Ferrara, iudicem vicarium terre Rodigi pro illustri et magnifico domino Aldrovandino Dei gratia Estensi et Anchonetanis marchione, de infrascriptis acxis, denunciacionibus, inquisitionibus maleficiis et alliis dapnis, factis et perpetratis in terram Rodigi et eius viscontaria, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, indicione [...] mensis iulli proxime preteriti et mensis augustis presentis⁶⁵.

La successione delle registrazioni sul medesimo supporto, seppur afferenti a sequenze distinte, manifesta una chiara continuità e coerenza formale nella redazione e permette di seguire almeno in parte la loro collocazione nel tempo, fornendo dati utili a comprendere meglio l'organizzazione delle scritture giudiziarie e quindi del sistema

⁶² V. nota 51.

⁶³ V. note 27, 29 e 36.

⁶⁴ Segue *comunis* cassato.

⁶⁵ V. nota 28. Ad *arengo* segue *comunis* cassato. Ad una mano ancora diversa sono da attribuire le scritture che occupano l'altra metà del bifoglio, in cui è trasmesso il *proemium* riportato sopra.

di giustizia. Dobbiamo supporre che la formula proemiale in esame fosse posta consapevolmente in apertura di una sequenza di condanne già pronunciate nel precedente mese di luglio, in attesa di essere pubblicate insieme con altre relative al mese di agosto *presentis*; la presenza poi di una formula escatocollare datata all'8 agosto immediatamente precedente ci lascia dedurre che non tutte le sentenze pronunciate fino a quella data erano andate incontro alla pubblicazione, se il mese di luglio viene ancora richiamato nel *proemium* della sequenza successiva. Tale configurazione conferma la natura progressiva e cumulativa della registrazione di condanne, in cui si riflette, inoltre, la distinzione tra il momento della pronuncia delle sentenze e quello della loro lettura e pubblicazione, segno di una procedura non solo articolata tra più attori – il podestà e il notaio, come si evince già dal dettato delle formule escatocollari – ma anche formalizzata in più fasi.

Tra i due esemplari modenesi che conservano gli escatocolli, uno, della consistenza di un bifoglio, presenta una formula escatocollare molto sintetica, collocata sull'ultima riga del *verso* del primo foglio, con una datazione al 26 ottobre 1353; il *recto* del foglio adiacente si apre con un *proemium* altrettanto conciso, redatto dalla stessa mano e privo di qualsiasi indicazione cronologica:

Late, date et in hiis scriptis pronunciate per suprascriptum dominum vicarium in millesimo trecentesimo LIII, indicione VI, die XXVI octubris.

Hec sunt condepnaciones et sententie condempnacionum date et late per sapientem virum dominum Iohannem de Guscaris de Papia, vicarium in Mutine pro magnifico domino marchione etc.⁶⁶

Il corretto ordine e la contiguità tra le due parti del bifoglio sono comprovati dalla presenza di numeri progressivi appartenenti a una cartulazione coeva, espressa in cifre romane. Tale continuità evidenzia come, in questi casi, le sequenze di registrazioni non costituissero una semplice raccolta assommata di scritture isolate, ciascuna racchiusa in una struttura autonoma tanto dal punto di vista formale quanto materiale, ma fossero concepite fin dal principio come strumenti complessivi di gestione e memoria dell'amministrazione della giustizia.

Segni di cartulazione in cifre romane sono attestati in tutte le testimonianze modenesi finora riemerse, ad eccezione di un unico foglio in cui le condizioni conservative del supporto non consentono di verificarne la presenza, ma in cui tuttavia si attestano due sequenze di registrazioni⁶⁷; tra i frammenti ferraresi, invece, la cartulazione, sempre in

⁶⁶ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 39-48, fr. I.

⁶⁷ V. nota 42.

cifre arabe, compare solo in alcuni esemplari del XV secolo, oltre a uno datato al 1396⁶⁸; mentre nei testimoni rodigini non si riscontra alcuna traccia di cartulazione a causa della rifilatura dei margini, sebbene un frammento presenti, aggiunta prima del proemium, la dicitura *Quaternus secundus libri Tenche*⁶⁹ e in un altro si legga, nel margine superiore interno *sextus quaternus*⁷⁰, probabilmente a indicare l'ordine dei fascicoli anche qualora non fosse previsto un loro assemblaggio all'interno di una cornice materiale più ampia. Non è detto, infatti, che questi documenti si rilegassero in volume: le scritture giudiziarie più risalenti erano tendenzialmente compilate su fogli o fascicoli sciolti e spesso anche in seguito non furono rilegate, ma conservate in forma isolata⁷¹.

Le considerazioni sull'articolazione materiale dei registri e sulla loro continuità interna si inseriscono in un quadro più ampio, che può essere colto solo indirettamente attraverso i frammenti superstiti, i quali trasmettono necessariamente porzioni limitate delle scritture di cui un tempo erano parte. Nel *corpus* delle nuove riemersioni, i documenti compilati a Modena appaiono, come si è detto, in numero piuttosto esiguo; tuttavia, nel panorama documentario modenese si conservano ulteriori testimonianze di natura giudiziaria, frammentarie e non, già individuate dalla critica ma non sottoposte a un esame approfondito. Queste consentono un confronto diretto con i frammenti rintracciati in occasione dei più recenti censimenti e contribuiscono ad ampliare il quadro informativo per un'analisi più generale dell'organizzazione delle registrazioni, almeno per quanto riguarda il contesto modenese.

Tra le scritture giudiziarie segnalate da Spaggiari, citate nell'introduzione, si riconoscono più di cinquanta frammenti di libri di condanne⁷², insieme a un numero si-

⁶⁸ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 1-2; b. 6, f. VI, pp. 23-26; b. 15, f. 32, fr. I; b. 15, f. 32, fr. III; b. 15, f. 32, fr. IX.

⁶⁹ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 65-68.

⁷⁰ ASMo, *Archivio camerale (Camera ducale), Contabilità e uffici particolari, Malefizio*, 1, fr. I.

⁷¹ CARLETTI, LETT, pp. 13-16.

⁷² ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 15, 28, 32-33, 40, 41, 48, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109. Per quanto riguarda l'aspetto materiale, i resti di libri di condanne si presentano prevalentemente sotto forma di fogli o bifogli, in alcuni casi interessati da rifilature marginali o da ritagli più consistenti, e solo pochissimi esemplari hanno dimensioni più ridotte; laddove i margini superiori siano conservati, vi si riscontrano talvolta segni di cartulazione antica, in cifre arabe o romane: questo elemento suggerisce la provenienza dei singoli testimoni da volumi più ampi. Alcuni frammenti mostrano inoltre tracce di un riuso pregresso, riconoscibile in particolare dalla presenza di scritture *seriores*, spesso apposte utilizzando la pergamena in senso inverso rispetto al documento originario. Quanto al contenuto trasmesso, le sezioni di testo pervenute si distribuiscono secondo una casistica analoga a quella riscontrata negli altri frammenti, con un nu-

gnificativo di *libri bannorum* e a sparute sequenze di registrazioni di denunce e accuse⁷³: complessivamente i libri di condanne qui rintracciati coprono un arco cronologico che va dal 1311 al 1409. Gli atti giudiziari custoditi presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena, anch'essi già menzionati in apertura, presentano una composizione in parte analoga per quel che riguarda le tipologie documentarie attestate, comprendendo documentazione giudiziaria comunale, costituita prevalentemente da *libri bannorum*: su un totale di circa quaranta testimoni, si individuano tre fogli e quattro bifogli che costituiscono sparute sopravvivenze di libri di condanne modenesi compilati tra il 1315 e il 1390⁷⁴. A questi due nuclei si può infine affiancare un ulteriore

mero proporzionalmente più elevato di testimoni che conservano le formule proemiali, accanto ad altri, in numero minore, che tramandano invece quelle escatocollari o soltanto parti del corpo centrale delle registrazioni.

⁷³ Va segnalato, inoltre, che, oltre ai 109 «atti giudiziari» segnalati da Spaggiari, contenuti nel fascicolo A1, la busta contiene, nel fascicolo A2, sopravvivenze di documentazione comunale di altra natura, in particolare scritture degli organi di consiglio e di altri uffici, compreso quello dei Memoriali del Comune di Modena, mentre una nota archivistica posta sulla cartetta del fascicolo B riferisce di contenere «documenti pagensi modenesi» degli anni dal 1458 al 1547.

⁷⁴ Modena, Biblioteca Estense Universitaria, *Raccolta Campori (Proprietà Comune di Modena, in deposito permanente presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena)* (da ora in poi BEUMo, *Raccolta Campori Campori 3 = gamma.B.1.9.*), pp. 23-24; p. 127; pp. 129-130; pp. 142-143; p. 145; pp. 150-151; p. 169. La condizione frammentaria anche di queste testimonianze si evince immediatamente: un foglio e un bifoglio mancano delle formule proemiali ma conservano quelle escatocollari, mentre un altro foglio è privo di quest'ultima ma contiene un *proemium*; tutti i documenti presentano, inoltre, segni di una cartulazione antica in cifre arabe o romane, apposti nell'angolo superiore esterno del *recto* dei fogli, che, anche in questo caso, indicano la provenienza dei frammenti da registri di dimensioni maggiori. Ciononostante, questi documenti restituiscono per lo più l'immagine di sequenze di scritture compiute e autonome: da un lato, infatti, i segni di cartulazione in seno a ciascun testimone presentano una progressione consecutiva; dall'altro, la maggioranza dei frammenti tramanda una sequenza di registrazioni racchiusa tra la formula proemiale e quella di pubblicazione, non di rado seguita da spazio lasciato bianco nella parte finale dei fogli. Un numero non trascurabile di sequenze di registrazioni complete è riscontrabile anche in diversi documenti del nucleo documentario segnalato da Spaggiari, nel quale, come già osservato, si conservano prevalentemente frammenti con sezioni testuali aperte dalle formule proemiali. Tali elementi, uniti a una condizione materiale tendenzialmente migliore di questi documenti rispetto alla maggior parte dei frammenti oggetto del censimento in corso, può in parte spiegarsi a partire dalle divergenze relative alla loro storia conservativa: rispetto alle riemersioni più recenti, la cui sopravvivenza è dovuta per lo più a circostanze fortuite – come il reimpiego nelle legature dei registri o la semplice permanenza tra materiali di scarto d'archivio –, la preservazione dei due *corpora* appena presentati è dovuta in ultima istanza a una selezione consapevole compiuta da due collezionisti, che rappresenta il filtro più recente della trasmissione di questi documenti, anche quando abbiano attraversato precedenti fasi di scarto e reimpiego e/o dispersione. La raccolta più numerosa, conservata presso l'Archivio di Stato di Modena, fu messa insieme da Cesare Campori e poi ereditata dal figlio Matteo prima di essere integrata al fondo miscelaneo dei *Manoscritti della biblioteca* (NAPOLETANO, SOLIDORO 2026, pp. 228-229), mentre il nucleo documentario più esiguo, oggi custodito dalla Biblioteca Estense Universitaria, appartiene alla collezione di Giuseppe Campori (SOLIDORO 2023, p. 212).

frammento di libro di condanne modenese datato, come si legge nel *proemium*, al 1338, pervenuto all'Archivio di Stato di Modena per tramite di un acquisto nel 1978 e del quale nulla si conosce circa la storia precedente il suo incameramento⁷⁵.

Tali frammenti, pur preziosi per la ricostruzione di singole forme redazionali, non si configurano come base privilegiata per il confronto, giacché la loro trasmissione discontinua e la conservazione parziale delle unità originarie non consentono di restituire in modo compiuto l'articolazione e la continuità materiale dei registri. Tuttavia, alle testimonianze frammentarie fin qui richiamate si aggiungono alcuni libri di condanne modenesi tutt'ora preservati in forma integra, che si offrono come preziosissimo strumento per la comprensione dell'articolazione delle scritture giudiziarie di pertinenza modenese, fornendo informazioni complementari a quelle riscontrate nei frammenti⁷⁶.

I sei volumi attualmente conservati presso l'Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola, nel fondo dell'Archivio Capitolare di Modena, coprono complessivamente un arco cronologico che si estende da maggio 1336 ad agosto 1349, pur con lacune più o meno consistenti, e sono il risultato di una riorganizzazione materiale, compiuta in epoca moderna, di più registri in origine autonomi che furono rilegati per lo più a coppie, come testimoniano le antiche coperte di pergamena floscia tuttora preservate in quasi tutti gli esemplari⁷⁷. La scansione originaria delle scritture appare disomogenea, strutturata in registri di durata per lo più annuale o semestrale, con non poche irregolarità, mentre la disposizione dei fascicoli interna a ciascun registro risulta talvolta non ordinata cronologicamente, senza che sia possibile stabilire se ciò derivi da un riassetto successivo⁷⁸. Non è probabilmente casuale che le sopravvivenze in-

⁷⁵ ASMo, *Acquisti*, acquisto n. 124, Giancarlo Bossetti. Modena, 1978, f. 3. La sua provenienza ricorda come le vicende conservative di questi documenti possano aver seguito percorsi differenti, più o meno lunghi e articolati, prima di giungere alle attuali sedi di conservazione. Si rileva che il foglio riporta una sequenza completa di condanne, riferita dal *proemium* al mese di luglio presentis e conclusa con la formula escatocollare datata al 18 luglio, cui una scrittura coeva, forse della stessa mano, ha aggiunto che il giorno corrispondeva a un sabato: tale aspetto rilevante sarà richiamato più avanti.

⁷⁶ Si tratta dei libri di condanne provenienti dall'Archivio del Comune di Modena e oggi conservati presso l'Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola alle signature *Archivio capitolare, Manoscritti* (da ora in poi ASMN, *Manoscritti*), O.III.20, O.III.21, O.III.22, O.III.23, O.III.24 e O.III.25, tutti disponibili in riproduzione digitale nella *Lodovico Media Library*; v. *Manoscritti dell'Archivio Capitolare* 2023, pp. 102-105.

⁷⁷ Ad eccezione di ASMN, *Manoscritti*, O.III.23, che non conserva le vecchie coperte, e di ASMN, *Manoscritti*, O.III.24, le cui coperte originarie sono in apertura e chiusura del volume a testimoniare una probabile composizione originaria in un unico registro, tutti gli altri volumi risultano composti dall'accorpamento di due registri originari, distinguibili grazie alla preservazione delle antiche pergamene di rivestimento.

⁷⁸ In particolare, ASMN, *Manoscritti*, O.III.20 comprende i registri da maggio a dicembre 1336 e da gennaio a settembre 1337 (quest'ultimo in disordine e lacunoso); ASMN, *Manoscritti*, O.III.21 quelli da luglio

tegre si aprano con un registro del 1336, anno in cui si afferma il dominio estense su Modena, dopo la parentesi del 1289-1306: in particolare, la scrittura più risalente è datata al 27 maggio, circa due settimane dopo l'ingresso trionfale di Obizzo III d'Este a Modena, che ebbe luogo il 13 dello stesso mese⁷⁹; nel frattempo la città era passata sotto il controllo dei Bonacolsi, circostanza che trova conferma nelle formule proemiali dei pochi frammenti di questo periodo, nelle quali è esplicitamente richiamato il vicariato da loro ottenuto *per Sacrum Imperium*⁸⁰. Non si è potuta condurre per il momento un'analisi dettagliata dei contenuti di questa documentazione, ma sarà comunque utile qualche considerazione desumibile da un primo esame generale.

La possibilità di leggere più sequenze di registrazioni in serie consente di riconoscere una cadenza tendenzialmente settimanale delle scritture, con frequenti casi di sequenze redatte nella stessa data, pure riconducibili alla mano di un medesimo notaio; il giorno della settimana, quasi sempre esplicitato, ricade per lo più di sabato. I registri sembrano, inoltre, confermare la distinzione tra il momento della pronuncia e quello della pubblicazione delle condanne, evidente, ad esempio, in una registrazione del 1344 il cui *proemium* rimanda al mese di maggio *proximi preteriti*, mentre la formula escatocollare corrispondente ne data la pubblicazione a sabato 19 giugno⁸¹.

Nei registri più risalenti ciascuna sequenza occupa generalmente un fascicolo, dalla consistenza variabile, con spazio eventualmente lasciato in bianco nel foglio o nei fogli finali e si rileva inoltre, quasi sistematicamente, la presenza di segni di fascicolazione alfabetici, verosimilmente destinati a facilitarne l'assemblaggio o, comunque, a mantenerne riconoscibile l'ordine anche quando fossero conservati in forma sciolta⁸²: tali indizi inducono a ritenere che i registri fossero originariamente concepiti come una serie di fascicoli

1338 a giugno 1339 e da luglio a dicembre 1340; ASMN, *Manoscritti*, O.III.22 i registri da gennaio a giugno 1342 e da luglio 1342 a giugno 1343; ASMN, *Manoscritti*, O.III.23 copre il periodo da luglio 1343 a luglio 1344; ASMN, *Manoscritti*, O.III.24 da novembre 1346 a dicembre 1347; infine, ASMN, *Manoscritti*, O.III.25 conserva due registri consecutivi, rispettivamente gennaio-dicembre 1348 e gennaio-agosto 1349, con un'anomalia di montaggio nell'ultimo che colloca agosto prima di gennaio. Le principali lacune cronologiche si collocano quindi tra ottobre 1337 e giugno 1338, tra luglio 1339 e dicembre 1341 e tra agosto 1344 e ottobre 1346.

⁷⁹ BERTOLINI 1993, p. 419.

⁸⁰ ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 40 e 48. Un altro testimone anteriore al 1336 non riporta il *proemium*: BEUMo, *Raccolta Campori*, Campori 3 = gamma.B.1.9., pp. 23-24.

⁸¹ ASMN, *Manoscritti*, O.III.23, p. 238.

⁸² Lo stesso sistema di fascicolazione si rileva in un testimone del 1337 pervenutoci in forma isolata, in cui non è conservata l'indicazione del mese: ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 62. Si segnala, inoltre, che non è l'unico frammento con datazione sovrapponibile a quella dei registri integri: v. nota 75 e ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 63, 64, 65, 66, 68.

autonomi, ciascuno completo in sé e solo successivamente destinati a essere riuniti in continuità materiale. Talvolta, tuttavia, la stessa unità materiale comprende più di una sequenza, conferendo contiguità alle registrazioni: particolarmente degna di nota è la prima scrittura attestata per il 1339, che principia sul *verso* di un foglio il cui *recto* contiene le ultime registrazioni del dicembre dell'anno precedente⁸³. Nella documentazione più tarda, i casi in cui il passaggio da una sequenza di registrazioni a un'altra coincide con una cesura materiale dei fascicoli sono più rari e le scritture si collocano in successione con sempre maggiore frequenza anche all'interno dello stesso foglio, mentre si riduce la lunghezza delle formulazioni proemiali ed escatocollari: un andamento che può intendersi associato alla continuità materiale delle scritture, in virtù della quale si attenuava la necessità di riproporre nelle formule proemiali ed escatocollari dati già espressi nelle sequenze contigue⁸⁴. Va inoltre rilevato che nessuno dei registri presenta elementi di autenticazione complessiva – come sottoscrizioni finali o segni di validazione – a testimonianza del fatto che la garanzia di autenticità perteneva alle singole sequenze ed era affidata in particolare alle formule escatocollari di pubblicazione delle condanne, e non al registro nella sua interezza.

5. Per concludere: tra definizioni e funzioni dei libri di condanne

Pur in assenza, per ora, di un'analisi esaustiva dei contenuti, i registri integri modenesi hanno permesso di ricavare alcuni elementi significativi sulla loro configurazione materiale e sull'organizzazione delle registrazioni. Non bisogna inoltre tralasciare che consentono di cogliere indicazioni preziose per la designazione della tipologia documentaria che attestano: al di là delle scritture sui dorsi dei volumi, tracciate da mano moderna, l'intitolazione *liber condemnationum* appare sulle coperte antiche che si sono preservate, redatta contestualmente alla compilazione dei singoli registri o per lo meno al loro assemblaggio⁸⁵ – suggerendo, se non altro, un intento classificatorio in tal senso fin dal contesto di produzione e/o di prima conservazione, quantomeno in ambito modenese e nel ristretto arco cronologico compreso tra il 1336 e il 1349. Nell'obiettivo di identificare correttamente e comprendere ancora meglio le scritture trasmesse dai frammenti, riflettere sulle intitolazioni dei registri risponde pertanto alla

⁸³ ASMN, *Manoscritti*, O.III.21, p. 94.

⁸⁴ La riduzione delle formule, come si è visto, trova riscontro nel frammento modenese del 1353 (v. nota 66), ma si contraddice con quelli del 1362 (v. note 42 e 58), 1369 (v. note 29, 40 e 46) e 1370 (v. note 30 e 41), che invece presentano formule proemiali dal dettato più esteso, nel primo dei quali, inoltre, si evince una redazione consecutiva di due sequenze di registrazioni sullo stesso foglio.

⁸⁵ Le scritture rilevabili su tutte le coperte sono riconducibili, su base paleografica, a mani notarili del XIV secolo, secondo i modelli attestati per il resto della documentazione dei registri.

necessità, evidenziata da Lett, di ricorrere preferibilmente alle denominazioni originarie della documentazione giudiziaria piuttosto che a convenzioni posteriori. Se la definizione di *liber condemnationum* è senz'altro appropriata per i registri integri da cui la traiamo, resta quindi da verificare se possa essere legittimamente estesa ai frammenti riemersi, ed eventualmente non solo a quelli modenesi.

Si parta dalla considerazione che le formule proemiali ed escatocollari dei registri, così come quelle dei frammenti, mostrano come in essi il contenuto delle singole sequenze sia definito prevalentemente dalla registrazione di condanne, talvolta corredate dalla specificazione della loro natura, per lo più pecuniaria e/o corporale. Non mancano poi sparuti casi di *proemia* in cui sia documentata la compresenza di sentenze di condanna e assoluzione, che confermerebbe la prassi, già osservata per i frammenti, di una registrazione estensiva degli esiti dei procedimenti giudiziari⁸⁶: tale evenienza apre alla possibilità di interpretare le denominazioni dei registri come riferite a una funzione più comprensiva e non rigidamente selettiva delle scritture, sovrapponibile all'impostazione del *liber sententiarum* milanese del 1385. In quello che è il più antico libro di sentenze del podestà di Milano che ci è pervenuto, infatti, i riferimenti espliciti alle assoluzioni compaiono nelle formule proemiali solo quando siano seguite da registrazioni in cui è effettivamente attestato almeno un caso di assoluzione⁸⁷. Nel confronto con il caso milanese, occorre tuttavia tenere presente che la denominazione corrente di *liber sententiarum* non si fonda su designazioni coeve, ma si deve invece a una classificazione successiva: nessuno dei registri superstiti della serie reca, infatti, un'intitolazione originaria che ne precisi o anticipi i contenuti, pur in un quadro di allestimento sistematico dei volumi⁸⁸.

⁸⁶ Nei registri modenesi si rileva, ad esempio, tra le scritture del 1343, un *proemium* dal dettato esteso che menziona entrambi i possibili esiti dei procedimenti giudiziari, a fronte di una sequenza che effettivamente comprende anche assoluzioni tra le registrazioni: « In Dei nomine, amen. Hec sunt condemnationes et absolutiones date, late et in hiis scriptis sententialiter pronunciate per nobilem et potentem virum dominum Nicholaum de Macharuffis de Padua, honorabilem potestatem civitatis Mutine et districtus, pro illustribus et magnificis dominibus dominibus Obiçone et Nicholao fratribus Dei gratia Estensi et Anchonetani marchionibus et dicte civitatis Mutine et eius districtus dominibus generalibus, de consensu, consilio et deliberatione iudicum curie dicti domini potestatis, currentibus annis Domini nostri Iesu Christi in millesimo trecentesimo quadringentesimo tercio indictione undecima de mense febrarii presentis »; ASMN, *Manoscritti*, O.III.22, p. 337.

⁸⁷ Un'analisi dettagliata del contenuto del *liber* è in MANGINI 2021. Si segnala, in particolare, un *proemium* relativo a una registrazione isolata concernente un procedimento di esecuzione di una pena corporale (al rogo) riferita all'unica condanna per eresia attestata dal *liber*, introdotta dalla formula *Hec est quedam execucio corporalis et execucio scentencie condemnationis corporalis*; *Liber sententiarum* 2021a, p. 116 e sgg.

⁸⁸ *Liber sententiarum* 2021a, p. XVI. Per una descrizione dell'intera serie dei libri di sentenze milanesi v. INVERNIZZI 2023. Allargando lo sguardo ad altri contesti storico-politici e, quindi, documentari, il pano-

Nel vicino e più ricco di fonti contesto bolognese si attesta invece, fin dal XIII secolo, una distribuzione funzionale del quadro documentario relativo alle ultime fasi del procedimento giudiziario, all'interno del quale le sentenze di assoluzione trovano posto in registri seriali e indipendenti⁸⁹. Una tale distinzione tipologica delle scritture è attestata anche a Macerata, dove, pur in una sostanziale penuria di fonti, si conservano almeno due registri distinti rispettivamente per le condanne e per le assoluzioni, entrambi risalenti al XIII secolo⁹⁰, e a Pavia, di cui sopravvive « un unico frammento di registro contenente assoluzioni, risalente al 1257 »⁹¹.

Segni di una distinzione funzionale analoga si riscontrano solo nei primi due registri di condanne modenesi – oggi assemblati in un unico volume –, che coprono il periodo da maggio 1336 a settembre 1337 e in cui compaiono tre distinte sequenze di sentenze assolutorie, ciascuna introdotta da un *proemium* che menziona difatti esclusivamente le *absolutiones*⁹² – circostanza non documentata nel novero dei frammenti riemersi ed

rama appare piuttosto diversificato: sappiamo, ad esempio, che a Trieste un notaio si limita ad accennare con una nota a margine o a conclusione delle scritture processuali l'esito di assoluzione o condanna del procedimento (DAVIDE 2020, p. 138); nelle scritture criminali aretine, gli esiti delle sentenze sono talvolta raccolti in registri autonomi, qui definiti *libri sententiarum*, e più spesso inserite nella sezione conclusiva dei *libri maleficiorum* – nei quali la corrispondenza delle scritture con le fasi processuali è affidata alle formule proemiali delle singole sezioni (ANTONIELLA, CARBONE 2004, pp. 359-360), mentre le coperte dei volumi si limitano a riportare lo stemma del podestà o del capitano; al contrario, in Piemonte, i *libri condemnationum* si distinguono sistematicamente dai *libri maleficiorum*, per riferire le sentenze dei processi contenuti in questi ultimi in un'organizzazione parallela delle scritture (cfr. BUFFO 2020) e nel caso particolare del marchesato di Monferrato, per il quale, sfortunatamente, sopravvive un solo *liber maleficiorum* del XIV secolo, apprendiamo di tale separazione da una fonte indiretta (BUFFO 2022, p. 113), ma non sappiamo se e in che maniera vi fossero comprese le assoluzioni.

⁸⁹ Nella descrizione del panorama documentario bolognese relativo alle sentenze, Vallerani non solo evidenzia la registrazione separata delle assoluzioni, ma ricostruisce anche il quadro articolato della documentazione relativa alle condanne, differenziate in base alla natura della pena (bando pecuniario o mortale, condanna pecuniaria o corporale), precisando infine che l'unica serie di condanne superstiti riguarda quelle corporali; VALLERANI 2012, pp. 297-298. Tali libri di condanne si distribuiscono tanto tra le *Sententie* quanto tra le *Accusationes*, dal momento che la documentazione giudiziaria bolognese appare oggi organizzata *a posteriori* in raccolte i cui titoli, attribuiti in fase di riordino, risultano talvolta fuorvianti; *ibidem*, p. 287 nota 31.

⁹⁰ In questo caso, tuttavia, « non sapremo mai veramente se esse attestino fattori stabili e strutturanti il funzionamento della giustizia comunale, oppure se riflettano momenti contingenti o anche fasi di sperimentazione »; PIRANI 2023, p. 24.

⁹¹ PERANI 2009, p. 62.

⁹² A titolo rappresentativo, si riporta il testo di una delle formule proemiali, attestata nel registro del 1336: « Hec sunt absolutiones et sententie absolutionum, late, date et sententialiter pronuntiate per

esaminati finora: tali testimonianze lasciano presumere una volontà deliberata di distinguere gli esiti processuali di assoluzione separandone le scritture, ma comunque in diretta continuità con le sentenze di condanna coeve, in quanto redatte entro i limiti materiali dei medesimi fascicoli⁹³ e, è opportuno sottolinearlo, all'interno dello stesso allestimento in registro cui fu contestualmente attribuito il titolo di *liber condemnationum*. Anche nell'ipotesi di una distinzione fra le scritture di condanna e quelle di assoluzione, che si immagina adottata in una fase iniziale o sperimentale e poi superata in favore di un'organizzazione più comprensiva, la denominazione *liber condemnationum* sembra quindi averle ricomprese sin dall'origine come parti di un medesimo insieme documentario.

D'altra parte, non si può del tutto trascurare l'attestazione di uno degli esempi di formule proemiali tratto dai frammenti modenesi, risalente al 1370, nel quale le assoluzioni sono incluse nel *proemium* attraverso una declinazione aggettivale del termine, ovvero nella formula *condempnationes absolutorie*⁹⁴ – sebbene si tratti verosimilmente di un caso isolato e forse imputabile a un errore di redazione da parte del notaio: l'interpretazione di tale formula, apparentemente ossimorica, potrebbe derivarsi da una definizione ereditata dal diritto romano che si ricava dalle *Institutiones* di Gaio, per il quale « *condemnatio est ea pars formulae qua iudici condemnandi absolvendive potestas permittitur* »⁹⁵. In questa prospettiva, il termine *condemnatio* sa-

nobilem et potentem militem dominum Nicholaum de Tabula honorabilem potestatem civitatis Mutine et districtus, pro magnificis et excelsis dominibus Oppigone et Nicholao fratribus Dei gratia Estensi et Anchetani marchionibus de civitatis Mutine eiusque districtus domibus generalibus et etiam forane, per sapientem et discretum virum dominum Andream de Zermellis de Alexandria iudicem et assessorem predicti domini potestatis ad malleficia deputatum et sub eius examine, de consensu et deliberatione aliorum iudicum curie ipsius domini potestatis, et scripte per me, Richobonum de Maçonis notarium nunc notarium et officialem dictorum dominorum potestatis et iudicis et comunis Mutine ad malleficia dicti comunis spetialiter ordinatum, currentibus annis Domini nostri Iesu Christi millesimo trecentesimo trigesimosexto, indictione quarta, die et mense infrascriptis inferius condescriptis (*cosi*) »; ASMN, *Manoscritti*, O.III.20, p. 65. Un'altra sequenza di assoluzioni per lo stesso anno si trova in ASMN, *Manoscritti*, O.III.20, p. 82; mentre l'ultima, e sola per il 1337, è in ASMN, *Manoscritti*, O.III.20, p. 290. È possibile un confronto con le formule proemiali del *liber absolutioinum* maceratese; PIRANI 2023, p. 28.

⁹³ Nel primo caso, occupano il bifoglio centrale del quaternione in cui sono attestate subito dopo sequenze di sole condanne, poi lasciato in bianco nello spazio finale, mentre negli altri due casi principiano persino a partire dal *verso* dei fogli.

⁹⁴ V. nota 30.

⁹⁵ *Thesaurus Linguae Latinae* 2024; v. anche la voce *condemnatio* in BERGER 1953. Il termine *sententia*, invece, in epoca romana, è largamente adoperato nell'*ars oratoria* e designa generalmente la massima o il precetto, tanto nella *Rhetorica ad Herennium* (SINCLAIR 1993), quanto nell'*Institutio oratoria* di Quintiliano (FAURE-RIBREAU 2016). In ambito giuridico trova spazio soprattutto come tecnica di

rebbe dunque impiegato in un'accezione ampia, idonea a comprendere l'insieme degli esiti processuali, come dimostra almeno un caso attestato nel registro modenese del 1349 in cui, pur in assenza di ogni menzione delle assoluzioni nel *proemium*, si riportano tanto i condannati quanto gli assolti in ciascuna contesa giudiziaria⁹⁶.

Per contro, sul fronte della documentazione vercellese, Tibaldeschi limita la definizione di 'libri di condanne' a «semplici elenchi di multati e di ammende pagate o meno»⁹⁷, evidenziandone fin da subito l'aspetto contabile o, quantomeno, la natura ibrida a metà tra scrittura giudiziaria e amministrativa: tale funzione si rispecchia nella sinteticità delle registrazioni, che escludono i dettagli delle fasi processuali precedenti⁹⁸. Le menzioni di condanne nei titoli dei registri, inoltre, si riscontrano spesso in associazione alla categoria del *liber compilatus*, ad esempio nelle forme *liber compilatus condemnationum de maleficio* e *compilatus omnium condemnationum*⁹⁹; la stessa designazione di 'compilati' si riscontra, poi, anche in alcuni *libri accusarum*, a conferma di un uso terminologico che sembra privilegiare il metodo di organizzazione del contenuto più che una classificazione tipologica delle scritture: il *liber compilatus* coincide, infatti, con una registrazione

citazione (STOLFI 2001); singolare è l'occorrenza di una glossa proprio alle *Institutiones* di Gaio, che usa il termine 'sentenza' per riferire una citazione di Paolo di Roma; MANTOVANI 2018, p. 248. Va tuttavia sottolineato che il significato e l'uso di *sententia* nel latino classico costituiscono un tema ampiamente dibattuto, oggetto di una letteratura vasta e articolata per la quale bastino qui i rimandi ai contributi già richiamati e alle referenze bibliografiche ivi riferite.

⁹⁶ ASMN, *Manoscritti*, O.III.25, pp. 13-18.

⁹⁷ TIBALDESCHI 2014, p. 339. Vercelli rappresenta, sotto il profilo della conservazione documentaria, un caso fortunato: il *corpus* giudiziario tardomedievale sembra essersi trasmesso quasi nella sua interezza, costituendo così un punto di riferimento rilevante anche per lo studio di contesti nei quali la documentazione è più lacunosa. Tibaldeschi propone un elenco pressoché completo, ordinato cronologicamente, delle fonti giudiziarie vercellesi dei secoli XIV e XV; *ibidem*, pp. 329-339.

⁹⁸ Queste «riportano sinteticamente il nome del colpevole, il motivo dell'ammenda, l'importo e il pagamento della stessa, se avvenuto»; TIBALDESCHI 2014, p. 341. In un solo caso, di un registro intitolato *Condemnationes* degli anni 1389-1390, lo studioso precisa che la registrazione delle condanne abbia incluso «di sangue»; *ibidem*, p. 330 nota 63. Va rilevato che, nel panorama documentario vercellese, le designazioni dei registri riconducibili alle fasi conclusive del procedimento giudiziario non includono mai il termine 'sentenze', ma fanno invece riferimento – in varie forme latine o italiane – alle 'condanne', talvolta accompagnate dalla specificazione della pena comminata (pecuniaria, corporale, *sub condicione*, ecc.). Non viene tuttavia chiarito se tali denominazioni siano coeve o frutto di attribuzioni successive. La presenza di alcuni incipit riportati come titoli nell'elenco dei registri mi lascia dedurre che lo studioso non sia intervenuto con una titolazione corrente ma abbia semplicemente ereditato le denominazioni già presenti, scegliendo quindi di riportare le formule proemiali in assenza di altri elementi identificativi. Si riportano alcuni esempi: *Hec sunt condemnationes date et facte*; *Hec sunt condemnationes*, *Hec sunt condemnationes pecuniarie*; *Hec est quedam condapnatio corporalis*; *Hec sunt condapnationes pecuniarie, corporales*, ecc.

⁹⁹ Il quadro delle denominazioni è trattato più approfonditamente da OLIVIERI 2021, p. 341.

derivata, a scopo esclusivamente contabile e ricapitolativo, da corrispondenti libri di accuse o condanne redatti precedentemente, a scapito innanzitutto delle sezioni procedurali dei testi¹⁰⁰. Nel novero dei registri vercellesi, Olivieri sceglie di attribuire a questi ultimi la definizione di ‘compilazioni di condanne’, analizzandone, inoltre, le specifiche forme diplomatiche, non ultimo l’allestimento del testo in una *mise en page* opportunamente codificata¹⁰¹ – mentre per lo studioso i ‘libri di condanne’ «erano invece concepiti nella forma di presentazioni ordinate, scandite in paragrafi, delle cause discusse di fronte al giudice dei malefici»¹⁰².

Emerge dunque un ulteriore elemento, cioè l’aspetto codicologico dei registri, funzionale all’identificazione della tipologia documentaria dei frammenti, o quantomeno utile a un primo discernimento degli stessi, tenendo conto delle possibili configurazioni delle scritture relative a condanne proposte da Olivieri. A un esame complessivo del *corpus* di frammenti qui esaminati, nessun documento sembra presentare un’impostazione della *mise en page* esattamente sovrapponibile ai modelli presi qui a riferimento. Tuttavia, si rintracciano alcune testimonianze che sembrano rimandare alle funzioni del *liber compilatus condemnationum*: in questi frammenti – che presentano una datazione cronica limitata ai soli mesi e giorni ma possono essere ricondotti, sulla base dei caratteri paleografici, non oltre la prima metà del XIV secolo, mentre il riferimento a somme espresse in soldi ferraresi non è di per sé sufficiente a circoscriverne con precisione la provenienza – le numerose registrazioni di condanne occupano per lo più due righe ciascuna e sono ridotte al nome del reo, al riferimento alle carte di un registro, non meglio identificato, da cui sono tratte le informazioni e all’importo delle multe comminate, disposte in elenco in modo tale che risultino incolonnate nell’estremità destra del foglio¹⁰³ (Fig. 7). Sul ver-

¹⁰⁰ Né la modalità di registrazione appare limitata alle scritture giudiziarie; *ibidem*, p. 332. In almeno un caso è stato possibile incrociare le registrazioni di un *liber compilatus* con il rispettivo libro di condanne, provando che si tratta appunto di una trascrizione successiva sintetizzata a partire dai contenuti di quest’ultimo; CAMPISI 2018, p. 141 (alla nota 133 si può leggere inoltre un esempio di *proemium* del *liber compilatus* in questione, che diverge significativamente da quelli finora esaminati per le altre tipologie di registri).

¹⁰¹ OLIVIERI 2021. Olivieri individua, inoltre, registri con funzioni analoghe nel contesto documentario senese, in cui le designazioni coeve si limitavano a riferire l’immagine che compariva sulle coperte dei volumi; v. OLIVIERI 2022. Nel contesto senese sono inoltre riemersi, in forma palinsesta, alcuni elenchi alfabetici di condannati, che non corrisponderebbero a nessuna delle due tipologie documentarie qui illustrate; v. MECACCI 2000. Per i registri bresciani contenenti registrazioni di condanne a scopo contabile v. BONFIGLIO DOSIO 1978.

¹⁰² OLIVIERI 2021, p. 336.

¹⁰³ La stessa organizzazione è condivisa da quattro fogli, dei quali i primi tre sembrano provenire dallo stesso registro: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. V, pp. 1-2; b. 6, f. V, pp. 3-4; b. 6, f. V, pp. 5-6 e b. 6, f. V, pp. 19-20. Un’impostazione simile è riconoscibile anche per alcuni frammenti modenesi appartenenti

sante opposto, come si è visto, alcuni frammenti contengono poche registrazioni per foglio, in alcuni casi anche una sola, e in ciascuna è ricostruito l'iter giudiziario precedente alla pronuncia della condanna, a partire dalle modalità di avvio del processo¹⁰⁴. Nel mezzo, tuttavia, si osserva un'ampia gamma di manifestazioni intermedie, che mette in luce una notevole disomogeneità sia nella lunghezza delle registrazioni, sia nella quantità e nel livello di dettaglio delle informazioni contenute. A ciò si aggiunga che, fatta eccezione per i pochi frammenti privi di indicazioni topiche e croniche pocanzi menzionati – i quali si avvicinano maggiormente al modello delle compilazioni –, tutti gli altri testimoni presentano scritture aggiunte, nei margini o negli spazi tra le registrazioni, che documentano fasi successive alla pronuncia delle condanne, riferendone, ad esempio, «la cancellazione per mancata 'pubblicazione' [N.d.A.: se ne sono illustrati due casi], per l'annullamento della pena a seguito di grazia ricevuta o, più spesso, per l'avvenuta esazione della multa comminata nel caso di condanne pecuniarie [...]»¹⁰⁵, che sono le più attestate e derivano talvolta dalla commutazione di pene corporali¹⁰⁶. Queste evidenze inducono a riconoscerne nei libri di condanne qui esaminati, tanto integri quanto frammentari, una duplice funzione, insieme giudiziaria e amministrativo-contabile, assimilabile anche in questo aspetto all'esempio del *liber* milanese già richiamato¹⁰⁷.

I modelli documentari dei 'libri di condanne' e delle 'compilazioni di condanne', proposti da Olivieri per il caso vercellese, sono da intendersi come di un *continuum* di scritture che va dai di condanne come resoconti procedurali contenenti i dispositivi delle sentenze, pur segnati, in varie forme, da stratificazioni connesse a una loro funzione anche amministrativo-contabile, verso vere e proprie compilazioni di condanne, vale a dire registrazioni sintetiche finalizzate esclusivamente a quest'ultimo uso¹⁰⁸. La

al nucleo segnalato da Spaggiari, tutti riferibili all'ultimo decennio del XIV secolo: ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 100, 101, 102.

¹⁰⁴ Tra i frammenti in cui le singole registrazioni mostrano un'estensione significativa si segnalano: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 19-20; b. 6, f. I, pp. 27-28; b. 6, f. I, pp. 29-32; b. 6, f. I, pp. 59-60; b. 6, f. I, pp. 69-72; b. 6, f. I, pp. 137-138; b. 6, f. I, pp. 139-140 e *Archivio camerale (Camera ducale), Contabilità e uffici particolari*, Malefizio, 1, fr. I.

¹⁰⁵ «[...] Le strutture formulari di queste scritture presentano una moderata variazione, ad esempio nell'ordine dei dati forniti, e diventano più sintetiche nel XV secolo, ma nella quasi totalità vi si leggono: i nomi del notaio estensore, del condannato e dei testimoni, l'importo della condanna, la data della riscossione completa del giorno del mese e dell'indizione e l'ente (o la persona designata) che esige la multa»; SOLIDORO 2023, p. 224.

¹⁰⁶ V. nota 61.

¹⁰⁷ INVERNIZZI 2023, pp. 433-434.

¹⁰⁸ In area toscana la tendenza a fini eminentemente contabili dell'esercizio della giustizia penale emerge in particolare a partire dai primi decenni del XV secolo; TANZINI 2022, p. 198. Registrazioni di condanne a fini

quasi totalità dei frammenti rinvenuti, nei quali le registrazioni delle singole condanne variano sensibilmente la quantità di informazioni riferite e di righe di scrittura occupate, sembra collocarsi tra questi due estremi: alcuni documenti in particolare, tutti prodotti a Ferrara nel corso del XV secolo, paiono strutturarsi come pure elencazioni di condanne legate a una funzione amministrativo-contabile, in cui le somme delle multe sono sistematicamente distanziate dal testo principale ed elencate nel margine destro dei fogli, sebbene ciascuna registrazione includa qui un maggior numero di elementi rispetto ai casi di compilazioni vercellesi presi a paragone – come ad esempio, il nome di chi aveva avanzato l'accusa verso il reo e la natura del reato per il quale è stato condannato (Figg. 8 e 9)¹⁰⁹. Più che alle specifiche menzioni delle tipologie di condanne nelle formulazioni proemiali ed escatocollari, quindi, una differenziazione sostanziale per riconoscere la principale funzione attribuita a ciascuna scrittura sembra evincersi innanzitutto dall'estensione e dall'articolazione interna delle singole registrazioni, nonché dalla relativa *mise en page*. Naturalmente, una designazione appropriata della funzione (o delle funzioni) e, quindi, della tipologia documentaria di ciascun frammento potrà essere definita solo attraverso l'incrocio dell'analisi delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei documenti con un'indagine generale sulle forme documentarie attestate nel loro contesto di produzione¹¹⁰.

esclusivamente contabili si evincono altrove già nel secolo precedente, come si evince dalle compilazioni vercellesi risalenti all'ultimo quarto del XIV secolo e come sembra potersi dedurre da quei frammenti riemersi, databili entro la prima metà del secolo, la cui *mise en page* appare già codificata per una migliore comprensione del dato contabile, mentre a Cumiana nello stesso periodo i nomi dei rei e gli importi delle pene appaiono ancora in successione sulla stessa riga; PERANI 2011, p. 229.

¹⁰⁹ Si tratta dei frammenti: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 1-2; b. 6, f. I, pp. 3-6; b. 6, f. I, pp. 7-10; b. 6, f. I, pp. 11-14; b. 6, f. I, pp. 17-18; b. 6, f. I, pp. 21-22; b. 6, f. I, pp. 61-62; b. 6, f. I, pp. 75-76; b. 6, f. I, pp. 87-88; b. 6, f. I, pp. 89-90; b. 6, f. I, pp. 99-102; b. 6, f. I, pp. 125-126; b. 6, f. II, pp. 21-24; b. 6, f. V, pp. 7-8; b. 6, f. V, pp. 9-10; b. 6, f. V, pp. 11-16; b. 6, f. V, pp. 17-18; b. 6, f. V, pp. 21-22; b. 6, f. VI, pp. 3-6; b. 6, f. VI, pp. 17-20; b. 15, f. 32, fr. I, II, IV e IX; b. 16, f. 18, fr. I. Tra questi testimoni, l'esempio raffigurato nelle immagini riporta, inserita tra due sequenze di registrazioni dal carattere sommario, una singola condanna pecuniaria, racchiusa tra le formule proemiale ed escatocollare, il cui dettato presenta una particolare dovizia di dettagli, nonché una certa solennità: in essa, Giacomo Fabbro di villa Ostellato è condannato al pagamento di ben venticinque ducati d'oro perché « habit dicere hac verba versus Bulphum Magistrum comitis Laurentii in vila Hostellati castaldionem: 'Poltrone da mille forche, che te venga el caga sangue a ti he chi te tiene qui' », cui fece seguito un atto minatorio tenendo in mano un martello. La registrazione non è solo particolarmente interessante per il fatto di contenere sezioni di testo in volgare, ma anche perché, pur inserita in un contesto redazionale che, per dettato e *mise en page*, sembra avvicinare il libro alla tipologia delle compilazioni, presenta caratteristiche formali e contenutistiche tali da poterla ricondurre a un libro di condanne vero e proprio: costituisce pertanto una testimonianza significativa della funzione ibrida, al tempo stesso giudiziaria e amministrativo-contabile, di queste scritture.

¹¹⁰ Per comprendere l'organizzazione e articolazione delle scritture giudiziarie, infatti, queste

A valle di queste poche riflessioni preliminari, che mi sono sembrate però necessarie a gettare le basi per la costruzione di un quadro di riferimento volto all'identificazione e classificazione dei frammenti di giustizia prodotti nei territori estensi, emerge comunque a grandi linee un panorama complesso e variegato, riflesso dell'articolazione documentaria e dei sistemi di funzionamento dell'amministrazione della giustizia nei diversi centri di produzione e lungo tutto l'arco cronologico attestati dalla documentazione riemersa. Sebbene il confronto con altre realtà documentarie possa fornire utili strumenti interpretativi, rimane chiaro che i sistemi di amministrazione della giustizia si caratterizzano per specificità locali che ne condizionano profondamente la struttura e la diversificazione documentaria. Ai fini di una classificazione quanto più circoscritta e adeguata, si evince quindi innanzitutto la necessità di una lettura contestualizzata dei documenti superstiti e di un'indagine volta a rintracciare un lessico specifico proprio della documentazione in esame, che, soprattutto nella quasi totale assenza di documentazione integra analoga che fornisca elementi classificatori espliciti e coevi, andrà ricercato in futuro nella normativa statutaria inerente ciascun contesto di produzione documentaria attestato: un percorso di ricerca incentrato sulle forme documentarie della giustizia non può infatti prescindere dall'analisi degli Statuti, i quali possono contenere, inoltre, disposizioni dettagliate sulla redazione e gestione delle scritture giudiziarie¹¹¹. D'altro canto, resta ancora in parte valido, per alcune realtà storico-politiche, quanto era stato osservato un decennio fa a proposito della documentazione giudiziaria piemontese, ovvero che l'attenzione degli studi si è spesso concentrata più sul contenuto informativo che non sull'analisi delle strutture diplomatiche, delle prassi redazionali o delle vicende archivistiche dei registri giudiziari¹¹², e ciò vale a maggior ragione se si considerano i soli libri di condanne, benché «per alcune città e alcuni periodi [rappresentino] le uniche scritture superstiti dell'attività giudiziaria stessa»¹¹³.

«vanno necessariamente studiate all'interno della più vasta produzione documentaria in una visione che comprenda tutto il sistema documentario»; CARLETTI, LETT 2023, p. 17.

¹¹¹ Basti l'esempio puntuale degli Statuti triestini del 1350, che impongono una trasformazione alla documentazione di natura giudiziaria anche in termini di organizzazione delle scritture immediatamente visibile nelle scritture pervenute a cavallo di questa cesura normativa; DAVIDE 2020, pp. 142-145.

¹¹² BUFFO 2015, p. 61. Tale constatazione, peraltro, ha trovato un importante sviluppo in un contributo successivo orientato a colmare questa lacuna; v. BUFFO 2020.

¹¹³ CAMMAROSANO 2012, p. 21. Osservandole in integrazione alla documentazione contabile, vista la stretta connessione con esse, ampliando il senso delle raccomandazioni di Schuster circa lo studio delle scritture amministrative a completamento del quadro sull'efficienza del sistema giudiziario; v. SCHUSTER 1999.

FONTI

MODENA, ARCHIVIO DI STATO (ASMo)

- *Acquisti*, Acquisto n. 124, Giancarlo Bossetti. Modena, 1978, f. 3.
- *Archivio Camerale (Camera ducale)*, *Contabilità e uffici particolari*, Malefizio, 1; Polesine di Rovigo.
- *Archivio notarile*, *Memoriale*, reg. 6.
- *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 1-2; pp. 3-6; pp. 7-10; pp. 11-14; pp. 17-18; pp. 19-20; pp. 21-22; pp. 23-26; pp. 27-28; pp. 29-32; pp. 37-38; pp. 39-48, fr. I-III; pp. 49-50; pp. 55-56; pp. 59-60; pp. 61-62; pp. 65-68; pp. 69-72; pp. 75-76; pp. 87-88; pp. 89-90; pp. 91-92; pp. 99-102; pp. 117-118; pp. 125-126; pp. 137-138; pp. 139-140; b. 6, f. II, pp. 21-24; b. 6, f. V, pp. 1-2; pp. 3-4; pp. 5-6; pp. 7-8; pp. 9-10; pp. 11-16; pp. 17-18; pp. 19-20; pp. 21-22; b. 6, f. VI, pp. 3-6; pp. 17-20; pp. 21-22; pp. 23-26; b. 15, f. 32, frr. I-IV e IX; b. 16, f. 15; f. 16; f. 18, fr. I-II; f. 28; f. 30, fr. I.
- *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, ffr. 15, 28, 32-33, 40, 41, 48, 62-90, 93-106, 108, 109.

MODENA, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI MODENA-NONATOLA (ASMN)

- *Archivio Capitolare*, *Manoscritti*, mss. O.III.20, O.III.21, O.III.22, O.III.23, O.III.24, O.III.25.

MODENA, BIBLIOTECA ESTENSE UNIVERSITARIA (BEUMo)

- *Raccolta Campori (Proprietà Comune di Modena, in deposito permanente presso la BEUMo)*, Campori 3 = gamma.B.1.9.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONIELLA, CARBONE 2004 = A. ANTONIELLA, L. CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicanti fiorentini di Arezzo. I libri malleficiorum dalle Capitolazioni del 1384 a quelle del 1530*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 345-360.
- Archivi e archivisti* 2015 = *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di F. DE VIVO, A. GUIDI, A. SILVESTRI, Roma 2015 (I libri di Viella, 203), pp. 259-281.
- Archivi, territori, poteri* 1999 = *Archivi, territori, poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*. Atti del convegno, Ferrara, 9-12 dicembre 1994, a cura di E. FREGNI, Roma 1999 (Europa delle Corti, 92).
- ASCHERI 1999 = M. ASCHERI, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», 34 (1999), pp. 355-387.
- ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *La giustizia centrale estense su uno sfondo comparativo (secoli XIV-XVIII)*, in *Modena ducale* 2000, pp. 29-48.
- BEI 1996 = A. BEI, *La giustizia penale a Montone alla metà del XIV secolo negli Statuti del Comune e nei registri giudiziari*, in «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria», XCIII/II (1996), pp. 5-70.
- BELLONI 1991 = C. BELLONI, *Le fonti giudiziarie nel basso medioevo*, in «Studi Storici», 32/4 (1991), pp. 953-968.
- BERGER 1953 = A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953.

- BERTOLINI 1993 = P. BERTOLINI, *d'Este, Obizzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIII, Roma 1993, pp. 411-429.
- BLANSHEI 1983 = S.R. BLANSHEI, *Criminal justice in medieval Perugia and Bologna*, in «Law and History Review», 1/2 (1983), pp. 251-275.
- BLANSHEI 2004 = S.R. BLANSHEI, *La giustizia sommaria nella Bologna medievale*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n.s., 55 (2004), pp. 261-272.
- BLANSHEI 2016 = S.R. BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, trad. a cura di M. GIANSANTE, Bologna-Roma 2016 (La Storia. Saggi, 7).
- BLANSHEI 2018a = S.R. BLANSHEI, *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. I. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, in «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», 1 (2018), pp. 9-38.
- BLANSHEI 2018b = S.R. BLANSHEI, *Bolognese Criminal Justice. From Medieval Commune to Renaissance Signoria*, in *Violence and justice in Bologna 2018*, pp. 55-82.
- BONFIGLIO DOSIO 1978 = G. BONFIGLIO DOSIO, *Criminalità ed emarginazione a Brescia nel primo Quattrocento*, in «Archivio Storico Italiano», 136/1-2.495-496 (1978), pp. 113-164.
- BUFFO 2015 = P. BUFFO, *Il liber maleficiorum della curia di Teodoro I Paleologo (1323-1325)*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», CXIII (2015), pp. 59-135.
- BUFFO 2020 = P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabauda (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *Registri della giustizia penale 2020*, pp. 105-127.
- BUFFO 2022 = P. BUFFO, *Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 709-730.
- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 15-35.
- CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s., II (2018), pp. 131-150.
- CARLETTI, LETT 2023 = M. CARLETTI, D. LETT, *Le scritture giudiziarie delle città tra XIII e XVI secolo: casi europei a confronto*, in *Scritture giudiziarie delle città 2023*, pp. 11-22.
- CARRAWAY VITIELLO 2016 = J. CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden-Boston 2016 (Medieval law and its practice, 20).
- DAVIDE 2020 = M. DAVIDE, *I registri criminali triestini nella tradizione documentaria cittadina*, in *Registri della giustizia penale 2020*, pp. 129-152.
- DEAN 1988 = T. DEAN, *Land and power in late medieval Ferrara. The rule of the Este, 1350-1450*, Cambridge 2002 (1988).
- DEAN 2007 = T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007.
- DELLA MISERICORDIA 2010 = M. DELLA MISERICORDIA, *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 122/1 (2010), pp. 139-172.

- DE VINCENTIIS 2004 = A. DE VINCENTIIS, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* », 106/1 (2004), pp. 167-198.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- Dizionario linguaggio storico amministrativo* 1881 = G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze 1813-1894.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi. Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 109).
- Documenti scartati* 2023 = *Documenti scartati, documenti reimpiegati. Forme, linguaggi e metodi per nuove prospettive di ricerca*, a cura di G. DE GREGORIO, M.L. MANGINI, M. MODESTI, Genova 2023 (Notariorum Itinera. Varia, 7).
- FAURE-RIBREAU 2016 = M. FAURE-RIBREAU, *Présence et fonctions de la sententia dans la déclamation latine*, in *Fabrique de la déclamation antique*, éd. C. SCHNEIDER, R. POIGNAULT, Lyon 2016 (Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 55), pp. 211-226.
- Frammenti latini tra le carte estensi* 2024 = C. SOLIDORO, *Frammenti latini tra le carte estensi: riflessioni sul contesto di riuso e catalogo descrittivo*, Tesi di dottorato in Paleografia ed Études Médiévales, condotta in cotutela presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e l'École Pratique des Hautes Études - PSL, tutori: prof.ssa M. Modesti, prof. F. Bougard, Bologna e Parigi 2024.
- FREGNI 1999 = E. FREGNI, *Aspetti istituzionali, organizzazione amministrativa e produzione documentaria nei territori estensi*, in *Archivi, territori, poteri* 1999, pp. 55-64.
- GIORGI 2020 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *Registri della giustizia penale* 2020, pp. 37-94.
- GIORGI, MOSCADELLI 2012 = A. GIORGI, S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2008, pp. 37-120.
- GIORGI, MOSCADELLI 2015 = A. GIORGI, S. MOSCADELLI, *Cum acta sua sint. Aspetti della conservazione delle carte dei notai in età tardo-medievale e moderna (XV-XVIII sec.)*, in *Archivi e archivisti* 2015, pp. 259-281.
- Giustizia, istituzioni e notai* 2022 = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, a cura di D. BEZZINA, M. CALLERI, M.L. MANGINI, V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum Itinera. Varia, 6).
- Glossarium mediae et infimae latinitatis* = C. DU CANGE DU FRESNE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, I-X, Niort 1883-1887.
- Guida generale* 1981-1994 = *Guida generale degli Archivi di Stato*, Roma 1981-1994.
- INVERNIZZI 2023 = L. INVERNIZZI, *I Libri sententiarum potestatis Mediolani (1385-1429): una prima analisi codicologica e diplomatistica*, in « *Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica* », n.s., VII (2023), pp. 419-441.

- LAZZARINI 2008 = I. LAZZARINI, *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo). Introduzione*, in *Scritture e potere* 2008, pp. 151-161.
- LETT 2020 = D. LETT, *I registri della giustizia penale (libri maleficiorum) nei comuni italiani (secoli XII-XV). Scritture, procedure, pratiche sociali*, in *Registri della giustizia penale* 2020, pp. 1-33.
- LETT 2023 = D. LETT, *L'infanzia violata nel Medioevo. Genere e pedocriminalità a Bologna (secc. XIV-XV)*, Roma 2023 (La storia. Temi, 110).
- Liber sententiarum 2021a = Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). *Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber sententiarum 2021b = Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). *Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI, M. CALLERI, M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Lodovico Media Library = Lodovico Media Library (Lodovico Media Library).
- MAGNANI 2011 = M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », CIX (2011), pp. 497-566.
- MANGINI 2021 = M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris maleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV*, in Liber sententiarum 2021b, pp. 33-60.
- Manoscritti dell'Archivio Capitolare 2023 = *Inventario dei manoscritti dell'Archivio Capitolare di Modena*, a cura di G. VIGARANI, F. BALDELLI, Modena 2003.
- MANTOVANI 2018 = D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique*, Paris 2018.
- MARCHESI, MENEGATTI 2016 = A. MARCHESI, M. MENEGATTI, *Editoriale*, in *Sulle sponde della Storia. Ricordi e studi in memoria di Ottorino Bacilieri*, a cura di A. MARCHESI, M. MENEGATTI, Ferrara 2016, pp. IX-XI.
- MECACCI 2000 = E. MECACCI, *Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e prassi. Frammenti di registri del primo Trecento (con una breve nota sulla storia di Arcidosso)*, Siena 2000.
- Modena ducale 2000 = *I mille volti della Modena ducale: memorie presentate all'Accademia nazionale di scienze lettere e arti in occasione delle celebrazioni di Modena capitale*, a cura di G. VIGNOCCHI, Modena 2000 (Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e arti di Modena, Collana di Studi, 20).
- MODESTI 2021 = M. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatici*, in Liber sententiarum 2021b, pp. 285-326.
- MONGIANO 2006 = E. MONGIANO, *Attività notarile in funzione antiprocessuale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII). pp. 185-214.
- NAPOLETANO, SOLIDORO 2026 = R. NAPOLETANO, C. SOLIDORO, *Descrivere documenti reimpiegati: esperienze di catalogazione dagli archivi di Modena e Bologna*, in *Prassi di scarto e riuso documentario tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di C. CARBONETTI, M.L. MANGINI, M. MODESTI, V. RUZZIN, Roma 2026, pp. 215-242.
- OLIVIERI 2021 = A. OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in Liber sententiarum 2021b, pp. 327-356.

- OLIVIERI 2022 = A. OLIVIERI, *Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, II, pp. 685-707.
- PERANI 2009 = T. PERANI, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia*, in « Archivio Storico Italiano », 167/1 (619) (2009), pp. 57-90.
- PERANI 2011 = T. PERANI, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo, in Cumiana medievale*, a cura di A. BARBERO, Torino 2011 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXXIII), pp. 221-249.
- PIRANI 2023 = F. PIRANI, *Procedure giudiziarie e prassi documentaria: qualche nota sul funzionamento della giustizia comunale a Macerata nel secondo Duecento*, in « Proposte e ricerche. Rivista di storia economica e sociale », XLVI/91 (2023), pp. 23-40.
- REcycled meDieval DIplomatic fragmentS 2024 = C. CARBONETTI, M.L. MANGINI, M. MODESTI, V. RUZZIN, *Il progetto REcycled meDieval DIplomatic fragmentS*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n.s., VIII (2024), pp. 555-562.
- Registri della giustizia penale 2020 = I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. LETT, Rome 2020 (Collection de l'École Française de Rome, 580).
- SBRICCOLI 1988 = M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in « Studi storici », 29/2, (1988), pp. 491-501.
- SCAPOLI 2000 = V. SCAPOLI, *La città e il proprio territorio: la giustizia penale entro e fuori le mura della Ferrara tardoduecentesca*, in *Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali*, a cura di M. MONTANARI, A. VASINA, Bologna 2000, pp. 465-484.
- SCHUSTER 1999 = P. SCHUSTER, *Il funzionamento quotidiano della giustizia nel tardo medioevo: i registri contabili come fonte di storia criminale*, in « Quaderni storici », n.s., 34/102.3 (1999), pp. 749-779.
- Scritture e potere 2008 = Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, in « Reti Medievali Rivista », 9 (2008), pp. 149-630.
- Scritture giudiziarie delle città 2023 = Le scritture giudiziarie delle città*, in « Proposte e ricerche. Rivista di storia economica e sociale », XLVI/91 (2023), pp. 9-148.
- Signori, regimi signorili 2003 = Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*. VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. DONDARINI, G.M. VARANINI, M. VENTICELLI, Bologna 2003.
- SIGOLO 1993 = A. SIGOLO, *Rovigo e i suoi domini nei registri del 1400 della Canevaria estense*, in *Rovigo dalla parte di S. Giustina. Ricerche storiche per la tutela dei beni culturali*. Atti della giornata di studio. Rovigo, 26 novembre 1992, Rovigo 1993, pp. 43-47.
- SINCLAIR 1993 = P. SINCLAIR, *The sententia in Rhetorica ad Herennium: A study in the sociology of rhetoric*, in « The American Journal of Philology », 114/4 (1993), pp. 561-580.
- SOLIDORO 2023 = C. SOLIDORO, *Frammenti di giustizia dai territori estensi: libri di condanne 'perduti' dei secc. XIV-XV*, in *Documenti scartati 2023*, pp. 197-242.
- SOLIDORO 2025 = C. SOLIDORO, *Frammenti latini tra le carte estensi*, in *Manoscritti, scritture, scrittori I. Storia della scrittura o storia degli scriventi?* Atti del Convegno di Napoli, 6-7 maggio 2024, a cura di F. DE BIASE, D. GRIECO, R. MONTALTO, P. REA, E. ZAMBARDI, Roma-Padova 2025, pp. 350-351.

- SPAGGIARI 2012 = A. SPAGGIARI, *Fondi giudiziari dello Stato di Modena*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2008, pp. 501-513.
- STOLFI 2001 = E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in «Rivista di diritto romano», 1 (2001), pp. 345-394.
- TALAMINI 2022 = S. TALAMINI, *Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 731-760.
- TANZINI 2022 = L. TANZINI, *Fuori dalla città. Documenti e pratiche della giustizia dei conti Guidi nel XIV e XV secolo*, in *Registri della giustizia penale* 2020, pp. 183-202.
- TAVILLA 2001 = E. TAVILLA, *La giustizia suprema negli Stati estensi (secc. XV-XIX)*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno. Modena, 25-28 marzo 1998, a cura di A. SPAGGIARI, G. TRENTI, Roma 2001 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 60), I, pp. 905-918.
- TAVILLA 2006 = E. TAVILLA, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006.
- Thesaurus Linguae Latinae* 2024 = *Thesaurus Linguae Latinae online*. Edited by the *Thesaurus Linguae Latinae Academy*, Berlino 2024.
- TIBALDESCHI 2014 = G. TIBALDESCHI, *I 'libri inquisitionum e i 'libri condempnacionum' del comune di Vercelli*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del VI Congresso storico vercellese, Vercelli, 22-24 novembre 2013, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 319-368.
- TRENTI 2008 = G. TRENTI, *Voci di terre estensi: glossario del volgare d'uso comune (Ferrara-Modena) da documenti e cronache del tempo, secoli XIV-XVI*, Vignola 2008.
- TURCHI 2000 = L. TURCHI, *Istituzioni cittadine e governo signorile a Ferrara (fine secolo XIV-prima metà secolo XVI)*, in *Storia di Ferrara, VI, Il Rinascimento: situazioni e personaggi*, a cura di A. PROSPERI, Ferrara 2000, pp. 129-158.
- TURCHI 2003 = L. TURCHI, *Riflessioni su statuti e politica signorile del diritto: il caso estense fra XV e XVI secolo*, in *Signori, regimi signorili* 2003, pp. 367-396.
- TURCHI 2005 = L. TURCHI, *La giustizia del principe. Ricerche sul caso estense (secoli XV-XVI)*, Modena 2005.
- TURCHI 2008 = L. TURCHI, *Fonti pubbliche per la storia dello Stato estense*, in *Scritture e potere* 2008, pp. 331-359.
- TURCHI 2015 = L. TURCHI, *Un archivio scomparso e il suo creatore? La Grotta di Alfonso II d'Este e Giovan Battista Pigna*, in *Archivi e archivisti* 2015, pp. 217-237.
- VALENTI 1953 = F. VALENTI, *Profilo storico dell'Archivio Segreto Estense*, in *Archivio Segreto Estense. Sezione 'Casa e Stato'. Inventario*, Roma 1953 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XIII).
- VALLERANI 1990a = M. VALLERANI, *Le fonti criminali negli stati italiani di antico regime*, in «Ricerche storiche», XX/1 (1990), pp. 267-299.
- VALLERANI 1990b = M. VALLERANI, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, in «Società e storia», XIII/48 (1990), pp. 267-300.

- VALLERANI 1991 = M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, in «Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», Perugia 1991 (Appendici al Bollettino, 14).
- VALLERANI 1997 = M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, in «Società e Storia», 78 (1997), pp. 741-788.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge, études réunies par J. CHIFFOLEAU, C. GAUVARD, A. ZORZI*, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385), pp. 439-494.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 275-314.
- VALLERANI 2018 = M. VALLERANI, *Criminal court procedure in late medieval Bologna: cultural and social contexts*, in *Violence and justice in Bologna* 2018, pp. 27-53.
- VALLERANI 2025 = M. VALLERANI, *L'ordre juridique et la pratique du procès au Moyen Âge. (Bologne et Italie, XII^e-XIII^e siècles)*, in *Lire le droit du Moyen Âge: comprendre et utiliser les sources juridiques, XII^e-XV^e siècles*, sous la direction de E. CONTE, L. GENTON, Palermo 2025, pp. 451-470.
- VALESCCHI 2021 = C. VALESCCHI, «Per viam inquisitionis». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum* 2021b, pp. 127-175.
- Violence and justice in Bologna* 2018 = *Violence and justice in Bologna, 1250-1270*, a cura di S.R. BLANSHEI, Lanham-Boulder-New York-London 2018.




Fig. 2 - ASMo, Frammenti, b. 6, f. VI, pp. 23-26.






Fig. 3 - ASMo, Frammenti, b. 16, f. 30, fr. I.



← Fig. 5 - ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, p. 60.



↓ Fig. 6 - ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. VI, pp. 21-22.




Fig. 8 - ASMO, Frammenti, b. 6, f. I, p. 1.




Fig. 9 - ASMo, Frammenti, b. 6, f. I, p. 2.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

La ricostruzione delle pratiche di amministrazione della giustizia nei territori estensi tra XIV e XV secolo si è a lungo basata su fonti indirette, a causa della scarsa conservazione della documentazione processuale coeva. Le recenti riemersioni di frammenti pergamenei provenienti da Ferrara, Modena e Rovigo consentono oggi di analizzare direttamente un nucleo significativo di scritture, in gran parte riconducibili ai libri di condanne. L'indagine, condotta a partire dalle formule proemiali ed escatocollari, integrate dall'esame materiale dei supporti, ha messo in luce un panorama documentario eterogeneo ma coerente, nel quale si riflettono tradizioni redazionali locali e modelli condivisi. L'osservazione delle formule in relazione all'organizzazione delle sequenze di registrazioni lascia evincere la distinzione tra la pronuncia delle sentenze e la loro pubblicazione, quale momento formale di esecutività. Le registrazioni attestano la coesistenza di procedimenti accusatori e inquisitori e in alcuni casi si rileva inoltre la presenza di assoluzioni, a testimonianza di una prassi di registrazione estensiva degli esiti processuali. Il confronto con i registri modenese integri del XIV secolo conferma la natura progressiva e cumulativa delle scritture, concepite come strumenti aperti e soggetti a integrazioni successive, comprese annotazioni relative alla riscossione delle pene, che evidenziano una funzione anche amministrativo-contabile. Nel complesso, tali evidenze consentono una più puntuale riflessione sulla definizione e sulla portata tipologica dei libri di condanne nel contesto estense tardomedievale.

Parole significative: Condanne; documentazione giudiziaria; amministrazione della giustizia; frammenti.

The reconstruction of judicial practices in the Este territories between the fourteenth and fifteenth centuries has long been based on indirect sources, owing to the poor preservation of contemporary judicial records. The recent re-emergence of parchment fragments from Ferrara, Modena, and Rovigo now makes it possible to directly examine a significant corpus of writings, largely identifiable as libri di condanne (books of convictions). The analysis, conducted through the study of proemial and eschatocol formulas in combination with the material examination of the supports, reveals a documentary landscape that is heterogeneous yet coherent, reflecting both local drafting traditions and shared models. Examining these formulas in relation to the organization of recording sequences makes it possible to distinguish between the pronouncement of sentences and their publication as the formal moment of enforceability. The records attest to the coexistence of accusatory and inquisitorial procedures and, in some cases, also include acquittals, indicating an extensive practice of registering procedural outcomes. Comparison with the intact Modenese registers of the fourteenth century confirms the progressive and cumulative nature of these writings, conceived as open instruments subject to subsequent additions, including marginal annotations related to the collection of penalties, which point to an administrative and accounting function. Overall, this evidence enables a more precise reflection on the definition and typological scope of libri di condanne within the late medieval Este context.

Keywords: Convictions; Judicial records; Administration of justice; Fragments.



Caratteristiche intrinseche in periodi di cambiamento
La papstgeschichtliche Wende nei documenti pontifici
attraverso gli esempi della formula di perpetuità e della salutatio

Sofie Auer

soauer@uni-wuppertal.de

La richiesta di un esame più approfondito delle caratteristiche interne, in particolare del linguaggio, delle lettere e dei documenti pontifici è stata espressa da tempo. Già nel 1937, Leo Santifaller aveva sottolineato che, a differenza di altri ambiti della diplomatica, lo studio delle caratteristiche intrinseche dei documenti pontifici rimaneva ancora piuttosto limitato, sebbene esse possano rivestire un'importanza fondamentale per la storia istituzionale¹. Tale affermazione assume particolare rilevanza se si considera come, ad oggi, non sia stata ancora elaborata una storia della cancelleria pontificia². Tuttavia, è importante notare che nuovi approcci metodologici in questo ambito hanno già portato a una rinnovata comprensione dei documenti pontifici³. In primo luogo, si può citare l'innovativa tesi di abilitazione di Hans-Henning Kortüm⁴. Il suo lavoro sul linguaggio dei documenti, integrato dallo studio di Jochen Johrendt sul contenuto giuridico dei documenti pontifici fino al 1046⁵, ha rivelato l'influenza

¹ V. SANTIFALLER 1937, p. 54.

² L'intenzione di scriverne una è stata formulata già nel 1901 da KEHR 1901, p. 71. Tuttavia, il fatto che ciò non sia ancora stato fatto in modo definitivo è stato sottolineato più volte, v. qui, ad esempio, JOHRENDT 2020, p. 349, che auspica anche l'integrazione degli « Studien zum Kanzleiformular » in questo contesto. Per una panoramica sullo stato della ricerca sulla storia della cancelleria, si veda MEYER 2015; i problemi legati al termine 'cancelleria' sono noti da tempo. KLEWITZ 1937, pp. 13 e sgg., ha già sottolineato la mancanza di terminologia nelle fonti per il primo periodo. HUSCHNER 2003, a sua volta, ha dimostrato che anche per l'XI secolo non è possibile parlare di una cancelleria nel senso di un'autorità centralizzata. Il problema è stato ripreso recentemente anche da MASSETTI 2024, p. 324 e sgg. In mancanza di un termine migliore, tuttavia, nel presente lavoro si parla anche di 'cancelleria', da intendersi come l'insieme delle persone coinvolte nel processo di produzione dei documenti pontifici, senza fare riferimento a un'autorità gerarchicamente strutturata e istituzionalizzata o simili.

³ Per una panoramica sullo stato e sullo sviluppo della ricerca sulle lettere e sui documenti pontifici dell'alto e del basso Medioevo, si veda JOHRENDT 2020.

⁴ V. KORTÜM 1995.

⁵ V. JOHRENDT 2004.

determinante dei destinatari, chiarendo come i documenti pontifici siano il risultato di un'interazione dinamica tra emittente e destinatario, con i destinatari che spesso determinano gran parte della formulazione, soprattutto nella parte dispositiva del documento. Entrambe le opere hanno come punto di arrivo la *papstgeschichtliche Wende* iniziata con il Sinodo di Sutri del 1046, che – come chiarisce il nome coniato da Rudolf Schieffer – rappresentò una significativa cesura nell'istituzione del papato⁶. In tale sede, furono gettate le basi per la trasformazione della Chiesa universale: da una chiesa episcopale organizzata in modo collegiale, si passò ad una chiesa pontificia strutturata gerarchicamente, quando i vescovi imperiali transalpini – a partire da Suidgero di Bamberg/Clemente II – salirono alla cattedra di Pietro con una nuova e più ampia concezione dell'ufficio pontificio. Con l'ascesa di questi cosiddetti *Reformpäpste*, il ruolo del vescovo di Roma come guida della Chiesa locale fu gradualmente eclissato dal ruolo di capo della Chiesa universale⁷. Questa nuova concezione del ministero ebbe un impatto diretto sulla conduzione del ministero stesso. Influenzati dalla loro precedente esperienza di vescovi a nord delle Alpi, come pontefici 'tedeschi' utilizzarono anche gli strumenti dell'amministrazione diocesana per la Chiesa universale e svilupparono un ministero sempre più attivo e autonomo, che si differenziò significativamente dal papato prevalentemente reattivo del primo millennio⁸. Questo mutamento si riflette nelle nuove forme di espressione e in cambiamenti profondi nella produzione scritta dei pontefici⁹. Il cambiamento è evidente nell'aumento esponenziale del numero di privilegi emessi, che ha portato alla progressiva professionalizzazione della produzione documentaria, riducendo l'importanza delle bozze dei beneficiari nel funzionamento consolidato della cancelleria curiale¹⁰. È noto da tempo che l'influenza dei beneficiari, che era stata osservata come caratteristica del periodo fino al 1046, diminuisce progressivamente. Il lavoro di Judith Werner dimostra, tuttavia, che tale influenza rimase considerevole nella progettazione grafica almeno fino all'epoca di Gregorio VII¹¹. Comunque, la propria volontà creativa venne sempre più in evidenza, tanto che per ciò

⁶ V. SCHIEFFER 2002.

⁷ Sul concetto di *Reformpäpste*, termine di ricerca estraneo alla fonte, si veda JOHRENDT 2016b, pp. 425-427.

⁸ Sul fenomeno per cui i pontefici riformatori non solo erano già vescovi, ma avevano anche mantenuto per un certo periodo il loro vescovato durante il loro pontificato, e sulla sua interpretazione in termini di nuova concezione della carica, si veda GOEZ 1970.

⁹ V. SCHIEFFER 2002, p. 28 e sgg.

¹⁰ *Ibidem*, p. 35.

¹¹ V. WERNER 2017.

che riguarda i documenti si è parlato di una *Phase des Experimentierens*¹² o di un *Zeit des Hin- und Herschwankens*¹³. Lo scisma si rivelò un catalizzatore per la formalizzazione e la standardizzazione dei documenti. In tale contesto, emerge con chiarezza il collegamento diretto tra le trasformazioni strutturali del papato e quelle dei documenti pontifici¹⁴. I cambiamenti strutturali sono così evidenti che Kehr ha definito questo periodo come quello in cui il sistema documentario pontificio subì i maggiori e più decisivi sconvolgimenti¹⁵. Ciò si può notare, ad esempio, nella comparsa della carica di *cancellarius* nelle datazioni. Questo fenomeno era già apparso sotto Giovanni XVIII in una serie di documenti nel periodo compreso tra la fine del 1005 e l'inizio del 1007, ma non era riuscito a sopravvivere ed era poi rapidamente scomparso¹⁶. A partire dal marzo 1042, sotto il pontificato di Benedetto IX, compare nei documenti dei pontefici un cancelliere con il nome di *Petrus diaconus*, che rimane in carica anche sotto i primi pontefici riformatori fino alla sua morte nel 1050. A partire da quel momento, la carica di cancelliere diviene parte integrante dell'amministrazione pontificia. Allo stesso tempo, si verificò uno sviluppo che è evidente a prima vista: l'aspetto esterno dei documenti pontifici cambiò. Il più grave e il più evidente cambiamento fu certamente la riprogettazione sotto Leone IX, che introdusse nuovi elementi grafici, in particolare nell'escatocollo con la *rota*, il monogramma della formula *Bene Valete* e il *comma*. Tali elementi davano ai documenti pontifici lo splendore dei diplomi imperiali e almeno i primi due rimarranno caratteristici dei privilegi solenni dei pontefici¹⁷. Poco prima la scrittura cominciò a cambiare. La curiale romana utilizzata da sempre per i documenti pontifici fu sostituita in misura crescente dalla minuscola diplomatica tipica dei documenti regi¹⁸. Non si trattava di un capriccio temporaneo, ma piuttosto di un cambiamento strutturale permanente all'interno della cancelleria, ovvero la sostituzione dello

¹² JOHRENDT 2011, p. 174.

¹³ SCHMITZ-KALLENBERG 1913, p. 89.

¹⁴ Su queste osservazioni si veda SCHÖNFELD 2018. Qui vengono presi in considerazione non solo gli antipapi citati nel titolo - soprattutto Clemente III - ma anche i pontefici Gregorio VII, Urbano II e Pasquale II.

¹⁵ V. KEHR 1901, p. 71.

¹⁶ *Ibidem*, p. 72. I documenti in questione sono JAFFÉ 2016-2023 (da ora in poi J³), nn. 8536, 8539, 8542, † 8543, † 8544, 8546 e 8550, che *Petrus abbas et cancellarius Lateranensis palatii* data e in parte scrive anche lui.

¹⁷ V. MASSETTI 2024, p. 324 e sgg.

¹⁸ Sull'interpretazione di questo dato nelle ricerche più antiche come espressione di ostilità nei confronti dell'imperatore, v. PFLUGK-HARTTUNG 1886, pp. 71-77.

scrinium con il *palatium*. Gli *scriniarii* romani, che fungevano anche da scribi di documenti privati romani, vennero sempre più spesso sostituiti da notai che, a quanto pare, spesso non erano di Roma e lavoravano esclusivamente per la cancelleria pontificia. Inizialmente, i pontefici utilizzavano ancora lo *scrinium* quando si trovavano a Roma, mentre i notai li accompagnavano quando viaggiavano. Tuttavia, l'importanza di questi ultimi aumentò costantemente. Questo sviluppo giunse ad una certa conclusione sotto Pasquale II¹⁹. I lunghi mandati di Giovanni di Gaeta, cancelliere per quasi 30 anni, e dello stesso Pasquale, favorirono certamente una maggiore stabilità, che seguì i tempi turbolenti causati da numerosi scismi. Ciò ebbe un impatto anche sul sistema documentario pontificio e portò a un'impennata nella standardizzazione e nel consolidamento²⁰.

Come già evidenziato in precedenza, si osserva la mancanza di un esame delle caratteristiche intrinseche nel loro complesso per questa fase cruciale della storia pontificia. Ciò è particolarmente vero per gli elementi del documento pontificio che sono generalmente considerati 'formulari', sebbene questi abbiano un significato particolare per l'autorappresentazione e per la sua evoluzione all'interno di un'istituzione, perché non si può ipotizzare per essi un'influenza del destinatario. Ciò verrà illustrato di seguito con gli esempi della formula di perpetuità e della *salutatio*.

1. La formula di perpetuità e la *salutatio* in generale

Alessandro Pratesi li definisce così nel suo manuale *Genesi e forme del documento medievale*:

Saluto (salutatio), formula di perpetuità (formula perpetuitatis), [...]. Il saluto è proprio dei documenti pubblici in forma di lettera: conclude la proposizione che ha per soggetto l'intitulatio e per termine l'inscriptio con una formula (in accusativo, essendo il verbum dicendi sempre sottinteso) indicante affetto o stima quando il documento è diretto da un superiore a un inferiore [...]; nel dettato della cancelleria pontificia: «Salutem et apostolicam benedictionem». [...] La formula di perpetuità («in perpetuum», «ad perpetuam rei memoriam») è propria dei documenti pubblici in

¹⁹ V. KEHR 1901, p. 105. Ciò si può notare, ad esempio, nel disegno dei sigilli di piombo, le cui forme di base si erano sviluppate durante il pontificato di Pasquale e rimasero formative per il periodo successivo; tra i numerosi contributi su questo tema, si vedano ad esempio HERKLOTZ 1995; GROTEN 2012 e JOHRENDT 2016a.

²⁰ V. KEHR 1901, p. 110. Tuttavia, va notato che le forme dei documenti pontifici non erano affatto così fisse come a volte si pensava nelle ricerche più antiche. Questo è stato sottolineato da JOHRENDT 2020, p. 344, che ha fatto riferimento alle nuove scoperte sullo sviluppo delle *litterae*; v. BIRNSTIEL, SCHWETZER 2011. Per quanto riguarda i cambiamenti che i sigilli di piombo subirono anche dopo Pasquale II, v. KRAFFT 2018.

forma di privilegio, ed è usata allorché si vuol dare alla concessione un valore non circoscritto nel tempo²¹.

A seconda della natura e del carattere del documento, la proposizione può quindi concludersi con un saluto o con una formula di perpetuità. Tuttavia, soprattutto nel primo periodo, entrambe sono spesso omesse. Ciò può essere talvolta dovuto alla perdita della tradizione - soprattutto nella tradizione in copia - ma non è sufficiente a spiegare la frequenza con cui questo fenomeno si verifica. Dato il sostanziale mantenimento del protocollo, si ritiene improbabile che originariamente tutte, o la maggior parte, delle lettere pontificie comprendessero una *salutatio*, omessa peraltro quasi sistematicamente durante la trasmissione²². Questa assenza deve quindi essere ipotizzata per l'originale, almeno per la maggior parte delle lettere. Tuttavia, quando compare una formula di *salutatio* o di perpetuità, di solito esse non appaiono insieme, ma piuttosto in competizione tra loro, almeno in teoria, poiché occupano la stessa posizione nel documento. Nella pratica, comunque, i confini non sono spesso così netti come potrebbero sembrare a prima vista. Il carattere costruttivo della chiara distinzione e delimitazione delle singole parti del documento da parte della diplomazia moderna, spesso raggiunge i suoi limiti nell'applicazione concreta nelle forme dinamiche dei documenti, come è qui chiaramente evidente. Le numerose forme miste rendono talvolta impossibile una chiara distinzione. Tuttavia, si può affermare con Pratesi che la formula di perpetuità è generalmente utilizzata in quei documenti che vengono definiti in senso stretto privilegi, al fine di conferire alla disposizione una validità illimitata²³. La *salutatio*, invece, è derivata dallo stile epistolare antico e si trova spesso in forma cristianizzata in quei documenti pubblici che formalmente si attengono alla forma epistolare più semplice²⁴. Finora non ha avuto una grande popolarità nella ricerca, soprattutto a causa del suo carattere spesso formulare, che è stato soventemente attribuito al protocollo in generale²⁵. Di norma, la *salutatio* esprime l'affetto o la stima del mittente nei confronti del destinatario, ma può anche ottenere il risultato opposto o almeno minacciare di farlo. Basandosi sul conflitto tra Gregorio VII ed Enrico IV, Achim Thomas Hack ha chiarito che non si trattava affatto di una formula banale, ma che fu esplicita-

²¹ V. PRATESI 1979, p. 77 e sgg.

²² V. UNGER 2018, p. 162.

²³ V. PRATESI 1979, p. 78.

²⁴ V. FICHTENAU 1986b, p. 304.

²⁵ V. ad esempio POOLE 1915, p. 22.

mente fatta oggetto della loro disputa epistolare e utilizzata nell'inasprimento del conflitto limitando o omettendo completamente il saluto²⁶. La netta differenziazione nell'uso della *salutatio* nelle lettere di Gregorio VII prima e dopo la sua consacrazione, di cui si parlerà più avanti, mostra anche l'importanza che indubbiamente veniva attribuita alla formula²⁷. In linea di principio, le sue formulazioni sono da interpretare come «Signale der Verhaltensabsicht», che potevano essere più o meno ritualizzate e formulari, ma questo non significava affatto che fossero prive di significativo²⁸.

Nella definizione di Pratesi citata, la *salutatio* delle lettere pontificie recita *Salutem et apostolicam benedictionem*. Si tratta in primo luogo del saluto standard delle *litterae*, un genere di documento che si sviluppò lentamente a partire dal pontificato di Pasquale II e raggiunse il suo pieno splendore a partire da Innocenzo II. Da quel momento in poi, divenne la forma più comune di documento pontificio. Naturalmente, ciò non deve essere inteso come una critica a Pratesi, il cui eccezionale contributo alla diplomazia moderna è indiscutibile. La citazione proviene da un manuale, in cui si deve necessariamente semplificare. Ciononostante, è significativo quanto questo particolare saluto sia strettamente associato ai documenti pontifici in generale. Tuttavia, è il prodotto finale della già citata *Phase des Experimentierens* dei pontefici riformatori, durante la quale furono apportate drastiche modifiche alla forma della *salutatio* e alla formula di perpetuità, che avrebbe avuto un effetto duraturo sull'impostazione dei documenti dei pontefici. Le loro diverse varianti e il loro sviluppo saranno tracciati di seguito utilizzando le tre formule più importanti.

2. In perpetuum

Nella sua forma più comune, la formula di perpetuità recita *in perpetuum*²⁹. Questa formula è forse documentata per la prima volta in una lettera di Gregorio Magno del 590³⁰ – che è un esempio dell'influenza di questo pontefice nelle formule

²⁶ V. HACK 2001-2002, p. 48 e sgg. Per il significato della *salutatio* in queste lettere, si veda ad esempio il protocollo in *Register Gregors VII*, n. 10: «Gregorius episcopus servus servorum Dei Henrico regi salutem et apostolicam benedictionem, si tamen apostolice sedi, ut christianam decet regem, oboedierit».

²⁷ V. ULLMANN 1964, p. 122 e HACK 2001-2002, p. 52.

²⁸ *Ibidem*, p. 81.

²⁹ V. PRATESI 1979, p. 79.

³⁰ Così in *Gregorii I papae Registrum epistolarum*, I, 14a: «Gregorius episcopus servus servorum Dei [...] in perpetuum». V. SCHMITZ-KALLENBERG 1913, p. 77, ma FICHTENAU 1986a, p. 161, sottoli-

delle lettere in tempi successivi – ma divenne di uso generale solo più tardi. A partire dal IX secolo, tuttavia, venne utilizzata con sempre maggiore regolarità³¹. Per la sua somiglianza con l'espressione *perpetuam salutem* ricorda la benedizione, ma ha un altro significato: come già detto, quello di eliminare le barriere temporali. Le disposizioni così decretate devono valere per sempre, cioè non solo per i destinatari, ma anche per i loro successori. Ciò contrasta con formule come *omnibus diebus vitae tuae*, che si trovano talvolta nei conferimenti del pallio e che delineano chiaramente il periodo di validità³².

Di conseguenza, il termine *in perpetuum* non si trova nelle lettere in senso stretto, ma in tutti i documenti che sono privilegi per quanto riguarda il loro contenuto e le cui disposizioni sono fatte in perpetuo. L'ambito di applicazione è molto ampio. Tuttavia, ciò non significa che tutti questi privilegi debbano necessariamente avere *in perpetuum* o un'altra formula di perpetuità nel protocollo, anche se nel frattempo si tenderà in questa direzione³³. Per il periodo più antico, le formule di perpetuità e di saluto presentano una notevole varietà. Una certa standardizzazione sembra essersi verificata solo sotto Benedetto IX, per il quale sono sopravvissute solo quattro diverse formule. Queste includono *salutem carissimam cum benedictione apostolica*³⁴, che era particolarmente popolare sotto il suo predecessore Giovanni XIX, e la frase *salutem et apostolicam benedictionem*³⁵, che divenne dominante più tardi. In tre documenti di Benedetto IX si dice *in perpetuum*³⁶, ma la formula prevalente alla fine del protocollo sotto questo pontefice è *perpetuam in Domino salutem*. Di fatto, solo quest'ultima è attestata per i pochi documenti di Gregorio VI³⁷. Sotto Clemente II, invece, *in perpetuum* è nuovamente attestata, ma svolge un ruolo chiaramente subordinato rispetto alla più

nea giustamente che il testo di questo documento è sopravvissuto solo da una conferma di Gregorio IX del 1240, quando questa era già la formulazione abituale e poteva essere entrata nel documento di Gregorio I in questo modo.

³¹ Questo è vero almeno per il IX secolo. V. i commenti di UNGER 2018, p. 148.

³² V. FICHTENAU 1986a, p. 161.

³³ Questo fenomeno raggiunse il suo apice sotto Gregorio VII, per il quale sono sopravvissuti quasi esclusivamente privilegi *in perpetuum*. Tuttavia, il numero di altre formule nei privilegi aumentò notevolmente già sotto Urbano II.

³⁴ V. *Papsturkunden*, nn. 599, 612.

³⁵ *Ibidem*, nn. 602, 605. Tuttavia, la trasmissione tardiva e talvolta confusa suggerisce che tale formula sia entrata nel testo solo quando era già una pratica cancelleresca comune e conosciuta.

³⁶ *Ibidem*, 607, 608 e 609.

³⁷ *Ibidem*, 625, 628 e 629.

dominante *perpetuam in Domino salutem*. Solo tre dei dieci documenti, privilegi dal punto di vista del contenuto, contengono *in perpetuum*³⁸. In conformità con la formula della perpetuità, anche i successori sono esplicitamente inclusi nell'indirizzo. Non è immediatamente chiaro cosa distingua il contenuto di questi tre atti dagli altri. In due di essi, non solo vengono confermate le vecchie proprietà, ma ne vengono anche concesse di nuove³⁹. Nel terzo documento, al vescovo Adalberto di Amburgo-Brema viene concessa la preminenza sui territori recentemente cristianizzati⁴⁰. Il motivo dell'uso di *in perpetuum* potrebbe quindi essere la concessione di nuovi diritti o doni. Tuttavia, l'esiguo numero di documenti sopravvissuti sotto Clemente II consente solo vaghe supposizioni, che peraltro non possono essere confermate né dai predecessori né dai successori. Ciò che colpisce, tuttavia, è l'aumento dell'uso di *in perpetuum* nel periodo successivo. Mentre sotto Clemente II meno di un terzo dei documenti utilizzava questa locuzione, sotto Leone IX era già la metà. Il numero aumenta ulteriormente sotto i suoi successori. Sotto Vittore II era il 73%, sotto Stefano IX l'86% e sotto Niccolò II il 78% dei documenti in questione⁴¹, prima di scendere ancora un po' e stabilizzarsi intorno ai due terzi sotto Alessandro II, Gregorio VII, Urbano II e Pasquale II⁴². In tale periodo, tuttavia, *in perpetuum* apparve sempre meno in competizione con *perpetuam in Domino salutem*, la cui presenza nei documenti pontifici diminuì significativamente. La formula fu sempre più sostituita da *salutem et apostolicam benedictionem*, anche se si trattava principalmente del saluto per le lettere⁴³. *In perpetuum*, invece, dall'inizio del papato riformatore, dove aveva svolto solo un ruolo subordinato come una delle tante locuzioni in uso, si era trasformato nella formula standard nel protocollo dei privilegi.

³⁸ J³, nn. 9155, 9173, 9182. J³, n. 9186 non viene preso in considerazione in questo caso, poiché non è certo che il documento sia mai stato emesso dalla cancelleria in questa forma.

³⁹ Clemente II donò così al monastero di Fulda il monastero romano di Sant'Andrea presso la chiesa di Santa Maria *ad Praesepe* (J³, n.9155) e al monastero di San Tommaso in Foglia le terre che prima appartenevano alla chiesa romana (J³, n. 9182).

⁴⁰ V. J³, n. 9173.

⁴¹ I dati relativi a Vittore II e Stefano IX vanno ovviamente considerati con una certa cautela, poiché l'esiguo numero di documenti superstiti consente solo una limitata generalizzazione.

⁴² La percentuale per Alessandro II è del 67%, per Gregorio VII del 66% e per Urbano II e Pasquale II del 63% ciascuno.

⁴³ Per Gregorio VII, ad esempio, sono sopravvissuti solo nove privilegi dal punto di vista del contenuto, ma con il saluto *salutem et apostolicam benedictionem*. Sotto Urbano II ce ne sono già 36 e sotto Pasquale II 66. Ciò è dovuto naturalmente anche al maggior numero di documenti sopravvissuti, ma dimostra comunque la crescente importanza di questa frase per i privilegi.

Questo sviluppo emerge chiaramente se si guarda a un peculiare tipo di documento in cui la formula di perpetuità ha subito un particolare cambiamento nel tempo. Si tratta dei documenti in cui viene conferita o confermata la protezione pontificia. Almeno dalla fine del IX secolo fino all'epoca dei pontefici riformatori a, *in perpetuum* viene utilizzato solo in pochi casi eccezionali nei documenti di protezione⁴⁴. Sotto Leone IX, poi, compare in quattro documenti⁴⁵, ma rimane minoritaria. Sotto Vittore II, invece, la protezione pontificia fu sempre concessa *in perpetuum*, cosa che continuò sotto i suoi successori, pur se non del tutto, per la maggior parte. Ciò corrisponde a un cambiamento nella formulazione dei documenti di protezione in generale. La parte dispositiva del documento, in particolare, subì un rimaneggiamento largamente ispirato ai documenti di Niccolò I e Giovanni VIII⁴⁶, che a loro volta si rifacevano alle lettere di Gregorio Magno alle chiese della diocesi di Autun⁴⁷. Questo ebbe un'influenza impressionante sulla forma dei documenti pontifici, che risulta più evidente nell'adozione della *sanctio* in quasi tutti i privilegi di Gregorio VII, ma che si manifesta chiaramente anche in questo caso. Per quanto riguarda la formula di perpetuità, dalla tradizione del registro non è chiaro cosa vi fosse scritto nell'originale. Tuttavia, nella lettera di Niccolò I a Vézelay si leggeva già *in perpetuum*. Per molto tempo questa lettera ebbe scarsa influenza sulla stilizzazione dei documenti di protezione pontificia, ma fu poi ripresa da Vittore II e Niccolò II ed ebbe un'influenza decisiva sull'aspetto formale, che avrebbe raggiunto una certa stabilità sotto Gregorio VII⁴⁸. Si può supporre che in questo documento sia stata ripresa non solo la formulazione del divieto di perturbazione, ma anche la sua formula di perpetuità. Considerare questo come un elemento puramente formale, di per sé privo di significato, sarebbe certamente troppo miope: certo, anche in epoche precedenti i pontefici si consideravano in grado di emanare disposizioni valide in perpetuo. Nel documento di Clemente II per il monastero di Theres, la *dispositio* decreta che i suoi beni siano protetti *nunc [...] et in perpetuum*, ma il protocollo contiene il saluto *perpetuam in Domino salutem*, che fino ad allora era stata

⁴⁴ Sotto Benedetto VI v. *Papsturkunden*, n. 230, sotto Benedetto VII v. *ibidem*, nn. 251, 274, sotto Gregorio V v. *ibidem*, n. 363.

⁴⁵ J³ 9371, 9462, 9576, 9651 e 9654.

⁴⁶ In particolare J³, n. 5843 di Nicola per Vézelay e J³, n. 6709 di Giovanni VIII per St Gilles. V. STENGEL 1910, p. 376.

⁴⁷ *Gregorii I papae Registrum epistolarum*, XIII, nn. 11-13.

⁴⁸ V. HIRSCH 1942, pp. 414 e 433. Sui documenti pontifici di protezione prima del 1046, v. JOHRENDT 2005, pp. 135-168.

l'opzione molto più comune negli atti di protezione⁴⁹. Tuttavia, il fatto che tale elemento sia stato sostituito sempre più spesso, in quanto i pontefici usavano la protezione sempre più proattivamente come strumento politico, dimostra la nuova immagine di sé dei pontefici riformatori. Già all'inizio del documento, come appare spesso evidenziato graficamente, si sottolinea l'autorità pontificia di disporre *in perpetuum*. Questo non si limita ai documenti di protezione, sebbene da essi emerga con maggiore chiarezza, ma si applica ai privilegi in generale.

3. Perpetuam in Domino salutem

Come accennato, ad ogni modo, la formula più comune per il periodo più antico è un'altra, che a prima vista sembra curiosa. In otto documenti di Clemente II, la *salutatio* recita *perpetuam in Domino salutem*⁵⁰ o *perpetuam in Christo salutem*⁵¹. Il saluto breve *salutem*, che trae origine dall'antica tradizione epistolare, è attestato anche nei documenti pontifici più antichi⁵². Con la costante diffusione del cristianesimo e la crescita della letteratura epistolare cristiana, si sviluppò la formula *in Domino salutem*, basata sulle formule di saluto delle lettere paoline⁵³, che trovò presto spazio nelle lettere pontificie ed è poi documentata più volte anche nel *Liber Diurnus*⁵⁴. Il riferimento a quest'opera è evidente, ma non viene riproposto allo stesso modo, bensì ampliato dall'aggiunta di *perpetuam*, cambiandone quindi il significato⁵⁵: Se la formula senza l'aggiunta gioca con l'ambiguità di *salus* sia come 'saluto' che come 'salute' o 'salvezza (dell'anima)', le possibili interpretazioni sono ora ristrette. A causa del contestato della lettera, l'aspetto del saluto deve ovviamente essere sempre preso in considerazione, ma la dimensione religiosa della salvezza predomina. La promessa di salvezza eterna è chiaramente in primo piano. Non esiste un modello biblico per questa forma estesa di saluto, tuttavia, la prospettiva della redenzione

⁴⁹ J³, n. 9184, v. GRESSER 2007, p. 186.

⁵⁰ J³, nn. 9157, 9164, 9169, 9183, 9186 e 9188.

⁵¹ J³, nn. 9160, 9184.

⁵² Sulla storia dell'uso di *salutem* come saluto nelle lettere latine a partire da Plauto, v. LANHAM 1975, pp. 15-22.

⁵³ Le formule di saluto nelle lettere di Paolo sono tutte diverse, ma seguono sempre lo schema *év ... χαίρειν*, v. LANHAM 1975, p. 23.

⁵⁴ V. SCHMITZ-KALLENBERG 1913, p. 77. Per le formulazioni del *Liber Diurnus* v. LD, A 61; V, 66 e V 85.

⁵⁵ V. FICHTENAU 1986b, p. 304.

non è senza precedenti: Cipriano di Cartagine la utilizzava già nei casi in cui il destinatario andava incontro a un imminente martirio, invece di un normale saluto che avrebbe implicato il benessere fisico⁵⁶. È quindi chiaramente più antica della formula di perpetuità pura *in perpetuum*, che si è rivelata così assertiva in tempi successivi, ma ciò non vale per *perpetuam in Domino salutem*. Tale saluto non trovò molti imitatori nel periodo successivo. È attestato per la prima volta nei documenti pontifici in una lettera di Giovanni XIII del 18 ottobre 968 al missionario Adalberto, in cui gli viene conferito l'arcivescovado di Magdeburgo insieme al pallio⁵⁷. L'attestazione si verifica più volte anche per Giovanni XIII⁵⁸. Dopo una breve interruzione, fu poi sempre più utilizzato da Benedetto VIII⁵⁹, Giovanni XIX⁶⁰ e Benedetto IX⁶¹. Inizialmente persistette anche tra i primi pontefici riformatori: fino all'epoca di Leone IX, la formulazione fu usata con una certa frequenza, per poi essere utilizzata sempre meno nel corso del suo pontificato⁶². Sotto i suoi successori divenne una rarità, fino a cessare del tutto sotto Alessandro II⁶³.

L'aggiunta di *perpetuam* non solo cambia il significato della frase, ma la eleva anche a un altro livello formale. La formula diventa un ibrido caratterizzato dall'oscillazione tra lo stile epistolare, che corrisponderebbe a una formula di saluto, e lo stile del privilegio, che corrisponderebbe a una formula di perpetuità⁶⁴. Un'occhiata più

⁵⁶ Oltre a *perpetuam*, Cipriano utilizzava anche l'aggiunta *aeternam*. V. LANHAM 1975, p. 26 e sgg.

⁵⁷ *Papsturkunden*, n. 190.

⁵⁸ *Ibidem*, nn. 192, 193, 206, 207, 217, 218 (*perpetuam salutem*). Nel periodo successivo, fino a Benedetto VIII, è attestato solo una volta sotto Gregorio V, *ibidem*, n. 329.

⁵⁹ *Ibidem*, nn. 478 (*eternam* invece di *perpetuam*), <500 (*eternam* invece di *perpetuam*), 502, <503, 512, 527 (*eternam* invece di *perpetuam*), 528 (*perpetuam salutem*), <532, <545, 547.

⁶⁰ *Ibidem*, n. 555 (*in summo Domino perpetuam salutem*), 566, 578 (*perpetuam salutem*), 581, 587, 595.

⁶¹ *Ibidem*, 606 (*perpetuam in domino Jesu Christo salutem*), nn. <611, 618 (*perpetuam in domino Jesu Christo salutem*), 619, 620, 621, 622. Meno frequenti, ma da non trascurare in questa sede, sono i tre riferimenti in Gregorio VI: *ibidem*, nn. 625 (*perpetuam in domino Jesu Christo salutem*), 628, 629.

⁶² Oltre ai documenti di Clemente II sopra citati, anche in Leone IX, v. J³, nn. 9246, 9251, 9270, 9272, 9338 (*perpetuam salutem*), 9374, 9397, 9427, 9449, 9484 (*in Domino Deo omnium aeternam salutem*), 9497, 9503, 9537, 9557 (*aeternam* invece di *perpetuam*), 9577, 9599, 9664, 9723 (*aeternam* invece di *perpetuam*), 9736 (*perpetuam in Domino Jesu Christo salutem*).

⁶³ Per Vittore II, v. J³, n. 10085; per Alessandro II, J³, nn. 10877, 10942, 10954, 11118, 11217. Se la formulazione compare ancora dopo, si tratta di un caso isolato, il che fa pensare che sia stata semplicemente ripresa da documenti precedenti.

⁶⁴ V. WEISS 1995, p. 29.

approfondita ai documenti di Clemente II rivela che l'impressione di una forma ibrida tra lettera e privilegio è confermata: come nelle lettere, i successori non sono generalmente inclusi, ma come nei privilegi, di solito c'è una datazione. Tuttavia, questa uniformità sistematica è limitata ai soli documenti di Clemente II. Nel periodo precedente e successivo al pontefice, i successori sono talvolta inclusi nell'indirizzo, per cui non emerge un quadro chiaro. L'uniformità sotto Clemente può forse essere dovuta alla coincidenza della tradizione.

Dal punto di vista del contenuto, di solito si tratta di privilegi e questo è semplicemente il modo in cui sembrano essere stati intesi dagli emittenti e dai destinatari. Nel linguaggio dei documenti stessi – qualora sia presente questa indicazione – sono di solito indicati come *privilegium*⁶⁵. Vi sono solo alcune eccezioni: tra queste, un documento di Benedetto IX riguardante la decisione presa in un sinodo romano nella disputa tra i patriarchi Poppone di Aquileia e Orso di Grado, che si pronuncia in favore di Grado e ne conferma l'indipendenza⁶⁶. Ciò vale anche per un altro documento di sentenza sinodale, in cui Clemente II e il Sinodo di Roma decidono la disputa tra gli arcivescovi di Ravenna e Milano e il patriarca di Aquileia a favore dell'arcivescovo di Ravenna e gli concedono il diritto di sedere alla destra del pontefice quando l'imperatore non è presente. Il testo si riferisce al documento stesso come *litterae*, ma la *dispositio* afferma che la sentenza pronunciata deve essere valida *sempe*⁶⁷. Bisogna notare, che i documenti con questa *salutatio* non esprimono una pretesa diversa rispetto a quelli che presentano *in perpetuum*. Di solito, anche le loro disposizioni affermano di essere valide per l'eternità.

Se osserviamo il contenuto giuridico degli altri documenti con questo saluto, emerge un quadro variegato. Oltre alle conferme di proprietà e diritti, che certamente si sarebbero prestate anche a un documento con *in perpetuum*⁶⁸, la formula *perpetuam in Domino salutem* compare regolarmente, come già osservato, nei documenti in cui si conferisce la protezione pontificia. Anche i conferimenti del pallio hanno spesso questo saluto⁶⁹, che si spiega certamente con il conferimento al rispettivo arcivescovo personalmente ed esclude in linea di principio un conferimento

⁶⁵ Ad esempio, sotto Clemente II in J³, nn. 9157, 9164, 9183, sotto Leone IX in J³, nn. 9281, 9374, 9397, sotto Vittore II in J³, n. 10085 e sotto Alessandro II in J³, nn. 10877, 10942.

⁶⁶ J³, n. 9059.

⁶⁷ J³, n. 9160.

⁶⁸ Ad esempio, J³, nn. 9169, 9272, 10877.

⁶⁹ Ad esempio J³, nn. 9188, 9503, 11217.

in perpetuum, a meno che non vengano conferiti contemporaneamente altri diritti alla Chiesa, che devono durare oltre la sua morte. Sembra inoltre che un documento contenente questa *salutatio* sia stato spesso emesso in concomitanza con un sinodo⁷⁰. Per quanto riguarda i destinatari, si possono individuare ancora meno tendenze. Sono rappresentati tutti i gruppi di persone e le regioni, per cui è improbabile un'influenza da parte dei destinatari.

Resta comunque da chiedersi cosa abbia spinto a usare la frase *perpetuam in domino salutem* invece della semplice formula di perpetuità *in perpetuum*. A questo proposito può essere utile uno sguardo a due primi atti di Clemente II: nel giro di due giorni vengono emessi due documenti per il monastero di Fulda⁷¹. Entrambi si sono conservati in originale, e sono stati redatti dallo *scriniarius ac notarius sacri palatii* Giovanni e datati dal cancelliere e bibliotecario *Petrus diaconus*. I fattori esterni come l'epoca di emissione, lo scriba, il cancelliere, il destinatario o la trasmissione sono quindi gli stessi per entrambi i documenti. Tuttavia, vi sono differenze significative tra i due documenti: ad esempio, il secondo è più appariscente sotto l'aspetto grafico⁷². Anche le *salutationes* differiscono: mentre il primo documento contiene la formula di perpetuità *in perpetuum*, il secondo ha *perpetuam in Domino salutem*. Anche la forma dell'indirizzo varia. Nel primo documento, l'abate Rohingo viene indirizzato alla seconda persona plurale con *vos*, mentre nel secondo si usa la seconda persona singolare con *tu*⁷³. Se non si vuole assumere l'arbitrarietà, la ragione della diversa forma va ricercata nel contenuto dei documenti. Sebbene entrambi concedano al monastero la proprietà e i diritti dei privilegi precedenti, il secondo va oltre. Non solo vengono prese disposizioni più dettagliate, ma ci si oppone fermamente anche all'uso dei *pontificalia*, che erano stati concessi all'abate di Fulda dai pontefici precedenti. Facendo notare che nemmeno gli abati di San Paolo fuori le Mura avevano questo diritto, Clemente non solo si rifiutò di confermarlo, ma anzi lo proibì del tutto⁷⁴. Il documento, quindi, soddisfa solo in parte i desideri

⁷⁰ Oltre al caso J³, n. 9160 spiegato sopra, spesso si sottolinea che il rispettivo documento è stato richiesto in un sinodo o è stato emesso con il consenso del sinodo, v. ad esempio J³, nn. 9374, 9503, 9723.

⁷¹ V. J³, nn. 9155, 9157.

⁷² Per un confronto di questi due documenti in termini di caratteristiche esterne, v. WERNER 2017, p. 396.

⁷³ Per un confronto delle caratteristiche interne, v. BÖHMER 2011, nn. 353 e 355.

⁷⁴ V. GRESSER 2007, p. 159: « Quamvis fuerint nonnulli in hac summa sede pontifices, qui, tyrannide pravorum coacti, hoc indigne vestrae ac caeteris diversis concesserunt ecclesiis, quod sanctorum patrum sanctionibus constat esse diversum. Nos vero, quoniam prave novimus fuisse petitum, pessi-

dell'abate e anzi si oppone esplicitamente a questo punto. Judith Werner spiega la veste grafica più vistosa con il fatto che si voleva sottolineare l'autorità pontificia, soprattutto nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni era considerata difficile⁷⁵.

Se osserviamo le dimensioni, notiamo che il secondo è leggermente più piccolo del primo. Il fatto che i documenti con *perpetuam in Domino salutem* siano generalmente più piccoli di quelli con *in perpetuum* non è limitato ai documenti di Clemente II, ma sembra corrispondere alla tendenza generale⁷⁶. Questo fattore suggerisce che questi documenti fossero una versione più piccola e quindi probabilmente più accessibile del privilegio, che era quindi adatto a situazioni legali – come le decisioni nelle controversie o l'adempimento solo parziale dei desideri del destinatario – in cui il destinatario era meno disposto a pagare. La logica conseguenza di ciò fu che nel tempo furono emessi sempre più privilegi sotto forma di lettere con il saluto *salutem et apostolicam benedictionem*, che alla fine portarono al tipo di documento noto come *litterae cum serico*.

4. Salutem et apostolicam benedictionem

È in questo periodo che un altro saluto – *salutem et apostolicam benedictionem* – compare sempre più spesso nelle lettere pontificie e in seguito diventa addirittura l'elemento più comune alla fine del protocollo. Nel genere documentale delle *litterae*, che si sviluppò lentamente a partire dal pontificato di Pasquale II, fu utilizzata come saluto standard. A partire dall'epoca di Innocenzo II, questo tipo di documento si sviluppò pienamente e da allora divenne la forma più comune di documento pontificio⁷⁷. Di conseguenza, è stato proprio questo saluto a caratterizzare l'idea di documento pontificio in generale, che – come è già stato evidenziato nella citazione di Pratesi in apertura – continua ad avere effetti anche oggi. Già nel XIII secolo, Martino Polono sembra aver associato questa formula ai pontefici e ai loro documenti fin dall'inizio. Nel suo *Chronicon Pontificum et Imperatorum*, scrive che fu Cleto (o Anacleto) – il terzo pontefice della storia secondo il computo ufficiale – a introdurre questa for-

meque per privilegiis paginam esse concessum, non solum confirmare nolumus, verum etiam penitus abdicare gestimus. Si enim monasterium nostrum, quod sacratissimum beati apostoli Pauli corpus amplectitur, hunc supertitiosum morem a sancto Petro impetrare non meruit, aliqua orbis terrarum abbatia qualiter obtinebit? ».

⁷⁵ V. WERNER 2017, p. 396.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 43.

⁷⁷ Sulle *litterae* v. SCHMITZ-KALLENBERG 1913, pp. 101-104 e FRENZ 2000, pp. 23-25.

mula nelle lettere pontificie⁷⁸. In realtà, è molto più recente⁷⁹. Rimane un'eccezione per il periodo precedente al 1046, nel quale si trova solo in 17 documenti considerati autentici. La prima prova è in un'epistola di Giovanni VIII dell'anno 878⁸⁰. Per classificare i risultati, tuttavia, occorre tenere presente che nessuno di questi documenti è tradito in originale⁸¹. Gran parte di queste copie sono state realizzate molto più tardi, quando *salutem et apostolicam benedictionem* era già il saluto più comune nei documenti pontifici⁸². Sono sopravvissuti in copie realizzate prima della metà dell'XI secolo solo i documenti di Gregorio V e due documenti rispettivamente di Benedetto VIII e Giovanni XIX⁸³, per cui il sospetto che la frase sia entrata nel testo solo grazie all'esperienza e all'aspettativa del copista non è più valido. Forse la prima attestazione confermata può quindi essere collocata nel pontificato di Gregorio V. In ogni caso, però, rimane una rarità prima dei pontefici riformatori. Se i documenti presentano una *salutatio*, questa può assumere numerose forme, ma di norma non si legge *salutem et apostolicam benedictionem*. Ciò vale anche per il primo pontefice salito alla cattedra di Pietro dopo il Sinodo di Sutri. Per Clemente II, tale formula è attestata solo nei falsi. Tuttavia, la situazione cambiò sotto i suoi successori. Sotto Leone IX, infatti, essa fu continuamente inserita nella documentazione pontificia, all'interno della quale compare in ben 17 documenti. Nei pontificati di Vittore II e Stefano IX sono sopravvissuti due documenti ciascuno⁸⁴. Sotto Alessandro II, il numero dei loro usi sale a 52. Sotto Gregorio VII, questa era già la *salutatio* standard delle lettere, tanto che nel registro quasi non esiste una lettera con una *salutatio* diversa⁸⁵. In seguito, questa formula

⁷⁸ *Chronicon pontificum et imperatorum*, p. 410: « Hic pontifex invenitur primus posuisse in litteris suis salutem et apostolicam benedictionem ».

⁷⁹ Il Mabillon lo colloca già nel VII secolo, ma si tratta di documenti che sono stati successivamente identificati come falsi. V. POOLE 1915, pp. 177 e sgg.

⁸⁰ J³, n. 6580.

⁸¹ Inoltre, per Giovanni VIII J³, nn. 6677, 6710, per Marino I J³, n. 7080, per Stefano V J³, n. 7233, per Giovanni XIII J³, n. 7982, per Giovanni XV J³, nn. 8157 8249, per Gregorio V J³, nn. 8275, 8304, 8371, per Silvestro II J³, nn. 8454, n. 8494, per Benedetto VIII J³, nn. 8636, 8781, per Giovanni XIX J³, n. 8917 e per Benedetto IX J³, n. 9001.

⁸² Così anche UNGER 2018, pp. 148 e sgg.

⁸³ In particolare J³, nn. 8275, 8304, 8371, 8781, 8917.

⁸⁴ Per il HACK 2001-2002, p. 60, questi due pontificati in particolare rappresentano una tappa importante nello sviluppo della *salutatio* pontificia, che portò al predominio della formula *salutem et apostolicam benedictionem*. Naturalmente, la scarsa tradizione rende difficile la valutazione delle cifre.

⁸⁵ Grazie alla fortunata trasmissione del registro, la formula per Gregorio VII è stata tramandata in oltre 380 lettere.

divenne parte integrante dei documenti pontifici. Di conseguenza, è frequentemente utilizzata anche in quelli di Urbano II e Pasquale II.

L'implementazione di *salutem et apostolicam benedictionem* è parallela alla scomparsa della formula *perpetuam in Domino salutem*, ma non può essere spiegata con essa. Quest'ultima ha il suo ambito di applicazione nei documenti, che sono privilegi in base al loro contenuto, e quindi compete con la formula di perpetuità *in perpetuum*. Inizialmente, però, *salutem et apostolicam benedictionem* era usata solo in casi eccezionali nei privilegi⁸⁶, cosa che cambiò solo sotto Urbano II e Pasquale II, quando il numero di privilegi con questo saluto aumentò fino a raggiungere un livello significativo, in cui si possono certamente riconoscere i precursori della forma successiva delle *litterae*⁸⁷. Inizialmente, però, la formula sostituisce la moltitudine di possibili saluti nelle lettere e nei mandati che si verificano nel periodo precedente al 1046. Dalle lettere di Gregorio VII si evince chiaramente che il loro uso non era affatto indiscriminato. Tra la sua elezione, il 22 aprile, e la sua consacrazione, il 29 giugno 1073, questo elemento non compare affatto; il saluto in queste lettere è invece *salutem in Christo Iesu*⁸⁸. Solo da pontefice consacrato saluta con *salutem et apostolicam benedictionem* e lo fa con una coerenza notevole. La consacrazione ha quindi un'influenza diretta sul formulario del documento, soprattutto in una parte di esso che è stata spesso liquidata come 'formulario'⁸⁹. È evidente che non si tratti di una mera coincidenza, pertanto è necessario interrogarsi sulle ragioni per cui questa formula sia stata inclusa nei documenti pontifici proprio in questo periodo e vi si sia stabilmente radicata.

È ipotizzabile che si tratti di una sorta di *imitatio imperii*, che si può osservare a numerosi livelli di progettazione e produzione di documenti⁹⁰. La *salutatio* pontificia *salutem et apostolicam benedictionem* segue lo schema della formula *salutem et*

⁸⁶ Così in quattro casi per Leone IX, uno per Vittore II e nove ciascuno per Alessandro II e Gregorio VII.

⁸⁷ V. MAY 1995, p. 98.

⁸⁸ Così in *Register Gregors VII*, I, nn. 1-12, ad esempio qui I, n. 1: «Gregorius in Romanum pontificem electus Desiderio abbatii monasterii sancti Benedicti Montis Cassini salutem in Christo Iesu».

⁸⁹ V. HACK 2001-2002, p. 52 e ULLMANN 1964, p. 122, che sottolinea: «We are here obviously confronted by the employment of a diplomatic formula which entirely depends upon something that has nothing to do with diplomatic or with institutional or administrative history, but solely with the *potestas ordinis*».

⁹⁰ Sull'influenza delle carte imperiali su quelle pontificie, soprattutto per quanto riguarda il disegno esterno, si veda RÜCK 2000, p. 16 e sgg.

*gratiam*⁹¹ che compare spesso nelle carte imperiali. In questa *salutatio* articolata in due parti, il saluto viene pronunciato per primo, seguito dalla *gratia* o, nel caso dei pontefici, dalla *apostolica benedictio*, che solo in seconda battuta si riferisce alla benedizione pontificia. Il suo ‘autore ideale’ è Pietro stesso, mentre il pontefice è il mezzo attraverso il quale si trasmette questa benedizione⁹². Il favore del sovrano viene così sostituito dalla benedizione apostolica. Il nome di Gesù Cristo, figura maggiormente presente nella *salutatio* per tutto il periodo precedente, scompare completamente e viene sostituito da quello del principe apostolico Pietro, il cui rappresentante in terra è il pontefice e dalla cui successione legale derivano le sue competenze. È uno sviluppo che si può osservare anche in altre parti del documento: al tempo di Gregorio VII, le figure di Dio e Cristo scompaiono sempre più dalla *sanctio*, e al loro posto il pontefice minaccia con l’ira di Pietro o da specifici strumenti di punizione⁹³.

Il cambiamento della *salutatio* va quindi inteso come espressione della nuova concezione della carica. Si tratta di un saluto specificamente pontificio che distingue il pontefice dagli altri vescovi e sottolinea il ruolo del *vicarius Petri*, che è almeno allo stesso livello dell’imperatore.

Gli esempi presentati hanno reso evidente il cambiamento di formula a questo punto del documento: per molto tempo nella storia del papato non si trovano forme fisse né per la formula di perpetuità né per la *salutatio*. Anche formule come *perpetuam in Domino salutem*, in cui forse si può vedere una forma preliminare delle *litterae cum serico*, sono fenomeni temporalmente limitati che appaiono relativamente tardi e che, inoltre, non possono affermarsi in modo permanente. Nei primi documenti pontifici spesso manca del tutto la *salutatio*. Ciò è cambiato con la *papstgeschichtliche Wende* avviata dai pontefici riformatori. Per quanto riguarda i privilegi, *in perpetuum* diventa la formula di perpetuità più comune, spesso accentuata anche graficamente, che sottolinea l’autorità pontificia di prendere decisioni valide per l’eternità. Anche nelle lettere si nota una chiara spinta verso la normalizzazione. Da un lato, la totale assenza del saluto è un’eccezione. Dall’altro, tuttavia, emerge ora un saluto specificamente pontificio, che recita *salutem et apostolicam benedictionem*. Questo non è solo una prova del sistema documentario sempre più professionalizzato, ma anche della nuova concezione che i pontefici avevano del loro ufficio. Tale esempio illustra come anche il presunto ‘formular’ necessiti di un’analisi più ap-

⁹¹ V. ad esempio *Heinrichs III*, nn. 263, 319.

⁹² V. FICHTENAU 1986a, p. 162.

⁹³ V. GOEZ 1978, p. 208.

profondita, in quanto le modifiche apportate ai documenti pontifici non sono meramente decorative, ma riflettono trasformazioni interne al papato stesso.

BIBLIOGRAFIA

- BIRNSTIEL, SCHWETZER 2011 = A. BIRNSTIEL, D. SCHWETZER, *Nicht nur Seide und Hanf! Die Entwicklung der äußeren Merkmale der Gattung Litterae im 12. Jahrhundert*, in *Papsturkunden des frühen und hohen Mittelalters: äußere Merkmale, Konservierung, Restaurierung*, hrsg. I. FEES, A. HEDWIG, F. ROBERG, Leipzig 2011, pp. 305-334.
- BÖHMER 2011 = J. BÖHMER, *Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125. 5. Abt.: Papstregesten 1024-1058. 2. Lief.: 1046-1058*, a cura di J. BÖHMER, K. FRECH, Köln 2011.
- Chronicon pontificum et imperatorum* = Martini Oppaviensis *Chronicon pontificum et imperatorum*, a cura di L. WEILAND (Monumenta Germaniae historica, Scriptorum, 22), Hannover 1872.
- FICHTENAU 1986a = H. FICHTENAU, *Adressen von Urkunden und Briefen*, in *Beiträge zur Mediävistik. Ausgewählte Aufsätze 3*, hrsg. H. FICHTENAU, Stuttgart 1986, pp. 149-166.
- FICHTENAU 1986b = H. FICHTENAU, *Forschungen über Urkundenformeln*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 94 (1986), pp. 285-339.
- FRENZ 2000 = T. FRENZ, *Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit*, Stuttgart 2000.
- GOEZ 1970 = W. GOEZ, *Papa qui et episcopus*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 8 (1970), pp. 27-59.
- GOEZ 1978 = W. GOEZ, *Zur Persönlichkeit Gregors VII.*, in «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte», 73 (1978), pp. 193-216.
- Gregorii I papae Registrum epistolarum = Gregorii I papae Registrum epistolarum*, hrsg. P. EWALD, L. HARTMANN, I-XIV, Berlin 1887-1899 (Monumenta Germaniae Historica. Epistolae, 2).
- GRESSER 2007 = G. GRESSER, *Clemens II. Der erste deutsche Reformpapst*, Paderborn 2007.
- GROTEN 2012 = M. GROTEN, *Die gesichtslose Macht. Die Papstbulen des 11. Jahrhunderts als Amtszeichen*, in *Päpstliche Herrschaft im Mittelalter: Funktionsweisen - Strategien - Darstellungsformen*, hrsg. St. WEINFURTER, Ostfildern 2012 (Mittelalter-Forschungen, 38), pp. 199-221.
- HACK 2001-2002 = A. HACK, *Gruß, eingeschränkter Gruß und Grußverweigerung: Untersuchungen zur Salutatio in den Briefen Papst Gregors VII. und Kaiser Heinrichs IV.*, in «Archiv für Diplomatik», 47/48 (2001-2002), pp. 47-84.
- Heinrichs III = Die Urkunden Heinrichs III.*, hrsg. H. BRESSLAU, P. KEHR, Hannover 1931 (Monumenta Germaniae historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, V).
- HERKLOTZ 1995 = I. HERKLOTZ, *Zur Ikonographie der Papstsiegel im 11. und 12. Jahrhundert*, in *Für irdischen Ruhm und himmlischen Lohn. Stifter und Auftraggeber in der mittelalterlichen Kunst*, hrsg. H. MEIER, C. JÄGGI, Ph. BÜTTNER, Berlin 1995, pp. 116-130.
- HIRSCH 1942 = H. HIRSCH, *Untersuchungen zur Geschichte des päpstlichen Schutzes*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 54 (1942), pp. 363-433.

- HUSCHNER 2003 = W. HUSCHNER, *Transalpine Kommunikation im Mittelalter: diplomatische, kulturelle und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9. - 11. Jahrhundert)*, I-III, Hannover 2003 (Monumenta Germaniae Historica, Schriften, 52).
- JAFFÉ 2016-2023 = P. JAFFÉ, *Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, I-V, Leipzig 1819-1870 (Göttingen 2016-2023³).
- JOHRENDT 2004 = J. JOHRENDT, *Papsttum und Landeskirchen im Spiegel der päpstlichen Urkunden (896-1046)*, Hannover 2004.
- JOHRENDT 2005 = J. JOHRENDT, *La protezione apostolica alla luce dei documenti pontifici (896-1046)*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo* », 107/2 (2005), pp. 135-168.
- JOHRENDT 2011 = J. JOHRENDT, *Rusticano stilo? Papst und Rhetorik im 11. und 12. Jahrhundert*, in *Cum verbis ut Italici solent suavibus atque ornatissimis. Funktionen der Beredsamkeit im kommunalen Italien/Funzioni dell'eloquenza nell'Italia comunale*, hrsg. F. HARTMANN, Göttingen 2011 (Super alta perennis, 9), pp. 153-176.
- JOHRENDT 2016a = J. JOHRENDT, *Papstgeschichtliche Wende und produktive Zerstörung. Päpstliche Briefe im Zeitalter des Investiturstreits*, in *Brief und Kommunikation im Wandel. Medien, Autoren und Kontexte in den Debatten des Investiturstreits*, hrsg. A. SCHROLL, E. RIVERSI, F. HARTMANN, Köln 2016 (Papsttum im mittelalterlichen Europa, 5), pp. 103-128.
- JOHRENDT 2016b = J. JOHRENDT, *Reformverlierer im Umfeld der Reformpäpste*, in *Reformverlierer 1000-1800. Zum Umgang mit Niederlagen in der europäischen Vormoderne*, hrsg. A. BIHRER, D. SCHIERSNER, Berlin 2016 (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 53), pp. 425-448.
- JOHRENDT 2020 = J. JOHRENDT, *Papsturkunden und Papstbriefe bis zu Bonifaz VIII.*, in « *Archiv für Diplomatik* », 66 (2020), pp. 331-356.
- KEHR 1901 = P. KEHR, *Scrinium und Palatium. Zur Geschichte des päpstlichen Kanzleiwesens im 11. Jahrhundert*, in « *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* », 6 (1901), pp. 70-112.
- KLEWITZ 1937 = H. KLEWITZ, *Cancellaria. Ein Beitrag zur Geschichte des geistlichen Hofdienstes*, in « *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* », 1 (1937), pp. 44-79.
- KORTÜM 1995 = H. KORTÜM, *Zur päpstlichen Urkundensprache im frühen Mittelalter. Die päpstlichen Privilegien 896-1046*, Sigmaringen 1995 (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 17).
- KRAFFT 2018 = O. KRAFFT, *Die päpstlichen Siegel des Hoch- und Spätmittelalters zwischen Beharrung und Wandel. Innovationen, Modifikationen, Fälschungen*, in « *Archiv für Diplomatik* », 64 (2018), pp. 217-258.
- LANHAM 1975 = C. LANHAM, *Salutatio. Formulas in Latin letters to 1200: syntax, style and theory*, München 1975.
- Liber Diurnus = Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, hrsg. H. FOERSTER, Bern 1958.
- MASSETTI 2024 = F. MASSETTI, *Leo IX. und die papstgeschichtliche Wende (1049-1054)*, Köln 2024.
- MAY 1995 = G. MAY, *Ego N. N. Catholicae Ecclesiae Episcopus. Entstehung, Entwicklung und Bedeutung einer Unterschriftenformel im Hinblick auf den Universalepiskopat des Papstes*, Berlin 1995 (Kanonistische Studien und Texte, 43).

- MEYER 2015 = A. MEYER, *Die päpstliche Kanzlei im Mittelalter. Ein Versuch*, in « Archiv für Diplomatik », 61 (2015), pp. 291-342.
- Papsturkunden = Papsturkunden 896-1046*, bearb. von H. ZIMMERMANN, I-II, Wien 1984-1985 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission, 3; Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse, 174).
- PFLUGK-HARTTUNG 1886 = J. von PFLUGK-HARTTUNG, *Papstpolitik in Urkunden*, in « Historische Zeitschrift », 55 (1886), pp. 71-77.
- POOLE 1915 = R. POOLE, *Lectures on the history of the Papal Chancery down to the time of Innocent III*, Cambridge 1915.
- PRATESI 1979 = A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979.
- Register Gregors VII = Das Register Gregors VII*, hrsg. E. CASPAR, I-II, Berlin 1920-1923 (Monumenta Germaniae historica, Epistolae, 2).
- RÜCK 2000 = P. RÜCK, *Die hochmittelalterliche Papsturkunde als Medium zeitgenössischer Ästhetik*, in *Arbeiten aus dem Marburger Hilfswissenschaftlichen Institut*, hrsg. E. EISENLOHR, P. WORM, Marburg a. d. Lahn 2000 (Elementa diplomatica, 8), pp. 3-29.
- SANTIFALLER 1937 = L. SANTIFALLER, *Urkundenforschung. Methoden, Ziele, Ergebnisse*, Weimar 1937.
- SCHIEFFER 2002 = R. SCHIEFFER, *Motu proprio. Über die papstgeschichtliche Wende im 11. Jahrhundert*, in « Historisches Jahrbuch », 122 (2002), pp. 27-41.
- SCHMITZ-KALLENBERG 1913 = L. SCHMITZ-KALLENBERG, *Papsturkunden*, Leipzig 1913.
- SCHÖNFELD 2018 = B. SCHÖNFELD, *Die Urkunden der Gegenpäpste: Zur Normierung der römischen Kanzleigewohnheiten im 11. und beginnenden 12. Jahrhundert*, Köln 2018 (Papsttum im mittelalterlichen Europa, 7).
- STENGEL 1910 = E. STENGEL, *Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Forschungen zur Diplomatik und Verfassungsgeschichte*, Innsbruck 1910.
- ULLMANN 1964 = W. ULLMANN, *On the heuristic value of medieval chancery products, with special reference to papal documents*, in « Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa », 1 (1964), pp. 117-134.
- UNGER 2018 = V. UNGER, *Päpstliche Schriflichkeit im 9. Jahrhundert: Archiv, Register, Kanzlei*, Wien 2018 (Regesta Imperii, Beihefte: Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 45).
- WEISS 1995 = S. WEISS, *Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis zu Coelestin III. (1049-1198)*, Köln 1995 (Regesta Imperii, Beihefte, Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 13).
- WERNER 2017 = J. WERNER, *Papsturkunden vom 9. bis ins 11. Jahrhundert. Untersuchungen zum Empfängereinfluss auf die äußere Urkundengestalt*, Berlin 2017 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 43).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo analizza lo sviluppo della formula di perpetuità e della *salutatio* nei documenti dei pontefici riformatori da Clemente II a Pasquale II (1046-1118). Tre formule sono oggetto di particolare attenzione: la prima è la formula di perpetuità *in perpetuum*, che compare già in documenti pontifici antichi, ma che diventa la formula standard dei privilegi papali solo nel periodo dei pontefici riformatori. In secondo luogo, la formula ibrida *perpetuam in Domino salutem*, che rappresenta un fenomeno temporaneo, risultando in declino nel periodo considerato. Infine, il saluto *salutem et apostolicam benedictionem*, che nel periodo dei pontefici riformatori si sviluppa gradualmente fino a diventare la *salutatio* standard dei documenti papali in forma epistolare. Dall'indagine si evince che non si tratta affatto di formule prive di significato, giacché i fondamentali cambiamenti ideali e istituzionali del papato che accompagnano la cosiddetta *papstgeschichtliche Wende* esercitano un'influenza diretta sui documenti stessi. Mentre *in perpetuum* evidenzia la capacità di prendere decisioni per l'eternità, con *salutem et apostolicam benedictionem* si crea un saluto specificamente papale, il quale non solo esprime chiaramente l'autocoscienza nei confronti dei sovrani secolari, ma anche all'interno della Chiesa distingue e pone in risalto il papa rispetto agli altri vescovi in qualità di vicario di Pietro.

Parole significative: Pontefici riformatori; documenti pontifici; *salutatio*; formula di perpetuità.

The present article examines the development of the perpetuating formula and the *salutatio* in the documents of the reform popes from Clement II to Paschal II (1046–1118). Three formulas are examined in particular: firstly, the perpetuating formula *in perpetuum*, which appeared much earlier in papal documents but only became the standard formula for papal privileges during the period of the reform popes. Secondly, the hybrid formula *perpetuam in Domino salutem*, which is a temporary phenomenon and whose use expires during this period. Finally, the greeting *salutem et apostolicam benedictionem*, which gradually developed into the standard *salutatio* of papal documents in letter form during the period of the reform popes. These examples demonstrate that these are certainly not meaningless formulas, but rather that the fundamental ideological and institutional changes in the papacy that accompanied the so-called papal historical turning point had a direct influence on the documents themselves. *In perpetuum* serves to emphasise the ability to make decisions for eternity, while *salutem et apostolicam benedictionem* creates a specifically papal greeting that not only clearly expresses self-confidence vis-à-vis secular rulers, but also distinguishes and elevates the pope as the Vicar of Saint Peter from the other bishops within the Church.

Keywords: Reform popes; Papal documents; Salutatio; Perpetuating formula.



Nel segno del grifone. Scriniarii degli arcivescovi ed élite notarile a Bari, secoli XI-XII

Nicolò Galluzzi

nicolo.galluzzi@phd.unipi.it

1. Introduzione: i notai cittadini negli anni del mutamento

I decenni che vanno dal 1080 al 1130 circa furono una fase di cruciale mutamento per le strutture politiche, sociali ed economiche dell'Italia medievale. Il cosiddetto processo di 'localizzazione del potere' coinvolse sia i contesti rurali che quelli cittadini¹. Anche l'area pugliese e la sua città più importante, Bari, furono proscenio di questo cambiamento, innescato in questo caso dal collasso delle strutture pubbliche attive sino all'XI secolo – dunque la provincia bizantina del catepanato² – e il simultaneo farsi della dominazione normanna³.

Gli spazi di ascesa sociale, le logiche della competizione politica e gli equilibri interni alle comunità che prima trovavano sfogo su rotte interregionali si contrassero nell'ambito cittadino, portando le componenti sociali a ridefinire i linguaggi e i canali di legittimazione della preminenza, nonché le basi materiali del potere in chiave locale. La documentazione barese è alquanto loquace rispetto a queste radicali trasformazioni: la città, dall'essere capitale della provincia bizantina e sede del suo governatore, il catepano, sino al 1071, nel giro un quindicennio divenne la residenza del figlio del duca normanno Roberto, Boemondo, e della sua famiglia (agosto 1089).

Tra X e XI secolo, le *élites* cittadine erano organizzate in una vera e propria 'società di corte'⁴. I suoi esponenti erano di fatto funzionari o dignitari pubblici che vivevano della luce emanata dal catepano e partecipavano al suo seguito. Tramite la partecipazione alle maglie dell'amministrazione bizantina, si erano cristallizzati in solidarietà più o meno informali e in alcuni casi erano riusciti ad ascendere a più alte cariche alla corte più importante, quella di Costantinopoli⁵. Al loro servizio operavano i

¹ FIORE 2017.

² FALKENHAUSEN 1978.

³ MARTIN 1993; LOUD 2000; OLDFIELD 2009.

⁴ Mutuo qui una definizione relativa alla società lucchese di TOMEI 2019.

⁵ CHEYNET 2018; GALLUZZI 2025.

professionisti della scrittura e del diritto: notai e giudici componevano gruppi sociali intermedi, internamente eterogenei, a cui rimanevano precluse le porte della sfera delle preminenze⁶. Questa geografia sociale mutò nel giro di due decenni. Sul finire degli anni Ottanta dell’XI secolo, la rivolta di frange cittadine contro Roberto il Guiscardo (1079-1080) e la traslazione delle reliquie di san Nicola (1087) – due fatti che avrò modo di discutere in seguito – disarticolavano le strutture preesistenti e generarono ampi spazi affinché le maglie delle *élites* si aprissero a nuovi strati della società. In questo quadro rinnovato, anche i notai parteciparono all’ondata del mutamento e ricamarono per sé stessi ruoli sempre più centrali nella vita cittadina e nei negozi degli attori politici. L’aspetto più eclatante del mutamento dei notai cittadini fu l’abbandono da parte dei professionisti della scrittura delle cariche ecclesiastiche, un fenomeno che aveva caratterizzato il gruppo sino agli anni Settanta.

Studiare sistematicamente tutti gli aspetti e i protagonisti di questa fase è complesso in tal sede. Vorrei invece soffermarmi su un gruppo ben definito che in questi anni si specializzò nel redigere gli atti i cui autori erano le principali autorità politiche cittadine: a esso fa riferimento, nel titolo, l’espressione ‘*élite* notarile’.

Al fine di valorizzare sotto una nuova luce questo gruppo di notai, privilegerò come chiave di interpretazione il loro *signum* notarile. Posto al termine della *corroboratio* e prima delle sottoscrizioni dei testimoni, esso è un fatto grafico di rilevante importanza, innanzitutto perché è una forma di validazione, ma anche perché si rivela essere un potente mezzo comunicativo. Per recuperare le parole di Pasquale Cordasco, esso è l’«emblemata distintivo della propria [del notaio] produzione e quindi ... cifra riconosciuta della propria identità e di una indubbia preminenza culturale e sociale»⁷.

Una fiorentina letteratura ha da tempo messo sotto la lente d’indagine il patrimonio grafico-figurativo dei notai. Questi studi, pur riferendosi a contesti e tempi diversi (le città dell’Italia centro-settentrionale, dal XIII secolo in poi) e indagando una gamma di disegni più ampia dei soli *signa* (in particolare le illustrazioni poste sui registri di abbreviature o registri comunali), offrono una base di studio metodologica ben affinata e consolidata⁸. La scelta di favorire il *signum* come prisma per illuminare le

⁶ Solo in due casi, quelli dei notai Ursone (I) e (II), si assiste a una mobilità sociale ascendente – i due infatti giunsero a rivestire la carica di *iudex* – ma in entrambi i casi si trattò di parabole personali determinate dalla vicinanza alle autorità politiche, e non a un movimento di gruppo; inoltre, come ho detto anche i giudici rimangono ai bordi dei gruppi di vertice. Sui due notai v. MAGISTRALE 1984, pp. 381-386.

⁷ CORDASCO 2020, p. 325.

⁸ Per quanto riguarda i *signa* notarili è di particolare importanza ROVERE 2014 e per gli studi precedenti rimando alla relativa nota 2. Di grande interesse anche l’indagine sui *signa* di DE ANGELIS 2009.

sfaccettature dei notai in cambiamento non è però arbitraria. Essa scaturisce da una sorprendente evidenza: i notai considerati condividono la stessa matrice iconografica, un grifone, suggerendo una capacità creativa volta a distinguerli come ‘comunità’ dal resto dei rogatari cittadini. Nondimeno, non si trattò di una novità. Il grifone, infatti, già nella prima metà dell’XI secolo qualificava un particolare gruppo di rogatari cittadini: gli *scriniarii* degli arcivescovi baresi. Come spiegare tale continuità nel mutamento? Come mai alcuni notai di fine XI secolo, apripista di un notariato che intanto abdicava al riferimento ai poli ecclesiastici, si agganciarono alla tradizione iconografica degli scrittori degli arcivescovi?

Queste le domande sottese al seguito di questo saggio. Dunque, in un primo momento inquadrerò nel più ampio contesto notarile cittadino l’attività degli *scriniarii* dell’episcopio nei decenni di dominazione bizantina. Seguirò, poi, la biforcazione che da una parte prosegue nell’analisi della produzione documentaria arcivescovile, dall’altra si apre all’indagine dell’attività dei ‘notai del grifone’ negli anni al centro del nostro interesse (1080-1130 ca.). Infine, proseguirò gli sviluppi di queste trame in diacronia, così da osservare quanto le scelte autorappresentative dei notai fossero fortemente legate alla fase del mutamento, e come esse cambiarono in un contesto diverso, cioè quello del regno normanno.

2. Gli *scriniarii* dell’arcivescovo (prima metà dell’XI secolo)

Un solido punto di partenza per indagare i fenomeni grafici della Terra di Bari fra IX e XI secolo è la monografia di Francesco Magistrale⁹. In questa insuperata sintesi sulla produzione documentaria notarile e sul profilo dei professionisti della scrittura, lo studioso ha dedicato acute analisi anche ai *signa* notarili, rilevando la precoce creatività dei notai baresi a sviluppare sin dall’inizio dell’XI secolo forme geometriche a partire dai segni di interpunzione, per elaborare col passare del tempo motivi zoomorfi, antropomorfi e fantastici, o floreali sempre più articolati. Grazie ai dati raccolti da Magistrale si evince, peraltro, che rispetto al notariato di altre località pugliesi, i rogatari baresi della prima metà dell’XI secolo si contraddistinguono per

Il *signum* è stato riconosciuto come elemento distintivo anche dei nuovi uomini di legge che si affermarono a Pisa nella prima metà del XII secolo da ROSSI 2022. In una prospettiva più ampia relativa alla capacità iconografica dei notai: VALLERANI 2000; RUZZIN 2022. Sulla Visual History, e cioè la prospettiva di interrogare la capacità performativa del rapporto testo-immagini BUFFO, MANGINI 2023; GHIGNOLI 2016, GHIGNOLI 2017.

⁹ MAGISTRALE 1984.

essere tutti titolari di cariche ecclesiastiche, che fossero ordini minori o maggiori¹⁰. Ciò suggerisce che per il notariato cittadino la sfera ecclesiastica costituisca il principale polo di riferimento materiale e immateriale: gran parte di questi potevano essere legati al clero di qualche complesso ecclesiastico o essere rettori di cappelle¹¹. Di fatto, sino ai primi due decenni dell'XI secolo, anche gli arcivescovi si rivolsero a questo gruppo informe di notai attivi nell'ambito privato per la redazione delle carte.

Dagli anni Venti, la documentazione arcivescovile intraprese strade diverse rispetto alla corrente produzione privata. Quelli del secondo quarto dell'XI secolo furono anni di maturazione dell'episcopio barese, tanto nella capacità del presule di presiedere l'arena cittadina – proprio attorno alle elezioni episcopali si manifestano nelle fonti le fratture più infuocate fra i gruppi locali¹² – quanto nella elaborazione di una organizzazione del clero più complessa. Protagonisti di questa maturazione sono gli arcivescovi Giovanni (1006-1024), Bisanzio (1025-1035), Nicola (1035-1060). I tre presuli, sebbene facessero riferimento a solidarietà distinte¹³, appartenevano tutti ai clan parentali della società di corte e in qualità di arcivescovi funsero da intermediari fra la società locale, i funzionari bizantini e i pontefici che proprio in questi anni con maggior vigore rivendicavano un'influenza più stabile ed efficiente nel

¹⁰ Il dato è facilmente ricavabile dalla tabella sinottica in *ibidem*, pp. 13-30. A Bari, su 36 rogatari attivi fra X e XI secolo, soltanto 4 non vantano una carica ecclesiastica. Di questi, 3 sono presenti in una *charta* redatta nel gennaio 939: Bari, Archivio della Basilica di San Nicola (d'ora in poi ABSN), *Pergamene. Periodo bizantino*, n. A1, edita in *Pergamene di S. Nicola I*, n. 1. Un altro, invece, citato come autore di un breve in una *charta* successiva dell'ottobre 1010: ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, n. A18 (*Pergamene di S. Nicola I*, n. 11). Di 2 notai attivi fra il 941 e il 945 non ci è pervenuto alcun riferimento, essendo decaduta la parte inferiore della membrana pergamenacea contenente l'escatocollo: ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, nn. A2, A3, di cui solo la prima edita in *Pergamene di S. Nicola I*, fr. 1. Dunque, sono nella prima metà del X secolo è attestato un gruppo di notai laici attivi a Bari. Il dato stride con quello proveniente da altri centri limitrofi – come Conversano, Monopoli o Trani – dove i notai laici sono più attivi proprio nell'XI secolo.

¹¹ A tal proposito è esemplare il caso del notaio Pozzone di Conversano, su cui già MAGISTRALE 1985. Questi compare in qualità di *clericus et notarius* fra il 980 e il 988. Qualche anno dopo, nel 994, aveva probabilmente avuto uno scatto di carriera firmandosi *subdiaconus et notarius*: *Pergamene di Conversano*, nn. 22 (980 ottobre), 23 (988 gennaio), 27 (994 maggio). A questo punto termina la sua carriera da scrittore ed incomincia quella da *bonus homo*. Dal 1008 è attestato come *custos et dominator* della chiesa di San Salvatore nei pressi di Conversano. L'ente sembra appartenere al suo patrimonio, dato che nel lascito testamentario redatto nel 1014 venne donata al monastero cittadino di San Benedetto: *ibidem*, nn. 29 (1008 gennaio), 30 (1009 agosto), 33 (1014 settembre).

¹² GALLUZZI 2024b, pp. 479-482.

¹³ Ho ricostruito i *dossier* dei tre arcivescovi in GALLUZZI 2025.

Mezzogiorno. Può essere questo il canale che portò all'emersione, fra il clero della cattedrale, di una figura demandata alla redazione della documentazione arcivescovile denominata *scriniarius*. Come ha recentemente ricordato Dario Internullo, infatti, questa carica – già presente nelle istituzioni bizantine – sin dall'VIII secolo si era formalizzata nella curia pontificia e poi aveva soppiantato i *tabelliones* anche nella produzione di atti privati romani¹⁴.

I caratteri del documento degli *scriniarii* e il rapporto con le *chartae* arcivescovili di epoca precedente sono stati ampiamente discussi da Francesco Magistrale e Pasquale Cordasco, quest'ultimo in un saggio volto a indagare proprio la parabola della documentazione vescovile pugliese sulla lunga durata (secoli XI-XIII)¹⁵. Entrambi hanno messo in risalto anzitutto il forte rilievo estetico delle *chartae* degli *scriniarii*: ora la documentazione arcivescovile è vergata su fogli di pergamena di alta qualità e ben predisposti ad accogliere la scrittura, ornata dall'impiego di caratteri maiuscoli e da elementi decorativi nelle lettere dell'*invocatio*. Inoltre, se Magistrale ha attutito le novità sul piano degli elementi intrinseci, Cordasco ha valorizzato maggiormente la capacità degli *scriniarii* di imitare il modello pontificio anche nella partizione analitica e nel dettato elegante¹⁶. Il grande debito che la documentazione arcivescovile barese deve a Roma viene espressa dall'ultimo *scriniarius* barese di XI secolo, Lademario, che nella *corroboratio* della *charta* di consacrazione del vescovo di Melfi da parte dell'arcivescovo Nicola nel 1037, dichiara:

Hanc autem nostri privilegii attestationem, firmam stabilemque permanere volentes, scribi iussimus per manum Lademarii subdiaconi nostrique archiepiscopatus scriniarii, quam et manuum nostrarum

¹⁴ INTERNULLO 2022, pp. 232-236.

¹⁵ CORDASCO 2009.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 137-138; MAGISTRALE 1984, pp. 330-332; 337-338. Più specificatamente, Magistrale rinvia a una evoluzione più articolata, nella quale una novità importante relativa alla credibilità del documento viene introdotta da Ursone *levita et protonotarius*, attivo negli anni Trenta. Infatti, se le *chartae* vergate dai primi due *scriniarii*, Lorenzo e Pietro, riportano in calce le sottoscrizioni di gran parte del clero della cattedrale, nello *scriptum* vergato da Ursone nel 1032 vi è esclusivamente quella dell'arcivescovo. Dunque, avendo a mente i *sigillia* catepanali, Ursone avrebbe modellato una nuova tipologia documentaria in cui ai fini della credibilità erano sufficienti la firma dell'autore del negozio e l'apposizione del sigillo. Tuttavia, si deve considerare che mentre quelle di Lorenzo e Pietro sono dei livelli, dunque richiedevano la partecipazione del clero all'atto di livellare il bene; quella di Ursone è una *hordinatio* di due preti greci della chiesa di S. Maria Nea e dei Ss. Giovanni Evangelista e Giovanni Battista: Bari, Archivio del Capitolo Metropolitano (d'ora in poi ACM), *Pergamene*, n. 12 (1024 aprile), edita in *Pergamene del Duomo*, n. 12; ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, n. B7 (1028 novembre), edita in *Pergamene di S. Nicola I*, n. 19; ACM, *Pergamene*, n. 18 (1032 febbraio), edita in *Pergamene del Duomo*, n. 18.

subscriptione et plumbei sigilli vullatione roboravimus, iuxta quod et nobis dominus papa fecit, videlicet plumbea vullatione nostrum privilegium cum et subscriptjone manuum suarum roboravit¹⁷.

In ogni caso, più di un elemento suggerisce che gli *scriniarii* si formarono e affermarono al di fuori delle normali pratiche e abitudini che componevano il bagaglio di un notaio cittadino. Lo conferma proprio il *signum* notarile. Quando nell'aprile 1024 il *diaconus* Lorenzo, il primo a rivestire la carica di *scriniarius* dell'episcopio, rogò un livello in favore del nipote dell'arcivescovo Giovanni, Nicola, in chiusura della *corroboratio* non inserì alcun *signum*¹⁸. Siamo di fronte a una sperimentazione in divenire: nonostante la pregevole scrittura beneventana libraria 'Bari type' impiegata, Lorenzo non riesce a mantenere costante la rotondità delle lettere, il *ductus* posato, l'allineamento orizzontale¹⁹. Il primo *scriniarius* a dotarsi di un *signum* fu il *presbiter* Pietro: in calce allo *scriptum libellarii* redatto nel 1028 per l'arcivescovo Bisanzio, egli disegnò il capo appena abbozzato di un grifone, e accennò solo alla continuazione del collo²⁰. Il terzo *scriniarius*, il *subdiaconus* Lademario, riprese e sviluppò ulteriormente il *signum* di Pietro (Fig. 1): probabilmente dotato di una capacità grafica più elevata, il suo grifone è disegnato con tratto elegante e posato, presenta un'espressività fiera e sviluppa la coda che passa per la bocca dell'animale e poi si avvita su sé stessa. Di quest'ultimo ci sono pervenuti quattro atti, tre dei quali oggi conservati presso l'archivio della Trinità di Cava de' Tirreni²¹. Nell'unico esemplare ancora presente nell'archivio capitolare barese – la consacrazione del vescovo di Melfi del 1037 su menzionata – il *signum* non fu disegnato, ma, come ha suggerito Magistrale, ciò potrebbe dipendere dalla volontà di aderire al modello del *privilegium* pontificio²².

¹⁷ ACM, *Pergamene*, n. 20 (1037 agosto), edita in *Pergamene del Duomo*, n. 20; CORDASCO 2009, p. 138: «E non a caso tutto ciò avviene in una fase in cui si rafforzano e si intensificano i legami e i rapporti tra la Santa Sede e l'arcivescovado barese che inevitabilmente stava assumendo un ruolo di assoluta preminenza rispetto alle altre diocesi della regione. Rapporti che sicuramente determinarono l'invio a Bari da parte dei pontefici romani di documenti dalle forme solenni destinati ad essere custoditi e, perché no, letti, studiati, imitati proprio dagli *scriniarii*».

¹⁸ ACM, n. 12 (1024 agosto), edito in *Pergamene del Duomo*, n. 12.

¹⁹ MAGISTRALE 1984, p. 326.

²⁰ ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, n. B7 (1028 novembre), edito in *Pergamene di S. Nicola I*, n. 19.

²¹ Cava, Archivio della Badia della SS. Trinità (d'ora in poi ABST), *Pergamene, Diplomi*, nn. A24 (1036 maggio), A27 (1038 ottobre), A29 (1047 aprile), editi in *Codex Diplomaticus Cavensis VI*, nn. 911, 950; *Codex Diplomaticus Cavensis VII*, n. 1078; ACM, b, n. 20 (1037 agosto), edito in *Pergamene del Duomo*, n. 20.

²² MAGISTRALE 1984, p. 339. Nelle carte di Cava, il tratto del disegno è più delicato rispetto alla scrittura e il *signum* viene relegato in uno spazio limitato al termine della *corroboratio* (all'incirca 2 cm di

Archetipo della fusione fra le due essenze di cielo e terra, nonché allegoria del Cristo stesso secondo Isidoro di Siviglia²³, il grifone doveva essere la soluzione iconografica più opportuna a rappresentare l'identità di un vescovo che guardava tanto a Roma che a Costantinopoli²⁴. A un punto, gli arcivescovi investirono nella formazione di specifico personale addetto alla custodia dello *scrinium* e alla redazione della documentazione, rompendo la dipendenza dal notariato cittadino.

Questa volontà è testimoniata dall'altissima qualità grafica dei tre *scrinari*, nonostante nessuno di essi fu titolare di alte cariche del clero della cattedrale – solo Pietro è attestato in qualità di *presbiter*. Infatti, nella cattedrale soltanto i gradi più elevati esibiscono una scrittura beneventana libraria di alto livello: lo attesta l'elenco di sottoscrizioni del livello redatto da Pietro *presbiter et scrinarius*, ove sono l'*archipresbiter* Giovanni, l'*archidiaconus* Pietro e il *diaconus et primicerius* Lilio a dare mostra di una grafia libraria elegante²⁵. Ciò significa che Lorenzo, Pietro e Lademario avevano conseguito una formazione di alta qualità proprio al fine di divenire *scrinari*.

Tutto ciò ha fatto ipotizzare l'esistenza e lo strutturarsi di un vero e proprio ufficio di cancelleria²⁶. Sarebbe, per la verità, la soluzione meno economica del fenomeno: la documentazione non presenta alcun accenno a una eventuale cancelleria e nell'escatocollo il complemento di appartenenza relativo agli *scrinari* fa riferimento soltanto a un *noster episcopus*. Peraltro, sebbene tutti e tre si distinguano dalla consueta produzione notarile cittadina, gli esiti non sono del tutto sovrapponibili e la

altezza). Questi dati e il fatto che l'unico documento di Lademario conservato a Bari non riporti il *signum* possono indurre a ipotizzare una manomissione postuma dei documenti conservati a Cava e scritti da Lademario. Escludo questa possibilità: la *charta* presenta un secondo disegno, un pavone come *I* ad aprire l'*invocatio*, delineata con gli stessi tratti del *signum*, testimoniando che l'apparato iconografico venne pensato assieme all'impostazione grafica.

²³ *Etymologiae*, p. 101, la cui rappresentazione è stata ripresa dai bestiari tardomedievali, v. *Bestiari tardoantichi* 2018, pp. 427 (per Isidoro stesso), 811 (per l'anonimo bestiario di Oxford), 1940-1941 (per il bestiario moralizzato di Gubbio), 1982 (per l'opera di Cecco d'Ascoli).

²⁴ I grifoni sono stati associati alla figura di Alessandro Magno nell'ideologia imperiale bizantina. Più precisamente, essi trainavano il carro dell'imperatore nella sua ascensione al cielo, secondo le opere dell'*Historia de preliis* e dello Pseudo-Callistene. Tale rappresentazione è stata impiegata nei monumenti e nei manufatti figurativi, soprattutto fra X e XII secolo, al fine di promuovere la figura del sovrano protetto da Dio, v. FRUGONI 1978, pp. 16-19.

²⁵ ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, n. B7, edito in *Pergamene di S. Nicola I*, n. 19. Sul clero della cattedrale in epoca bizantina v. GADALETA 2022.

²⁶ CORDASCO 2009, p. 139.

lenta maturazione del *signum* ne è traccia. Del resto, lo stesso Cordasco – che ha rilanciato l'ipotesi di una cancelleria vescovile a inizio XI secolo – ha dovuto fare i conti con la presenza fra gli scrittori dell'arcivescovo Bisanzio di un rogatario esterno al gruppo degli *scriniarii* e proveniente dal notariato cittadino: Ursone *levita*. Lo studioso ha così ipotizzato un «doppio binario» di reclutamento.

È possibile giungere a una chiave di lettura che possa sciogliere tali contraddizioni, agganciando la documentazione e l'attività dei singoli scrittori ai loro precisi contesti politico-sociali. Il primo arcivescovo a promuovere l'attività scrittoria di un componente del clero della cattedrale, Lorenzo, fu Giovanni nel 1024. In quegli anni, il catepato bizantino Basilio Boioannes operava per tessere una rete di rapporti più distesi nei confronti del papato e dei principati longobardi, dunque il presule poté sollecitare una *imitatio* documentaria atta a inserire l'episcopio barese nella sfera del papato romano. Sorprendentemente, Lorenzo ricompare nel 1039 fra i sottoscrittori di una donazione promossa dall'abate del monastero benedettino Leucio, in qualità di *infimus monachus*²⁷. Si potrebbe pensare che a un certo punto parte del clero sia emigrata nel monastero benedettino, osteggiata dai presuli successori di Giovanni. Ciò suggerisce che a contare più di tutto fosse il legame diretto e personale fra arcivescovo e personale dell'episcopio.

In questo senso l'attività del *levita et protonotarius* Ursone negli anni Trenta, quindi negli stessi anni dello *scriniarius* Pietro, può essere letta sotto una nuova lente²⁸. La sua presenza nel gruppo dei chierici testimoni di una *charta libertatis* del 1028 – in penultima posizione – ha fatto ipotizzare la sua adesione al clero della cattedrale. Ma distinguendosi dal clero dell'episcopio che impiega una scrittura di stampo librario²⁹, Ursone impiega una beneventana documentaria fluida ma asimmetrica, presenta i tipici tratti dei notai privati come le abbreviazioni, il *signum* consiste in

²⁷ ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, n. B17 (1039 febbraio), edita in *Pergamene di S. Nicola I*, n. 26. Fra i sottoscrittori anche Ursone *diaconus et monachus*, nel 1030 testimone di una vertenza fra cittadini cannesi e il loro vescovo, consacrato dall'arcivescovo barese nello stesso anno: *Pergamene di Barletta*, n. 9 (1030 marzo).

²⁸ Sulla carriera di Ursone v. MAGISTRALE 1984, pp. 381-385; ACM, *Pergamene*, nn. 10 (1021 maggio), 15 (1028 giugno), 18 (1032 giugno); ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, nn. B3 (1021 maggio), B7 (1028 novembre), B18 (1039 luglio), B13 (1034 luglio), editi rispettivamente in *Pergamene del Duomo*, nn. 10, 15, 18; *Pergamene di S. Nicola I*, nn. 15, 19, 27, 23. Inoltre v. *Pergamene di Barletta*, n. 9 (1030 marzo).

²⁹ *Pergamene di S. Nicola I*, n. 19 (1028 novembre): «✠ In hoc enim ordine ut supra hobtimum est continentem testor me levita Ursonem».

un motivo geometrico floreale: una iconografia consueta per il notariato barese a quell'altezza. Tutto ciò suggerisce quanto meno una genesi diversa. In effetti, Ursone era attivo già dagli anni Venti, al servizio dei funzionari pubblici bizantini. Una divisione di beni nel 1021 fra il *critis* Musando e un suo cugino, da lui rogata, venne sottoscritta dal topotereta Bisanzio. Proprio l'analisi paleografica su quest'ultima sottoscrizione ci porta a identificarlo con l'omonimo arcivescovo del decennio 1025-1035. Bisanzio e Ursone, quindi, godevano già di un rapporto personale prima che il primo fosse eletto arcivescovo della città. In seguito, Bisanzio avrebbe dischiuso le porte del clero anche al notaio, tanto da definirlo suo *fidelissimus* nella consacrazione di una cappella pubblica fondata dal catepano Potone Argiro nel 1032. Proprio la vicinanza a Bisanzio avrebbe permesso a Ursone non solo di contendere il primato nell'attività scrittoria dell'episcopio allo *scriniarius* Pietro, ma anche di tracciare per sé una parabola singolare di carriera nel panorama cittadino della prima metà dell'XI secolo: dal 1028 al 1032 acquisì il titolo di *protonotarius*, mentre nel 1034 affiancò un turmarca e un ecprosopo nella corte, in qualità di *iudex Barinae civitatis*³⁰.

Persino l'ultimo *scriniarius* attivo, Lademario – che più di tutti cristallizza e formalizza il nuovo documento vescovile – sembra godere di un legame personale con l'arcivescovo Nicola. Non solo redige tutti i documenti del presule a noi pervenuti, ma, grazie a una pergamena edita e valorizzata da Corinna Drago, sappiamo che fra il 1046 e il 1051 ricevette da due coniugi un terreno recintato per conto dello stesso arcivescovo. La compravendita, però, era indirizzata a Nicola: quindi Lademario non agì per l'episcopio e del suo clero, ma specificatamente negli interessi del presule³¹.

Pur abdicando all'immagine di una vera e propria cancelleria, si può riconoscere nella prima metà dell'XI secolo una prima fase di strutturazione di una identità propria degli arcivescovi e dell'episcopio barese, nutrita dall'imitazione dei modelli romani, e rispecchiata in un inedito volto documentario distinto rispetto alla consueta produzione cittadina, e forgiato da un ristretto gruppo di professionisti della scrittura la cui formazione e attività fu incoraggiata dalle esclusive relazioni interpersonali con

³⁰ V. nota 27.

³¹ Il testo dell'atto non fa alcun riferimento all'episcopio, mentre sottolinea a più riprese la persona dell'arcivescovo. V. ACM, *Pergamene*, 18bis, edita in DRAGO 2003: « super / [hoc autem et bona nostra boluntate nos] Mele et Grisonta, viroque uxori, una cum ipsis consentientibus c / [.....] p]redicti, secundum legem guad(iam) tibi nominati Lademarii subdiaconi / [.....] illam recepisti vice idem dom(in)i archiepiscopi ». E nella parte relativa ai diritti sulla terra si dà piena potestà di « possidere atque faciere exinde omnia ut voluerint sine requisitione nostra » al « dominus achiepiscopo vel posteros » senza alcun riferimento ai consueti *successores*.

gli stessi arcivescovi. Ciò non deve stupire, negli ambienti dell'episcopio si replicavano in miniatura le medesime pratiche della società di corte.

3. *Intermezzo: uno scriniarius forestiero*

Il forte nesso fra l'attività degli *scriniarii* e la rete di relazioni interpersonali imperniata sugli arcivescovi spiega come mai il sistema di redazione dei documenti arcivescovili maturato nella prima metà dell'XI secolo fu completamente sconvolto negli ultimi decenni del secolo.

Il collasso delle strutture pubbliche bizantine ebbe un forte impatto sugli equilibri che venivano rinegoziati nei momenti di elezione degli arcivescovi. Alla morte di Nicola, nel 1061, il successore Andrea venne eletto *a quibusdam*, e le frizioni fra le varie componenti cittadine lo portarono a fuggire presso Costantinopoli nel 1066³². Nel 1071, la città entrò nell'orbita normanna aprendo le porte al duca Roberto il Guiscardo. Poco si sa di ciò che successe negli ambienti dell'episcopio – una isolata notizia attesta la presenza di un Pietro *electus* nel 1073 – sino all'insediamento, al culmine della repressione di una rivolta cittadina contro il duca nel 1079-1080, di Ursone, sino ad allora vescovo di Rapolla e *fidelis* del Guiscardo.

A quest'altezza cronologica la documentazione vescovile si contrae fortemente nei numeri, dunque dovremo procedere a una analisi qualitativamente più serrata delle poche *chartae* pervenute. Emergono così ritmi del mutamento inaspettati. Contrariamente a quanto si potrebbe dedurre, sembra che il sistema di documentazione di epoca bizantina sia sopravvissuto anche nei primi due decenni della fase normanna. Nel 1082 l'arcivescovo Ursone emise una *charta libertatis* a favore del monastero di Ognissanti, appena edificato al di fuori della città (nei pressi dell'attuale Valenzano) da un certo Eustazio³³. La *charta* fu scritta da Caro *archipresbiter et scriniarius*. Alcuni elementi – la discordanza nella *datatio* fra l'anno e l'indizione; l'assenza di *invocatio* simbolica o verbale e il rimando a un *capitulus* – inducono a sostenere l'ipotesi che si tratti di una copia scritta a metà XII secolo.

Ciò nonostante, l'*archipresbiter* Caro era attivo nell'episcopio barese almeno dal 1073, quando risulta fra i testimoni di un atto di donazione in favore dell'episcopio.

³² V. nota 12.

³³ ABSN, *Pergamene. Periodo normanno*, n. A4 (1082 novembre), edita in in *Pergamene di S. Nicola II*, n. 4.

La specificazione d'appartenenza adottata nella sottoscrizione, *archiepiscopeatus barenensis* in luogo della declinazione locale dell'aggettivo (*barinus*)³⁴, induce a sospettare una sua origine forestiera, come l'arcivescovo Ursone e presumibilmente il predecessore Pietro. È possibile che Roberto – il quale dimorò per qualche tempo a Bari fra il 1072 e il 1073 – abbia tentato di affiancare all'*élite* cittadina alcuni elementi a sé fedeli. Il rogatario della donazione, invece, era un certo Gaudio *clericus*, uno dei notai più longevi del panorama cittadino: autore di 12 *chartae* fra il 1035 e il 1084³⁵, anch'egli replica un grifone nel *signum*, sebbene le fattezze del profilo dell'animale e soprattutto il prolungamento che sviluppa motivi ornamentali e due segni di croce richiami la tradizione del notariato cittadino piuttosto che il modello del *signum* di Lademario³⁶.

Torniamo alla *charta* del 1082 per Ognissanti. Sebbene non sia autentica, conferme più tarde attestano l'esistenza di un originale³⁷. Dobbiamo pensare che anche se la copia fosse stata prodotta per interpolare le parti relative ai diritti del monastero, i rimaneggiamenti non interessarono anche la caratterizzazione del rogatario. Dunque, negli anni Ottanta un certo Caro – probabilmente non originario di Bari e artefice di una elegante beneventana libreria – portava avanti l'usanza degli *scriniarii* di rogare atti vescovili. Non sappiamo, invece, se replicasse anche il *signum* del grifone.

Alla luce di questo, sembrerebbe che gli *scriniarii* della cattedrale abbiano superato le crisi repentine della seconda metà dell'XI secolo. Fu solo all'indomani della traslazione delle reliquie di san Nicola in città (maggio 1087) che la figura dello *scriniarius* scomparve. Resisteva, invece, carsico, il capitale culturale e simbolico rappresentato dalla 'tradizione del grifone'.

³⁴ ACM, *Pergamene*, n. 28 (1073 gennaio-agosto), edita in *Pergamene del Duomo*, n. 28. Inoltre, il clero della cattedrale spesso nelle sottoscrizioni si riferisce a una *ecclesia* o *episcopus barinus* dato che la titolarità afferiva ancora a Canosa. A titolo di esempio lo stesso Silvestro testimone nella stessa carta come « Archidiacon(onu)s s(an)c(t)ę barine eccl(esi)ę ».

³⁵ È a lui e al contemporaneo Pando che Magistrale riconosce la qualità intellettuale tale da aver favorito l'affermazione della tipologia della *cartula* sull'antico *memoratorium*, cfr. MAGISTRALE 1984, p. 391.

³⁶ *Ibidem*, p. 202. Ricorda in particolare il *signum* di Bisanzio *subdiaconus et notarius: ibidem*, p. 223, figure *c* e *d*.

³⁷ Una *charta libertatis* per Ognissanti rilasciata dall'arcivescovo Ursone viene richiamata nella conferma dell'arcivescovo Elia del 1103 e in quelle di Pasquale II e Callisto II: *Pergamene di S. Nicola II*, nn. 37 (1103 maggio); 62 (1115 settembre 9), 70 (1123 settembre 12).

4. Rifunzionalizzare il grifone

L'arrivo delle reliquie di san Nicola nel maggio 1087 mutò gli equilibri cittadini. Nella *curtis dominica* bizantina venne edificata una nuova chiesa che divenne nei suoi primi decenni di vita il riferimento più importante dei gruppi dirigenti, assieme all'episcopio³⁸. L'abate del monastero di san Benedetto, Elia, ricevette dall'arcivescovo Ursone il compito di custodire le reliquie e supervisionare l'opera della basilica. Poi, nella prima metà del 1089, venne eletto arcivescovo per essere consacrato da Urbano II nel settembre dello stesso anno. Uno dei primi atti in veste di arcivescovo è una donazione della chiesa di San Clemente allo stesso episcopio, nelle mani del suo arcidiacono Giovanni³⁹. L'atto ha tutto il sapore di una compensazione patrimoniale, lecita in una fase di ricomposizione dei dissidi e di alterazione degli equilibri dovuti alla morte di Ursone – sino ad allora garante della presa dell'episcopio sulla nuova chiesa – e al ritorno in scena dell'*élite* di tradizione bizantina che aveva operato la traslazione, e per il tramite di Elia era riuscita a riassumere un ruolo centrale nell'arena politica.

La donazione è la prima *charta* vescovile redatta da un notaio monco di carica ecclesiastica, Niceforo *protonotarius*. Questi si distingue per una scrittura beneventana documentaria elegante, dal *ductus* posato e le parole ben distinte. Al primo rigo adotta aste lunghe e mette in risalto il nome dell'autore dell'azione giuridica impiegando caratteri maiuscoli. Il sospetto che alla base del rogitto vi sia il modello documentario vescovile degli *scriniarii* viene confermato dal *signum*: quello di Niceforo è quasi sovrapponibile al disegno di Lademario, in questo caso la coda non passa dalla bocca del grifone e nei suoi sviluppi è più articolata (Fig. 2).

Fra gli scrittori degli arcivescovi del primo periodo normanno, Niceforo non è l'unico a richiamare le rappresentazioni grafiche degli *scriniarii*. Nel 1113 Grifone *notarius* stese un *breve* di estrema importanza per la gestione delle risorse fiscali per l'arcivescovo Risone⁴⁰, disegnando un grifone nel *signum*. In questo caso il disegno è più ingrossato e potrebbe consistere in un '*signum* parlante' (Fig. 3). Tuttavia, una scelta di questo tipo portava con sé la consapevolezza di avvalersi di un'immagine

³⁸ Sulla traslazione a titolo di esempio PERTUSI 1978; VIOLANTE 2024. Sulle compilazioni agiografiche dedicate alla traslazione cfr. GALLUZZI 2024a.

³⁹ ACM, *Pergamene*, n. 35 (1089 novembre), edita in *Pergamene del Duomo*, n. 34.

⁴⁰ ABSN, *Pergamene. Periodo normanno*, n. D10 (1113 maggio), edito in *Pergamene di S. Nicola II*, n. 59.

densa di significato: è poco credibile che poteva trattarsi di un capitale identitario 'individuale', quanto di un segno di appartenenza a una comunità ben definita.

I casi di Niceforo e Grifone potrebbero suggerire che a cavaliere fra XI e XII secolo, i vescovi si avvalsero ancora di scrittori propri dell'episcopio, sebbene caratterizzati da un profilo sociale diverso rispetto a quello degli *scriniarii*. Il quadro è invece più articolato. È tempo di dischiudere lo sguardo sulla produzione notarile cittadina, andando oltre quella vescovile: essa, infatti, svela altre sfaccettature dell'impiego del *signum* del grifone.

Pressoché contemporaneo a Niceforo è il *notarius* Leone. Anche il *signum* di quest'ultimo raffigura un grifone recante una notevole somiglianza nei dettagli del volto animalesco, sebbene presenti uno sviluppo della coda diverso rispetto a Niceforo, ma che ricalca da vicino quella di Lademario, e con un *signum crucis* elaborato al termine (Fig. 4). Sebbene la carriera di Leone si fermi ai primi anni Novanta, mentre quella di Niceforo continuò sino al 1114, le due devono essere considerate assieme perché l'una complementare all'altra.

Leone era attivo già prima della traslazione: nel 1086 scrisse per conto del *critis* imperiale Miro, l'unico in questi anni a esprimere una carica bizantina. Dal 1089 redasse le prime due donazioni in favore della chiesa di San Nicola, allora in costruzione. L'una da parte di Maureliano, un *civis* barese a cui il duca Roberto aveva affidato una signoria su Rutigliano, l'altra da parte di un eminente clan dell'*élite* di antica tradizione bizantina, i *de Amoruso*. Fra il 1090 e il 1092 rogò altre due donazioni in favore della chiesa. In tutte – tranne che nella prima del 1086 – erano presenti sia Elia che altri esponenti dell'antica *élite* di tradizione bizantina⁴¹. La produzione di Niceforo è ancora più limpida sulla vicinanza di questi professionisti della scrittura alla sfera del potere. Dopo la donazione di Elia del 1089, scrisse 3 atti del catepato Guglielmo, il rappresentante in città di Boemondo e gestore delle riserve fiscali, in qualità di *suae* [di Boemondo] *Barinae curiae protonotarius*; nei primi anni del XII redasse la *charta* per un altro catepato, Landolfo, nominato dal duca Ruggero; nel 1108 rogò la donazione di un casale di origine fiscale al *notarius* Fulco; fra il 1105 e il 1107 pose mano alle sentenze emesse dai nuovi *iudices* della città nella curia giudiziaria. È giunta in trascrizione cartacea, invece, una concessione di sepoltura da parte dell'arcivescovo Elia del 1095. In questa folta documentazione 'pubblica' si inseriscono

⁴¹ Per la produzione di Leone, v. ABSN, *Pergamene. Periodo normanno*, nn. A7 (1086 marzo), A13 (1089 febbraio), A14 (1089 maggio), A19 (1090 settembre), A20 (1089 settembre-1092 agosto), editi in *Pergamene di S. Nicola II*, nn. 6, 12, 13, 16, fr. 1-2.

anche alcuni atti privati, ma sono comunque minoritari⁴². In altra sede ho identificato nel *protonotarius* Niceforo l'omonimo autore di un testo agiografico sulla traslazione di san Nicola, commissionata dagli esponenti dell'*élite* che tramite l'operazione tentavano di recuperare la preminenza perduta⁴³. Si tratta, dunque, di un intellettuale di primo piano della scena cittadina, catalizzatore – grazie alla sua capacità scrittoria – delle istanze di ‘documentalizzazione’ di tutti i poli politici, formali e informali, della città.

Nelle esperienze di Leone e Niceforo vi è ancora un altro aspetto che merita di essere illuminato e risulta particolarmente significativo nella presente ricerca. I due non nascono come scrittori dell'arcivescovo, semmai in alcuni momenti scrivono per l'arcivescovo. Il fatto che la produzione di Leone sia attestata precedentemente alla traslazione di san Nicola, e che nel 1089 Niceforo, nella prima *charta* a noi pervenuta, presenti già il titolo di *protonotarius*, inducono a ipotizzare una volontà consapevole, da parte di notai apparentemente slegati dal vescovato sotto il profilo sociale, di avviare la loro carriera nel segno del grifone, proponendosi come i continuatori della tradizione avviata dagli *scriniarii* dell'episcopio, ma altrove. Questo dato deve essere messo in relazione con un altro: Leone e Niceforo sono infatti i primi notai a non esibire cariche ecclesiastiche. Se fino ad allora i notai cittadini avevano anche fatto parte del clero urbano, solo da questo momento possiamo parlare di un notariato laico⁴⁴.

⁴² Per la documentazione di Niceforo: ACM, *Pergamene*, n. 35 (1089 novembre); ABSN, *Pergamene*, *Periodo normanno*, nn. B2 (1094 gennaio), B3, B4 (1094 febbraio), C3 (1101 settembre-1102 agosto), C7 (1104 giugno), C12 (1105 gennaio-agosto), C15 (1107 marzo), D3 (1108 giugno), D13 (inizio XII secolo), editi in *Pergamene del Duomo*, n. 34; *Pergamene di S. Nicola II*, nn. 18, 19, 20, 35, 39, 43, 46, 52, 29. Si veda anche la copia cartacea della concessione di Elia a Stefano Sclavo, contenuta nel Codice Palasciano conservato presso l'archivio della basilica di San Nicola, ed edita in LUPOLI TATEO 1985, pp. 336-337. Niceforo, inoltre, avviò un processo di maturazione grammaticale e sintattica della lingua impiegata nella documentazione notarile, v. CORDASCO 2016, sebbene sia ora da riconsiderare l'impianto linguistico del documento privato altomedievale in relazione al modello del latino proposto nelle leggi longobarde, e non come specchio di una plurisecolare recessione della capacità linguistica degli scrittori, v. BARTOLI LANGELI 2006.

⁴³ GALLUZZI 2024a.

⁴⁴ Lo ha notato anche CORDASCO 2020, p. 324. Ho impiegato il riferimento alla ‘laicizzazione’ per indicare ‘il processo di abbandono di riferimenti a cariche ecclesiastiche da parte dei notai’, senza però presupporre una netta separazione fra la sfera ecclesiastica e quella laica, che già nella prima metà dell'XI secolo non è registrata dalle fonti.

In questo ampio gruppo di notai laici, vi sono altri scrittori che richiamano nel loro *signum* l'iconografia del grifone. Per esempio Stefano che nel 1097 roga una controversia presieduta da un figlio di un protospatario e il già citato Grifone che stende l'atto dell'arcivescovo Risone. Giovanni *protonotarius*, invece, fu il primo a redigere uno *scriptum iudicii* nel 1099: il capo del suo *signum* ricorda più un lupo che un grifone, ma presenta nello sviluppo della coda una struttura molto simile a quella di Niceforo⁴⁵.

L'associazione dei *signa* dei notai è la spia del fatto che, all'interno del notariato cittadino, si addensa e distingue iconograficamente un ristretto gruppo di professionisti della scrittura, il quale monopolizzò la documentazione prodotta attorno al processo di patrimonializzazione di San Nicola, alla gestione delle riserve fiscali normanne e agli interessi dei cittadini più eminenti. In qualità di notai al servizio di poteri e per il potere, possono essere considerati una vera e propria 'élite notarile'.

La loro parabola consente di rivelare una chiave di lettura per la repentina apparizione di un notariato che non sentiva più la necessità di caratterizzarsi tramite la titolarità di cariche ecclesiastiche. Niceforo e i suoi colleghi, al servizio degli esponenti dell'élite cittadina che investirono nella traslazione, potrebbero aver seguito le stesse parabole di questi ultimi.

Fino agli anni Settanta, i notai rimasero ancorati attorno all'episcopio e forse proprio lì si formavano: questo spiegherebbe come mai tutti i notai di epoca bizantina sono titolari almeno degli ordini ecclesiastici minori. Il caso di Gaudio è esemplificativo di ciò che avveniva nei decenni bizantini. Si è detto che il suo *signum* raffigura un grifone, come attestato nella *charta* del 1073. Tuttavia, sulla prima *charta* da lui rogata, risalente al dicembre 1035, il notaio disegnò un *signum* con connotati animaleschi come le orecchie a punta, ma dalle fattezze antropomorfe, per esempio il naso a bulbo e l'accento alla capigliatura (Fig. 5)⁴⁶. Nella seconda *charta* pervenutaci, risalente al gennaio 1047, il *signum* venne modificato, avvicinandolo all'immagine del grifone: compare più pronunciato il becco, viene accennata alla peluria del volatile, lo sviluppo della coda si fa più coerente (Fig. 6)⁴⁷. Questa 'grifonizzazione' del *signum* potrebbe

⁴⁵ ABSN, *Pergamene. Periodo normanno*, nn. B13 (1097 ottobre), D10 (1113 maggio), B18 (1099 ottobre), editi in *Pergamene di S. Nicola II*, nn. 26, 59, 32.

⁴⁶ ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, n. B14 (1035 dicembre), edita in *Pergamene di S. Nicola I*, n. 24.

⁴⁷ ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, nn. C4, C5 (1047 dicembre). Prima ancora Gaudio redasse una *cartula* nel maggio 1038: ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, n. B16 (1038 maggio), ma il deterioramento della pergamena non ha permesso di visionare il *signum*. È visibile, invece, nel resto delle

essere spiegata alla luce del fatto che proprio nell'intervallo fra il 1035 e il 1047 lo *scriniarius* Lademario aveva introdotto tale iconografia nella documentazione. Gaudio, quindi, potrebbe averne tratto ispirazione, testimoniando così gli scambi fra i diversi ambiti di scrittura e il punto di riferimento rivestito dallo *scrinium* vescovile.

Tale potrebbe essere il rapporto che insisteva anche fra Niceforo e Leone e gli scriventi dell'episcopio nella seconda metà dell'XI secolo. Nello *scrinium* della chiesa cattedrale, Niceforo potrebbe aver consultato le *chartae* vescovili della prima metà dell'XI secolo, e incontrato il *signum* di Lademario.

Ma con gli sconvolgimenti della fine degli anni Settanta – la rivolta del 1079-1080, l'allontanamento dell'antica *élite* di tradizione bizantina dalla sfera del potere, l'insediamento dell'arcivescovo Ursone – in città si sarebbero moltiplicati i riferimenti politici, arricchendo il quadro che prima prevedeva come punto di riferimento esclusivamente l'episcopio. A questo punto, i notai potevano guardare altrove. Ciò spiegherebbe la repentina comparsa di profili di scrittori privi di cariche ecclesiastiche.

Eppure, tramite il *signum* alcuni notai laici continuarono a rivendicare e coltivare il loro legame col passato bizantino, come se volessero raccogliere l'eredità degli *scriniarii*. Si tratta di un gruppo – quello dei 'notai del grifone' – che si distingue dal resto degli altri professionisti della scrittura per la qualità della rete di relazioni politiche, per ambiti di lavoro, e infine per le soluzioni documentarie. Sono, infatti, proprio questi scrittori a introdurre nel panorama documentario barese i *brevia* dei catepani di Boemondo (Niceforo), e lo *scriptum iudicii* in cui non è più un contraente l'autore dell'atto, bensì l'autorità giudicante (Giovanni, Niceforo)⁴⁸. Il *signum* rendeva subito riconoscibile l'appartenenza a questa comunità.

pergamene da lui scritte: ABSN, *Pergamene. Periodo bizantino*, nn. C6 (1048 giugno); C7 (1055 settembre); C9 (1057 aprile); C13 (1061 aprile); ACM, *Pergamene*, nn. 24bis (1035 dicembre-1061 aprile), 26 (1067 aprile), 27 (1073 aprile), ABSN, *Pergamene. Periodo normanno*, n. A6 (1084 settembre – 1085 luglio 17), edite rispettivamente in Pergamene di S. Nicola I, nn. 34, 35, 37, 41; *Aggiunte*, n. 2; *Pergamene del Duomo*, nn. 26, 27; *Pergamene di S. Nicola II*, n. 5.

⁴⁸ Sulla documentazione « intermedia », vale a dire « testimonianze confezionate per ordine di feudatari, più o meno potenti, funzionari dell'amministrazione statale, autorità giudiziarie, ed ancora vescovi ed alti prelati » si è concentrato CORDASCO 2020, pp. 330-333; CORDASCO 2015, sostenendo l'esistenza di un « attrezzato ufficio di cancelleria ». Sulla tale ipotesi, a mio avviso, ha molto pesato una retroproiezione della realtà della cancelleria attiva al seguito di Ruggero II in epoca regnicola, come sembra suggerire CORDASCO 2015 e su cui si veda anche ENZESBERGER 1981. Rispetto a questa tesi rimarrei cauto, considerando che – come nota lo stesso Cordasco – vi agiscono notai locali e non vi è mai alcun riferimento ad ambienti di scrittura preposti. Peraltro, non è possibile considerare all'interno della stessa tipologia i *brevia* dei funzionari di Boemondo e i diplomi ducali normanni, che comunque veniva-

5. Parabole regnicole

Possiamo, dunque, asserire che nel panorama notarile barese si distinse in modo piuttosto netto una *élite* notarile. I suoi esponenti si autodefinivano in tal modo tramite gli specifici elementi intrinseci ed estrinseci del documento, in particolare del *signum*, raffigurante un grifone, richiamando la tradizione avviata nella prima metà dell'XI secolo dagli *scriniarii* dell'episcopio.

Il loro operato fu tanto fortunato da divenire esso stesso ispirazione di altre esperienze. Negli anni Trenta, una terza generazione di notai impiegò nel proprio *signum* il disegno di un grifone (Fig. 7), testimoniando la pervasività nella cultura grafica cittadina del lascito di Niceforo e di Leone, e non è da escludere l'ipotesi di un legame di discepolato fra le due generazioni. Anche in tale frangente, i notai del grifone si distinsero per l'accurata gestione della documentazione prodotta dalle autorità cittadine, prestando particolare servizio ai giudici regi, nell'ambito della nuova fase istituzionale del Regno, inaugurata dall'ingresso di Ruggero II in città nel 1132, e in occasione di una seconda rinegoziazione nel 1139.

Melia, fra il 1135 e il 1142, in qualità di *protonotarius* redasse una transazione e una causa entrambe presiedute dal *iudex regalis* Leone *de Rayza*; Giovanni, invece, agì in qualità di *curialis notarius* nella prima metà degli anni Quaranta⁴⁹. Anche in questo caso dobbiamo immaginare che il grifone non fosse direttamente legato all'attività presso la curia giudiziaria, bensì rimandasse a una sorta di progettualità da parte di questi scrittori: Melia, per esempio, era già attivo nel 1120, quando in qualità di semplice *notarius* rogò un testamento per un privato⁵⁰.

Essi comunque si muovevano in un contesto diverso rispetto ai loro predecessori, in rapido mutamento dal punto di vista delle forme notarili e grafiche⁵¹. Anche i notai, infatti, seguono le mode dei tempi. I grifoni andarono pian piano a scomparire, per far posto a forme che rispondevano e definissero nuovi spazi di azione per gli scrittori al servizio delle autorità politiche.

no redatti soprattutto da notai salernitani e quindi anche in questo caso non richiamano l'esistenza di una cancelleria, v. ENZESBERGER 1990. Sullo sviluppo del documento giudiziario fra XI e XIII secolo, e in particolare l'introduzione dello *scriptum iudicii* nei primi anni del XII secolo v. MAGISTRALE 2004.

⁴⁹ ABSN, *Pergamene. Periodo normanno*, nn. E20 (1135 agosto), F11 (1142 gennaio), F10 (1140 novembre), F12 (1143 settembre), editi in *Pergamene di S. Nicola II*, nn. 84, 85, 94, 96.

⁵⁰ ACM, *Pergamene*, n. 44 (1120 luglio), edito in *Pergamene del Duomo*, n. 41.

⁵¹ In particolare sull'influenza della carolina tramite i canali normanni e il passaggio dalla beneventana alla *littera textualis* v. D'ITOLLO 1979; MAGISTRALE 1994.

In tal senso, una figura che sancisce uno scarto rispetto all'esperienza del grifone è quello di Nicola *de Comitissa*. Si tratta di un notaio attivo dagli anni Cinquanta e che si distingue per profilo sociale e per alcuni fatti grafici, a partire da alcuni tratti di *littera textualis* introdotti nella sua sicura minuscola notarile con ascendenze caroline, a testimoniare l'apertura alle novità grafiche esterne⁵². Anche in questo caso, il notaio fu attivo al servizio anzitutto delle autorità e negli spazi di vertice cittadini: in qualità di *curialis protonotarius* rogò lo scioglimento di un debito presso la curia del *regalis barensium iudex* Giovanni Buffo (1155); seguì la curia cittadina a Ceglie a seguito della 'distruzione' di Bari nel 1156, dove partecipò a una sentenza in qualità di testimone (1157); stese le conferme dei *brevia* relativi ai patrimoni di San Nicola (1164, 1167). Peraltro, in questo caso riusciamo a intravedere anche un certo protagonismo nelle reti sociali al di fuori dell'attività scrittoria: nel 1174 Nicola affiancò in qualità di *advocatus* il priore di Cava *Fares*, in occasione di una donazione in favore della chiesa di S. Maria Maddalena, una dipendenza dell'abbazia. A completare il suo articolato profilo vi è il *signum*, del tutto innovativo rispetto alla precedente tradizione di XI e XII secolo. Nicola abbandona le forme animalesche e antropomorfe e disegna un braccio che sorregge un *ramus arboris*, una sorta di scettro a forma di pianta (Fig. 8). La stessa iconografia è stata apprezzata da Tiziana Lazzari nell'impianto miniaturistico della *Vita Mathildis* di Donizone del codice vaticano *Lat. 4922*: secondo la studiosa, esso rappresenta il giglio, il *fleur de lys*, simbolo per eccellenza del potere regio⁵³. Proponendo una mimesi di regalità, dunque, Nicola *de Comitissa* esibiva la propria preminenza non più tramite un *signum* che rimandasse alla tradizione locale, bensì al legame che doveva vantare con il potere regio.

Al contempo, nell'episcopio ricomparirono le figure degli *scriniarii*, abbandonando però l'iconografia del grifone a favore di motivi geometrici e floreali⁵⁴. Negli anni del presulato dell'arcivescovo Rainaldo (1172-1188), gli *scriniarii* Ruggero e Maraldizzo riformarono il documento vescovile sostituendo la beneventana con una minuscola carolina e richiamandosi al modello pontificio, in linea con una generale

⁵² La sua attività è attestata nelle seguenti pergamene: ABSN, *Pergamene. Periodo normanno*, nn. G6 (1155 dicembre 31), G11 (1157 giugno 12), G17 (1163 novembre), G19 (1164 gennaio), H4 (1167 aprile 24), editi *Pergamene di S. Nicola II*, nn. 110, 115, fr. 17-18, 120, 125; ABST, *Pergamene. Documenti privati*, n. 37.117 (1174 novembre), inedita.

⁵³ LAZZARI 2006, pp. 71-5.

⁵⁴ Questa ripresa ha fatto sì che si vedesse una sorta di continuità fra quelli della prima metà dell'XI secolo e quelli della seconda metà del XII, v. CORDASCO 2009; CORDASCO 2020.

maturazione della chiesa cattedrale barese ispirata proprio dall'arcivescovo. Gli equilibri cittadini esito della distruzione del 1156, infatti, avevano definitivamente innescato due distinti percorsi per San Nicola e cattedrale. Era necessaria, quindi, una nuova e originale identità collettiva.

Queste frange che corrono dagli anni Cinquanta del XII secolo mostrano quanto la scelta del *signum* del grifone da parte dell'*élite* notarile, fra 1086 e 1140, fosse intrinsecamente legata alla fase che il contesto cittadino visse in quegli anni, e alle logiche locali attraverso cui si esibiva la preminenza. Esauritasi tale spinta, fu invece nel legame con la sfera del re che si ricercò il canale per esprimere la partecipazione alla rete di eminenza sociale; mentre nell'episcopio veniva avviato un processo di ridificazione materiale, politica e culturale, in cui i suoi scrittori rifunzionalizzarono l'antico titolo di *scriniarius*, ma agivano ormai in un panorama del tutto diverso. In ogni caso, sebbene vi fossero discontinuità nelle modalità di autorappresentazione della preminenza, a partire dall'esperienza dei 'notai dei grifoni' il notariato barese divenne al suo interno più stratificato e articolato.

6. Conclusioni

Giunti al termine, vale la pena riprendere le domande poste in apertura, e richiamare le risposte a cui si è giunti lungo la trattazione.

Al centro della ricerca vi è la proposta di rileggere l'esperienza di un gruppo di notai attivi a cavallo fra XI e XII secolo, i primi laici nel panorama barese, e che si contraddistinguono per redigere le *chartae* degli arcivescovi, dei funzionari pubblici e degli esponenti dell'*élite* legati a San Nicola.

Il particolare filtro del *signum* notarile adottato da questi – un grifone con la coda sviluppata su sé stessa oppure decorata da *signa crucis* – ha permesso di legare questi notai agli antichi *scriniarii* dell'episcopio, attivi sino a pochi decenni prima e che per primi avevano introdotto nel panorama iconografico notarile il grifone. La loro esperienza permette di sfumare l'interpretazione secondo cui, sin dalla prima metà dell'XI secolo, nell'episcopio barese sarebbe stata attiva una cancelleria e che questa abbia avuto una lunga continuità, illuminando invece le discontinuità e i momenti di repentina trasformazione che investirono i professionisti della scrittura cittadini a tutti i livelli. Il passaggio dalla dominazione bizantina a quella normanna e le reazioni delle componenti urbane a questi eventi, mutarono le strutture precedenti. Da una parte si recise il cordone che legava i notai cittadini alle gerarchie ecclesiastiche: ciò si deve al diversificarsi della rete interna alla città. Dall'altra, gli arcivescovi

per la redazione dei documenti si rivolsero a un gruppo più ristretto, che operava per i vertici del potere cittadino e che nei sistemi di autorappresentazione (il *sigillum*) rivendicava il legame con l'eredità bizantina. Si tratta di soluzioni coerenti con i processi di localizzazione della preminenza propri di questa fase, mentre dalla seconda metà del XII secolo i modelli vennero cercati altrove.

Il caso dei 'notai del grifone' stimola due riflessioni di carattere generale. La prima è che esso mostra in nuce che il mutamento permise a una parte del notariato – impegnato nello strutturarsi al di là del riferimento ai poli ecclesiastici – di entrare a pieno titolo nelle *élites* cittadine. Se nella fase bizantina la sfera del potere fu esclusiva dei funzionari pubblici, dall'ultimo decennio dell'XI i 'notai del grifone' e gli *iudices* attivi nella curia pubblica divennero centrali nella gestione degli equilibri politici interni, grazie alla loro capacità di regolare i conflitti e le modalità di gestione delle risorse in una fase di profonda trasformazione dei vertici politici, garanti della stabilità⁵⁵. Dunque, nei decenni a cavallo fra XI e XII secolo, si creò una vera e propria *élite* notarile: alcuni professionisti della scrittura consapevolmente si distinsero dai loro colleghi, e con i giudici furono i principali protagonisti dello sviluppo di nuove forme dell'agire politico cittadino e degli equilibri interni⁵⁶. Mi sembra, quindi, che a fronte di molteplici sviluppi del notariato barese fra XI e XII secolo, i decenni tra 1080-1130 rimangano centrali per studiare il farsi più articolato delle strutture sociali dei professionisti della scrittura.

⁵⁵ Dell'apertura delle sfere del potere anche al gruppo dei notai è testimonianza la carriera di Fulco, già accennata in *ibidem*, p. 325. Attivo fra il 1107 e il 1109 come *curialis notarius* per i catepani, nel 1108 ricevette un casale prelevato dal fisco per il *servitium* reso a Boemondo; fra il 1109 e il 1113 rivestì egli stesso la carica di catepano e nella metà degli anni Dieci rogò alcune concessioni da parte di Costanza, consorte di Boemondo: *Pergamene di S. Nicola II*, nn. 47 (1107 luglio); 51 (1108 maggio); 52 (1108 giugno); 54 (1108-1109); 60 (1113 agosto); *Regii Neapolitani Archivi Monumenta VI*, nn. 559 (1115 febbraio); 560 (1115 marzo). Peraltro, è stato notato che Fulco introduca nella consueta beneventana motivi carolini provenienti dal modello normanno, a testimoniare la volontaria emulazione da parte del notaio della scrittura dei diplomi ducali, v. MAGISTRALE 1994, pp. 188-189.

⁵⁶ In questo senso, il contesto barese trova ampie convergenze con i casi di Roma e Bergamo, rispettivamente studiati da INTERNULLO 2022 e DE ANGELIS 2009. I due studiosi, al fine di delineare gli agenti culturali che stimolarono le inedite forme comunali, hanno impiegato rispettivamente le categorie di '*élites intellettuali*' e '*intellettuali del potere*': un gruppo composito di notai, giudici e causidici, distinti socialmente e culturalmente dall'aristocrazia cittadina e dalle stirpi signorili. A mio avviso, non è una forzatura servirsi delle stesse categorie per caratterizzare il gruppo di vertice attivo a Bari nei primi decenni del XII secolo: la nostra '*élite notarile*' ne rappresenterebbe una componente.

A considerazione di questo mutamento, mi sembra che la scelta di richiamare nel *signum* l'iconografia degli *scriniarii* assuma un valore ancora più rilevante. L'asincronia fra il mutamento delle strutture sociali e la continuità di elementi grafici non deve suonare stridente. La ripresa del *signum*, infatti, è un elemento strutturale del farsi di questo gruppo, parte del loro patrimonio immateriale, non un semplice ornamento. Esso viene riproposto già a monte dei processi di cambiamento, non a valle, e dunque non è esclusivamente 'specchio' dei processi sociali e dei profili dei notai, bensì un dispositivo attivo e pratico, consapevolmente impiegato da alcuni notai per definire il loro ruolo nella società in trasformazione⁵⁷.

A cavallo fra il 1086 e il 1089, agli occhi di Niceforo e Leone raccogliere l'eredità degli *scriniarii* e rifunzionalizzarne la rappresentazione doveva sembrare un'efficace strategia per introdursi nella sfera del potere rinnovata. A tal motivo, i momenti che scandiscono diverse fasi dei processi sociali dei notai cittadini sono visibili proprio grazie allo studio degli aspetti formali della documentazione, e soprattutto di questo fondamentale strumento di autorappresentazione che si è rivelato essere il *signum*. Esso non era più il segno identificativo di uno spazio (l'episcopio), ma un marcatore di preminenza in tutto il contesto cittadino

FONTI

BARI, ARCHIVIO DEL CAPITULO METROPOLITANO (ACM)

- *Pergamene*, nn. 10, 12, 15, 18, 18bis, 20, 24bis, 26, 27, 28, 35, 44.

BARI, ARCHIVIO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA (ABSN)

- *Pergamene, Periodo bizantino*, nn. A1, A2, A3, B3, B7, B13, B14, B16, B17, B18, C4, C5, C6, C7, C9, C13.

- *Pergamene, Periodo normanno*, nn. A4, A6, A7, A13, A14, A18, A19, A20, B2, B3, B4, B13, B18, C3, C7, C12, C15, D3, D10, D13, E20, F10, F11, F12, G6, G11, G17, G19, H4.

⁵⁷ Si tratta di una chiave interpretativa che vede nel documento e in tutte le sue componenti – dai caratteri intrinseci come il lessico, alle componenti estrinseche come appunto il *signum* – dispositivi performativi, atti a decodificare le strutture sociali, economiche e politiche, oltre che rappresentarle e riportarne traccia. Si veda a titolo di esempio il progetto PRIN 2022 PNRR *Lexiconomy. Writing the Structure of Landholding in a Changing Italy* delle Università di Pisa e Roma Tre (P.I: Paolo Tomei; resp. unità: Dario Internullo).

CAVA, ARCHIVIO DELLA BADIA DELLA SS. TRINITÀ (ABST)

- *Pergamene, Diplomi*, nn. A24, A27, A29.

- *Pergamene, Documenti privati*, n. 37.117.

BIBLIOGRAFIA

- Aggiunte* = V. DE DONATO, *Aggiunte al Codice Diplomatico Barese. Pergamene dell'Archivio della Cattedrale*, in « Archivio storico pugliese », 27 (1974), pp. 191-132.
- BARTOLI LANGELI 2006 = A. BARTOLI LANGELI, Forma Langobardica. *La lingua dei documenti italiani altomedievali (secoli VIII-XI)*, in *Scrittura memoria degli uomini*, Bari 2006, pp. 17-34.
- Bestiari tardoantichi* 2018 = *Bestiari tardoantichi e medievali: i testi fondamentali della zoologia cristiana*, a cura di F. ZAMBON, con la collaborazione di R. CAPELLI, Milano 2018 (Classici della letteratura europea).
- BUFFO, MANGINI 2023 = P. BUFFO, M.L. MANGINI, *Pervasivi, polimorfi, performanti. Interventi grafici nella produzione notarile su registro del basso medioevo*, in *Notai tra ars e arte. Mediazione, committenza e produzione tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI, E. FUSAR POLI, M.L. MANGINI, F. SCIREA, Genova 2023 (Notariorum itinera. Varia, 9), pp. 11-68.
- CHEYNET 2018 = J.-C. CHEYNET, *Argyros, fils de Mèlès, et sa descendance*, in « Revue des études byzantines », 76 (2018), pp. 205-219.
- Codex Diplomaticus Cavensis VI = M. SCHIANI, M. MORCALDI, E. DE STEFANO, *Codex Diplomaticus Cavensis (1034-1045)*, VI, Napoli 1884.
- Codex Diplomaticus Cavensis VII = M. SCHIANI, M. MORCALDI, E. DE STEFANO, *Codex Diplomaticus Cavensis (1046-1056)*, VII, Napoli 1888.
- CORDASCO 2009 = P. CORDASCO, *Tra ideologia religiosa e cultura notarile. Ricerche sui documenti vescovili pugliesi (secoli XII-XIII)*, in In uno volumine. *Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 133-150.
- CORDASCO 2015 = P. CORDASCO, *Boamundus ducis Robberti filius. Cancelleria e documenti di Boemondo I principe di Antiochia*, in “Unde boat mundus quanti fuerit Boamundus”: *Boemondo I di Altavilla un Normanno tra Occidente e Oriente*, a cura di C. D. FONSECA, P. IEVA, Bari 2015 (Società di storia patria per la Puglia. Convegni, 26), pp. 193-215.
- CORDASCO 2016 = P. CORDASCO, *Esempi di documenti normanni: pochi passi su un terreno insidioso*, in *L'età normanna in Puglia. Mito e ragione*, a cura di P. CORDASCO, C. GUZZO, G. MARELLA, Brindisi 2016, pp. 7-16.
- CORDASCO 2020 = P. CORDASCO, *La documentazione tra concezioni tradizionali e spinte innovative, in Oltre l'Alto Medioevo. Etnie, vicende, culture nella Puglia normanno-sveva*, Spoleto 2020 (Atti dei congressi internazionali di studio sull'Alto Medioevo, 22), pp. 321-338.
- DE ANGELIS 2009 = G. DE ANGELIS, *Poteri cittadini e intellettuali di potere: Scrittura, documentazione, politica a Bergamo nei secoli IX-XII*, Milano 2009 (Studi di storia, 5).

- D'ITOLLO 1979 = A. D'ITOLLO, *Il passaggio dalla scrittura beneventana a nuove forme grafiche nei documenti di Terra di Bari (1071-1194)*, in « Archivio storico pugliese », 23 (1979), pp. 28-49.
- DRAGO 2003 = C. DRAGO, *Un'inedita cartula barese del secolo XI dell'archivio del capitolo metropolitano di Bari*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/1), pp. 319-336.
- ENZESBERGER 1981 = H. ENZESBERGER, *Il documento regio come strumento di potere*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*. Atti delle quarte giornate normanno-sveve, Bari, Gioia del Colle, ottobre 1979, Bari 1981, pp. 103-138.
- ENZESBERGER 1990 = H. ENZESBERGER, *Roberto il Guiscardo: documenti e cancelleria*, in *Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno*. Atti del Convegno internazionale di studio promosso dall'Università degli Studi della Basilicata in occasione del IX centenario della morte di Roberto il Guiscardo, Potenza-Melfi-Venosa, 19-23 ottobre 1985, Galatina 1990, pp. 61-81.
- Etymologiae* = ISIDORUS HISPALIENSIS, *Etymologiae Liber 12: De Animalibus*, texte établi, traduit et commenté par J. ANDRÉ, Paris 1986.
- FALKENHAUSEN 1978 = V. VON FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale (secc. VIII-XIII)*, Bari 1978.
- FIORE 2017 = A. FIORE, *Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080-1130 ca.)*, Firenze 2017 (Reti Medievali E-Book, 29).
- FRUGONI 1978 = C. FRUGONI, *La fortuna di Alessandro Magno dall'antichità al Medioevo*, Firenze 1978.
- GADALETA 2022 = N. GADALETA, *Genesi e progresso del Capitolo cattedrale di Bari tra età bizantina e normanna*, in « Chiesa e Storia », 12 (2022), pp. 349-363.
- GALLUZZI 2024a = N. GALLUZZI, *La chiave per leggere la crisi. Il contesto di produzione del textus translationis di san Nicola a Bari, di Niceforo*, in *Storiografie italiane del XII secolo. Contesti di scrittura, elaborazione e uso in una prospettiva comparata*, a cura di A. COTZA, M. KRUMM, Firenze 2024 (Reti Medievali E-Book, 47), pp. 131-150.
- GALLUZZI 2024b = N. GALLUZZI, *Una storia senza fine: contesti di elaborazione e strategie memoriali dell'Anonimo di Bari (XI-XII secolo)*, in « Archivio storico italiano », 681/2 (2024), pp. 461-490.
- GALLUZZI 2025 = N. GALLUZZI, *Una città a Mezzogiorno. Scritture e poteri a Bari, attorno alla traslazione di san Nicola (secoli X-XII)*, Tesi di dottorato in Storia medievale (XXXVII ciclo), Università di Pisa, tutori S. M. Collavini, F. Panarelli, M. Ronzani, Pisa 2025.
- GHIGNOLI 2016 = A. GHIGNOLI, *Writing Texts, Drawing Signs. On Some Non-alphabetical Signs in Charters of the Early Medieval West*, in « Archiv für Diplomatik », 62 (2016), pp. 11-40.
- GHIGNOLI 2017 = A. GHIGNOLI, *NOT A writtEn word but graphic symbols. NOTAE : An evidence-based reconstruction of another written world in pragmatic literacy from late antiquity to early medieval Europe*, in « Gazette du livre médiéval », 63 (2017), pp. 84-86.
- INTERNULLO 2022 = D. INTERNULLO, *Senato sapiente: L'alba della cultura laica a Roma nel medioevo (secoli XI-XII)*, Roma 2022 (La corte dei papi, 33).
- LAZZARI 2006 = T. LAZZARI, *Miniature e versi: mimesi della regalità in Donizone*, in *Forme di potere nel pieno medioevo (secc. VIII-XII). Dinamiche e rappresentazioni*, a cura di G. ISABELLA, Bologna 2006 (Dpm Quaderni. Dottorato 6), pp. 57-92.

- LOUD 2000 = G.A. LOUD, *The Age of Robert Guiscard. Southern Italy and the Northern Conquest*, Harlow 2000 (The medieval world).
- LUPOLI TATEO 1985 = R. LUPOLI TATEO, De quadam sepultura: *un privilegio concesso dall'abate Elia*, in « Studi storici meridionali », 5 (1985), pp. 331-337.
- MAGISTRALE 1984 = F. MAGISTRALE, *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatari, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI*, Bari 1984 (Società di storia patria per la Puglia. Documenti e monografie, 48).
- MAGISTRALE 1985 = F. MAGISTRALE, *I notai del sud-est barese fra X e XI secolo: collocazione sociale, cultura giuridica e grafica, credibilità*, in *Società, cultura, economia nella Puglia medievale*. Atti del Convegno di Studi "Il territorio a sud-est di Bari in età medievale", Conversano, 13-15 maggio 1983, a cura di V. L'ABBATE, Bari 1985, pp. 89-104.
- MAGISTRALE 1994 = F. MAGISTRALE, *Fasi e alternanze grafiche nella scrittura documentaria: i casi di Salerno, Troia e Bari*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-sveva*, a cura di F. D'ORIA, Salerno 1994 (Cultura Scritta e Memoria Storica. 1), pp. 169-196.
- MAGISTRALE 2004 = F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di Terra di Bari in età normanno-sveva*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma-Città del Vaticano 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 83), pp. 329-343.
- MARTIN 1993 = J.-M. MARTIN, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Roma 1993 (Collection de l'École française de Rome, 179).
- OLDFIELD 2009 = P. OLDFIELD, *City and Community in Norman Italy*, Cambridge 2009 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series, 72).
- Pergamene del Duomo* = G.B. NITTO DE ROSSI, F. NITTI DI VITO, *Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264)*, Bari 1897 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Codice Diplomatico Barese, I), rist. fotol. Trani 1964.
- Pergamene di Barletta* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di Barletta. Archivio capitolare (897-1285)*, Trani 1914 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Codice Diplomatico Barese, VIII).
- Pergamene di Conversano* = G. CONIGLIO, *Le pergamene di Conversano, I (901-1265)*, Bari 1975 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del codice Diplomatico Barese, XX).
- Pergamene di S. Nicola I* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo greco (939-1071)*, Trani 1900 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Codice Diplomatico Barese, IV), rist. fotol. Trani 1964.
- Pergamene di S. Nicola II* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo normanno (1075-1194)*, Trani 1902 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Codice Diplomatico Barese, V), rist. fotol. Trani 1968.
- PERTUSI 1978 = A. PERTUSI, *Ai confini fra religione e politica. La contesa per le reliquie di S. Nicola fra Bari, Venezia e Genova*, in « Quaderni medievali », 5 (1978), pp. 6-56.
- Regii Neapolitani Archivi Monumenta* = *Regii Neapolitani Archivi Monumenta edita ac illustrata. Volumen sextum (1115-1131)*, Napoli 1861.

- ROSSI 2022 = M. C. ROSSI, *Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un «ceto» emergente*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA, M. CALLERI, M.L. MANGINI, V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum Itinera. Varia, 6), pp. 591-616.
- ROVERE 2014 = A. ROVERE, *Signa notarili nel medioevo genovese e italiano*, in «Ego signavi et roboravi». *Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE, Genova 2014, pp. 3-65; anche in A. ROVERE, *Pro utilitate rei publice. Istituzioni, notai e procedure documentarie*, a cura di M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, V. RUZZIN, Genova 2022 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 11), pp. 569-620.
- RUZZIN 2022 = V. RUZZIN, *Segni e disegni dei notai: prime valutazioni sulla documentazione genovese (secoli XII-XIII)*, in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo e Età Moderna*, a cura di A. BASSANI, M.L. MANGINI, F. PAGNONI, Milano-Torino 2022 (Quaderni di Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI), pp. 69-90.
- TOMEI 2019 = P. TOMEI, *Milites elegantes. Le strutture aristocratiche nel territorio lucchese (800-1100 c.)*, Firenze 2019 (Reti Medievali E-Book, 34).
- VALLERANI 2000 = M. VALLERANI, *I disegni dei notai*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*, catalogo a cura di M. MODICA, Venezia 2000, pp. 75-83.
- VIOLANTE 2024 = F. VIOLANTE, *San Nicola a Bari. Identità urbana e geopolitica mediterranea tra Bizantini e Normanni (1087-1111)*, in *Città nel Mezzogiorno d'Italia tra XI e XV secolo*, a cura di F. PANARELLI, Potenza 2024 (Mondi Mediterranei, 10), pp. 21-50.




Fig. 1 - *Signum* di Lademario *scriniarius*, riproduzione in MAGISTRALE 1984, p. 336 della pergamena ABST, A 24 (1036 maggio).




Fig. 2 - *Signum* di Niceforo *protonotarius*, ABSN, Periodo normanno, D13 (inizio XII secolo).




Fig. 5 - *Signum* di Gaudio clericus et notarius, ABSN, Periodo bizantino, B14 (1035 dicembre).




Fig. 6 - *Signum* di Gaudio clericus et notarius, ABSN, Periodo bizantino, C4 (1047 dicembre).




Fig. 7 - *Signum* di Melia *protonotarius*, ABSN, Periodo normanno, F11 (1142 gennaio).




Fig. 8 - *Signum* del *protonotarius* Nicola de Comitissa, ABSN, Periodo normanno, G6 (1161 gennaio 12).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio esamina la trasformazione del notariato barese tra XI e XII secolo, illuminando l'attività di un particolare gruppo di rogatari, che operarono al servizio degli arcivescovi, dei funzionari pubblici e dell'*élite* cittadina tra il 1080 e il 1130 ca. L'indagine ruota attorno all'uso del *signum* notarile, in particolare la ricorrente iconografia del grifone, già in uso presso gli *scriniarii* dell'episcopio, attivi nella prima metà dell'XI secolo. L'apparente continuità del segno grafico tra la tradizione bizantina e il nuovo contesto normanno, infatti, si rivela una rifunzionalizzazione: il tentativo, da parte del notariato cittadino, di fondare l'identità della loro comunità sull'eredità degli antichi scrittori degli arcivescovi, al fine di porre la loro competenza scrittoria al servizio degli attori che esercitavano il potere. L'introduzione del notariato laico a Bari coincide infatti con il collasso delle strutture bizantine e la nascita di nuove forme di legittimazione del potere. In questo senso, il lavoro mostra come il *signum* non fosse un mero ornamento o esclusivamente un fattore identitario proprio del notaio, ma un dispositivo attivo di autorappresentazione di una collettività, attraverso cui i notai reclamavano una centralità politica e sociale. L'analisi delle soluzioni grafiche e documentarie evidenzia il ruolo strategico del grifone quale marcatore visivo di preminenza in una città che stava rinegoziando i propri equilibri istituzionali, assumendo così un significato del tutto diverso rispetto alla sua prima vita nello *scrinium* dell'episcopio cittadino.

Parole significative: Bari medievale; XI-XII secolo; notai cittadini; *scriniarius*; *signum* notarile; grifone.

This essay examines the transformation of the notaries in Bari between the 11th and 12th centuries, focusing on the activity of a specific group, which served archbishops, public officials, and the urban elite. The investigation explores the use of the notarial *signum*, particularly the recurring iconography of the griffin, which was already employed by the episcopal *scriniarii* active in the first half of the 11th century. The seemingly continuous use of this graphic symbol from the Byzantine tradition within the new Norman context is more accurately understood as a deliberate functional reappropriation: some notaries would base their communal identity on the legacy of the archbishops' scribes, thereby placing their writing expertise at the service of those in power. The introduction of notaries without clergy titles in Bari coincided with the collapse of Byzantine structures and the emergence of new forms of legitimation. In this light, the essay demonstrates that the *signum* was not merely a decorative element or a personal identifier of the notary, but an active device of collective self-representation, through which notaries asserted their political and social centrality. The analysis of graphic and documentary choices underscores the strategic role of the griffin as a visual marker of prominence in the process of renegotiation of the city institutional balance, endowing it with a different meaning from its earlier function within the episcopal *scrinium*.

Keywords: Medieval Bari; 11th-12th centuries; Urban notaries; *Scriniarius*; Notarial sign; Griffin.



Copiar 'bulas de primacía' para la catedral de Toledo en el siglo XII: oficinas, actores y documentos

Jaime Ruano Benito
jruano@us.es

1. El primado eclesiástico de Toledo y la oposición episcopal en el 'siglo de las falsificaciones' (1086-1208)

En este trabajo examinaremos la actividad de copia de bulas de primacía llevada a cabo por la cancillería arzobispal de Toledo, durante el siglo XII (1086-1208)¹. Sin embargo, para comprender mejor esta producción escrita consideramos oportuno contextualizar brevemente este 'largo siglo'², en el transcurso del cual se desarrolló el primado eclesiástico de Toledo frente a una tenaz oposición de las demás sedes metropolitanas ibéricas³.

El rey castellanoleonés Alfonso VI conquistó Toledo en 1085⁴. En 1086 dicho soberano designó al por entonces abad de Sahagún, Bernardo de Sédirac, como nuevo arzobispo de Toledo⁵, restableciendo así la sede metropolitana toledana tras una larga etapa de dominación musulmana. En 1088 el papa Urbano II, mediante el privilegio *Cunctis sanctorum*, concedió a los arzobispos de Toledo la primacía eclesiástica sobre todos los reinos ibéricos, estableciendo en lo sucesivo su preeminencia jerárquica y simbólica dentro de la Iglesia hispana⁶.

¹ Hemos podido realizar este artículo gracias a la beca de doctorado para la Formación del Profesorado Universitario (FPU), otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, a partir del 1 de enero de 2024; referencia. FPU22/00328.

² Además de adoptar la célebre expresión de Hobsbawm, subrayamos que este periodo de casi un siglo y cuarto representa una división útil, gracias a su relativa unicidad, para el estudio de la Iglesia de Toledo en el Pleno Medieval. RIVERA RECIO 1966.

³ Para una visión panorámica de este fenómeno en el Pleno-Bajo Medieval: MANSILLA 1955 y REGLERO DE LA FUENTE 2006.

⁴ *Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo* 1988.

⁵ RIVERA RECIO 1962.

⁶ Toledo, Archivo Capitular de Toledo, *Fondo Pergaminos* (en adelante ACT), X.7.A.1.1. Las implicaciones políticas e ideológicas de las acciones de este pontífice a favor de Toledo han sido examinadas por HOLNDONNER 2014.

Tal primacía, aunque estuvo desde sus primeros pasos respaldada por los pontífices, fue inmediatamente cuestionada por otras sedes ibéricas⁷, las cuales no dudaron en recurrir a la falsificación documental a fin de legitimar sus propios intereses frente a la Iglesia de Toledo. En este contexto, en el primer tercio del siglo XII destaca la producción escrita del obispo Pelayo de Oviedo⁸. Durante su episcopado se redactó el célebre *Liber Testamentorum*⁹, un cartulario de más de cien folios, ricamente iluminado y que contiene numerosos documentos interpolados y falsificados, entre los cuales se incluyen algunos privilegios papales¹⁰. La obra nace como una exaltación simbólica y ostentosa de la importancia de la Iglesia ovetense, la cual veía peligrar su posición privilegiada en comparación con las pujantes sedes de León, Braga y, sobre todo, con la nueva sede primacial toledana.

Otro cartulario episcopal de la primera mitad del siglo XII es el denominado *Tumbo A*, redactado por voluntad del arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez¹¹, alrededor de los años treinta de esta centuria¹². El *Tumbo A*, al igual que el cartulario conocido como *Libro de las Estampas*, encargado para la catedral de León a finales del siglo XII¹³, se caracterizan por la presencia de numerosas miniaturas y por cumplir una función claramente propagandística y legitimadora. Entre otras tipologías, estos cartularios recopilan diversas donaciones regias a sus respectivas sedes. Una de las causas de la inclusión de tales diplomas bien pudiera ser la de continuar promoviendo el apoyo de los monarcas a tales sedes, si bien dichas copias a veces presentan errores textuales o anacronismos figurativos. Un ejemplo de ello son los sellos, inventados a posteriori, de los reyes altomedievales en el *Libro de las Estampas*, como el que se atribuye al monarca Ordoño II¹⁴.

También la Iglesia de Osma, sede sufragánea de Toledo, se vio involucrada en una larga disputa con Burgos respecto a los límites diocesanos, conflicto que motivó la redacción de la falsa *Divisio* diocesana atribuida al rey visigodo Wamba. Este escrito, redactado – o muñado – por la Iglesia de Osma a comienzos del siglo

⁷ Véase la nota número 3. Para el caso de Tarragona, *cf.* MCCRANK 2014-2015.

⁸ Por solo citar un estudio: ALONSO 2011.

⁹ SANZ FUENTES 2014.

¹⁰ SANZ FUENTES 1994, pp. 128-131.

¹¹ Sobre la vida y extraordinaria actividad político-escrituraria de este arzobispo compostelano, v. FLETCHER 1984.

¹² LUCAS ÁLVAREZ 1998.

¹³ HERRERO DE LA FUENTE 2011.

¹⁴ León, Archivo General de la Catedral de León, *Códices*, ms. 25, f. 5v.

XII¹⁵, gozó de una notable difusión durante el Pleno Medioevo, principalmente gracias a su inclusión entre las obras del ya mencionado obispo Pelayo de Oviedo¹⁶. La *Divisio* fue utilizada también por los primados de Toledo, como argumento favorable a sus reivindicaciones en el contexto de las controversias relativas al primado eclesiástico en la Península Ibérica¹⁷.

Observamos cómo la producción de falsos documentales desempeñó un papel fundamental a la hora de conferir legitimidad a diversas instituciones eclesiásticas, en momentos clave de su desarrollo. A raíz de la voluntad de algunas sedes ibéricas de los siglos XI y XII de emanciparse de la influencia toledana, copiar, reelaborar e incluso falsificar documentos fueron prácticas esenciales para (re)construir las memorias institucionales de las sedes en lite¹⁸; siempre coherentemente orientadas a los intereses de sus respectivos beneficiarios¹⁹.

2. ¿Por qué copiar bulas de primacía en Toledo en el siglo XII? Algunas causas inmediatas

Ya hemos explorado las razones por las cuales el siglo XII es denominado, dentro del contexto ibérico, como el 'siglo de las falsificaciones' documentales²⁰. Una vez presentado este escenario político y documental, es el momento de preguntarse: ¿cuál fue la respuesta de la sede de Toledo?

Durante la primera mitad del siglo XII, el apoyo papal a la primacía toledana fue incondicional, mientras que, ya en la segunda mitad de siglo, y en particular en el último tercio, la cohesión del apoyo pontificio a los primados europeos comenzó a decaer²¹. En el caso específico de Toledo, los pontífices de la segunda mitad del siglo continuaron confirmando a dicha sede el *ius primatiale* en sus documentos, pero desde una postura

¹⁵ GARCÍA IZQUIERDO, PETERSON 2022.

¹⁶ VONES 2019.

¹⁷ Por ejemplo, para legitimar la erección de la diócesis de Segorbe-Albaracín en el 1176. ACT, *Fondo Pergaminos*, X.1.G.2.1. V. RIVERA RECIO 1954.

¹⁸ Seguimos en líneas generales las consideraciones de AGÚNDEZ SAN MIGUEL 2019, particularmente pp. 334-348.

¹⁹ Esta 'revolución archivística', protagonizada particularmente por la Iglesia en la Península Ibérica, se extendió mucho más allá de las disputas por la primacía eclesiástica. RUIZ ASENCIO 2014, p. 198.

²⁰ AGÚNDEZ SAN MIGUEL 2009, p. 269. Para una visión general del fenómeno de las falsificaciones y reescrituras de los más variados géneros escritos de la Edad Media ibérica, cfr. *Cahiers d'études hispaniques médiévales*, dedicado a *Réécriture et falsification dans l'Espagne médiévale*.

²¹ TORIJA RODRÍGUEZ 2014.

sutilmente menos coercitiva. En sus respectivos diplomas de confirmación se limitaron a reiterar la primacía eclesiástica conferida a la sede toledana, pero sin exigir a los demás metropolitanos ibéricos la obediencia a sus homólogos del Tajo²².

Asimismo, durante el último tercio del siglo XII, adquiere carta de naturaleza la cancillería de los arzobispos de Toledo²³. Bajo el arzobispo Juan (1152-1166), ya se puede constatar la existencia de una oficina, aunque aún en una fase incipiente de organización; mientras que, a partir del pontificado de Cerebruno (1166-1180), y posteriormente con Gonzalo Pérez (1182-1191) y Martín (1192-1208), se puede afirmar con certeza que la cancillería toledana ya se configura como una institución consolidada y plenamente funcional²⁴.

Y, desde una perspectiva más amplia que excede lo puramente eclesiástico, entre 1157 y 1230 se produce la separación de los reinos de Castilla y León. Toledo permanece como la única sede metropolitana del reino de Castilla, y sus arzobispos incrementan significativamente su influencia en tal reino, asumiendo incluso el control de la cancillería real²⁵.

Además, es importante subrayar que, durante estas décadas, Castilla estaba construyendo una identidad histórico-política propia y distintiva respecto a León, mediante discursos, predicaciones, textos históricos, hagiográficos, poéticos... En este proceso, los documentos jurídicos se convirtieron en parte de un *continuum* legitimante²⁶, el cual discurrió a través de una pluralidad de géneros escritos²⁷.

Todos estos factores convergen en la segunda mitad del siglo XII²⁸. Es en este período, entre 1160 y 1208 aproximadamente, cuando se puede conjeturar el inicio de una actividad de copia de las bulas de primacía llegadas a Toledo desde Roma, una actividad intermitente pero constante en el tiempo.

²² *Ibidem*, pp. 19-21.

²³ V. RUANO BENITO 2025a, pp. 317-324, RUANO BENITO 2025b, pp. 7-24.

²⁴ Cuenta con los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal. V. PARDO RODRÍGUEZ 1995.

²⁵ MILLARES CARLO 1926, pp. 269-287.

²⁶ La legitimidad emana, en numerosas ocasiones, de las bulas pontificias: DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 2025.

²⁷ ESCALONA MONGE 2012, pp. 179-184.

²⁸ Es precisamente a partir de este periodo que Toledo deja de ser una zona de frontera inmediata frente al Islam, y las incursiones y *razzias* se reducen significativamente. LADERO QUESADA 1984.

3. Solicitar, recibir y custodiar diplomas papales en la catedral de Toledo

En la segunda mitad del siglo XII²⁹, es decir, bajo los pontificados de Adriano IV e Inocencio III, casi todos los privilegios papales concedidos a los arzobispos de Toledo tuvieron por objeto la confirmación de su primado eclesiástico³⁰. Dichos privilegios solían ser solicitados de forma recurrente, tras la elección de cada nuevo mitrado. Y por lo general se obtenían como resultado de un viaje realizado por el *electus* ante la Santa Sede, específicamente para obtener la confirmación de su cargo³¹. Una vez consagrado por el pontífice, el arzobispo regresaba a Toledo llevando consigo varios diplomas, entre los que suelen figurar las confirmaciones de su primado.

La solicitud recurrente de tales confirmaciones evidencia dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el vínculo institucional que los arzobispos de Toledo mantuvieron con Roma³², en calidad de primados eclesiásticos ibéricos. Sin embargo, también es evidente que dicha primacía no era respetada por otras sedes episcopales ibéricas, como lo demuestra la continua necesidad de confirmarlo a través de nuevos y costosos privilegios.

Tras el regreso de los arzobispos a Toledo, dichos diplomas eran custodiados dentro de la catedral, probablemente en el tesoro de la sacristía, entre las numerosas arcas donde se guardaba celosamente todo género de reliquias, joyas, tejidos preciosos y objetos singulares³³. Aún hoy muchos de estos privilegios de confirmación primacial exhiben un buen estado de conservación³⁴, lo cual atestigua el meticuloso cuidado con

²⁹ Los privilegios originales de primacía existentes en Toledo de la primera mitad del siglo XII son seis: ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.1; X.7.A.1.3; X.7.A.1.4; X.7.A.1.5; X.7.A.1.7a; X.7.A.1.9.

³⁰ Los privilegios originales de primacía existentes en Toledo de la segunda mitad del siglo XII son ocho: ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.3; X.7.A.2.5; X.7.A.2.6; X.7.A.2.8; X.7.A.2.9; X.7.A.2.11a; X.7.A.2.12a; X.7.A.2.13a. Tienen la particularidad de ser en su mayoría confirmaciones de los privilegios anteriores.

³¹ Los arzobispos de Toledo viajaban con frecuencia a Roma para reunirse con los papas, no solo con motivo de su elección canónica. Esto lo atestigua el gran número de *rescripta* de documentos papales obtenidos por los prelados toledanos en Roma en el siglo XII, que fueron posteriormente copiados por voluntad de Rodrigo Jiménez de Rada en la primera mitad del siglo XIII. ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.3.4b; X.7.A.3.4c; X.7.A.3.4d; X.7.A.3.7^a; X.7.A.3.7b; X.7.A.3.7c; X.7.A.3.7d. En dichos documentos abundan las referencias a los viajes emprendidos por los primeros ocho arzobispos de la sede restaurada, así como a los documentos papales que trajeron consigo.

³² Una visión panorámica ibérica se encuentra en DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 2023.

³³ BANGO TORVISO 2001, pp. 155-156. En los inventarios medievales del tesoro de la catedral de Toledo se mencionan, en ocasiones, algunos documentos custodiados entre las reliquias y otros objetos preciosos del sagrario. ACT, *Fondo Pergaminos*, X.12.B.1.1; A.7.H.1.1a; X.12.B.1.2.

³⁴ Casi todos los diplomas originales conservan sus hilos de seda y el sello plúmbeo, a pesar de que los privilegios de primacía eran frecuentemente utilizados y consultados. Esto es evidente en el caso del

el que fueron tratados a lo largo de los siglos y la eficacia de las prácticas de gestión documental y ‘archivística’ adoptadas por la seo toledana³⁵.

A pesar de ello, estos documentos, junto con la jurisdicción que teóricamente garantizaban, trascendían ampliamente los límites de los muros de la catedral primada. Es muy probable que fueran exhibidos en concilios, sínodos, juicios e, incluso, también en predicaciones, tanto dentro como fuera de la ciudad de Toledo. ¿Qué medidas adoptó la Iglesia de Toledo ante estas coyunturas? En la copia sellada, fechada a mediados del siglo XIII, de un privilegio de Gregorio IX³⁶, se encuentra una cláusula de corroboración que especifica que dicha copia fue realizada a petición del decano y del cabildo toledanos, puesto que

ad petitionem decani et capituli Toletani dicentium et allegantium quod periculosum / erat sue ecclesie mittere originale propter uiarum pericula, huic transcripto ab originali fideliter sumpto sigilla nostra duximus apponenda.

Se puede suponer que, en el caso de las copias datadas en el siglo XII, las razones subyacentes no fueron muy diferentes, aunque no apareciesen expresadas con tanta claridad.

4. *Un proyecto documental del arzobispo Cerebruno de Toledo: el primado ibérico en el Tercer Concilio Lateranense*

Ya en los últimos años del siglo XI y en la primera mitad del siguiente, los arzobispos de Toledo, frente a los desafíos (y las falsificaciones) provenientes de Braga, Santiago, Tarragona, Oviedo, León y otras sedes, recurrieron a los papas para obtener confirmaciones del privilegio concedido por Urbano II y sus sucesores. Asimismo, protestaron ásperamente durante los concilios nacionales (Burgos 1136, Valladolid 1137, Palencia 1148, Valladolid 1155)³⁷ e internacionales (Reims 1148³⁸, Tours 1163) acerca de sus derechos primaciales, los cuales sentían conculcados.

rescriptum que Jiménez de Rada solicitó a Gregorio IX, relativo al privilegio de Alejandro III (Sacrosancta Romana et) de 1166. En el expositivo se especifica que: « cum priuilegium ... iam incipiat uetustate consu- / mi, illud conscribi et tradi tibi sub bulle nostre munimine faceremus ». Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, *Reg. Vat.* 19, ff. 146r-v, doc. n. 203.

³⁵ DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 2009.

³⁶ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.3.5c.

³⁷ V. SMITH, 2008.

³⁸ RIVERA RECIO 1974, pp. 145-146.

No obstante, a partir del último tercio del siglo XII, el apoyo papal a los primados europeos comienza a disminuir, inicialmente de manera gradual y luego, con el transcurrir de este siglo, de forma más marcada. El papa Alejandro III había respaldado las pretensiones del arzobispo de Toledo, Juan, durante el Concilio de Tours de 1163, pero sin resultados concretos³⁹. El mismo papa Alejandro III convocó un concilio ecuménico en 1179, que pasaría a la historia como el Tercer Concilio de Letrán. Aunque los temas principales se centraron en cuestiones de fe y disciplina eclesiástica, el concilio también tenía la función de recibir quejas y apelaciones de diverso tipo.

En este contexto, es lícito suponer que uno de los temas tratados fue también la primacía eclesiástica ibérica, como lo evidencia un documento fechado alrededor de 1178. En él, el papa Alejandro III garantiza al rey de Castilla, Alfonso VIII, que, en respuesta a su solicitud, invitará al concilio a los arzobispos de Braga, Santiago y Tarragona, con la orden de someterse a la obediencia del arzobispo de Toledo, Cerebruno⁴⁰.

En los veintisiete cánones promulgados por el concilio no se halla ninguna referencia explícita a esta cuestión⁴¹. Sin embargo, es un hecho probado que, antes y durante la asamblea, se llevaron a cabo comisiones de trabajo paralelas, compuestas por cardenales y obispos, encargadas de tratar numerosos temas específicos⁴². Además, gracias a la conservación de tres listas fragmentarias, sabemos que de las 287 sedes representadas en las sesiones conciliares, 35 eran ibéricas. Entre ellas, se encuentran al menos ocho prelados provenientes de la provincia de Tarragona, uno de Braga, tres de Santiago de Compostela y cinco de Toledo, incluidos Cerebruno de Toledo y Arderico, obispo de Sigüenza⁴³.

³⁹ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.8.

⁴⁰ Madrid, Archivo Histórico Nacional de Madrid (en adelante AHN), *Colecciones, Colección de Códices y Cartularios*, ms. 996B, ff. 74r-v. Alejandro III responde a la solicitud del monarca castellano Alfonso VIII, quien había instado a los arzobispos de Compostela, Tarragona y Braga a reconocer la primacía del arzobispo de Toledo. El papa comunica al rey que ha convocado a los arzobispos de Compostela y Tarragona a comparecer ante él en el próximo Concilio Lateranense III, programado para el domingo de Septuagésima (29 de enero de 1179), y que deberán justificar su negativa a obedecer al arzobispo de Toledo, tal como se había dispuesto en anteriores bulas papales. Existen además copias de las convocatorias enviadas a los arzobispos de Tarragona y Santiago para que participaran en dicho concilio, con la intención de tratar, entre otros temas, el primado eclesiástico. AHN, *ms. 996B*, f. 74v.

⁴¹ FOREVILE 1972, pp. 264-281.

⁴² *Ibidem*, pp. 175-176 y 195. «Durante el concilio se constituyeron comisiones de cardenales u obispos para el examen de los asuntos pendientes; así por ejemplo, la elección de Bertoldo para la sede de Bremen fue examinada por dos cardenales y la demanda de los valdenses motivó el nombramiento de expertos – juristas y teólogos – bajo la presidencia de un obispo ».

⁴³ Respecto a la lista de los padres conciliares, véase *ibidem.*, pp. 283-288. Los prelados ibéricos se

Resulta verosímil, en definitiva, que Cerebruno haya decidido modificar la estrategia de sus predecesores: en lugar de limitarse a solicitar a los papas la confirmación de los privilegios anteriores, aprovechó esta oportunidad para presentar, ante los padres conciliares y los obispos disidentes, los principales documentos papales sobre el primado conservados en Toledo. Y es por tanto en este contexto, que debe situarse el comienzo como tal de la actividad de copia de documentos papales en Toledo. Según nuestras investigaciones, fue precisamente en los años inmediatamente anteriores a este concilio cuando se desarrolló una intensa actividad al respecto.

4.1. *Los documentos sobre la primacía toledana (1086-1208) en cifras*

En el Archivo de la Catedral de Toledo se han conservado 47 documentos pontificios originales⁴⁴, fechables entre 1086 y 1208, que tratan sobre el primado eclesiástico. De estos, 14 son privilegios papales⁴⁵.

De dicho total se han copiado 36 documentos, lo que equivale al 75%, en copias certificadas-imitativas y, en algunos casos, simples, entre documentos sueltos y tres precartularios. En otras palabras, un mismo documento puede haber sido copiado varias veces según modalidades diferentes. Por ejemplo, de los 14 privilegios originales, 12 han sido copiados de forma imitativa⁴⁶ y, en ocasiones, también simple⁴⁷. Conviene destacar que existen tres precartularios: uno que contiene copias certificadas-imitativas⁴⁸ y dos con copias simples⁴⁹, así como cinco copias imitativas sueltas⁵⁰, las cuales contienen asimismo privilegios de primacía.

enumeran en la p. 287. El arzobispo Cerebruno (a veces indicado como 'Celebruno' en los documentos coetáneos) es denominado como 'Celebre'. El obispo de Sigüenza, Arderico, aparece bajo el nombre de 'Ulrico'.

⁴⁴ Excluyendo los 14 privilegios ya mencionados, se encuentran en Toledo otros 33 documentos pontificios relacionados con el primado ibérico del siglo XII, muchos de los cuales fueron recopilados en los '*rescripta*' que confirmaban los documentos emitidos por los papas anteriores. De estos, 6 provienen de Urbano II, 1 de Calixto II, 1 de Inocencio II, 1 de Lucio II, 7 de Eugenio III, 4 de Anastasio IV, 2 de Adriano IV y 11 de Alejandro III.

⁴⁵ V. *supra*.

⁴⁶ Los únicos privilegios originales de primado del siglo XII que no fueron copiados de forma imitativa fueron ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.6 («*Quante dignitatis et glorie*». Alejandro III, 1161, febrero, 25. Anagni) y X.7.A.2.8 («*Cum pro celebratione*». Alejandro III, 1163, julio, 11. Déols).

⁴⁷ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.1; X.7.A.1.3; X.7.A.1.4 (todos copiados en el precartulario C: ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.14).

⁴⁸ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.5.1b. Lo hemos definido como 'precartulario imitativo A'.

⁴⁹ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.5.1c (lo hemos definido como 'precartulario simple B') y X.7.A.2.14 (lo hemos definido como 'precartulario simple C').

4.2. *Precartulario imitativo (A)*

Es necesario, en este punto, aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de 'precartulario'⁵¹. Según Benoit-Michel Tock, Michel Parisse y Hubert Flammarion⁵², los 'precartularios' representan un tipo de copia realizada en un momento sucesivo a la redacción de los documentos originales, con la intención de constituir un documento de trabajo o de consulta, destinado a reunir ciertos elementos pertinentes dentro de un expediente. Los documentos se copian íntegramente, por lo general en una hoja grande de pergamino⁵³.

Hemos designado al precartulario imitativo como 'precartulario A'⁵⁴. Contiene ocho copias certificadas e imitativas de privilegios papales, seleccionadas y ordenadas de forma nada casual. En primer lugar, figura el privilegio de Urbano II fechado en el año 1088, el cual establece el primado de Toledo⁵⁵. Le siguen las sucesivas confirmaciones de Gelasio II (1118)⁵⁶, Calixto II (1121)⁵⁷, Honorio II (1125)⁵⁸, Eugenio III (1153)⁵⁹, Adriano IV (1156)⁶⁰ y dos de Alejandro III (1166 y 1169)⁶¹. Así, apreciamos que se privilegian los diplomas emitidos por los papas más antiguos, anteriores a 1125, y posteriormente los del papa contemporáneo al concilio y de su inmediato predecesor.

⁵⁰ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.7b; X.7.A.1.9a; X.7.A.2.11b; X.7.A.2.12b; X.7.A.2.13b.

⁵¹ Acerca de la copia de este tipo de documentos en una fase más avanzada del proceso de cartularización, véase AGÜNDEZ SAN MIGUEL 2024.

⁵² « Un type nouveau de copies groupées postérieurement à la rédaction des actes, dans le but de constituer un document de travail ou de consultation, avec regroupement d'éléments d'un dossier. Sur une grande feuille de parchemin, les actes sont intégralement recopiés ».

⁵³ PARISSÉ 1998, pp. 34 y 35. Son también interesantes las reflexiones de: PARISSÉ, PÉGEOT, TOCK 1998, pp. 115-118.

⁵⁴ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.5.1b.

⁵⁵ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.1.

⁵⁶ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.4.

⁵⁷ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.5.

⁵⁸ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.7a.

⁵⁹ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.3.

⁶⁰ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.5.

⁶¹ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.11a y X.7.A.2.9. Estos dos últimos privilegios no siguen el estricto orden cronológico, ya que el primero data de 1169 y el segundo de 1166.




Fig. 1 - Recto del "precatulario A", donde se puede ver, además de los privilegios copiados de manera imitativa con su rota y su bene valete, la subscriptio autógrafa del obispo de Sigüenza Arderico. Fuente: ACT, X.7.A.5.1br.

El precartulario A es un pergamino de dimensiones notables, 700x485 mm. El esfuerzo imitativo resulta particularmente evidente a nuestro parecer. Se han copiado íntegramente los ocho privilegios, todos ellos caracterizados por *litterae notabiliores* en el nombre del papa, con las columnas de los confirmantes separadas, la consuetudina suscripción de cancillería que cierra cada escrito y, salvo en un privilegio⁶², también con la reproducción imitativa de la *rota* y el *bene valete*. Se han imitado también las cruces autógrafas de los cardenales y la particular caligrafía de las suscripciones papales.

Podría parecer que se trata de una falsificación finamente elaborada. Sin embargo, hay dos factores que sugieren lo contrario. En primer lugar, al comparar las copias con los documentos originales – afortunadamente, todos conservados – podemos afirmar con certeza que las copias han sido transcritas fielmente, manteniendo íntegros tanto los caracteres extrínsecos como los intrínsecos⁶³.

Pero, a más de esto, en el reverso del pergamino se encuentra una *subscriptio-recognitio* autógrafa redactada por Arderico, obispo de Sigüenza, sede sufragánea y de reconocida fidelidad a Toledo. Arderico fue obispo de Sigüenza desde 1178 hasta 1184⁶⁴. Aunque la información sobre él es escasa⁶⁵, algunas fuentes afirman que era de origen lombardo y que se formó en Bolonia, centro renombrado por su recuperación del derecho romanista y por ser cuna del *Ars dictandi*⁶⁶. Tal preparación lo convirtió en la figura ideal para supervisar la redacción de los precartularios toledanos.

⁶² ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.4. Se trata del privilegio confirmatorio de Gelasio II. El motivo de la ausencia de la *rota* y del *bene valete* se nos escapa, pero resulta difícil atribuirlo a una falta de espacio en la preparación de la *mise en page*.

⁶³ Con la excepción de una palabra, *confirmationis*, que falta en la última línea de la copia imitativa del primer privilegio de Alejandro III (ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.11a). Tal omisión se señala mediante una llamada textual, similar a un asterisco. Además, en su *subscriptio-recognitio* autógrafa, el obispo Arderico menciona explícitamente esta omisión.

⁶⁴ MINGUELLA Y ARNEDO 1910-1913, pp. 128 y 437-450.

⁶⁵ A partir de finales del siglo XV, se difundió la idea de que este obispo de Palencia era venerado como santo. V. *Silva palentina* 1976, p. 148.

⁶⁶ «La forte présence de juristes italiens à Palencia à la fin du XIIe siècle coïncide avec l'épiscopat d'un autre italien, Ardericus (1184-1207), qui avait bénéficié d'un archidiaconat à Burgos à partir de 1165, avant d'être promu à l'évêché de Sigüenza en 1178, puis élu à celui de Palencia en 1183. Selon l'Obituaire de la cathédrale de Burgos, Ardericus aurait été le petit-fils d'un Andericus de Palacio, mort à Milan en 1151 [...] Qu'Ardericus fût né en Italie ou en Castille, il étudia probablement le droit à Bologne, comme en témoignent à la fois le réseau de ses relations et les nombreuses occasions où il mit en pratique ses connaissances: en mars 1180 lors d'un conflit entre la comtesse doña Mayor et l'abbé de Covarrubias, en juin 1184 à propos des limites diocésaines entre Burgos et Oviedo, en juin 1194 sur le paiement de la part légitime à l'évêque de Burgos par le monastère de San Juan, et surtout pour défendre ses droits de seigneur

En su suscripción certificativa, Arderico afirma haber examinado los privilegios originales de los romanos pontífices y haberlos comparado con sus respectivas copias, subrayando que no existían discrepancias, excepto por una palabra, *confirmationis*, que añadió sobre el texto del privilegio de Alejandro III. En corroboración de lo declarado, suscribió el documento y le apuso su sello pendiente⁶⁷.

Además de la palabra *confirmationis*, Arderico escribió, antes del nombre de cada papa, la expresión *transcriptum est*, para indicar que no se trataba de documentos originales, sino de copias certificadas por él. El sello pendiente se ha perdido. Sin embargo, es evidente que el documento estuvo originalmente sellado, ya que en su plica, hoy abierta, todavía quedan los restos de dos orificios – mientras que el tercero ha desaparecido completamente debido a una rasgadura – que servían para fijar el sello pendiente de este prelado. Los agujeros, de pequeño tamaño y dispuestos de manera vertical, formaban un grupo de tres. Se puede suponer razonablemente que el sello era céreo.

Deseamos recalcar asimismo que este pergamino presenta evidentes signos de desgaste⁶⁸, en contraste con los originales que reproduce, los cuales se conservan aún en excelente estado.

Además, considerando que la *littera* de convocatoria del Tercer Concilio Lateranense data del 21 de septiembre de 1178 y que el concilio se celebró en marzo de 1179, podemos establecer con cierta precisión el período aproximado en el que tuvo lugar la copia de estos privilegios.

4.3. *Precartulario simple (B)*

También hemos identificado otros dos precartularios que contienen copias simples de los documentos pontificios sobre el primado recibidos en Toledo, con anterioridad al citado concilio ecuménico. El precartulario que contiene 19 docu-

face au *concilium* de Palencia, ses prérogatives d'évêque face aux clercs de son diocèse et aux prébendiers de la cathédrale, et les limites de son diocèse face à celui de Ségovie ». RUCQUOI 1998, pp. 730-732.

⁶⁷ « (*Cruce*) Ego Ardericus, Segontinus episcopus, autentica priuilegia sacrorum / Romanorum pontificum Vrbaní, Gelasii, Calixti, Honorii, Euge/nii, Adriani, Alexandri, diligenter inspexi et cum hiis transcri/pstis solícite contuli, nichilque plus uel minus in istis inueni quam in / autenticis, nisi quod dictiones pluribus et paucioribus litteris scri/pte sunt et excepto uno uerbo, scilicet confirmationis, quod est scriptum in / priuilegio domini Alexandri super textum. Et ad huius rei testimonium, / propria mano subscribo et sigillum meum appono ».

⁶⁸ Su soporte es una piel extremadamente delgada, casi translúcida. Este tipo de pergamino « o membrana ultrafina, con una cara de carne muy blanca, aunque con una cara de pelo oscura y muy contrastada » fue característico de la ciudad de Toledo a partir del último cuarto del siglo XII. RODRÍGUEZ DÍAZ 2024, pp. 38-39.

mentos se ha designado como 'Precartulario B'⁶⁹. Contiene 16 privilegios papales⁷⁰ y 3 cardenalicios⁷¹, y no incluye ningún documento de los presentes en el precartulario A. Lo hemos denominado como 'simple' ya que solo recoge copias simples, sin pretensión de imitar los caracteres externos de los originales que copia. Desconocemos el motivo por el que los escribas al servicio de la Iglesia de Toledo no procuraron en este caso imitar el aspecto visual de los originales.

Consideramos que el precartulario B es complementario del precartulario A no solo en cuanto a su cronología sino también en lo que respecta a su contenido. Sus documentos, con excepción de una bula de 1093⁷², se datan entre 1139 y 1172. Todas las *litterae* contenidas en él fueron enviadas por los papas o por los cardenales legados a los arzobispos y obispos de Iberia en general, o a las sedes de Braga, Tarragona y Santiago en particular, para que reconociesen al arzobispo de Toledo como primado y le prestaran la debida obediencia.

El precartulario 'simple' B fue redactado por la misma mano protogótica responsable del precartulario A. Asimismo, este último incluye, solo en algunos documentos y junto a los nombres de los papas, la expresión autógrafa *transcriptum est*, del obispo Arderico. Sin embargo, no presenta ninguna *subscriptio-recognitio*, probablemente porque no se consideró necesaria para un pergamino complementario al precartulario A.

4.4. Precartulario simple (C)

Existe otro precartulario, denominado 'Precartulario C'⁷³, que contiene copias simples de 4 documentos. También se inserta en el proyecto general de copia que abarca a los otros dos precartularios. Reproduce los 4 privilegios de primado más

⁶⁹ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.5.1c.

⁷⁰ Cuando es posible, incluimos la referencia del original, incluidas las relacionadas con los "*rescripta*", que comprenden varios documentos. ACT, *Fondo Pergaminos*, A.6.A.1.1a; X.7.a.2.1a; X.7.A.1.10; X.7.A.2.4; X.7.A.3.7c; A.8.A.1.2; X.7.A.1.8; X.7.A.3.4c; X.7.A.3.7d; A.6.C.1.4. Tres documentos se hallan copiados exclusivamente en este precartulario y en cartularios producidos por la sede de Toledo, ya que los originales no se conservan en Toledo: Toledo, Biblioteca Capitular de Toledo, *Fondo de Manuscritos e Impresos*, ms. 42-21, ff. 43v-44v; 57r-v; 58r-v (en adelante, BCT, ms. 42-21). Y tres documentos se conservan en Toledo, pero únicamente copiados en este precartulario simple B: Calixto II, «*Domini predecessoris nostri*»; Alejandro III, «*Quam reprehensibile sit*» y Adriano IV, «*Quam graue nobis*».

⁷¹ Todos del cardenal-legado en España, Jacinto. Solo se conserva un original: ACT, *Fondo Pergaminos*, X.8.C.1.1a. Otro se conserva únicamente en este precartulario B («*Quam perniciosum et horribile*»); y el tercero se conserva también en otros cartularios de Toledo; v. BCT, ms. 42-21, ff. 43v-44v.

⁷² ACT, *Fondo Pergaminos*, A.6.A.1.1a.

⁷³ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.14.

antiguos: los de Urbano II (1088)⁷⁴, Pascual II (1101)⁷⁵, Gelasio II (1118)⁷⁶ y Calixto II (1121)⁷⁷. El primero y los dos últimos fueron también copiados en el precartulario A, mientras que el segundo se halla copiado exclusivamente en este pergamino.

En el precartulario C, por tanto, se reúnen el privilegio de primacía más antiguo junto con sus confirmaciones más inmediatas. La última de estas confirmaciones, la de Calixto II de 1121, no solo reitera el primado de Toledo sobre los reinos ibéricos, sino que también otorga a las diócesis de Oviedo, León y Palencia el estatus de sedes sufragáneas de Toledo.

La escritura de este pergamino, pese a ser muy similar a la de los precartularios A y B, no se corresponde a la misma mano. Sí comparte con los otros dos la nota autógrafa de Arderico, '*transcriptum est*', junto a los nombres de los papas, lo que sugiere que también formaba parte del proyecto de copia destinado al III Concilio de Letrán, realizado entre 1178 y 1179.

5. Copias sueltas (1150-1208)

No se sabe cómo se desarrollaron las discusiones relativas a las pretensiones primaciales de Toledo durante el Tercer Concilio Lateranense. A pesar de las evidencias presentadas, parece que no hubo ningún cambio relevante en la posición de las sedes ibéricas involucradas en la controversia⁷⁸.

Hemos identificado otras cinco copias imitativas de privilegios de primacía, fechables entre la segunda mitad del siglo XII y el año 1208, último año de vida del arzobispo de Toledo, Martín (1192-1208). Dos de estos privilegios datan del pontificado de Raimundo (1125-1152)⁷⁹ y han sido copiados por una mano diferente a las de los precartularios anteriores⁸⁰. Cabe destacar su naturaleza imitativa, aunque en el documento más tardío⁸¹, el pergamino presenta una forma rectangular particular, muy alargada y de un ancho ciertamente escaso.

⁷⁴ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.1.

⁷⁵ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.3.

⁷⁶ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.4.

⁷⁷ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.5.

⁷⁸ De hecho, la cuestión del primado ibérico será uno de los temas centrales del IV Concilio Lateranense (1215), generando a lo largo del siglo XIII un número considerable de controversias y, por consiguiente, una amplia ventero documental. RIVERA RECIO 1951.

⁷⁹ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.7a (1125); X.7.A.1.9 (1144).

⁸⁰ Respectivamente, ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.7b y X.7.A.1.9a.

⁸¹ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.1.9a.

Tal limitación material implica que, a pesar de ser evidente el esfuerzo imitativo en la reproducción de las suscripciones, junto con la *rota* y el *bene valete*, el resultado final se aleje considerablemente del aspecto visual del privilegio original. En lugar de las tres columnas de suscripciones previstas, se obtienen dos. La primera, que comprende las suscripciones del papa y algunos cardenales, se encuentra entre la *rota* y la reproducción del *bene valete*; la segunda, dispuesta inmediatamente debajo de la anterior, recoge las *subscriptions* de los restantes cardenales, siendo por lo tanto de considerable longitud. Incluso la suscripción cancillerescas de cierre del privilegio, aunque reproducida palabra por palabra de manera fiel, no aparece en una sola línea, sino distribuida en tres líneas más cortas, debido a la reducida anchura del soporte membranáceo. Por lo tanto, a nivel visual, no se trata de una reproducción idéntica de la *validatio* presente en el original, aunque el resultado no se aleje demasiado del modelo copiado.

A estas se les suma una copia imitativa suelta de un privilegio concedido por Alejandro III a Cerebruno⁸², arzobispo de Toledo (1167-1180)⁸³. Este documento fue copiado por una mano diferente de las previamente descritas, sin incluir la *rota*, pero con un marcado énfasis en el nombre del papa, que ocupa toda la primera línea. La escritura corresponde a la mano que aparece en las suscripciones cancillerescas toledanas de otros documentos relevantes de esta época. Es la misma que hallamos en el diploma de erección de la diócesis de Segorbe-Albarracín por parte de Cerebruno que data de 1176, en el que aparece la suscripción de *Robertus*, canciller de la cancellería arzobispal de Cerebruno⁸⁴. Por lo tanto, es razonable suponer que todas las copias fueron producidas por la cancellería arzobispal de Toledo, aunque esto no venga explícitamente declarado en ninguna de ellas.

Los últimos dos privilegios datan respectivamente de 1187⁸⁵ y 1192⁸⁶, con un *terminus post quem* representado por el Concilio Lateranense III. Ambos fueron copiados de manera imitativa, cada uno por manos distintas tanto entre sí como con respecto a las otras copias apenas citadas. El primero presenta una escritura más cursiva y documental, mientras que el segundo exhibe una escritura de naturaleza más libraria⁸⁷. Esta última copia presenta, en su reverso, una anotación redactada en

⁸² ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.11a. (Original, 1169).

⁸³ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.11b. (Copia)

⁸⁴ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.1.G.2.1.

⁸⁵ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.12a. (Original) X.7.A.2.12b. (Copia)

⁸⁶ ACT, *Fondo Pergaminos*, X.7.A.2.13a. (Original) X.7.A.2.13b. (Copia)

⁸⁷ Para un análisis aproximado de la escritura gregótica en el área de Toledo, entre los siglos XII y XIII: RODRÍGUEZ DÍAZ 2023.

la primera mitad del siglo XIII: *De confirmatione primacie transcriptum*, cuya redacción sugiere la ausencia de intenciones falsarias en su confección y gestión⁸⁸.

6. Conclusiones

En breves palabras, en las copias, tanto sueltas como recopiladas en los precartularios, sin contar con la intervención del obispo Arderico, se identifican seis escribas anónimos que, con gran probabilidad, pertenecieron a la cancillería arzobispal de Toledo. Estos *scriptores* copiaron un total de 36 documentos papales relativos al primado eclesiástico ibérico del siglo XII, entre la segunda mitad de esta centuria y los primeros años del siglo XIII. Lo hicieron en tres precartularios y cinco copias sueltas, lo cual demuestra un interés continuado de la sede toledana en copiar buena parte de las ‘bulas’ papales de primacía que recibía de los pontífices. Los cinco ejemplares sueltos parecen haber tenido la función de complementar y, tal vez, continuar la actividad de copia emprendida en Toledo con motivo del Tercer Concilio Lateranense.

Estas copias fueron el producto de un contexto marcado por una fuerte oposición al primado de Toledo por parte de otras sedes ibéricas. Subrayamos que fueron realizadas gracias a la existencia de una cancillería arzobispal ya plenamente operativa, así como conservadas gracias a la presencia de un archivo catedralicio bien organizado y cuidadosamente gestionado, el cual ha preservado tanto los originales como las copias hasta el momento actual.

Los caracteres externos e internos de tales copias, así como la supervisión e intervención directa de una autoridad como el obispo Arderico de Sigüenza, revelan la intención de producir copias ‘fiabiles’ y lo más fieles posibles a los diplomas originales. Destacamos en particular el empleo preciso de anotaciones tanto en su anverso como en el reverso, destinadas a distinguir claramente estos documentos como copias, garantizando así su legitimidad y la transparencia del proceso de copia.

Estas copias no buscan una riqueza formal o visual. En su lugar, su esfuerzo se centra en la precisa reproducción de los elementos legalmente reconocibles de los originales, y con ello reflejan una creciente mentalidad diplomática, la cual se puede vincular a la ‘revolución de la escritura’ propia del Pleno Medioevo⁸⁹.

En esencia, en lugar de privilegiar la fastuosidad o la elaboración de falsificaciones, la Iglesia de Toledo promovió una copia sistemática, predominantemente imitativa, de sus bulas papales de primacía. Este enfoque tuvo el propósito no solo de defender sus

⁸⁸ Sobre las notas dorsales de los documentos, cfr. GARCÍA RUIPÉRES 2021, pp. 17-23.

⁸⁹ BERTRAND 2009.

derechos, sino también de construir una memoria institucional sólida, en el ocaso del contencioso siglo XII.

FUENTES

CITTÀ DEL VATICANO, ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO

- *Reg. Vat.* 19.

LEÓN, ARCHIVO GENERAL DE LA CATEDRAL DE LEÓN

- *Fondo Códices*, ms. 25..

MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN)

- *Colecciones, Colección de Códices y Cartularios*, ms. 996B.

TOLEDO, ARCHIVO GENERAL DE LA CATEDRAL DE TOLEDO (ACT)

- *Fondo Pergaminos*, A.6.A.1.1a, A.6.C.1.4, A.8.A.1.2, X.1.G.2.1, X.7.A.1.1, X.7.A.1.3, X.7.A.1.4, X.7.A.1.5, X.7.A.1.7a, X.7.A.1.7b, X.7.A.1.8, X.7.A.1.9, X.7.A.1.9a, X.7.A.1.10, X.7.A.2.1a, X.7.A.2.3, X.7.A.2.4, X.7.A.2.5, X.7.A.2.6, X.7.A.2.8, X.7.A.2.9, X.7.A.2.11a, X.7.A.2.11b, X.7.A.2.12a, X.7.A.2.12b, X.7.A.2.13a, X.7.A.2.13b, X.7.A.2.14, X.7.A.3.4b, X.7.A.3.4c, X.7.A.3.4d, X.7.A.3.5c, X.7.A.3.7a, X.7.A.3.7b, X.7.A.3.7c, X.7.A.3.7d, X.7.A.5.1b, X.7.A.5.1c, X.8.C.1.1a, X.12.B.1.1, X.12.B.1.2

TOLEDO, BIBLIOTECA GENERAL DE LA CATEDRAL DE TOLEDO (BCT)

- Ms. 42-21

BIBLIOGRAFÍA

AGÚNDEZ SAN MIGUEL 2009 = L. AGÚNDEZ SAN MIGUEL, *Escritura, memoria y conflicto entre el monasterio de Sabagún y la catedral de León: nuevas perspectivas para el aprovechamiento de los falsos documentales (siglos X a XII)*, en « Medievalismo », 19 (2009), pp. 261-285.

AGÚNDEZ SAN MIGUEL 2019 = L. AGÚNDEZ SAN MIGUEL, *La memoria escrita en el Monasterio de Sabagún (años 904-1300)*, Madrid 2019.

AGÚNDEZ SAN MIGUEL 2024 = L. AGÚNDEZ SAN MIGUEL, *The Bullary as a New Type of Cartulary: The Example of Becerro III of San Millán de la Cogolla*, en « Studia Historica. Historia Medieval », 42/1 (2024), pp. 71-92.

ALONSO 2011 = R. ALONSO ÁLVAREZ, *El Corpus Pelagianum y el Liber Testamentorum Ecclesiae Ouetensis: las « reliquias del pasado » de la catedral de Oviedo y su uso propagandístico en la obra del obispo Pelayo de Oviedo (1101-1153)*, en *Texte et Contexte. Littérature et histoire de l'Europe médiévale*. Actes du colloque, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 23-24 octobre 2009, dir. M.-F. ALAMICHEL, R. BRAID, Paris 2011, pp. 519-548.

BANGO TORVISO 2001 = I.G. BANGO TORVISO, *El tesoro de la Iglesia*, en *Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía*, coord. I.G. BANGO TORVISO, Valladolid 2001, pp. 155-188.

BERTRAND 2009 = P. BERTRAND, *À propos de la révolution de l'écrit (X^e-XIII^e siècle). Considérations inactuelles*, in « Médiévales », 56 (2009), pp. 75-92.

- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 2009 = S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, *Las bulas pontificias altomedievales y su transmisión documental en los archivos leoneses*, en *Roma y la península ibérica en la Alta Edad Media: la construcción de espacios, normas y redes de relación*, coords. S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, K. HERBERS, León 2009, pp. 91-108.
- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 2023 = S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, *Passado, presente e futuro das investigações sobre as relações entre o Papado e a Península Ibérica entre os séculos XI e XIII*, en « Lusitania Sacra », 48 (2023), pp. 177-191.
- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 2025 = S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, *Las bulas pontificias medievales: una representación del poder papal*, en *Alegorías y representaciones en el mundo hispánico*, eds. M.L. ALVITE DÍEZ, J. MATAS CABALLERO, M.C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Salamanca 2025, pp. 197-211.
- ESCALONA 2012 = J. ESCALONA MONGE, *Épica y falsificaciones documentales en la Castilla medieval*, en « Antigüedad y cristianismo. Revista de estudios sobre antigüedad tardía », 29 (2012), pp. 175-188.
- Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo* 1988 = *Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo*. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, Toledo, 20-26 mayo 1985, Toledo 1988.
- FLETCHER 1984 = R. FLETCHER, *Saint James's Catapult: The Life and Times of Diego Gelmírez of Santiago de Compostela*, Oxford 1984.
- FOREVILE 1972 = R. FOREVILE, *Lateranense I, II y III*, ed. J. GORRICHIO, Vitoria 1972.
- GARCÍA IZQUIERDO, PETERSON 2022 = I. GARCÍA IZQUIERDO, D. PETERSON, *Una memoria ficticia: toponimia y disputas diocesanas en la Divisio Wambae*, en « Edad Media. Revista de Historia », 23 (2022), pp. 209-233.
- HERRERO DE LA FUENTE 2011 = M. HERRERO DE LA FUENTE, *Cartularios leoneses. Del Becerro Gótico de Sabagún al Tumbo Legionense y al Libro de las Estampas*, en *La escritura de la memoria: los cartularios*, eds. E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, A. C. GARCÍA MARTÍNEZ, Huelva 2011 (Collectanea, 158), pp. 111-152.
- HOLNDONNER 2014 = A. HOLNDONNER, *Kommunikation-Jurisdiktion-Integration: Das Papsttum und das Erzbistum Toledo im 12. Jahrhundert (ca. 1085 - ca. 1185)*, Berlín 2014 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge 31).
- LADERO QUESADA 1984 = M.Á. LADERO QUESADA, *Toledo en época de la frontera*, en « Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval », 3 (1984), pp. 71-98.
- LUCAS ÁLVAREZ 1998 = M. LUCAS ÁLVAREZ, *Tumbo A de la Catedral de Santiago (Colección histórico-documental de la iglesia compostelana)*, Santiago de Compostela 1998 (Colección Histórico-Documental de la Iglesia de Compostela, 1).
- GARCÍA RUIPÉRES 2021 = M. GARCÍA RUIPÉRES, *La descripción documental en España y sus instrumentos: de los inventarios medievales a los metadatos del documento electrónico*, Cuenca 2021.
- MANSILLA 1955 = D. MANSILLA REOYO, *Disputas diocesanas entre Toledo, Braga y Compostela en los siglos XII al XV*, en « Anthologica annua », 3 (1955), pp. 89-143.
- MCCRANK 2014-2015 = J.L. MCCRANK, *Seeing History differently: Toledo vs. Tarragona in the Reconstruction of the Hispanic Church*, en « Butlletí Arqueològic », 36-37 (2014-2015), pp. 147-198.
- MILLARES CARLO 1926 = A. MILLARES CARLO, *La Cancillería real en León y Castilla hasta fines del reinado de Fernando III*, en « Anuario de Historia del Derecho Español », 3 (1926), pp. 227-306.
- MINGUELLA Y ARNEDO 1910-1913 = T. MINGUELLA Y ARNEDO, *Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos*, Madrid 1910-1913.

- Pancartes monastiques* 1998 = *Pancartes monastiques des XI^e et XII^e siècles. Table ronde organisée par l'ARTEM*, Nancy, 6-7 luglio 1994, Turnhout 1998.
- PARDO RODRÍGUEZ 1995 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Documentos y cancellerías episcopales de la Andalucía Bética en el siglo XIII. Las sedes de Baeza-Jaén, Córdoba y Sevilla*, en *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250, VIII Internationalen Kongress für Diplomatie*, hrsg. C. HADACHER, W. KÖFLER, Innsbruck 1995, pp. 453-466.
- PARISSE 1998 = M. PARISSE, *Les pancartes. Etude d'un type d'acte diplomatique*, en *Pancartes monastiques* 1998, pp. 11-62.
- PARISSE, PÉGEOT, TOCK 1998 = M. PARISSE, P. PÉGEOT, B.-M. TOCK, *Remarques sur quelques pancartes épiscopales du diocèse de Langres au XII^e siècle*, en *Pancartes monastiques* 1998, pp. 111-130.
- Réécriture et falsification dans l'Espagne médiévale*, sous la direction de C. HEUSCH, M. LACOMBA, Lyon 2006 (« Cahiers d'études hispaniques médiévales », 26).
- REGLERO DE LA FUENTE 2006 = C.M. REGLERO DE LA FUENTE, *Los obispos y sus sedes en los reinos hispánicos occidentales (mediados del siglo XI-mediados del siglo XII): tradición visigoda y reforma romana*, en *La reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad occidental: siglos XI-XII*. Actas de la XXXII Semana de Estudios Medievales, Estella, 18-22 de julio 2005, Pamplona 2006, pp. 195-288.
- RIVERA RECIO 1951 = J.F. RIVERA RECIO, *Personajes hispanos asistentes en 1215 al IV Concilio de Letrán*, en « Hispania Sacra », 4 (1951), pp. 335-355.
- RIVERA RECIO 1954 = J.F. RIVERA RECIO, *La erección del obispado de Albarracín*, en « Hispania. Revista española de historia », 54 (1954), pp. 27-52.
- RIVERA RECIO 1962 = J.F. RIVERA RECIO, *El Arzobispo de Toledo Don Bernardo de Cluny (1086-1124)*, Roma 1962 (Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica. Monografías, 8).
- RIVERA RECIO 1966 = J.F. RIVERA RECIO, *La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208)*, Roma-Toledo 1966 (Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1; Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Monografías, 6).
- RIVERA RECIO 1974 = J.F. RIVERA RECIO, *Patrimonio y señorío de Santa María de Toledo desde el 1086 hasta el 1208*, en « Anales toledanos », 9 (1974), pp. 117-182.
- RODRÍGUEZ DÍAZ 2023 = E.E. RODRÍGUEZ DÍAZ, *En el origen del libro gótico castellano: el scriptorium toledano de San Vicente de la Sierra*, Sevilla 2023.
- RODRÍGUEZ DÍAZ 2024 = E.E. RODRÍGUEZ DÍAZ, *Codicología y Paleografía toledanas. Las copias del De Virginitate de san Ildefonso hasta 1200*, Madrid, 2024.
- RUANO BENITO 2025a = J. RUANO BENITO, *La Iglesia de Toledo y sus documentos en la Plena Edad Media: nuevos retos y perspectivas desde la paleografía y la diplomática*, en *¿Qué Edad Media hoy? Desafíos globales, nuevas vías, otros públicos*, Pamplona 2025, pp. 317-324.
- RUANO BENITO 2025b = J. RUANO BENITO, *La cancellería arzobispal de Toledo (1086-1247). Notas preliminares de una investigación en curso*, en « Incipit. XVI Workshop de Estudos Medievais », 13 (2025), pp. 7-24.
- RUCQUOI 1998 = A. RUCQUOI, *La double vie de l'université de Palencia (c.1180 - c.1250)*, en « Studia Gratiana », 29 (1998), pp. 723-748.
- RUIZ ASENCIO 2014 = J.M. RUIZ ASENCIO, *Obispos, patrimonio documental y reparatio scripture en el reino de León en los siglos X-XII*, en *Lugares de escritura: la catedral*, eds. F.J. MOLINA DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI, M. HERRERO DE LA FUENTE, Valladolid 2014, pp. 181-210.

- SANZ FUENTES 1994 = M.J. SANZ FUENTES, *Estudio paleográfico*, en *Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis*, Barcelona 1994, Barcelona 1994, pp. 93-143.
- SANZ FUENTES 2014 = M.J. SANZ FUENTES, *La reescritura del pasado: el « Liber Testamentorum » de la Catedral de Oviedo*, Oviedo 2014.
- Silva palentina* 1976 = A. FERNÁNDEZ DE MADRID, *Silva palentina*, ed. J. SAN MARTIN PAYO, Palencia 1976.
- SMITH 2008 = D. J. SMITH, *The Iberian Legations of Cardinal Hyacinth Bobone*, en *Pope Celestine III (1191-1198). Diplomat and Pastor*, London 2008, pp. 81-113.
- TORIJA RODRÍGUEZ 2014 = E. TORIJA RODRÍGUEZ, *La primacía de las Españas de la iglesia de Toledo. Origen, descripción y oposición durante la Edad Media*, en *Nuevas aportaciones de jóvenes medievalistas*, coord. J. BRUFAL SUCARRAT, Lleida 2014, pp. 11-28.
- VONES 2019 = L. VONES, *Restauration ou bouleversement? La reconstitution des espaces diocésains dans la péninsule Ibérique au Haut Moyen Âge*, en « Mélanges de la Casa de Velázquez », 49/2 (2019), pp. 165-194.

Resumen y palabras clave - Abstract and keywords

El presente trabajo analiza la actividad de copia de documentos promovida por los arzobispos de Toledo en el siglo XII. Dicha actividad se focalizó en las ‘bulas’ emitidas por la Curia romana, destinadas a consolidar la primacía eclesiástica toledana en un contexto de fuerte oposición político-eclesiástica por parte de otras sedes metropolitanas ibéricas. Se examinará, en primer lugar, las modalidades de tratamiento ‘archivístico’ vinculadas a los más de cincuenta documentos originales conservados, así como las diferentes tipologías de copias producidas – copias simples, copias imitativas, copias bajo sello –, cuyo número supera la treintena. Se procurará esclarecer, en la medida de lo posible, la finalidad práctica y jurídica tras la producción de tales copias, y las razones que determinaron la elección de unos y otros tipos de copias. En suma, se hipotetizará que la Iglesia toledana, frente a los desafíos políticos y eclesiásticos de su tiempo, emprendió una campaña sistemática de copia de bulas de primado, empleando numerosos recursos humanos y escriturarios con el fin de consolidar y legitimar sus derechos jurisdiccionales.

Palabras clave: Primacía eclesiástica; Iglesia de Toledo; Copia de privilegios; Cancillería arzobispal; III Concilio de Letrán; Precartulario.

This paper examines the copying activity promoted by the Archbishops of Toledo in the 12th century. This practice is linked to the papal bulls of primacy issued by the Roman Curia, aimed at consolidating Toledo as the primatial see of Spain, within a context of strong political and ecclesiastical opposition from other Iberian metropolitan sees. The investigation will first analyse the ‘archival’ practices applied to the more than fifty original documents preserved, as well as the various types of copies produced – simple copies, imitative copies, and sealed copies – and the total number of copies created, which exceeds thirty. The study seeks to clarify, to the extent possible, the practical and legal purposes behind the production of these copies, as well as the reasons that led to the choice of one type over another. In conclusion, it is hypothesized that the Church of Toledo, in response to the political and ecclesiastical challenges of its time, launched a systematic campaign of copying the papal bulls of primacy, employing significant human and scribal resources in order to consolidate and legitimize its jurisdictional rights.

Keywords: Ecclesiastical primacy; Church of Toledo; Copy of privileges; Archbishop’s chancery; Third Council of the Lateran; Precartulary.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Valentina Ruzzin

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

🌐 <http://www.notariorumitinera.eu/>

Direzione e amministrazione: Piazza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-942327-2-1 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 979-12-81845-26-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare aprile 2026
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-942327-2-1 (ed. a stampa)

ISBN - 979-12-81845-26-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)